

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (III, V e XIV Camera e 3 ^a e 14 ^a Senato)	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (III e VII)	»	24
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	25
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	28
GIUSTIZIA (II)	»	38
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	39
DIFESA (IV)	»	49
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	56
FINANZE (VI)	»	78
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	85
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	124

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, Intesa Popolare): PT; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A; Misto-Autonomia Sud-Lega Sud Ausonia-Popoli Sovrani d'Europa: Misto-ASud; Misto-Fareitalia per la Costituente Popolare: Misto-FCP; Misto-Italia Libera-Liberali per l'Italia-PLI: Misto-IL-LI-PLI; Misto-Grande Sud-PPA: Misto-G.Sud-PPA; Misto-Iniziativa Liberale: Misto-IL; Misto-Diritti e Libertà: Misto-DL.

TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	<i>Pag.</i>	130
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	140
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	193
AFFARI SOCIALI (XII)	»	205
AGRICOLTURA (XIII)	»	219
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	253
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	269
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALI- SMO FISCALE	»	277
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	282
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	283
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI	»	284
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	287
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE E DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMER- CIALE	»	289
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	290

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	3
GIUNTA PLENARIA:	
Esame delle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare	3
Comunicazioni del Presidente	5

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Martedì 18 dicembre 2012.

Il Comitato, che si è riunito dalle 14.35 alle 14.45, ha esaminato la posizione del deputato Lorenzo Forcieri ai fini del giudizio sulle ineleggibilità ed ha, inoltre, esaminato cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

GIUNTA PLENARIA

Martedì 18 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Maurizio MIGLIAVACCA.

La seduta comincia alle 14.45.

Esame delle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, sostituendo il vicepresidente Pisicchio, coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità, avverte che, con lettera pervenuta al Presidente della

Camera in data 13 dicembre 2012, l'onorevole avvocato Nino Lo Presti ha rassegnato le dimissioni da deputato « *per la incompatibilità derivante dalla assunzione della carica di componente del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana* ».

Ricorda, al riguardo, che l'onorevole Lo Presti è stato nominato componente della sezione consultiva del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2012, a seguito di deliberazione assunta dal Consiglio dei ministri in pari data, su designazione del Presidente della Regione siciliana.

Con *e-mail* del 14 dicembre scorso l'onorevole Lo Presti, nel trasmettere alla Giunta copia del decreto di nomina, ha riferito di aver prestato in pari data il prescritto giuramento.

Come convenuto dal Comitato per le incompatibilità nella odierna riunione, si tratta, come appare evidente, di una carica incompatibile con il mandato parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 60 del 1953, in quanto assunta su nomina del Governo. Al riguardo, lo stesso articolo 6 del decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373 (recante norme per l'attuazione dello Statuto speciale della Re-

gione siciliana concernenti l'esercizio nella regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato) stabilisce che i componenti della sezione consultiva del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), dello stesso decreto legislativo, sono designati dal Presidente della Regione siciliana e sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, cui partecipa il Presidente della Regione siciliana ai sensi dell'articolo 21, terzo comma, dello Statuto.

Al fine di consentire all'Assemblea di prendere tempestivamente atto dell'opzione già spontaneamente formulata dall'onorevole Lo Presti per l'incarico incompatibile e delle sue conseguenti dimissioni dal mandato parlamentare, il Comitato, senza dar seguito all'istruttoria in contraddittorio formalmente prevista dall'articolo 16, comma 2, lettera *c*), del regolamento della Giunta, ha convenuto di sottoporre immediatamente alla Giunta plenaria la proposta di accertamento dell'incompatibilità.

In assenza, come nel caso di specie, di una disposizione normativa espressamente volta a stabilire l'incompatibilità della specifica carica in esame, la delibera di incompatibilità della Giunta costituisce infatti il presupposto regolamentare della successiva presa d'atto delle dimissioni da parte dell'Aula, la quale viceversa, ove detta delibera non fosse per tempo adottata, dovrebbe procedere alla votazione delle dimissioni, pur essendo del tutto evidenti i profili di incompatibilità della carica.

Naturalmente, l'odierna deroga alle disposizioni del regolamento della Giunta che imporrebbero di svolgere l'istruttoria in contraddittorio non costituisce in alcun modo un precedente generalizzabile, posto che nel caso di specie ciò è consentito dalla spontanea presentazione delle dimissioni dal mandato parlamentare ad opera

del deputato interessato e tenuto conto della manifesta incompatibilità della carica in esame.

In conclusione, a nome del Comitato, propone che la Giunta accerti, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 60 del 1953, l'incompatibilità con il mandato parlamentare della carica di componente della sezione consultiva del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ricoperta dal deputato Antonino Lo Presti.

Nessuno chiedendo di intervenire, passa, quindi, alla votazione della proposta del Comitato di accertamento dell'incompatibilità della carica di componente della sezione consultiva del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ricoperta dall'onorevole Antonino Lo Presti.

Avverte che, trattandosi di una proposta di accertamento dell'incompatibilità, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del regolamento della Giunta qualora essa fosse respinta s'intenderà che, non essendo previamente intervenuta una fase istruttoria in contraddittorio, la Giunta abbia deliberato nel senso di rimettere gli atti al Comitato per l'ulteriore esame, da svolgersi qualora l'Aula respingesse le dimissioni dell'onorevole Lo Presti.

Pone in votazione la proposta del Comitato di accertare, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 60 del 1953, l'incompatibilità con il mandato parlamentare della carica di componente della sezione consultiva del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ricoperta dall'onorevole Antonino Lo Presti.

La Giunta approva.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, avverte che della carica testé dichiarata incompatibile darà immediata comunicazione al Presidente della Camera ai fini del conseguente trattamento procedurale, ai sensi dell'articolo 17-*bis*, comma 2, del Regolamento della Camera, delle dimissioni da deputato già presentate dall'onorevole Lo Presti.

Comunicazioni del Presidente.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, in vista della presa d'atto da parte dell'Assemblea delle dimissioni dal mandato parlamentare del deputato Lo Presti e della conseguente proclamazione del subentrante, propone che la Giunta accerti fin d'ora in via preventiva, ai sensi dell'articolo 86, comma 1, del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, che il candidato che, nella lista n. 15 – Il Popolo della Libertà nella XXIV Circoscrizione Sicilia 1, segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista risulta essere Francesco Paolo Lucchese. Fa presente che di tale accertamento darà comunicazione al Presidente della Camera ai fini dei connessi adempimenti.

La Giunta concorda.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, avverte, inoltre, che nella riunione odierna il Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze ha svolto, ai fini del giudizio sull'ineleggibilità, l'istruttoria sulla posizione dell'onorevole Giovanni Lorenzo Forcieri, proclamato dal Presidente della Camera nella seduta del 13 novembre 2012, in sostituzione della dimissionaria onorevole Giovanna Melandri, per la lista n. 5 – Partito Democratico nella X Circoscrizione Liguria.

Ai fini dell'istruttoria sulla eleggibilità, l'onorevole Forcieri ha dichiarato che, all'atto della candidatura, ricopriva la carica di presidente del consiglio di amministrazione del Distretto Ligure Tecnologie Marine s.c.r.l.

Nessun ricorso è stato presentato alla Giunta delle elezioni avverso la proclamazione dell'onorevole Forcieri.

Sottolinea che, in base ad accertamenti effettuati in via d'ufficio, risulta che la società Distretto Ligure Tecnologie Marine – avente come oggetto sociale la promozione e gestione, con attività senza scopo

di lucro, di un distretto tecnologico operante nel territorio della regione Liguria nel settore delle tecnologie marine – sarebbe stata costituita con delibera regionale n. 432 del 9 aprile 2009, e dunque posteriormente alla data della candidatura.

Nella riunione odierna il Comitato per le ineleggibilità ha verificato, sulla base di un accertamento d'ufficio, che dai bilanci non figurano sussidi continuativi dello Stato a favore del Distretto Ligure Tecnologie Marine s.c.r.l., il quale peraltro non ricade nella nozione di « impresa volta al profitto di privati », con conseguente insussistenza della fattispecie di ineleggibilità di cui all'articolo 10 del testo unico n. 361/1957.

Pertanto, constatata l'insussistenza di elementi di ineleggibilità, avverte che il Comitato, allo stato degli atti, propone alla Giunta, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del regolamento della Giunta medesima, di accertare l'eleggibilità dell'onorevole Forcieri.

La Giunta concorda.

In conformità alla verifica dei risultati elettorali già compiuta in occasione della verifica dei poteri per la X Circoscrizione Liguria, svolta nella seduta della Giunta del 22 ottobre 2008 e confermata dalla successiva verifica su base nazionale, la Giunta, non essendo contestabile la proclamazione e concorrendo nell'eletto le qualità richieste dalla legge, propone all'Assemblea la convalida dell'elezione del deputato Giovanni Lorenzo Forcieri.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, avverte, infine, che, con lettere in data 17 dicembre 2012, il Presidente della Camera ha indirizzato ai deputati Vincenzo Fontana e Pippo Gianni l'invito ad optare tra il mandato parlamentare e le cariche, dagli stessi ricoperte, di deputati regionali siciliani. A norma dell'articolo 17, comma 2, del regolamento della Giunta, l'opzione dovrà essere espressa entro trenta giorni dalla relativa richiesta, e dunque entro il 16 gennaio 2013.

In vista della presa d'atto da parte dell'Assemblea delle dimissioni dal mandato parlamentare dei predetti deputati – qualora gli stessi optassero per le cariche incompatibili – e delle conseguenti proclamazioni dei subentranti, propone che la Giunta accerti fin d'ora in via preventiva, ai sensi dell'articolo 86, comma 1, del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, che:

per il subentro al deputato Vincenzo Fontana, dopo il candidato Francesco Paolo Lucchese (già oggetto nella seduta odierna di accertamento preventivo in relazione al subentro al dimissionario depu-

tato Lo Presti), il candidato che, nella lista n. 15 – Il Popolo della Libertà nella XXIV Circoscrizione Sicilia 1, segue immediatamente nell'ordine progressivo di lista risulta essere Eugenio Randi;

per il subentro al deputato Pippo Gianni, il candidato che, nella lista n. 8 – Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro nella XXV Circoscrizione Sicilia 2, segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista risulta essere Domenico Sudano.

La Giunta concorda.

La seduta termina alle 14.55.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari), V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati e 3^a (Affari esteri, emigrazione) e 14^a (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Sugli esiti del Consiglio europeo del 13 e 14 dicembre 2012 (*Svolgimento e conclusione*) 7

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Martedì 18 dicembre 2012. — Presidenza del presidente della 14^a Commissione del Senato della Repubblica Rossana BOLDI. — Interviene il Ministro per gli affari europei, Enzo Moavero Milanese.

La seduta comincia alle 14.20.

Sugli esiti del Consiglio europeo del 13 e 14 dicembre 2012.

(Svolgimento e conclusione).

Rossana BOLDI, *presidente*, comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sono state chieste l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione attraverso il canale satellitare del Senato, e che la presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Enzo MOAVERO MILANESI, *Ministro per gli affari europei*, rende una comunicazione sull'argomento in titolo.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, i deputati Sandro GOZI (PD), Renato CAMBURSANO (Misto), Marco MAGGIONI (LNP), Francesco TEMPESTINI (PD), Claudio D'AMICO (LNP) e Nicola FORMICHELLA (PdL) e i senatori Giampaolo BETTAMIO (PdL) e Alfredo MANTICA (PdL).

Replica, infine, Enzo MOAVERO MILANESI, *Ministro per gli affari europei*.

Rossana BOLDI, *presidente*, dichiara concluso il dibattito.

La seduta termina alle 15.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	8
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi. Atto n. 521 (<i>Esame e rinvio</i>)	8

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 18 dicembre 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.05 alle 12.10 e dalle 12.40 alle 12.50.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 18 dicembre 2012. — Presidenza del presidente della II Commissione Giulia BONGIORNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Antonino Gullo e per l'interno Saverio Ruperto.

La seduta comincia alle 12.10.

Schema di decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi.

Atto n. 521.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto legislativo.

Jole SANTELLI (PdL), *relatore per la I Commissione*, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame – che reca il testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi – è stato adottato dal Governo in attuazione della delega legislativa disposta dall'articolo 1, commi 63-65, della legge n. 190 del 2012.

Avverte che, dopo aver illustrato il contenuto del provvedimento, svolgerà alcune osservazioni critiche che si riserva di approfondire in vista della predisposizione, d'intesa con la relatrice per la II Commissione, della proposta di parere.

L'articolo 1 – che dà attuazione all'articolo 1, comma 64, lettere *a)* e *b)*, della legge delega – dispone che chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato per taluni elencati delitti non può candidarsi alla Camera o al Senato e non può comunque ricoprire la carica di deputato e di senatore.

In particolare, sono individuate tre diverse ipotesi: la prima ipotesi è quella della condanna a pena detentiva superiore a 2 anni di reclusione per i delitti – consumati o tentati – previsti dall’articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater* del codice di procedura penale. In questo lo schema in esame riproduce il principio affermato dalla lettera *a*) della legge delega, con l’unica precisazione che i delitti possono essere sia tentati che consumati. I delitti in questione sono quelli di grave allarme sociale per i quali il legislatore ha attribuito le funzioni di pubblico ministero al pubblico ministero presso il tribunale capoluogo del distretto di corte d’appello (la cosiddetta procura distrettuale). In particolare, l’articolo 51, comma 3-*bis*, richiama i delitti, consumati o tentati, di associazione mafiosa e di associazione a delinquere finalizzata alla tratta di esseri umani, alla commissione di delitti a sfondo sessuale in danno di minori, alla contraffazione e di commercializzazione di prodotti con segni falsi, al traffico illecito di sostanze stupefacenti o al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, nonché i delitti di tratta di esseri umani, di sequestro di persona a scopo di estorsione e di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. L’articolo 51, comma 3-*quater*, riguarda invece i delitti aventi finalità di terrorismo.

La seconda ipotesi è quella di condanna a pena detentiva superiore a 2 anni di reclusione per delitti consumati o tentati contro la pubblica amministrazione di cui agli articoli 341-335-*bis* del codice penale. Anche queste cause di incandidabilità sono previste direttamente dalla legge delega (lettera *b*), le cui disposizioni lo schema in esame riproduce, con l’unica precisazione, anche in tal caso, che i delitti possono essere sia tentati che consumati.

La terza ipotesi è quella di condanna a pena detentiva superiore a 2 anni di reclusione per i delitti non colposi – consumati o tentati – per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni. Al riguardo va detto che la delega prevede che non siano temporaneamente candidabili a deputati o a senatori coloro che abbiano

riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per altri delitti – rispetto a quelli dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione – per i quali la legge preveda una pena detentiva superiore nel massimo a tre anni. Il Governo ha attuato questo principio prevedendo la incandidabilità in caso di condanna per « delitti per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni ».

Nella relazione illustrativa si dà conto della scelta operata, che si basa sul presupposto che la delega abbia riconosciuto un ampio margine di discrezionalità e si sia limitata a fissare il limite di pena edittale massima al di sotto del quale l’incandidabilità non può operare. Precisa inoltre la relazione illustrativa che il « criterio della pena non inferiore nel massimo a quattro anni di reclusione è stato selezionato in considerazione del fatto che, in base alle vigenti disposizioni, esso comprende le fattispecie criminose più gravi, per le quali, ad esempio, è anche possibile applicare la custodia cautelare in carcere ». Sottolinea poi la relazione che è del tutto indifferente che nella concreta fattispecie sia stata disposta o meno la custodia cautelare.

Come detto, la clausola di incandidabilità generale di cui a questa terza ipotesi riguarda in ogni caso i delitti non colposi.

Quanto ai parametri per stabilire l’entità della pena massima astrattamente irrogabile, lo schema in esame rinvia all’articolo 278 del codice di procedura penale, in tema di determinazione della pena ai fini dell’applicazione delle misure cautelari.

Non è possibile in questa sede dare conto di tutti i delitti non colposi puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni, i quali danno luogo alla incandidabilità, e di tutti quelli puniti con reclusione di durata inferiore, per i quali si rinvia alla documentazione predisposta dal Servizio studi.

L’articolo 2 dello schema di decreto reca disposizioni relative all’accertamento dell’incandidabilità. È previsto che all’accertamento di una ipotesi di incandidabi-

lità consegua la cancellazione dalla lista dei candidati. In particolare, l'accertamento è svolto in occasione della presentazione delle liste ed entro il termine di ammissione delle medesime dall'Ufficio centrale circoscrizionale per la Camera, dall'Ufficio elettorale regionale per il Senato e dall'Ufficio centrale per la circoscrizione estero per deputati e senatori candidati nella circoscrizione estero. L'accertamento avviene sulla base di una autocertificazione del candidato attestante l'insussistenza dell'incandidabilità conseguente a sentenza definitiva di condanna. Non è espressamente prevista una sanzione in caso di false attestazioni. Gli uffici elettorali accertano l'incandidabilità anche d'ufficio sulla base di atti o documenti di cui vengano comunque in possesso comprovanti la limitazione del diritto di elettorato passivo.

Per i ricorsi contro le decisioni relative all'accertamento dell'incandidabilità, si fa rinvio all'articolo 23 del testo unico per l'elezione della Camera, che prevede che contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro 48 ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale nazionale. Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella Cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale. Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale nazionale, il ricorso con le proprie deduzioni. L'Ufficio centrale nazionale decide nei due giorni successivi. Le decisioni sono comunicate nelle 24 ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali.

Vengono poi regolati i casi in cui la incandidabilità sia sopravvenuta (ossia la sentenza di condanna passa in giudicato dopo il termine di presentazione delle liste) oppure sia stata accertata solo successivamente alla fase di controllo sulla presentazione delle liste (nel senso che l'incandidabilità, già sussistente al momento della presentazione delle liste, non sia stata rilevata dall'ufficio elettorale). In questi casi, l'ufficio elettorale competente

procede alla dichiarazione di mancata proclamazione nei confronti del soggetto incandidabile.

L'articolo 3 disciplina l'incandidabilità sopravvenuta nel corso del mandato elettivo parlamentare, prevedendo che in tal caso la Camera di appartenenza delibera in sede di verifica dei poteri, a norma dell'articolo 66 della Costituzione, il quale prevede che ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

Le sentenze definitive di condanna che comportano l'incandidabilità emesse nei confronti di parlamentari in carica sono immediatamente comunicate alla Camera di appartenenza, a cura del pubblico ministero presso il giudice competente per l'esecuzione.

Se l'accertamento dell'incandidabilità interviene nella fase di convalida degli eletti, la Camera interessata, anche nelle more di conclusione di tale fase, procede immediatamente alla deliberazione sulla mancata convalida.

Nel caso in cui rimanga vacante un seggio, la Camera interessata, in sede di convalida del subentrante, verifica per quest'ultimo l'assenza delle condizioni soggettive di incandidabilità.

L'articolo 4 prevede che non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia coloro che si trovano nelle condizioni di incandidabilità previste dall'articolo 1 per le cariche di deputato e senatore. La disciplina ricalca, con i necessari adattamenti, quella prevista per le elezioni politiche nazionali.

In particolare, ai ricorsi contro le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale relative all'accertamento dell'incandidabilità, si applica l'articolo 129 del cosiddetto codice del processo amministrativo (di cui al decreto legislativo n. 104 del 2010), il quale disciplina la tutela giurisdizionale anticipata – ossia la possibilità di ricorrere immediatamente, senza attendere l'esito delle elezioni, avverso i provvedimenti del procedimento elettorale prepa-

ratorio – per le elezioni europee, regionali ed amministrative, limitandola ai soli provvedimenti immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale. Il codice del processo amministrativo prevede una procedura estremamente rapida, con forme semplificate, sia in primo grado davanti al TAR che in secondo grado innanzi Consiglio di Stato, al fine di consentire che il giudizio si concluda con il minor intralcio possibile per lo svolgimento delle elezioni.

La incandidabilità sopravvenuta o accertata successivamente alla data di proclamazione viene rilevata dall'ufficio elettorale nazionale, che – come si desume anche dalla relazione introduttiva – delibera la decadenza dalla carica. La dichiarazione di decadenza è immediatamente comunicata dal Presidente dell'ufficio elettorale nazionale alla segreteria del Parlamento europeo.

L'articolo 6 disciplina il divieto di assumere e svolgere incarichi di Governo a livello nazionale per coloro che si trovano nelle condizioni di incandidabilità per le cariche di deputato e senatore. Per la individuazione degli incarichi di Governo si fa riferimento alla cosiddetta legge sul conflitto di interessi (n. 215 del 2004), che considera incarichi di governo quelli del Presidente del Consiglio dei ministri; dei ministri; dei viceministri e sottosegretari di Stato; e dei commissari straordinari del Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 400 del 1988.

A tal fine coloro che assumono incarichi di Governo hanno l'obbligo di dichiarare di non trovarsi in alcuna delle citate condizioni di incandidabilità. Per il Presidente del Consiglio ed i ministri, la dichiarazione è rimessa al Presidente della Repubblica, prima dell'assunzione delle funzioni. Per i viceministri, i sottosegretari e i commissari straordinari la dichiarazione è resa al Presidente del Consiglio.

Ai fini previsti dall'articolo in esame, le sentenze definitive di condanna che comportano l'incandidabilità sono immediatamente comunicate, a cura del pubblico ministero presso il giudice competente per l'esecuzione, alla Presidenza della Repub-

blica e alla Presidenza del Consiglio. Le predette sentenze determinano la decadenza di diritto dalla carica ricoperta, la quale è dichiarata dal Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, o, in caso di decadenza del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dell'interno.

Restano ferme le incompatibilità previste da altre disposizioni di legge per i titolari di cariche di governo.

L'articolo 7 elenca le cause – quasi esclusivamente di natura penale – che impediscono la candidabilità in ambito regionale alla carica di consigliere regionale e di Presidente della giunta regionale, di assessore regionale e di amministratore e componente degli organi della unità sanitarie locali. Va detto che la norma di delega fa riferimento agli organi politici di vertice delle regioni: espressione che è stata interpretata come riferita agli organi esecutivi. Il Governo – armonizzando la normativa vigente – ha ritenuto di ricomprendervi anche i vertici delle unità sanitarie locali, attualmente richiamati dall'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

L'elenco delle cause di incandidabilità riprende la disciplina di cui all'articolo 15 della legge n. 55 del 1990. Lo schema di decreto legislativo aggiunge alle cause di incandidabilità anche la condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, di cui si è detto. Si tratta della condanna per delitti di grave allarme sociale relativi fattispecie prevalentemente di natura associativa, i quali sono previsti espressamente dalla norma di delega per l'incandidabilità in Parlamento: nelle elezioni per la Camera dei deputati e il Senato però questa condanna determina incandidabilità solo se la pena detentiva concretamente irrogata dalla sentenza è alla reclusione superiore a 2 anni. Nelle regioni è sufficiente la condanna, a prescindere dall'entità della pena.

Il comma 2 dell'articolo 7 estende l'applicazione delle disposizioni in materia di incandidabilità per le cariche elettive e di governo regionali a qualsiasi incarico la

cui elezione o nomina sia di competenza degli organi di governo della Regione. Il comma 3 disciplina gli effetti dell'illegittima elezione o nomina di un soggetto che si trova in una delle condizioni che determina l'incandidabilità e sanziona espressamente con la nullità l'elezione o nomina del candidato che si trova in una delle suddette condizioni. All'organo che ha convalidato l'elezione o deliberato la nomina del soggetto incandidabile, e cioè lo stesso Consiglio regionale contestualmente eletto, è attribuito l'obbligo di provvedere alla revoca di esse.

L'articolo 8 stabilisce che, in presenza di alcuni presupposti, coloro che ricoprono le cariche indicate dall'articolo 7, comma 1, sono sospesi dalla carica. In particolare, la sospensione discende dalla condanna non definitiva per alcuni dei delitti che comportano l'incandidabilità; ma anche dalla condanna in primo grado confermata dal giudice dell'appello ad una pena non inferiore a 2 anni di reclusione per un delitto non colposo, nonché dalla applicazione con provvedimento non definitivo di una misura di prevenzione antimafia. Ulteriori ipotesi di sospensione dalla carica sono previste in caso di applicazione di una misura coercitiva.

Viene poi riprodotto nello schema di testo unico in esame il contenuto del comma 4-bis dell'articolo 15 della legge n. 55 del 1990, con riguardo alla disciplina sugli effetti della sospensione, con riguardo al computo del numero legale nell'organo collegiale cui appartiene il soggetto sospeso e con riguardo alla determinazione dei quorum e delle maggioranze qualificate. Parimenti, viene riprodotto il contenuto dell'articolo 15, comma 4-bis, della legge 55 del 1990, dove fissa in generale in 18 mesi il periodo massimo di sospensione. La sospensione è prorogata di 12 mesi allorché, entro il primo termine, venga rigettata l'impugnazione proposta dall'interessato avverso la sentenza dichiarativa della responsabilità penale. Ove nell'arco del periodo predetto intervenga una sentenza d'appello, il decorso del primo termine si interrompe ed inizia a decorrere un termine nuovo (12 mesi).

Ancora, viene riprodotto il contenuto dell'articolo 15, comma 4-quater della legge n. 55 del 1990 con riguardo alla cessazione della sospensione nel caso in cui venga meno l'efficacia della misura coercitiva ovvero venga emessa sentenza anche non definitiva di non luogo a procedere, di proscioglimento, di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione.

Infine, viene riprodotto il comma 4-quinquies dell'articolo 15 della legge 55 del 1990, che disciplina la decadenza di diritto dalle cariche a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.

L'articolo 9 dispone la disciplina dell'accertamento delle condizioni di incandidabilità effettuata dagli uffici elettorali regionali in occasione della presentazione delle liste per l'elezione del presidente della regione e dei consiglieri regionali. Al riguardo la disciplina vigente in materia – contenuta nella legge 108 del 1968 – risulta modificata in modo non testuale, per quanto riguarda l'accertamento dell'incandidabilità. L'articolo 9 della legge n. 108 del 1968 infatti prevede che la dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di incandidabilità debba essere contenuta nella dichiarazione di accettazione della candidatura. Secondo la nuova disciplina l'insussistenza delle cause di incandidabilità deve essere invece oggetto di un'autonoma dichiarazione sostitutiva (cosiddetta autocertificazione).

Si dispone la cancellazione da parte degli uffici preposti all'esame delle liste dei nomi dei candidati per i quali manchi la dichiarazione sostitutiva o per i quali la condizione di incandidabilità venga comunque accertata tramite atti o documenti di cui l'ufficio sia in possesso.

Si prevede – e questo costituisce un elemento di novità rispetto alla disciplina vigente – che per i ricorsi contro le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale relative all'accertamento dell'incandidabilità, si applica l'articolo 129 del cd. codice del processo amministrativo, di cui

si è detto. Attualmente, contro le decisioni di cancellazione dalle liste per incandidabilità, così come per tutte le altre cause di cancellazione di liste o candidati, l'articolo 10 della legge 108 prevede il ricorso, entro 24 ore dalla comunicazione, all'Ufficio centrale regionale.

Viene infine riprodotta la disciplina vigente in materia di incandidabilità sopravvenuta o accertata successivamente alle operazioni di esame delle liste, ma antecedentemente alla proclamazione. Essa viene rilevata dagli uffici preposti alla proclamazione degli eletti.

L'articolo 10, comma 1, che ricalca il contenuto dell'articolo 7, comma 1, dedicato alle cariche regionali, elenca le cause – anch'esse quasi esclusivamente di natura penale – che impediscono la candidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali, nonché di ricoprire le relative cariche di governo o in enti collegati agli enti locali.

Le cariche elencate nello schema di decreto legislativo riproducono integralmente l'elenco già contenuto nella legge delega e nell'articolo 58, comma 1, del testo unico degli enti locali. Rispetto alla disciplina vigente, lo schema di decreto legislativo inserisce tra le cause di incandidabilità la condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, di cui si è detto.

L'applicazione delle disposizioni in materia di incandidabilità per le cariche elettive e di governo regionali viene estesa a qualsiasi incarico la cui elezione o nomina sia di competenza degli organi di governo locali. Vengono anche in questo caso disciplinati gli effetti dell'illegittima elezione di un soggetto che si trova in una delle condizioni che determina l'incandidabilità e sanziona espressamente con la nullità l'elezione o nomina del candidato che si trova in una delle suddette condizioni. All'organo che ha convalidato l'elezione o deliberato la nomina del soggetto incandidabile, è attribuito l'obbligo di provvedere alla revoca di esse.

L'articolo 11 riprende quanto attualmente previsto dall'articolo 59 del testo unico sugli enti locali in tema di sospensione e decadenza di diritto. In particolare, il comma 1 stabilisce che coloro che ricoprono le cariche indicate dall'articolo 10, comma 1, sono sospesi di diritto in presenza di determinati presupposti. Il primo presupposto è la condanna non definitiva per alcuni dei delitti che determinano l'incandidabilità. Un secondo presupposto è la condanna in primo grado confermata dal giudice dell'appello per la stessa imputazione del primo grado ad una pena non inferiore a 2 anni di reclusione per un delitto non colposo. Un terzo presupposto è la applicazione con provvedimento non definitivo di una misura di prevenzione antimafia disciplinata dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (decreto-legislativo n. 159 del 2011), cui lo schema di decreto legislativo fa riferimento.

Il comma 2 aggiunge ulteriori ipotesi di sospensione dalla carica in caso di applicazione di una misura coercitiva custodiale (parliamo di custodia cautelare in carcere, di arresti domiciliari e di custodia in luogo di cura) e di applicazione della misura del divieto di dimora, se tale divieto riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale.

I commi da 3 a 9 dell'articolo 11 riproducono testualmente i commi da 2 a 8 dell'articolo 59 del testo unico degli enti locali. In particolare, il comma 3 riproduce il comma 2 dell'articolo 59 del testo unico, che regola gli effetti della sospensione riferimento al computo al fine della verifica del numero legale e per la determinazione di quorum o maggioranze qualificate.

Il comma 4 riproduce il comma 3 dell'articolo 59 del testo unico, che fissa in generale in 18 mesi il periodo massimo di sospensione. La sospensione è prorogata di 12 mesi allorché, entro il primo termine, venga rigettata l'impugnazione proposta dall'interessato avverso la sentenza dichiarativa della responsabilità penale. Ove dunque nell'arco del periodo predetto intervenga una sentenza d'appello, il decorso

del primo termine si interrompe ed inizia a decorrere un termine nuovo (12 mesi).

Il comma 5 riproduce il comma 4 dell'articolo 59 del testo unico, in relazione al procedimento che porta alla sospensione di diritto dalla carica. Il comma 6 riproduce il comma 5 dell'articolo 59 del testo unico, che regola la cessazione della sospensione, e la pubblicazione del relativo provvedimento, nel caso in cui venga meno l'efficacia della misura coercitiva ovvero venga emessa sentenza anche non definitiva di non luogo a procedere, di proscioglimento, di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione.

Il comma 7 riproduce il comma 6 dell'articolo 59 del testo unico, con riguardo alla decadenza di diritto dalle cariche a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.

I commi 8 e 9 riproducono i commi 7 e 8 dell'articolo 59 del testo unico, con riferimento alla necessità di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli enti locali qualora siano stati emessi provvedimenti di sospensione o decadenza di pubblici ufficiali degli enti medesimi. In tali casi è demandata al prefetto la possibilità di acquisire dati e documenti presso gli enti interessati.

Una copia dei provvedimenti di sospensione, in caso di necessità di accertamenti sulle infiltrazioni mafiose è trasmessa al Ministro dell'interno (comma 9).

L'articolo 12 dispone la disciplina dell'accertamento delle condizioni di incandidabilità effettuata dagli uffici preposti all'esame delle liste dei candidati in occasione della presentazione delle liste per l'elezione del presidente della provincia, del sindaco, del presidente della circoscrizione e dei consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali.

Si dispone la cancellazione da parte degli uffici preposti all'esame delle liste dei nomi dei candidati per i quali manchi la dichiarazione sostitutiva o per i quali

venga accertata comunque tramite atti o documenti di cui l'ufficio sia in possesso la condizione di incandidabilità.

Si prevede che per i ricorsi contro le decisioni degli uffici elettorali preposti all'esame delle liste, relative all'accertamento dell'incandidabilità, si applica l'articolo 129 del cosiddetto codice del processo amministrativo, di cui si è detto.

Infine viene disciplinata l'ipotesi di incandidabilità sopravvenuta o accertata successivamente alle operazioni di esame delle liste, ma antecedentemente alla proclamazione. Essa viene rilevata dagli uffici preposti alla proclamazione degli eletti.

L'articolo 13 riguarda la durata dell'incandidabilità. La legge di delega rimette al legislatore delegato la previsione della durata dell'incandidabilità. Lo schema prevede che l'incandidabilità alla carica di deputato, senatore e membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, derivante da sentenza definitiva di condanna, decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza stessa e ha effetto per un periodo corrispondente al doppio della durata della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici comminata dal giudice. È in ogni caso stabilita una durata minima di sei anni per l'incandidabilità, anche in assenza della pena accessoria.

Il comma 2 prevede che il divieto di assumere e svolgere incarichi di governo nazionale, derivante da sentenza di condanna definitiva, opera con la medesima decorrenza e per la stessa durata prevista per l'incandidabilità alla carica di parlamentare nazionale ed europeo.

Il comma 3 prevede l'aumento di un terzo della durata dell'incandidabilità alle cariche elettive e del divieto di assunzione delle cariche governative per il caso in cui il delitto che determina l'incandidabilità o il divieto sia commesso con abuso dei poteri o in violazione dei doveri connessi al mandato elettivo o all'incarico governativo.

L'articolo 14 estende l'applicazione delle disposizioni in materia di incandi-

dabilità previste dallo schema di decreto in esame alle regioni a statuto speciale e alle province autonome.

L'articolo 15, in attuazione del principio di delega di cui al comma 64 della norma di delega prevede che le ipotesi di incandidabilità stabilite dal provvedimento, oltre che in relazione alle condanne definitive, valgano anche per le sentenze di condanna pronunciate a seguito di patteggiamento ex articolo 444 del codice di procedura penale. La previsione riprende l'analogo contenuto dell'articolo 1-bis della legge 55 del 1990 relativo alle ipotesi d'incandidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali.

In attuazione del principio di delega di cui all'articolo 1, comma 64, lett. e), il comma 2 dispone che l'incandidabilità disciplinata dallo schema di decreto in esame produce i suoi effetti indipendentemente dalla concomitanza con la limitazione del diritto di elettorato attivo e passivo derivante dall'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici; nonché dall'applicazione, in forza di provvedimenti definitivi, di una delle misure di prevenzione o di sicurezza che comportano la perdita dell'elettorato attivo (e quindi anche passivo) ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, ossia la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza; e le misure di sicurezza detentive, libertà vigilata, divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, a norma dell'articolo 215 del codice penale.

Il comma 3 individua la sentenza di riabilitazione del condannato come unica causa di estinzione anticipata dell'incandidabilità disciplinata dallo schema di decreto legislativo. La sentenza comporta, quindi, la cessazione dell'incandidabilità per il tempo residuo. L'eventuale revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino dell'incandidabilità per il periodo di tempo residuo.

Il comma 4 dell'articolo 15, infine, disciplina l'estinzione dell'incandidabilità in relazione alla speciale riabilitazione

« antimafia » di cui all'articolo 70 del cosiddetto Codice antimafia. Detta riabilitazione estingue l'incandidabilità derivante dall'applicazione di una misura di prevenzione antimafia definitiva da parte del tribunale in quanto indiziati di appartenere ad associazione di tipo mafioso e di una serie di ulteriori reati associativi.

L'articolo 16 detta norme transitorie per l'applicazione della nuova disciplina delle incandidabilità. In particolare, per le cause di incandidabilità alla carica di deputato e senatore e di membro del Parlamento Europeo (capo I), per quelle ostative dell'assunzione e dello svolgimento di incarichi di governo (capo II), nonché per le sole nuove ipotesi di incandidabilità alle elezioni regionali e negli enti locali (capi III e IV), il patteggiamento equivale a condanna solo per le sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo in esame.

Le procedure dettate dallo schema in esame per l'accertamento dell'incandidabilità nella fase di ammissione delle candidature, per la mancata proclamazione, per i ricorsi e la dichiarazione per incompatibilità sopravvenuta si applicano anche alle incandidabilità (non derivanti da condanne penali) di cui agli articoli 143, comma 111, e 248, comma 5, del testo unico. Il riferimento è, rispettivamente, agli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento dei consigli comunali e provinciali per infiltrazioni mafiose nonché agli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito al dissesto finanziario degli enti locali con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive.

L'articolo 17 dispone le abrogazioni e l'articolo 18 stabilisce che le disposizioni del decreto in esame entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Passando quindi alle osservazioni critiche sul testo in esame, esprime l'avviso che l'articolo 1, comma 1, lettera b) – dove si prevede che siano incandidabili al Parlamento nazionale coloro che hanno ri-

portato condanne definitive superiori a due anni di reclusione per delitti non colposi consumati o tentati per i quali sia prevista «la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni» — si discosti dalla disposizione di delega, la quale prevedeva che il Governo potesse prevedere l'incandidabilità per coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori ai due anni di reclusione per delitti per i quali la legge preveda «una pena detentiva superiore nel massimo a tre anni». Più in generale, ritiene discutibile la scelta del Governo di non individuare sulla base del contenuto i singoli reati per i quali deve essere prevista la incandidabilità, laddove questa era l'indicazione data dalla disposizione di delega.

Un altro punto critico del testo in esame è rappresentato, a suo avviso, dall'articolo 2, comma 2, dall'articolo 5, comma 2, dall'articolo 9, comma 2, e dall'articolo 12, comma 2, che, con formulazione identica, consentono agli organi di volta in volta competenti per l'accertamento delle incandidabilità relative alle elezioni per il Parlamento nazionale, per il Parlamento europeo, per le regioni e per gli enti locali, di accertare d'ufficio la incandidabilità di soggetti presenti nelle liste anche sulla base di non meglio individuati «atti o documenti comunque in possesso dell'ufficio». Ritiene che, pur salvaguardando il potere degli organi competenti di procedere ad accertamenti d'ufficio che prescindano dalle autocertificazioni dei candidati, occorrerebbe precisare meglio quali siano gli atti e i documenti che possono essere considerati attendibili ai fini dell'accertamento della sussistenza di causa di incandidabilità.

Ritiene, poi, che l'articolo 2, comma 4, dovrebbe essere rivisto, atteso che, una volta completate le operazioni di verifica della ammissibilità delle liste dei candidati e delle relative candidabilità ai sensi del comma 2, non possano più essere l'ufficio centrale circoscrizionale, per la Camera, l'ufficio elettorale regionale, per il Senato, e l'ufficio centrale per la circoscrizione estero a gestire l'eventuale incandidabilità

soppravvenuta. Analoghe considerazioni possono svolgersi con riferimento agli articoli 5, comma 5, 9, comma 4, e 12, comma 4.

Evidenzia, ancora, che l'articolo 13, comma 3 — che prevede che la durata della incandidabilità sia aumentata di un terzo quando il delitto che determina la incandidabilità sia stato commesso con abuso di poteri o in violazione dei doveri connessi al mandato elettivo o all'incarico di Governo — non sembra avere un fondamento nella disposizione di delega, che non prevede «aggravanti» di questo tipo.

Esprime, infine, il timore che l'articolo 16, comma 2, possa essere interpretato nel senso che la causa di incandidabilità di cui all'articolo 143, comma 11, del testo unico degli enti locali — che riguarda gli amministratori locali responsabili di condotte che danno causa allo scioglimento di consigli locali in conseguenza di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare — sia compresa tra le cause di incandidabilità generali previste dal decreto in esame per le elezioni politiche, europee, regionali e locali. Ricorda che queste ultime incandidabilità valgono su tutto il territorio nazionale, laddove il predetto comma 11 individua una causa di incandidabilità limitata alle sole elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, che si svolgono nella regione nel cui territorio si trova l'ente locale interessato dallo scioglimento e limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento stesso. A suo avviso, una tale interpretazione, con la quale le incandidabilità in questione vengano estese alle elezioni su tutto il territorio nazionale, non avrebbe fondamento nella disposizione di delega. Fa presente, tra l'altro, che non appare opportuno disporre la incandidabilità su tutto il territorio nazionale di soggetti che non sono stati colpiti da sentenza di condanna o da misure di prevenzione, ma sono semplicemente menzionati nella relazione prefettizia predisposta ai fini dello scioglimento dei consigli locali per infiltrazione mafiosa ai sensi del comma 3 del citato articolo 143.

Donatella FERRANTI (PD), *relatore per la II Commissione*, preannuncia che quale relatrice per la Commissione giustizia si soffermerà sulle parti del testo attinenti più da vicino alle competenze della medesima. In particolare, si tratta delle disposizioni dello schema che rinviano a norme del codice penale o del codice di procedura penale ovvero che ne richiamano la loro applicazione.

Le disposizioni più rilevanti in tal senso sono in primo luogo quelle che prevedono i reati dalla cui condanna definitiva derivi l'incandidabilità alle elezioni politiche (articolo 1), regionali (articolo 7) e elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali (articolo 10). A queste disposizioni si aggiungono quelle sul patteggiamento, le pene accessorie e la riabilitazione (articolo 15) nonché le rispettive disposizioni transitorie e finali (articolo 16).

Ricorda, anche se non ve ne sarebbe bisogno, che il compito del Parlamento in questo momento dell'*iter* legislativo non è quello di valutare se la nuova disciplina dell'incandidabilità sia sufficientemente rigorosa, quanto piuttosto di verificare se lo schema di decreto rispetti i principi e criteri direttivi stabiliti da una legge, che peraltro è stata approvata pressoché all'unanimità dal Parlamento. Tale compito è particolarmente delicato laddove il legislatore delegato abbia utilizzato un certo margine di discrezionalità nell'attuare i principi e criteri direttivi di delega. In questo caso occorrerà valutare se le disposizioni dello schema di decreto siano rimaste comunque nell'alveo della delega. Questa verifica dovrà essere compiuta alla luce dei principi costituzionali i quali servono a meglio individuare l'esatta portata dello specifico principio e criterio direttivo di delega, ma non a mutarne il contenuto qualora il principio o il criterio di delega non sembri conforme al dettato costituzionale. Il legislatore delegato può fare ricorso ad una interpretazione estensiva dei principi e criteri di delega che sia costituzionalmente orientata, ma non può sanare l'eventuale incostituzionalità dei medesimi riscrivendoli sostanzialmente.

Per quanto attiene alle disposizioni di maggiore rilevanza per la Commissione giustizia, l'articolo 1 individua i delitti dalla cui condanna definitiva derivi l'incandidabilità per le elezioni politiche. Sul punto la delega (articolo 1, comma 64, lettere *a*) e *b*)) individua tre diversi gruppi di reati, la cui condanna definitiva a pena superiore a due anni di reclusione comporta l'incandidabilità per le elezioni politiche: 1) delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater* del codice di procedura penale (cosiddetti delitti distrettuali); 2) delitti previsti nel libro secondo, titolo II, capo I, del codice penale (Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione); 3) ulteriori delitti per i quali la legge preveda una pena edittale a cui pena detentiva superiore nel massimo a tre anni.

Il Governo nell'attuare i predetti principi ha effettuato delle scelte sulla base di una interpretazione dei medesimi che tenesse conto dei principi costituzionali ed impedisse, secondo una interpretazione strettamente letterale del principio di delega, una sostanziale incostituzionalità delle norme del decreto legislativo.

In primo luogo, l'incandidabilità si è ritenuta riferita ai soli ai delitti non colposi. Nella relazione del Governo si legge che si tratta di una « scelta costituzionalmente necessaria in quanto garantisce la conformità della nuova disciplina ai principi di ragionevolezza e proporzionalità più volte richiamati dalla Corte costituzionale in relazione alle cause di limitazione del diritto di elettorato passivo ».

Altra scelta fatta è stata quella di far riferimento nell'articolo 1 dello schema anche ai delitti tentati oltre che a quelli consumati, sia pure che la legge delega faccia riferimento genericamente ai delitti senza operare alcuna distinzione. Tale scelta pare obbligata alla luce dei principi generali.

Altra scelta fatta dal Governo, ma in questo caso si tratta di una questione attinente alla tecnica legislativa, è stata quella di non elencare nominativamente tutti i delitti la cui condanna sarebbe ostativa alla candidabilità, quanto piuttosto di

adottare la tecnica del rinvio da norma a norma in maniera tale da non rendere necessario una modifica al decreto legislativo ogni qualvolta dovesse essere introdotto nell'ordinamento un nuovo reato riconducibile alle categorie cosiddette ostative. In tal modo, agli effetti della incandidabilità, le nuove norme funzioneranno come « adattatore permanente », per utilizzare il termine adottato dal Governo nella relazione.

La quarta scelta fatta dal Governo, relativa al terzo gruppo di reati ostativi alla candidabilità, è quella maggiormente delicata, in quanto è stata fatta sulla base di un ragionamento sicuramente più complesso giuridicamente rispetto a quelli che hanno portato alle prime tre scelte.

Ricorda sul punto che la lettera *b*) del comma 64 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2012 prevede, infine come clausola di chiusura, che non sono candidabili coloro che abbiano riportato una a condanna a pena superiore a due anni di reclusione per i delitti per i quali la legge preveda una pena edittale a cui pena detentiva superiore nel massimo a tre anni. Il Governo, alla lettera *c*) del comma 1, ha individuato questa terza categoria ostativa facendo riferimento ai delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, determinata ai sensi dell'articolo 278 del codice di procedura penale.

Nella relazione si giustifica questa scelta rilevando che sul punto la delega ha riconosciuto al legislatore delegato « un ampio margine di discrezionalità limitato soltanto dal richiamo, quale parametro-soglia, a reati la cui pena edittale risulta essere sintomatica di una certa gravità e allarme sociale (“pena detentiva superiore nel massimo a tre anni”) ». Per questa ragione, « per evitare esclusioni (o inclusioni) irragionevoli che avrebbero potuto determinare la violazione del principio di eguaglianza (articolo 3 Cost.) », si è ritenuto di fare riferimento ai delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni. Si

tratta dei reati che l'ordinamento riconosce già gravi in quanto solo per essi è possibile la custodia cautelare. Il Governo ha quindi ritenuto di utilizzare un parametro di pericolosità del reato già previsto ad altri fini dalla legge, al quale, almeno espressamente, non è fatto riferimento nella legge delega. Nella relazione del Governo si legge che « il criterio adottato è in linea con la direttiva contenuta nella legge delega, che indica soltanto il limite di pena edittale al di sotto del quale l'incandidabilità non può operare, rimettendo, così, al legislatore delegato la facoltà di fissare limiti di pena eventualmente più elevati ».

Questi limiti sono stati fissati utilizzando il parametro di pericolosità della custodia cautelare. In questo modo, a parere del Governo, si è operata « una selezione ragionevole dei casi nei quali la commissione di un reato deve essere ostativa alla candidabilità del colpevole coerentemente con il principio di ragionevolezza e proporzionalità immanente ad ogni limitazione all'elettorato passivo, secondo l'insegnamento della Corte costituzionale (sentenza del 6 febbraio 2009, n. 27) », secondo il quale « il diritto di elettorato passivo può essere compresso solo in vista di esigenze costituzionalmente rilevanti e che l'eleggibilità costituisce la regola, mentre l'ineleggibilità l'eccezione (sentenze n. 25 del 2008, n. 306 e n. 220 del 2003) ».

Può essere utile, al fine di valutare la fondatezza della scelta del Governo, tenere conto che secondo questi la soluzione proposta consentirebbe « di ovviare al problema della sostanziale attribuzione, nel caso si fosse agganciata l'ineleggibilità alla sola irrogazione di una pena non inferiore ad un certo numero di anni di reclusione, a prescindere dal tipo di reato commesso, alla autorità giudiziaria del potere discrezionale di far derivare dalla sentenza di condanna la stessa ineleggibilità come avviene per l'interdizione dai pubblici uffici: soluzione sicuramente inopportuna in termini costituzionali relativi alla separazione dei poteri e alle immunità spettanti al mandato parlamentare ». È stata fatta quindi una scelta discrezionale che deve

essere verificata dalle Commissioni riunite non tanto sotto il profilo dell'opportunità quanto piuttosto dei limiti della discrezionalità, valutando se questi siano stati superati.

L'articolo 7 si riferisce alla incandidabilità alle elezioni regionali ed alle cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali. Lo schema di decreto, nell'attuare l'articolo 1, comma 64, lettera *i*) della legge di delega n. 190 del 2012, opera da una parte la trasposizione nell'emanando testo unico della normativa già in vigore e, dall'altro, interviene ad armonizzare il regime delle incandidabilità regionali con le scelte imposte dal legislatore delegante con riferimento alle cariche elettive nazionali. Su tale punto la delega è stata alquanto laconica limitandosi a prevedere che siano individuate le ipotesi di incandidabilità alle elezioni regionali e di divieto di ricoprire cariche negli organi politici di vertice delle regioni, conseguenti a sentenze definitive di condanna.

In sostanza, si è ritenuto di integrare la disciplina già in vigore (articolo 15 della legge n. 55 del 1990, come modificato dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16) integrandola con il rinvio ai delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis* e 3-*quater* ed ampliando il catalogo dei delitti contro la Pubblica Amministrazione alla luce delle modifiche apportate al codice penale dalla stessa legge n. 190 del 2012, senza però il richiamo al limite della pena in concreto erogata (superiore a due anni), stabilita invece per l'incandidabilità dei parlamentari nazionali. Il Governo precisa che « Tale opzione tiene conto che, ad ordinamento vigente, le incandidabilità regionali di cui ai delitti previsti dalle lettere *a*) e *b*) del citato articolo 15 della legge n. 55 del 1990 (associazione di stampo mafioso, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, fabbricazione, importazione, esportazione, vendita o cessione di armi, munizioni o materie esplosive, delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione)

scattano con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, indipendentemente dalla pena in concreto erogata.

Sempre al fine di non rendere meno rigorosa la normativa vigente, si prevede che rimangono ferme, inoltre, le cause di incandidabilità connesse a sentenze definitive alla pena della reclusione superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti una pubblica funzione e a pene non inferiori a due anni di reclusione per delitto non colposo.

Si è operato nello stesso modo per le incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali: la normativa vigente è stata integrata con l'introduzione di ulteriori ipotesi di incandidabilità per delitti di grave allarme sociale in coerenza con le scelte operate sul livello politico nazionale e regionale.

L'articolo 10, quindi, riproduce sostanzialmente l'articolo 58 del testo unico enti locali e ne amplia le ipotesi di incandidabilità con il richiamo ai delitti di grave allarme sociale indicati all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, e ai delitti contro la Pubblica Amministrazione come modificati dalla legge n. 190 del 2012.

L'articolo 15, in attuazione del principio di delega di cui all'articolo 1, comma 64, lett. *d*), dispone, al comma 1, che tutte le ipotesi di incandidabilità disciplinate dal testo unico operano anche nel caso di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale. Tale principio è, peraltro, già applicato nelle vigenti discipline per le elezioni regionali e locali.

Il comma 3 fissa il principio che la riabilitazione, ex articolo 178 del codice di procedura penale, è l'unica causa di estinzione anticipata dell'incandidabilità.

Altra scelta operata dal Governo che non trova espressamente riscontro nella delega, ma che, secondo il Governo, sarebbe comunque riconducibile alla delega stessa, sulla base di una interpretazione della stessa alla luce dei principi costituzionali, è stata effettuata in merito alla previsione di una fase transitoria relativamente al patteggiamento.

L'articolo 16, stabilisce, al comma 1, che il principio in base al quale il patteggiamento equivale a condanna si applica solo per le sentenze pronunciate successivamente all'entrata in vigore del testo unico, con riferimento alle incandidabilità disciplinate ex novo (quindi per tutte quelle previste per deputati e senatori e per quelle che si aggiungono a livello regionale e locale). Questa regola non vale per le sentenze di condanna definitive e non è espressamente prevista dalla delega né sono esplicitate le ragioni nella relazione. Segnalo che da dichiarazioni alla stampa rilasciate da Ministro della giustizia, professoressa Paola Severino, si risulterebbe che secondo il Governo «Il criterio della ostatività o il criterio della ineleggibilità non può valere per i patteggiamenti passati perché ritornerebbe a carico dell'imputato in maniera irrazionale». Secondo il ministro, l'incandidabilità prevista dall'attuazione della delega «in nessun caso può essere determinata da un patteggiamento intervenuto prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina. (...) Chi decide di patteggiare invece di percorrere la strada del processo ordinario al momento della decisione deve essere messo nelle condizioni di conoscere quali saranno le conseguenze della sua scelta. Si tratta di un criterio scelto sulla base della ragionevolezza».

Ritiene che il ragionamento svolto dal Ministro possa valere per il patteggiamento relativo a condanne inferiori a due anni, ma non anche per il cosiddetto patteggiamento allargato, in quanto in tal caso saranno applicabili anche delle pene accessorie della cui applicazione non è dato di conoscere da parte dell'imputato nel momento in cui decide di chiedere il patteggiamento.

Si sono volute specificamente riportare le dichiarazioni del ministro in quanto si tratta di un passaggio delicato dello schema di decreto, in quanto rimane comunque il fatto che la delega sul punto è silente. Ora occorre stabilire se questo silenzio sia il risultato di una scelta (poco importa ai fini dell'esercizio della delega

quanto consapevole) del legislatore delegante, nel qual caso la norma transitoria sarebbe un eccesso di delega, salvo il caso in caso in sia riconducibile a principi costituzionali, nel qual caso non rincorebbe alcun eccesso di delega.

Al comma 2, si prevede l'estensione della disciplina procedurale recata dal presente testo unico con riferimento all'accertamento dell'incandidabilità, preesistente o sopravvenuta, anche alle incandidabilità, non derivanti da sentenza penale di condanna, disciplinate dagli articoli 143, comma 11, e 248, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e che, per carenza di delega, rimangono nell'originaria sede normativa. Si tratta, in particolare dell'incandidabilità per gli amministratori responsabili di condotte che hanno dato causa allo scioglimento per infiltrazioni mafiose, limitate alle elezioni regionali e locali ed al primo turno elettorale successivo allo scioglimento stesso, nonché dell'incandidabilità ad ogni livello di governo, per un periodo di dieci anni, dei sindaci e dei presidenti di provincia riconosciuti dalla Corte dei Conti, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito o determinato il dissesto finanziario dell'ente. In merito a quest'ultima disposizione richiama le considerazioni della relatrice per la I Commissione, che dichiara di condividere.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, secondo quanto stabilito nell'ambito della riunione congiunta degli Uffici di Presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi prima della seduta, sospende la seduta per consentire ai gruppi di determinare, tenendo conto anche della complessità del testo secondo quanto emerso dalle relazioni appena svolte, i tempi d'esame del provvedimento.

Avverte che la seduta riprenderà al termine della riunione congiunta degli Uffici di Presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta sospesa alle 12.40, riprende alle 12.50.

Roberto ZACCARIA (PD) intende soffermarsi sui profili di costituzionalità del provvedimento in esame. Prende atto di quanto evidenziato dalla collega Santelli nella propria relazione illustrativa al riguardo ma intende ricordare come, ad avviso della giurisprudenza costituzionale, la categoria della incandidabilità è riconducibile a quella più ampia dell'ineleggibilità, della quale costituisce una particolare specie, che incide sulla costituzione degli organi.

La Corte Costituzionale ha dunque evidenziato la necessità di tre elementi essenziali: in primo luogo, le cause di ineleggibilità devono essere di stretta interpretazione, tenendo conto che l'articolo 51 della Costituzione assicura, in via generale, il diritto di elettorato passivo senza porre discriminazioni sostanziali tra cittadini (sentenze n. 25 del 2008, n. 288 del 2007 e n. 235 del 1988). Le disposizioni in materia devono poi ispirarsi ai criteri di proporzionalità e di ragionevolezza essendo ammissibili solo in presenza di situazioni peculiari ed in ogni caso per motivi adeguati e ragionevoli, finalizzati alla tutela di un interesse generale. (sentenze n. 306 del 2003 e n. 132 del 2001).

Alla luce di tali elementi, ritiene che vadano valutati i profili problematici testé evidenziati dalla relatrice della I Commissione.

Riguardo alle singole osservazioni evidenziate dalla relatrice, richiama in primo luogo la questione che attiene all'articolo 1, in cui una delle ipotesi previste è quella di condanna a pena detentiva superiore a due anni di reclusione per i delitti non colposi – consumati o tentati – per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni. Al riguardo, è stato detto che la delega prevede che non siano temporaneamente candidabili a deputati o a senatori coloro che abbiano riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per altri delitti – rispetto a quelli dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione – per i quali la legge preveda una pena detentiva superiore nel massimo a tre anni. Il Governo ha attuato

questo principio prevedendo l'incandidabilità in caso di condanna per « delitti per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni ».

A suo avviso, va evidenziato in proposito come vi sia stata un'attuazione del Governo in ogni caso restrittiva, che circoscrive le fattispecie e che non va in alcun modo oltre il perimetro fissato dalla legge delega, in piena sintonia con i requisiti individuati dalla giurisprudenza costituzionale testé richiamata.

Riguardo alla questione sollevata dalla relatrice per la I Commissione con riferimento all'articolo 2, rileva come la previsione dell'accertamento d'ufficio – quale regola generale – fa comunque intendere che in capo ai soggetti in questione vi sono tutti gli strumenti per procedere all'accertamento della condanna. Si può al massimo chiedere di chiarire ulteriormente quali siano gli atti e i documenti che possono essere considerati attendibili ai fini dell'accertamento della sussistenza di una causa di incandidabilità, come prospettato dalla collega Santelli, ma ogni ulteriore rilievo sarebbe a suo avviso fragile essendo il testo comunque chiaro nelle disposizioni sostanziali.

Riguardo alla disciplina l'incandidabilità sopravvenuta, ricorda come nel corso della XV legislatura la I Commissione abbia esaminato a lungo i progetti di legge in materia di conflitto di interessi e già in tale sede era emerso con chiarezza come debba agire l'organo parlamentare secondo le proprie regole, come afferma con chiarezza l'articolo 66 della Costituzione. Vi è quindi il massimo della garanzia e non elementi di debolezza.

Con riferimento al rilievo della relatrice Santelli rispetto al fatto che sarebbe stato più opportuno procedere ad un elenco dei reati specifici, intende ricordare come più volte sia stata sottolineata l'importanza di individuare tipologie astratte, categorie generali, che consentono, in quanto tali, di assicurare una maggiore certezza.

Infine, per quanto attiene ai rilievi che investono l'articolo 13, che riguarda la durata dell'incandidabilità, ritiene che sia stato pienamente applicato il principio di

proporzionalità richiesto dalla Corte Costituzionale, prevedendo una distinzione calibrata e pienamente equilibrata.

Evidenzia quindi come, nel complesso, il provvedimento in esame risulti rispondente rispetto alle previsioni della legge delega, diversamente da quanto avvenuto in altre occasioni. L'impianto è dunque solido, fermo restando che le Commissioni potranno richiamare l'attenzione del Governo su alcune questioni, più di dettaglio.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) condivide le affermazioni del collega Zaccaria in merito alla costituzionalità dello schema di decreto rispetto ai principi di delega.

Desidera fare due osservazioni. Per prima cosa rileva come l'ordinamento disegnato dallo schema di decreto disciplini più severamente di quanto è previsto per il Parlamento l'accesso alle cariche elettive nelle regioni e negli enti locali. È mantenuta, infatti, la norma della legge n. 55 del 1990 che dispone l'incandidabilità per coloro che sono stati condannati a una pena detentiva complessivamente superiore a sei mesi per reati contro la pubblica amministrazione. Se si vuole avanzare un rilievo di costituzionalità, si può quindi forse farlo con riferimento all'articolo 114 della Costituzione che mette sullo stesso piano Stato, regioni ed enti locali; di conseguenza, si può rilevare nello schema una diversità di trattamento nell'applicazione dell'articolo 51 della Costituzione in materia di accesso alle cariche elettive.

Si può quasi affermare, quindi, che la legge attualmente vigente per regioni ed enti locali è più severa rispetto alle disposizioni dello schema di decreto in esame, senza arrivare a definire tale schema un provvedimento « buonista ». Non comprende perciò le lamentele contro norme eccessivamente stringenti contenute nello schema di decreto in esame, perché non è così.

Con riguardo al problema della decadenza dalla carica di parlamentare, osserva che non si tratta di una decadenza *tout court* ma di un'ipotesi che è lasciata alla valutazione delle Camere, superando in tal modo una possibile obiezione.

Conclude con l'evidenziare che si possono senz'altro avanzare rilievi allo schema di decreto, ma è importante trovare una convergenza su un parere su una materia così delicata, dando così prova sia di comprensione della situazione attuale che di eticità.

Enrico COSTA (Pdl) preannuncia di svolgere un breve intervento che tiene conto in particolare delle relazioni svolte, riservandosi di intervenire in un altro momento dell'iter all'esito del dibattito che nel frattempo si sarà sviluppato.

A suo parere la questione maggiormente rilevante sottolineata dalla relatrice, sia pure senza trarre le medesime condizioni, si riferisce all'attuazione del principio di delega relativo ai reati diversi da quelli richiamati dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale e dai reati contro la pubblica amministrazione. Si riferisce in particolare alla cosiddetta terza categoria dei delitti la cui condanna comporta l'incandidabilità. Ricorda che la legge delega ha fatto espressamente riferimento ad altri delitti puniti con la pena massima non inferiore a tre anni. Secondo alcuni in questo caso vi sarebbe un eccesso di delega da parte del legislatore delegato, il quale avrebbe ristretto il novero dei delitti dai quali scaturirebbe l'incandidabilità ai delitti puniti con la pena massima superiore a quattro anni. A suo parere tale interpretazione della delega non è corretta in quanto il principio dettato dal legislatore delegante è volto ad indicare al Governo la necessità di individuare reati specifici, la cui pena massima non può comunque essere inferiore a tre anni. Nel caso di specie il Governo ha effettuato la selezione utilizzando un parametro che, a suo parere, non è coerente con i principi di delega, in quanto ha fatto riferimento alla gravità del reato desumibile dall'entità della pena massima prevista dalla legge, la quale è stata a sua volta individuata in quattro anni, considerando reati pericolosi socialmente quelli per i quali è applicabile la misura cautelare personale.

A suo parere il Governo avrebbe dovuto elencare i reati appartenenti alla cosiddetta terza categoria, tenendo conto che deve trattarsi comunque di reati incompatibili con l'esercizio delle funzioni pubbliche elettive. Nel caso in cui si dovesse ritenere impraticabile la via della elencazione specifica dei reati, si dovrebbe trovare un parametro dal quale sia desumibile la predetta incompatibilità, come ad esempio l'applicazione della aggravante relativa all'aver commesso il fatto con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio (articolo 61, comma 9 del codice penale).

Per quanto attiene ai tempi di esame del provvedimento, ritiene che l'obiettivo delle Commissioni debba essere quello di approfondire tutte le questioni relative allo schema di decreto per comunque esprimere il parere in tempo utile in vista delle prossime scadenze elettorali. La circostanza che il suo gruppo intende esprimere un parere realmente costruttivo affinché possa essere emanato un decreto legislativo che non sia incongruo in alcuni suoi punti, che peraltro incidono direttamente sul diritto di elettorato passivo costituzionalmente garantito, non può essere letta come sintomo di un atteggiamento dilatorio, considerato che si intende esprimere il parere in maniera tale che la

nuova disciplina delle incompatibilità possa essere applicata per le prossime elezioni.

Jole SANTELLI (Pdl), *relatore per la I Commissione*, prende atto di quanto emerso dal dibattito odierno evidenziando come — è noto a tutti — i tempi per approfondire ed esaminare le diverse questioni sono alquanto ristretti. Peraltro, vi è il dovere da parte delle Commissioni di porre la massima attenzione nella predisposizione del parere di competenza, approfondendo tutti i rilievi che saranno sollevati nel dibattito, che il Governo poi valuterà.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dopo aver ricordato che, secondo quanto stabilito all'esito della riunione congiunta degli Uffici di Presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta di domani i relatori presenteranno una proposta di parere, dichiara di essere sicura che le Commissioni riunite I e II siano in grado di esprimere il parere in tempi celeri proprio in ragione della competenza tecnico-giuridica dei propri componenti. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta che si svolgerà domani.

La seduta termina alle 13.30.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e VII (Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla promozione della cultura e della lingua italiana all'estero.

Audizione di rappresentanti dell'Istituto Cervantes e di esperti del settore (*Svolgimento e conclusione*)

24

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 18 dicembre 2012. — Presidenza del vicepresidente della III Commissione Franco NARDUCCI.

La seduta comincia alle 10.35.

Indagine conoscitiva sulla promozione della cultura e della lingua italiana all'estero.

Audizione di rappresentanti dell'Istituto Cervantes e di esperti del settore.

(*Svolgimento e conclusione*).

Franco NARDUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Nicoletta MARASCHIO, *presidente dell'Accademia della Crusca e docente di Storia della lingua italiana presso l'Università di Firenze*, Rodriguez LOPEZ-ROS, *direttore*

dell'Istituto Cervantes di Roma, e Pietro TRIFONE, *docente di storia della lingua italiana presso l'Università di Roma Tor Vergata*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Interviene per porre quesiti e formulare osservazioni Manuela GHIZZONI, *presidente della VII Commissione*.

Rodriguez LOPEZ-ROS, *direttore dell'Istituto Cervantes di Roma*, e Maria Teresa DE SANTOS BORREGUERO, *responsabile didattica dell'Istituto Cervantes di Roma*, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Furio COLOMBO (PD) formula ulteriori osservazioni.

Franco NARDUCCI, *presidente*, svolge alcune considerazioni e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 11.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Decreto-legge 207/2012: Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale. C. 5617-A Governo	25
--	----

SEDE REFERENTE:

Decreto-legge 207/2012: Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale. C. 5617-A Governo (<i>Esame e conclusione</i>)	25
ALLEGATO (<i>Emendamenti dei relatori</i>)	27

COMITATO DEI NOVE

Martedì 18 dicembre 2012.

Decreto-legge 207/2012: Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.

C. 5617-A Governo.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.05 alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Martedì 18 dicembre 2012. — Presidenza del presidente della VIII Commissione, Angelo ALESSANDRI. — Intervengono il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Corrado Clini, e il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Tullio Fanelli.

La seduta comincia alle 15.20.

Decreto-legge 207/2012: Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.

C. 5617-A Governo.

(Esame e conclusione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che l'Assemblea ha deliberato, su proposta dei relatori, onorevoli Mariani e onorevole Saglia, il rinvio in Commissione del provvedimento, al solo fine di esaminare taluni emendamenti, che i relatori si sono riservati di presentare, di recepimento delle condizioni recate ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione nel parere della V Commissione. Ricorda, inoltre che, secondo quanto stabilito in occasione della votazione sulla proposta di rinvio, la discussione in Assemblea sul provvedimento riprenderà alle ore 16.00.

Raffaella MARIANI (PD), *relatore per la VIII Commissione*, formula, anche a nome del relatore per la X Commissione, al fine di recepire le condizioni recate, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, nel parere della V Commissione, gli emendamenti 1-*bis*.100, 3.100 e 3-*bis*.100 dei relatori, di cui raccomanda l'approvazione.

Il Ministro Corrado CLINI esprime parere favorevole sugli emendamenti 1-*bis*.100, 3.100 e 3-*bis*.100 dei relatori.

Le Commissioni, approvano, con distinte votazioni, gli emendamenti 1-*bis*.100, 3.100 e 3-*bis*.100 dei relatori.

Le Commissioni deliberano, quindi, di conferire ai relatori il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge, come risultante dalle modifiche apportate nel corso dell'esame in sede referente a seguito del rinvio deliberato dall'Assemblea. Deliberano altresì di chiedere di essere autorizzata a riferire oralmente in Assemblea.

Angelo ALESSANDRI, *presidente della VIII Commissione*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle designazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.25.

ALLEGATO

Decreto-legge 207/2012: Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale (C. 5617-A Governo).

EMENDAMENTI DEI RELATORI

All'articolo 1-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

1-bis. 100. I relatori.

(Approvato)

All'articolo 3, comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: , senza oneri a carico della finanza pubblica.,

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività di cui al presente comma

con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. 100. I relatori.

(Approvato)

All'articolo 3-bis, comma 1, alinea, sostituire le parole: per il quadriennio 2012-2015, è sospesa, con le seguenti: per il triennio 2013-2015, sono sospese, nel limite di spesa di dieci milioni di euro annui.

Conseguentemente, sostituire il comma 3, con il seguente:

3. All'onere derivante dal presente articolo, nel limite di dieci milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante specifico vincolo a valere sulle risorse finalizzate all'attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, per il triennio 2013-2015.

3-bis. 100. I relatori.

(Approvato)

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	28
SEDE REFERENTE:	
Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani. Nuovo testo base C. 4534 Governo, approvato dal Senato, C. 1720 Giulietti e C. 1918 Maran (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	28
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti approvati</i>)	33
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Conversione in legge del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale. Emendamenti C. 5617-A Governo (<i>Parere all'Assemblea</i>) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	31
Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali. C. 5613 approvata, in un testo unificato, dalla 7 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Parere alla VII Commissione</i>) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	31
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	35
Disposizioni per favorire la funzionalità didattica delle scuole nei territori montani e nelle isole. C. 4093 Siragusa ed abb. (<i>Parere alle Commissioni VII e XI</i>) (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	32
Norme per il riconoscimento della sindrome <i>post</i> polio come malattia cronica e invalidante. Testo unificato C. 3367 Codurelli ed abb. (<i>Parere alla XII Commissione</i>) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	32
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	37

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 18 dicembre 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.30 alle 13.35.

SEDE REFERENTE

Martedì 18 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri Staffan de Mistura.

La seduta comincia alle 13.35.

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani. Nuovo testo base C. 4534 Governo, approvato dal Senato, C. 1720 Giulietti e C. 1918 Maran.

(*Seguito dell'esame e conclusione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 ottobre 2012.

Raffaele VOLPI (LNP), *relatore*, esprime rammarico per il fatto che, nonostante gli sforzi profusi dalla Commissione, non si

riesca ormai più ad approvare il provvedimento in esame, che è quindi destinato a restare allo stadio di progetto di legge, utile al più come base per il lavoro delle Camere della prossima legislatura. Ricorda che sull'utilità e sulla opportunità di questo provvedimento sono intervenute, da parte di altre Commissioni ed in particolare delle Commissioni affari esteri e bilancio, valutazioni evidentemente diverse rispetto a quella della Commissione affari costituzionali: da parte delle predette Commissioni, infatti, sono venuti pareri fortemente critici e, nonostante il lavoro fatto nella Commissione di merito per rivedere il testo alla luce dei rilievi delle altre Commissioni, non è stato possibile addivenire alle condizioni per il trasferimento della proposta di legge alla sede legislativa.

Avverte che, in qualità di relatore, ha predisposto taluni nuovi emendamenti (*vedi allegato 1*) volti a recepire alcuni dei rilievi formulati nei nuovi pareri delle Commissioni affari esteri e bilancio. Per quanto riguarda, in particolare, il parere della Commissione bilancio, il relatore ritiene che non debba essere recepita la condizione con la quale si chiede di ridurre il compenso dei componenti dell'Autorità istituenda: un punto, questo, che era già stato rivisto dalla Commissione alla luce del precedente parere della Commissione bilancio e che in ogni caso, nonostante il formale richiamo all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, non sembra in alcun modo rientrare nelle competenze di quest'ultima Commissione.

Riguardo al parere della Commissione Affari esteri, fa presente di aver presentato emendamenti volti a recepire tutte le condizioni ivi previste ad eccezione di quella che riguarda l'articolo 5, poiché questa potrebbe avere un impatto sulla quantificazione finanziaria e la formulazione del testo era stata adottata anche tenendo conto di quanto evidenziato nelle relazione tecnica della Ragioneria generale dello Stato.

Raccomanda in ogni caso l'approvazione dei suoi emendamenti, in modo che si possa quanto meno addivenire alla con-

clusione dell'esame in sede referente, con il conferimento del mandato al relatore, in vista della ripresa del dibattito nella prossima legislatura.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda le conseguenze, ai fini dell'esame in sede legislativa, del mancato recepimento di condizioni formulate dalla Commissione bilancio e dalle Commissioni il cui parere sia stato richiesto ai sensi del comma 1-*bis* dell'articolo 73 del Regolamento.

Il sottosegretario Staffan de MISTURA esprime grande rammarico, a nome del Governo e proprio, per la mancata approvazione della legge istitutiva della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani. Sottolinea come nelle sedi internazionali non si manchi mai di far notare come l'Italia pretenda spesso dagli altri Paesi il rispetto di impegni che essa stessa non onora a casa propria: ed è questo il caso degli impegni assunti per la difesa dei diritti umani. Aggiunge che è difficile per l'Italia chiedere che altri Paesi rispettino gli impegni internazionali per la difesa dei diritti umani quando l'Italia stessa non rispetta tali impegni. Ciò premesso, tenuto conto delle circostanze, dichiara che il Governo si rimette alla Commissione sugli emendamenti presentati dal relatore.

Gianclaudio BRESSA (PD), esprime una posizione favorevole sugli emendamenti presentati dal relatore e condivide anche la sua decisione di non accogliere una condizione della Commissione bilancio, in quanto, a suo avviso, è del tutto di merito, e non assolutamente riferibile al rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Esprime un profondo rammarico per il binario morto su cui si è arenato il provvedimento, nonostante la I Commissione avesse accettato tutti i rilievi avanzati dalla III e dalla V Commissione. Condivide, quindi, quanto affermato dal sottosegretario de Mistura e ricorda l'im-

pegno preso in sede di Nazioni Unite dal Presidente Napolitano per l'istituzione della Commissione.

La mancata approvazione del provvedimento in esame rappresenta un'omissione che mina la credibilità dell'Italia a livello internazionale.

Prende, infine, l'impegno del suo gruppo a ripresentare nella prossima legislatura il testo risultante dall'esame in sede referente.

Mario TASSONE (UdCpTP), ricorda che il suo gruppo ha sollecitato più volte l'approvazione del provvedimento. Ritiene necessario valutare le ragioni che non hanno consentito la conclusione dell'*iter* e comprendere quali sono state le forze contrarie.

Ricorda che il provvedimento è rimasto bloccato per lungo tempo in III Commissione e che poi, adesso, la V Commissione ha reso un parere che non è accettabile. A suo avviso, qualcuno ha fatto una valutazione rozza e provinciale, considerando la Commissione da istituire alla stregua di un carrozzone come tanti altri. In questo modo si è svalutata la credibilità dell'Italia.

Se non si voleva il passaggio alla sede legislativa si poteva andare in Aula. Sarebbe stata un'occasione per discutere e confrontarsi sulla politica estera dell'Italia, sul ruolo dell'ONU, e sul fatto che la Presidenza di Commissioni sui diritti umani sia affidata a Paesi che non rispettano i diritti umani.

La mancata istituzione della Commissione rappresenta un appuntamento mancato con le grandi questioni della vita. Dispiace, quindi, che il nostro Paese debba essere messo in mora per non aver rispettato in impegno preso sul tema dei diritti umani.

Si dichiara favorevole agli emendamenti proposti dal relatore e alla conclusione dell'esame in sede referente. Concorda anche con la decisione del relatore di non accogliere la condizione della Commissione Bilancio relativa al compenso del Presidente e dei componenti della Commissione in quanto, formulata ai sensi

dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, appare in contrasto con il Regolamento della Camera. Tale condizione è, a suo avviso, la cartina di tornasole di un atteggiamento pregiudizievole e ostile che ha chiuso il provvedimento in un vicolo cieco.

Beatrice LORENZIN (PdL) ringrazia il relatore per il lavoro svolto e si associa al rammarico rappresentato dai colleghi per non aver potuto portare a conclusione l'esame dei progetti di legge in titolo.

Non si sente tuttavia di poter affermare che la tutela dei diritti umani in Italia è compromessa a causa della mancata approvazione della legge istitutiva della Commissione sui diritti umani. Nel nostro paese, infatti, vi è una democrazia forte, le attività in questione sono comunque già in gran parte svolte da soggetti istituzionalmente competenti ed auspica che questo possa essere fatto presente con chiarezza a livello internazionale.

Ricorda inoltre che in Italia sono stati istituiti organismi – come il garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, i garanti regionali dei diritti dei detenuti e gli uffici ispettivi presso il ministero dell'interno ed il ministero della giustizia per la tutela delle minoranze – che svolgono parte del lavoro che competerebbe alla Commissione sui diritti umani prevista dai progetti di legge in esame.

Rileva inoltre come vi è un'intensa attività di ricerca e delle *onlus* per assicurare il monitoraggio e il rispetto delle garanzie dei diritti umani, che rappresenta una ricchezza da non sottovalutare.

Auspica quindi che non venga disperso il lavoro svolto finora e che si evitino comunque duplicazioni, valorizzando anche il tessuto sociale che già da tempo si occupa delle questioni in discussione.

Souad SBAI (PdL) ritiene che l'Unione europea abbia fatto bene a richiamare l'Italia al rispetto dei diritti umani, considerata in particolare la situazione dei bambini e, in generale, delle persone che vengono lasciati nei CIE nel nostro Paese.

Ricorda le migliaia di appelli per lo stato disumano in cui si trovano le donne

in paesi come l’Afghanistan, l’Arabia Saudita e l’Algeria, appelli che non hanno avuto seguito anche a causa del fatto che i rapporti economici con tali paesi frenano ogni intervento.

Auspica che nella prossima legislatura – diversamente da quanto accaduto nella XVI legislatura – qualcuno si interessi del tema in questione. In questi anni ha dovuto prendere atto del disinteresse verso questo tema, a partire da tutti quegli uomini e quelle donne che muoiono solo perché si sono convertiti ad altre religioni.

Ribadisce quindi come in Italia vi sia una reale carenza nella tutela dei diritti umani e sottolinea come a suo avvio occorrerebbe andare avanti con forza tralasciando i rapporti economici che possono legarci ad altri paesi. Bisogna affrontare il tema molto più diffusamente e ritiene vergognoso che non si faccia più alcuna menzione di casi, come quelli delle donne afgane, di cui non sia ha più alcuna notizia.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 2.500, 3.500, 3.501, 3.502, 3.503, 6.500, 8.500 e 12.500 del relatore.

La Commissione delibera, quindi, di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all’Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l’autorizzazione a riferire oralmente.

Donato BRUNO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.10.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 18 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 14.45.

Conversione in legge del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell’ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.

Emendamenti C. 5617-A Governo.

(Parere all’Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l’esame degli emendamenti.

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, rilevato che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all’articolo 117 della Costituzione, propone di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali.

C. 5613 approvata, in un testo unificato, dalla 7^a Commissione permanente del Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Il Comitato inizia l’esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, illustra il provvedimento in esame e formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per favorire la funzionalità didattica delle scuole nei territori montani e nelle isole.

C. 4093 Siragusa ed abb.

(Parere alle Commissioni VII e XI).

(Rinvio del seguito dell'esame).

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 dicembre.

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, si riserva di presentare una proposta di parere sul provvedimento in titolo nella giornata di domani, così da poter svolgere i necessari approfondimenti al riguardo.

Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta di domani.

Norme per il riconoscimento della sindrome post polio come malattia cronica e invalidante.

Testo unificato C. 3367 Codurelli ed abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, dopo aver brevemente illustrato il provvedimento in esame, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 14.55.

ALLEGATO 1

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani (Nuovo testo base C. 4534 Governo, approvato dal Senato, C. 1720 Giulietti e C. 1918 Maran).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 2.

Al comma 3, dopo le parole: un'esperienza pluriennale aggiungere le seguenti: anche in ambito internazionale.

2. 500. Il relatore.

ART. 3.

Al comma 1, lettera c), secondo periodo, sostituire la parola: proporre con la seguente: raccomandare.

3. 500. Il relatore.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: ai fini della definizione della posizione italiana.

3. 501. Il relatore.

Al comma 7, dopo le parole: risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili aggiungere le seguenti: a legislazione vigente.

3. 502. Il relatore.

Al comma 8 sostituire le parole: e su parere conforme della Commissione con le seguenti: previo parere delle Commissioni parlamentari competenti e sentita la Commissione.

3. 503. Il relatore.

ART. 6.

Al comma 2, sostituire le parole: oneri aggiuntivi con le seguenti: nuovi o maggiori oneri.

6. 500. Il relatore.

ART. 8.

Ai commi 1 e 2, sopprimere le parole: , senza oneri finanziari,.

Conseguentemente, al medesimo articolo 8, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8. 500. Il relatore.

ART. 12.

Al comma 1, sostituire le parole: a euro 741.174,50 per l'anno 2012 e a euro 1.322.349,00 a decorrere dall'anno 2013, si provvede, a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del pro-

programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze *con le seguenti*: a euro 1.109.916,00 a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2013 e 2014, dello stanziamento del fondo

speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012.

12. 500. Il relatore.

ALLEGATO 2

Modifiche della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali (C. 5613 approvata, in un testo unificato, dalla 7^a Commissione permanente del Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge C. 5613, approvata, in un testo unificato, dalla 7^a Commissione permanente del Senato, recante « Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali »;

considerato che le disposizioni da essa recate sono riconducibili, in via prevalente, alla materia « professioni », che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni;

tenuto conto, peraltro, che la Corte costituzionale ha più volte affermato che l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili, titoli abilitanti ed ordinamenti didattici, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle regioni unicamente la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale (sentenza n. 138/2009; nello stesso senso, *ex plurimis*, sentenze n. 328/2009, n. 57/2007, n. 424/2006 e n. 153/2006);

preso atto che il provvedimento novella l'articolo 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, modificando la disciplina transitoria per il conseguimento

delle qualifiche di restauratore e di collaboratore restauratore di beni culturali;

rilevato come, alla luce del combinato disposto del comma 1 dell'articolo 1 – che fa riferimento all'acquisizione della qualifica di restauratore « per il settore o i settori specifici richiesti » – e del comma 1-bis del medesimo articolo 1 – che fa riferimento ad un elenco dei restauratori suddiviso per settori di competenza, ovvero a più elenchi – appare opportuno chiarire se resti ferma la previsione di « unicità della professione di restauratore » di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale n. 87 del 2009;

evidenziato, con riguardo alla tabella 2 di cui al comma 1-ter dell'articolo 1, appare opportuno che si valuti l'esigenza di tenere conto anche delle più recenti modifiche normative intervenute, considerato che in relazione al nuovo percorso formativo a ciclo unico di durata quinquennale abilitante alla professione di restauratore dei beni culturali, il decreto ministeriale 3 luglio 2009 è stato integrato dal D.I. 30 dicembre 2010, n. 302, che ha individuato ulteriori cinque settori artistico-disciplinari, con le relative declaratorie e i relativi campi disciplinari di competenza (ABPR72-Tecniche della pittura per il restauro; ABPR73-Tecniche della scultura per il restauro; ABPR74-Tecniche di formatura e di fonderia per il restauro; ABPR75-Tecniche della decorazione per il restauro; ABPR76-Tecniche e tecnologie grafiche per il restauro);

considerato che la tabella 1 dell'allegato B di cui al comma 1-ter dell'articolo 1 include anche il diploma di laurea in conservazione dei beni culturali, se equiparato dalle università alle classi 12/S o LM-11, e che la stessa tabella include anche i titoli riconosciuti equipollenti al diploma accademico in restauro conseguito presso le Accademie di belle arti, appare opportuno un chiarimento al riguardo, anche al fine di evitare contenziosi in sede applicativa;

rilevato peraltro, con riferimento al diploma accademico in restauro di primo o di secondo livello, come potrebbe essere opportuno precisare se la condizione, specificata nell'ambito della medesima tabella 1, relativa alla presenza di almeno un insegnamento annuale in restauro per ciascun anno di corso, sia ritenuta necessaria anche ai fini della partecipazione alla prova di idoneità;

ricordato che il comma 1-quinquies del novellato articolo 182 prevede la possibilità di acquisire la qualifica di restauratore previo superamento di prove di idoneità distinte in relazione alla platea cui si riferiscono, con valore di esame di Stato abilitante;

segnalata quindi in proposito l'opportunità di valutare se non si debba fare riferimento anche ai soggetti che hanno acquisito la qualifica di collaboratore restauratore ai sensi del comma 1-septies del novellato articolo 182;

rilevato, infatti, che il comma 1-septies del novellato articolo 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio prevede la possibilità di acquisire la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali previo superamento di una prova di idoneità;

ricordato che alla suddetta prova di idoneità – da svolgersi secondo modalità stabilite con decreto ministeriale emanato,

d'intesa con la Conferenza unificata, entro il 30 giugno 2014 – partecipano coloro che hanno conseguito i requisiti previsti dal comma 1-sexies « tra il 31 ottobre 2012 e il 30 giugno 2014 », appare opportuno valutare la congruità del termine iniziale (31 ottobre 2012), in considerazione del fatto che, in base al comma 1-sexies, chi possiede i requisiti alla data di pubblicazione del bando della selezione pubblica (da indire entro il 31 dicembre 2012), acquisisce direttamente la qualifica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) alla luce del combinato disposto del comma 1 dell'articolo 1 – che fa riferimento all'acquisizione della qualifica di restauratore « per il settore o i settori specifici richiesti » – e del comma 1-bis del medesimo articolo 1 – che fa riferimento ad un elenco dei restauratori suddiviso per settori di competenza, ovvero a più elenchi – appare opportuno chiarire se resti ferma la previsione di « unicità della professione di restauratore » di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale n. 87 del 2009;

b) al comma 1-quinquies del novellato articolo 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio si valuti l'opportunità di fare riferimento anche ai soggetti che hanno acquisito la qualifica di collaboratore restauratore ai sensi del comma 1-septies del novellato articolo 182;

c) al comma 1-septies del novellato articolo 182, valuti la Commissione di merito la congruità del termine iniziale (31 ottobre 2012), in considerazione del fatto che, in base al comma 1-sexies, chi possiede i requisiti alla data di pubblicazione del bando della selezione pubblica (da indire entro il 31 dicembre 2012), acquisisce direttamente la qualifica.

ALLEGATO 3

Norme per il riconoscimento della sindrome *post* polio come malattia cronica e invalidante (Testo unificato C. 3367 Codurelli ed abb.).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato della proposta di legge C. 3367 Codurelli ed abb., recante « Norme per il riconoscimento della sindrome *post* polio come malattia cronica e invalidante »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia

« tutela della salute », oggetto di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

AVVERTENZA	38
------------------	----

Martedì 18 dicembre 2012.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

SEDE CONSULTIVA

*Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 5473 Governo, approvato dal Senato.*

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sugli obiettivi della politica mediterranea dell'Italia nei nuovi equilibri regionali.

Audizione di rappresentanti dell'Osservatorio permanente sull'economia del Mediterraneo
(*Svolgimento e conclusione*) 39

INTERROGAZIONI:

5-08391 Contento: Sull'erogazione dei contributi ad un ente gestore dei corsi in lingua italiana
in Australia 40

ALLEGATO 1 (*Testo della risposta*) 43

5-08552 Renato Farina: Sulla persecuzione dei cristiani in Nigeria 40

ALLEGATO 2 (*Testo della risposta*) 45

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato
di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno 2012, relativo a
contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 514 (*Esame,
ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con
condizioni e osservazioni*) 41

ALLEGATO 3 (*Parere approvato dalla commissione*) 48

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli di studi universitari
rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica di San Marino ai fini del
proseguimento degli studi, con Allegati, fatto a San Marino il 24 agosto 2011. C. 5585
Governo (*Seguito dell'esame e conclusione*) 42

INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 18 dicembre 2012. — Presidenza
del vicepresidente Franco NARDUCCI.*

La seduta comincia alle 11.45.

**Indagine conoscitiva sugli obiettivi della politica
mediterranea dell'Italia nei nuovi equilibri regionali.**

**Audizione di rappresentanti dell'Osservatorio
permanente sull'economia del Mediterraneo.**

(Svolgimento e conclusione).

Franco NARDUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Massimo DEANDREIS, *direttore generale del Centro Studi e Ricerche per il Mezzogiorno (SRM) – Osservatorio permanente sull'economia del Mediterraneo*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni Francesco TEMPESTINI (PD), Enrico PIANETTA (PdL) e Franco NARDUCCI, *presidente*.

Massimo DEANDREIS, *direttore generale del Centro Studi e Ricerche per il Mezzogiorno (SRM) – Osservatorio permanente sull'economia del Mediterraneo*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Franco NARDUCCI, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INTERROGAZIONI

Martedì 18 dicembre 2012. – Presidenza del vicepresidente Franco NARDUCCI. – Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Staffan de Mistura.

La seduta comincia alle 13.10.

5-08391 Contento: Sull'erogazione dei contributi ad un ente gestore dei corsi in lingua italiana in Australia.

Il sottosegretario Staffan DE MISTURA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), ricordando l'impegno del vicepresidente Narducci per l'incremento dei contributi agli enti gestori dei corsi in lingua italiana all'estero.

Manlio CONTENUTO (PdL), nel ringraziare il sottosegretario De Mistura per la risposta illustrata, osserva che permangono perplessità sulla questione oggetto dell'interrogazione, con riferimento alla brusca interruzione dell'erogazione dei contributi a partire dal 2011 e ciò senza

che vi siano state segnalazioni di anomalie che avrebbero determinato questo cambio di linea. Rileva che dal carteggio amministrativo emergono riferimenti ad una prassi nella stesura dei bilanci dell'ente gestore di Brisbane che vedrebbe coinvolto il consolato italiano nelle fasi preparatorie. Lo stesso carteggio segnala che, a partire dal 2011, e presumibilmente dopo le segnalazioni degli organi di stampa su talune irregolarità riscontrate presso quella sede consolare, come peraltro emerso anche in sede di CGIE, l'erogazione dei fondi si sarebbe interrotta senza alcuna motivazione da parte dell'Amministrazione consolare, malgrado le insistite richieste da parte delle strutture amministrative dell'*Italian Committee* di Brisbane. Nel doversi quindi con rammarico dichiarare insoddisfatto dalla risposta del Governo, auspica un impegno da parte dell'esecutivo a fare luce sulla vicenda per scongiurare che il riserbo e la discrezione che si addicono al metodo della diplomazia possano in questo caso rallentare il ripristino di condizioni di equo trattamento e scoraggiare il proseguimento di attività connesse alla diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo.

5-08552 Renato Farina: Sulla persecuzione dei cristiani in Nigeria.

Il sottosegretario Staffan DE MISTURA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*) esprimendo gratitudine all'interrogante per il suo contributo costante affinché la questione resti in cima all'agenda politica. A tal proposito riconosce anche all'onorevole Boniver un impegno specifico sul tema, come dimostrato in occasione di una recente missione in Nigeria svolta in qualità di inviato speciale del Ministro degli affari esteri per le emergenze umanitarie. Ricorda quindi il perdurante impegno del Governo contro le persecuzioni dei cristiani nel mondo, come evidenziato anche in occasione dell'evento speciale svoltosi a margine dell'ultima Assemblea Generale

dell'ONU e in sede europea al recente vertice sulla situazione in Sahel.

Renato FARINA (PdL) ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta, richiamando le richieste di aiuto da parte nigeriana affinché il nostro Paese operi per scoraggiare i flussi di finanziamento a favore della setta Boko Haram, che si avvantaggia della porosità dei confini nigeriani ai traffici illeciti. Esprime l'opportunità che sul tema oggetto dell'interrogazione e, più in generale, dei diritti umani in Nigeria siano coinvolti i vertici dell'ENI, considerata la rilevante presenza di tale impresa italiana in Nigeria. Ricorda quindi gli attacchi sanguinari perpetrati in modo sistematico negli anni scorsi ai danni della comunità cristiana, soprattutto nell'imminenza delle celebrazioni natalizie, con ciò esortando ad un innalzamento del livello di attenzione per scongiurare una reiterazione di tali eventi drammatici anche nei prossimi giorni. Nel fare presente che nel solo 2012 si sono verificate ben 400 azioni ai danni dei cristiani in Nigeria, identificati con l'Occidente *tout court*, segnala che il Ministro Terzi, in un recente vertice a Bruxelles, ha fatto riferimenti espliciti ad un meccanismo di allerta e ad un sistema di raccolta dei dati in riferimento alle violazioni alla libertà religiosa. Esprime l'auspicio che tale base di dati possa essere messa a disposizione del Parlamento, preannunciando l'assunzione di prossime iniziative di sindacato ispettivo in proposito.

Franco NARDUCCI, *presidente*, dichiara, quindi, concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.30.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 18 dicembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Franco NARDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Staffan de Mistura.

La seduta comincia alle 13.30.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno 2012, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 514.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione — Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in titolo, iniziato nella seduta dello scorso 4 dicembre.

Franco NARDUCCI, *presidente*, ricorda che nella scorsa seduta è stato convenuto di poter disporre di ulteriori chiarimenti sul provvedimento in titolo da parte del Governo ed è stata richiesta la concessione della proroga del termine per l'espressione del parere.

Il sottosegretario Staffan DE MISTURA manifesta il rincrescimento della Farnesina per il ritardo accumulato nella presentazione del decreto ministeriale in Parlamento, dovuto al calcolo degli oneri per la gestione del personale dell'ISIAO. Esprime il valore prioritario della Società Dante Alighieri, dichiarando la disponibilità del Governo a reintegrare il contributo ad essa destinato. Auspica, infine, che in futuro possano essere garantiti tempi adeguati per l'esame parlamentare del prossimo provvedimento per il riparto dello stanziamento ed assicura l'impegno del Governo a lavorare per una modifica dell'attuale disciplina legislativa.

Franco NARDUCCI, *presidente*, sostituendo il relatore, onorevole Malgieri, impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna, illustra la sua nuova proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, predisposta dal relatore.

La seduta termina alle 13.40.

SEDE REFERENTE

Martedì 18 dicembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Franco NARDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Staffan de Mistura.

La seduta comincia alle 13.40.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli di studi universitari rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica di San Marino ai fini del proseguimento degli studi, con Allegati, fatto a San Marino il 24 agosto 2011. C. 5585 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 novembre scorso.

Franco NARDUCCI, *presidente e relatore*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, della Commissione Bilancio e della Commissione Cultura.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Narducci, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Franco NARDUCCI, *presidente e relatore*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 13.45.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-08391 Contento: Sull'erogazione dei contributi ad un ente gestore dei corsi in lingua italiana in Australia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come noto all'Onorevole interrogante, l'ente gestore *Italian School Committee* di Brisbane ha usufruito fino al 2011 di contributi per la diffusione della lingua e cultura italiana a seguito di regolare presentazione dei relativi bilanci annuali preventivi al Consolato di Brisbane. In stretta ottemperanza alle procedure previste dalla circolare 13 del 2003, dopo le verifiche di rito, il Consolato ha trasmesso tali bilanci al Ministero degli Esteri. Al riguardo, appare utile richiamare quanto prevede tale circolare: « La documentazione fornita dagli enti dovrà essere vistata dal Capo dell'Ufficio Consolare – o da un suo delegato – e poi spedita, unitamente al parere dei COMITES. L'Ambasciata, ricevuta copia della documentazione sopra elencata e riuniti i Consoli, formula un proprio parere, indicando l'ammontare in euro del contributo che ritiene possa essere concesso a ogni singolo ente ».

Più in particolare, dal 2003 l'*Italian School Committee* di Brisbane ha ricevuto i seguenti contributi: 300.000 euro (2003); 270.000 euro (2004); 300.000 euro (2005); 300.000 euro (2006); 290.000 euro (2007); 300.000 euro (2008); 309.175 euro (2009); 210.000 euro (2010); 169.910 euro (2011). È solo a seguito di rilievi contabili che nel 2011 il Consolato non ha erogato all'ente il saldo del contributo 2011, pari a 67.964 euro, mentre il contributo 2012 non è stato assegnato per parere negativo dell'Ambasciata a Canberra.

Per quanto riguarda la mancata erogazione del saldo 2011 e del contributo 2012, nel precisare che Ambasciata e Consolato esprimono un parere sui bilanci preventivi, tenendo in debito conto l'an-

damento generale della contabilità di ogni Ente, è opportuno sottolineare che nella relazione dell'*Independent Auditor's Report* sulla condizione finanziaria dell'*Italian School Committee*, il revisore dei conti locale rileva una situazione debitoria di 206.143 dollari australiani al 31 dicembre 2009 e di 240.114 dollari al 31 dicembre 2010. Al riguardo, il Consolato a Brisbane ha peraltro messo in rilievo le difficoltà incontrate nei contatti con l'Ente, che non si sarebbe allineato alle indicazioni ricevute, non ottemperando quindi alle richieste di precisazioni sulla gestione amministrativo-contabile. È importante inoltre evidenziare come il bilancio consuntivo 2010 sia stato presentato dall'ente in notevole ritardo rispetto alle scadenze previste e comunque solo a seguito di una intensa opera di controllo e richieste di rettifiche messa in opera dallo stesso Ufficio consolare.

La Sede – nel sottolineare il precario equilibrio finanziario dell'Ente in questione – evidenziava infine il rischio che le risorse in questione potessero essere destinate a tamponare posizioni passive o a soddisfare i creditori dell'Ente anziché essere utilizzati per gli scopi per i quali il contributo viene erogato.

Di tali considerazioni l'Ambasciatore d'Italia a Canberra aveva informato il responsabile dell'ente precisando in particolare che l'inottemperanza alle disposizioni della circolare 13/2003 e l'inserimento di voci non correttamente imputate o non imputabili al bilancio consuntivo 2010 hanno reso impossibile l'erogazione del saldo del contributo 2011. Data la situazione contabile, l'Ambasciata ha

quindi dovuto escludere dal contributo 2012 l'*Italian School Committee* di Brisbane.

La mancata assegnazione di un contributo all'*Italian School Committee* non ha tuttavia comportato la cessazione delle attività di promozione della lingua italiana in quanto nella circoscrizione consolare di Brisbane continua ad operare positivamente il Comitato Assistenza Italiani – Istruzione (denominato dal 2007 *Italian Language Center*), organismo con esperienza ultratrentennale nell'insegnamento dell'italiano, che nel 2012 ha organizzato 541 corsi (di cui ben 512 curricolari, ovvero integrati nelle scuole locali) per complessivi 12.428 studenti. A tale ente sono stati assegnati 430.000 euro nel 2008 (a fronte di una richiesta per 602.310 euro), 290.000 nel 2009 e 2010 (a fronte, rispettivamente, di 612.997 e 498.647 euro richiesti), 234.640 euro nel 2011 (a fronte di 640.671 euro richiesti) e 165.100 euro complessivi nel 2012 (a fronte di 636.575 euro richiesti).

I mutamenti intervenuti negli ultimi 5 anni nei contributi agli enti gestori sono ascrivibili alla forte riduzione dello stanziamento di bilancio a valere sul capitolo 3153, intervenuti in ragione delle note esigenze di razionalizzazione della spesa pubblica rese necessarie nell'attuale dif-

ficile congiuntura economico-finanziaria. Si è passati infatti, complessivamente, da 26,3 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2008 a 6,37 milioni per l'esercizio finanziario 2012 con una riduzione percentuale del 78 per cento.

Il Governo, su forte impulso del Ministro Terzi, è attivamente impegnato per invertire questa tendenza alla, graduale riduzione dei fondi destinati ai contributi agli enti gestori. Infatti, a fronte di una significativa riduzione nel 2012 del cap. 3153 rispetto al 2011 (da 13,3 a 6,37 milioni di euro), è stato possibile nel corso dell'anno integrare il capitolo con 2 milioni di euro in sede di approvazione della legge 118 del 2012 sul rinvio delle elezioni Comites e CGIE.

Nella consapevolezza dell'importanza di assicurare risorse adeguate alla promozione del nostro patrimonio linguistico-culturale, il Governo ha quindi deciso d'invertire la tendenza ed ha previsto nel bilancio di previsione 2013 un finanziamento di 10,1 milioni di euro. L'incremento di quasi 40 per cento del capitolo 3153 rispetto al finanziamento iniziale per il 2012 dovrebbe quindi fornire nuova linfa agli enti gestori e assicurare quella continuità nell'insegnamento della lingua e cultura italiana, cui il Governo attribuisce grande importanza.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-08552 Renato Farina: Sulla persecuzione dei cristiani in Nigeria.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio gli onorevoli interroganti per l'opportunità che mi viene data nell'illustrare la situazione in Nigeria, che ricordo essere il paese più popoloso dell'Africa con 170 milioni di abitanti, di cui circa 76 milioni professano fede cristiana.

Come già sapete la coesistenza pacifica tra i 250 gruppi etnici presenti nel paese è messa in pericolo dagli episodi di violenza perpetrati da organizzazioni criminali e terroriste – in particolare la setta Boko Haram – che operano in un contesto di rivalità etniche e religiose accentuate da una diseguale situazione sociale e di distribuzione del benessere e da instabilità regionale (nel 2004 il 51,6 per cento della popolazione viveva con meno di un dollaro al giorno, oggi la percentuale è salita al 61,2 per cento, e nelle regioni settentrionali si arriva a medie del 70,4 per cento).

Più dettagliatamente, i fattori che concorrono a determinare l'attuale situazione di instabilità che interessa ormai l'intera metà settentrionale del Paese sono:

1. Una tradizione di puritanesimo rigorista presente in alcune correnti di pensiero musulmano – quella che ha portato alla fondazione del Sultanato di Sokoto nell'omonimo Stato federato nigeriano – impegnata in un conflitto con le più tolleranti confraternite di ispirazione «sufi» e che si esprime in forme di compressione delle prerogative delle comunità stanziali non islamiche;

2. Il reclutamento di giovani disoccupati come manovalanza violenta da parte di politici senza scrupoli al fine di intimidire i propri avversari e il tentativo infruttuoso degli stessi di smantellare tali

milizie dopo averne fatto uso con conseguente transizione degli stessi verso la dimensione di gruppi armati;

3. L'infiltrazione della rete del terrorismo integralista islamico internazionale di marca salafita, ormai evidente in tutto il Sahel;

4. Alcuni interessi politici interni, che guardano alla destabilizzazione delle istituzioni democratiche come ad un'opportunità per rimettere in gioco gli equilibri di potere nella lotta per la ripartizione degli ingenti introiti pubblici del settore petrolifero;

5. La tragica povertà nella quale versa la maggioranza della popolazione;

6. Violenze di natura etnica ed economica con connotazioni religiose;

7. La marginalizzazione politica e la brutalità delle forze di sicurezza nigeriane;

8. La porosità delle frontiere con i Paesi circostanti e l'alto numero di sfollati interni, stimati in circa 12 milioni di persone.

Senza quindi mai tacere la componente di intolleranza religiosa, che pure costituisce uno degli aspetti della realtà del nord della Nigeria, le analisi oggi evidenziano in parallelo altri essenziali fattori di natura etnica, economica, sociale, che contribuiscono a spiegare le attuali violenze di matrice terroristica che interessano quel paese.

Venendo alla specifica attività di Boko Haram, un rapporto di fine ottobre 2012 di Amnesty International indica che 1.000

persone di diversa professione religiosa sono state vittime di questa organizzazione terroristica dal giugno 2010. Gli attentati alle chiese cristiane sarebbero stati complessivamente 20, con un bilancio di circa 200 morti in tali episodi. La setta include tra le sue rivendicazioni l'estensione di una rigida interpretazione della « sharia » a tutto il nord della Nigeria, imponendola a cittadini di diversa confessione religiosa. I più diffusi atti di intolleranza e discriminazione religiosa sono quelli lamentati dalle varie comunità cristiane presenti negli stati più islamizzati della Nigeria; a volte le violenze innescano vendette e rappresaglie da parte dei cristiani. Episodi di discriminazione si verificano anche nei confronti delle minoranze musulmane presenti nelle zone meridionali e frequente è il fenomeno delle violenze intra-islamiche, soprattutto a danno delle Autorità religiose islamiche tradizionali, critiche nei confronti del gruppo. Dietro la percezione di una guerra di religione, vi è dunque l'attività di una setta che prende a bersaglio lo Stato nigeriano, le sue istituzioni e chiunque le sia di ostacolo per l'ottenimento di maggiore influenza economica, sociale e politica nel paese.

Per quanto riguarda i recenti attentati domenica 25 e lunedì 26 novembre (presso la cappella protestante dello « *Armed Forces Command and Staff College* » di Jaji, nei pressi di Kaduna e presso il centro di detenzione della Polizia in Abuja), Boko Haram ha proposto al governo nigeriano di aprire un dialogo, ma i costanti attacchi fanno sorgere il legittimo dubbio che le proposte dei terroristi abbiano carattere solo strumentale.

Il Governo nigeriano è ancora alla ricerca di un approccio definito nella lotta al terrorismo di matrice integralista islamica adottando, da una parte, un dialogo con ambienti ritenuti potenzialmente capaci di influenzare la componente armata della setta « Boko Haram » e, dall'altra, dispiegando le proprie forze di sicurezza con modalità repressive, piuttosto che con le metodologie di una forza di polizia

impegnata nella prevenzione o nel perseguimento legale dei responsabili delle violenze.

Abuja ha destinato un quinto del *budget* del 2012 (4,8 miliardi di dollari USA) al problema della sicurezza, poco meno del *budget* che viene investito per istruzione, sanità, agricoltura e settori base insieme.

Il Governo italiano – e il Ministro Terzi in particolare – ha denunciato fermamente gli atti di terrorismo che hanno colpito la società nigeriana, condannando gli attentati che violano in particolare la libertà di religione e di culto, con l'intento deliberato di scatenare un conflitto fratricida in Nigeria.

La Farnesina sostiene gli sforzi del Governo nigeriano nel contrastare le attività di gruppi terroristici ed organizzazioni criminali, mediante la promozione del dialogo interreligioso ed il miglioramento delle condizioni sociali, politiche ed economiche. In tale contesto, e ai fini di un rafforzamento del dialogo diretto con le Autorità locali, il Ministro Terzi ha inviato in Nigeria il proprio Inviato Speciale per le Emergenze Umanitarie Onorevole Boniver nell'aprile e nel luglio del 2012. L'Italia ha quindi prestato la propria collaborazione per l'addestramento delle forze armate nigeriane nelle misure di contrasto al terrorismo (dal 2007 300 agenti formati al centro dei Carabinieri del CoESPU ed altri 60 tra poliziotti ed agenti doganali in scuole specializzate in Italia).

In sede europea, in occasione del Consiglio Affari Esteri del 25 giugno, il Ministro Terzi ha voluto sollevare la questione delle violenze in Nigeria per attivare i partner europei sulla questione e favorire un maggior coinvolgimento della UE nella risoluzione della crisi. Tale questione è stata nuovamente sollevata dal Ministro Terzi – in particolare per sottolinearne le connessioni con l'instabilità regionale – a margine della discussione sul Sahel del Consiglio Affari Esteri del 25 ottobre.

La situazione in Nigeria riceve inoltre una specifica attenzione all'interno del più generale impegno del Governo italiano in favore della libertà di religione o credo.

L'azione su questi temi costituisce, come noto, una priorità assoluta per la politica estera italiana, tanto sul piano bilaterale che su quello multilaterale, dove merita sottolineare l'azione di sensibilizzazione portata avanti dal Ministro Terzi, da ultimo con l'organizzazione di un « *side-event* » dedicato all'educazione ai diritti umani e alla tolleranza religiosa a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, cui farà seguito nel prossimo feb-

braio un *workshop* internazionale su tematiche analoghe, che si svolgerà presso il Ministero degli Esteri. La promozione di una cultura di dialogo, mutuo rispetto e pacifica convivenza tra tutti i gruppi religiosi, resta infatti un cardine della nostra azione in materia, mirando a disinnescare alla radice i fattori che inaspriscono, quando addirittura non determinano, lo scoppio di conflitti e il proliferare di atrocità e violenze.

ALLEGATO 3

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno 2012, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (Atto n. 514).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La III Commissione,

esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno 2012, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (Atto n. 514);

considerata la relazione sulle attività svolte dagli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri per l'anno 2011, presentata il 10 ottobre 2012;

ribadita l'esigenza di una novella legislativa che separi il riconoscimento di ente a carattere internazionalistico dall'erogazione dei contributi e preveda lo stanziamento degli stessi esclusivamente per la realizzazione di programmi pluriennali di servizi, così come espresso nei pareri resi il 14 novembre 2010 ed il 25 maggio 2011;

segnalata l'eccezionalità della circostanza per cui le Commissioni parlamentari sono chiamate a rendere un parere soltanto al termine dell'anno di riferimento dello stanziamento di cui al capitolo 1163, con palese incongruenza rispetto alla *ratio* della normativa vigente;

evidenziato che la decurtazione del contributo per la Società Dante Alighieri non corrisponde agli obiettivi di promozione della cultura e della lingua italiana nel mondo che costituiscono una priorità per la nostra politica estera;

preso atto che, a seguito dell'inquadramento del personale ISIAO nei ruoli ministeriali a carico del capitolo 1163, risulta un risparmio di circa 12 mila euro;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

il contributo annuale alla Società Dante Alighieri sia ripristinato nell'importo di 600 mila euro, riducendo lo stanziamento relativo ai contributi straordinari ovvero, in subordine, ricorrendo a risparmi di fine esercizio garantendo comunque l'erogazione del medesimo importo;

i risparmi rivenienti dall'inquadramento nei ruoli ministeriali del personale ISIAO siano destinati ad incrementare ulteriormente il contributo annuale alla Società Dante Alighieri;

e le seguenti osservazioni:

la prossima tabella triennale sia predisposta ed adottata sulla base di una riforma della legislazione vigente;

il patrimonio e la tradizione dell'ISIAO costituiscono una risorsa insostituibile della cultura e della politica estera italiana, la cui continuità deve essere garantita nelle forme istituzionali ed amministrative che saranno ritenute più opportune rispettandone la natura e la storia.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disposizioni per la riduzione degli organici delle forze armate. Atto n. 520 (*Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio*) 49
- Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2012, relativo a contributi ad associazioni combattentistiche. Atto n. 524 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 52

RISOLUZIONI:

- 7-00793 Ascierio: Sull'attuazione dell'articolo 402 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 90, con riguardo al rilascio e alla durata delle concessioni per la realizzazione di alloggi di servizio della Difesa, nonché alla determinazione dei canoni per gli alloggi realizzati o ristrutturati.
- 7-00999 De Angelis: Sul programma pluriennale di acquisizione di alloggi della Difesa e sulla modalità di gestione e alienazione del patrimonio alloggiativo (*Seguito della discussione congiunta ed approvazione della risoluzione n. 7-00999*) 53
- 7-00844 Ruggia: Sulle iniziative per il completamento e la messa in funzione dell'insediamento militare nell'area del Comune di Cutro (*Seguito della discussione ed approvazione*) 54

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 18 dicembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Filippo Milone.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disposizioni per la riduzione degli organici delle forze armate. Atto n. 520.

(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Riccardo MAZZONI (PdL), *relatore*, rileva, innanzitutto, che il provvedimento in esame attua gli obiettivi di riduzione del personale indicati dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012 (*spending review*).

Ricorda, quindi, che la citata disposizione prevede due diversi atti: da un lato, un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui disporre la riduzione della dotazione organica delle Forze armate in misura non inferiore al 10 per cento e la conseguente ridefinizione dei totali dei relativi organici di diritto, ripartiti per Forza armata e per i diversi ruoli; dall'altro, un regolamento di delegificazione, su cui acquisire il parere delle Commissioni, con cui ridurre – a decorrere dal 1° gennaio 2013 – gli organici degli ufficiali

di ciascuna Forza armata, suddivisi per ruolo e grado; ridurre il numero delle promozioni a scelta, esclusi, tra gli altri, l'Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto; stabilire una disciplina transitoria per la graduale riduzione degli organici entro il 1° gennaio 2016 ed estendere l'istituto del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri (ARQ) al personale militare non dirigente.

Segnala, al riguardo, che la norma primaria non prevede l'obbligo di acquisire il parere parlamentare sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che risulta attualmente in corso di registrazione.

In ogni caso, il relativo schema – allegato al provvedimento in esame – fissa la riduzione degli organici a 170.000 unità e opera la riduzione per le tre Forze armate nell'identica misura del 10,5 per cento. La ripartizione del taglio degli organici recata dal citato decreto opera, in particolare, per l'8,1 per cento sugli ufficiali (-1818 unità), per il 9,6 per cento sui sottufficiali (-6183 unità) e per l'11,5 per cento sui volontari (-11.999 unità).

Lo schema di regolamento di delegificazione è invece sottoposto al parere parlamentare.

L'articolo 1 introduce nel Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, il nuovo articolo 668-*bis*, riguardante le dotazioni organiche complessive per i gradi di Generale e Colonnello dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, attualmente disciplinate dagli articoli 810, 813, e 819 del Codice dell'ordinamento militare.

L'intervento in senso riduttivo previsto dalla disposizione in esame contrae le dotazioni organiche mediamente del 20 per cento per i Generali/Ammiragli (da 443 a 358) e del 10 per cento per i Colonnelli/Capitani di Vascello (da 1957 a 1763).

Rispetto a tale intervento, ricorda che la legge sulla revisione dello strumento militare, all'articolo 3, prevede che si pervenga ad una riduzione degli organici pari a 310 unità di Generali/Ammiragli, entro 6 anni, e a 1566 unità di Colonnelli/Capitani di Vascello, entro 10 anni.

Il comma 2 dell'articolo 1, novella il citato Testo unico regolamentare al fine di inserirvi il nuovo articolo 711-*bis*, volto ad apportare riduzioni alle dotazioni organiche e a ridurre il numero delle promozioni a scelta al grado superiore degli ufficiali dell'Esercito, della Marina (con esclusione del Corpo delle capitanerie di porto) e dell'Aeronautica.

Al riguardo, la relazione illustrativa e il parere del Consiglio di Stato chiariscono che, al fine di una più agevole lettura della norma – e per non riscrivere più di 60 disposizioni del Codice – l'articolo 711-*bis* è stato formulato in termini di rinvio a tre tabelle allegate al regolamento, ciascuna riferita ad una Forza armata, suddivise in quadri, in numero corrispondente ai ruoli di tale Forza armata. In ciascun quadro, in corrispondenza dei singoli gradi, sono stabilite le dotazioni organiche e, per i soli gradi in cui l'avanzamento avviene a scelta, il numero delle promozioni da attribuire annualmente.

L'articolo 2 dello schema di regolamento introduce i nuovi articoli 1125-*bis* e 1126-*bis* nel testo unico regolamentare.

Il nuovo articolo 1125-*bis*, lettera *a*), nell'attuare la previsione di riduzione degli organici prevista dal decreto-legge *spending review*, riduce le dotazioni organiche per l'anno 2013 degli ufficiali, suddivise per ruolo e grado, nelle misure fissate dalla tabella 4, allegata al regolamento. La citata tabella prevede, per il 2013, la riduzione dell'organico degli ufficiali dalle 22.250 unità attuali a 21.869 unità, di cui 11.733 unità per l'Esercito, 4.465 per la Marina e 5.671 per l'Aeronautica, suddivise tra ruoli e gradi di ciascuna Forza armata. La differenza è pari a 381 unità.

Per ciascuno degli anni 2014 e 2015 le ulteriori riduzioni saranno invece determinate con decreto adottato dal Ministro della difesa che, come precisato nella relazione illustrativa, consentirà di « tenere conto, anno per anno, delle effettive riduzioni realizzate e delle future, eventuali modifiche alla normativa specifica ».

Il nuovo articolo 1125-*bis*, lettera *b*), con riferimento al numero delle promo-

zioni, le riduce per l'anno 2013 nella misura fissata dalle tabelle 5, 6 e 7, allegate al regolamento. Per i successivi anni 2014 e 2015, si rinvia anche in questo caso a un successivo decreto del Ministro della difesa.

Il nuovo articolo 1125-*bis*, lettera *c*), stabilisce per il prossimo triennio le modalità di individuazione delle unità di personale in eccedenza.

Va rilevato che per i gradi di Generale e di Colonnello, l'ordinamento militare già prevede le modalità di individuazione e gestione delle eccedenze (ovvero il collocamento in ARQ). La norma si riferisce, quindi, all'individuazione delle eccedenze riferibili al restante personale, che sarà effettuata con decreto del Ministro della difesa.

Le successive due disposizioni riguardano la disciplina applicabile al personale in esubero. In particolare, sono richiamate le norme del decreto-legge *spending review* che prevedono, prioritariamente, il collocamento in congedo del personale in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, sulla base della normativa vigente prima della riforma (discendente dall'attuazione dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011), avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2014, e, in via successiva, l'avvio di processi di mobilità guidata, anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione del personale presso uffici delle pubbliche amministrazioni che presentino vacanze di organico.

Sempre con riferimento al personale in esubero, per il personale militare non dirigente, che alla data del 31 dicembre 2015 risulti non riassorbibile, è disposto il collocamento d'ufficio in aspettativa per riduzione di quadri (ARQ), in ragione della maggiore anzianità anagrafica.

È comunque riconosciuta la facoltà di presentare domanda per il collocamento in ARQ anche agli ufficiali che abbiano elevati requisiti di anzianità contributiva (pari o superiore a quaranta anni) o anagrafica (che si trovino a non più di cinque anni dal limite di età).

La norma in esame detta alcune regole volte ad adattare l'applicazione della disciplina della ARQ al personale non dirigente.

In particolare, si specifica che tale personale: è escluso dalla disponibilità all'eventuale impiego per esigenze del Ministero della difesa o di altri Ministeri; percepisce un trattamento economico pari al 95 per cento di quello attualmente percepito (articolo 1821 del Codice); non potrà ricevere promozioni dopo il collocamento in ARQ; può permanere in tale posizione fino all'accesso alla pensione anticipata o alla pensione di vecchiaia e può essere collocato in ausiliaria esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio per il raggiungimento dei limiti di età o, a domanda, qualora si trovi a non più di cinque anni dal limite di età e nei limiti dei contingenti previsti.

Il nuovo articolo 1125-*bis*, al comma 2, chiarisce che le dotazioni organiche degli ufficiali hanno effetto per il conferimento delle promozioni a scelta nei vari gradi di ciascun ruolo e per l'applicazione dell'istituto dell'aspettativa per riduzione di quadri limitatamente ai colonnelli e ai generali delle Forze armate.

Il comma 3 prevede che, fino al 31 dicembre 2015, la compensazione tra le eventuali carenze organiche in uno dei ruoli del personale militare non direttivo e le consistenze di altri ruoli del personale non direttivo, prevista dall'articolo 2208 del Codice dell'ordinamento militare, possa essere effettuata non solo nell'ambito della stessa Forza armata, ma anche tra Forze armate diverse.

Il comma 4 prevede che, per i gradi in cui le promozioni non si effettuano tutti gli anni, nella determinazione dei cicli si tenga conto anche delle promozioni effettuate negli anni 2013, 2014 e 2015. Come precisato nella relazione illustrativa, la disposizione è intesa ad evitare che, in tali casi, si interrompa l'andamento ciclico delle promozioni.

Il comma 5 è inteso a ridurre, per gli anni 2013 e 2014 e a sospendere, per l'anno 2015, le promozioni annuali conferibili ai tenenti colonnelli collocati nella

posizione di « a disposizione » (SPAD) in caso di insufficiente disponibilità di vacanze nei contingenti massimi dei colonnelli stabiliti per ciascun ruolo. La disciplina non si applica all'Arma dei carabinieri e alle Capitanerie di porto.

L'articolo 2, comma 1 lettera *b*), dello schema inserisce nel Testo unico regolamentare un nuovo articolo 1126-*bis*. Esso opera modifiche di coordinamento normativo tra le nuove disposizioni e il Codice dell'ordinamento militare, in particolare disponendo l'abrogazione di numerosi articoli di quest'ultimo testo.

Tale intervento risulta sicuramente necessario e coerente con la scelta di utilizzare lo strumento del regolamento di delegificazione. Come però esplicitamente affermato anche nella relazione illustrativa, si tratta di materie « da sempre disciplinate con norme primarie » e che pertanto, richiederebbero di essere inserite nuovamente nell'alveo del Codice dell'ordinamento militare e non — come adesso avviene — in tabelle allegate al Testo unico regolamentare.

In conclusione, evidenzia come la normativa sottoposta al parere della Commissione costituisca un ulteriore tassello di quel mosaico di riduzione degli organici, che si sta progressivamente componendo e che si dovrà completare con l'attuazione della delega approvata solo alcuni giorni fa dal Parlamento per giungere, entro il 2024, ad una riduzione del personale militare a 150.000 unità.

Con l'attuazione del decreto-legge n. 95 del 2012 si opera, dunque, una prima pianificazione triennale per assestare entro il 2015 gli organici sulle 170.000 unità.

Il sottosegretario Filippo MILONE giudica esaustivo l'intervento testé svolto dal relatore, rispetto al quale dichiara di non aver nulla da aggiungere.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2012, relativo a contributi ad associazioni combattentistiche.

Atto n. 524.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

Francesco BOSI (UdCpTP), *relatore*, osserva che lo schema di decreto in esame reca il riparto dello stanziamento per l'anno 2012 — iscritto nel capitolo 1352/2 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa — destinato all'erogazione di contributi alle associazioni combattentistiche e partigiane, vigilate dal medesimo ministero.

Come noto, le associazioni beneficiarie del contributo sono quelle elencate nella tabella A della legge 31 gennaio 1994, n. 93 e destinatarie di uno specifico finanziamento triennale. Tale finanziamento è stato prorogato da ultimo, per il triennio 2009-2011, mentre non è stato ulteriormente disposto per il triennio 2012-2015.

Ricorda, quindi, che l'articolo 14, comma 7-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, il cui contenuto è confluito nell'articolo 2195 del Codice dell'ordinamento militare, prevedeva contributi per un importo di 1,5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2009-2011.

Per effetto della mancata proroga del finanziamento anche per gli anni successivi al 2011, lo schema di decreto relativo all'anno 2012 (Atto n. 482) non recava alcun contributo specifico in favore delle associazioni combattentistiche. Tale circostanza è stata evidenziata in termini critici in occasione del parere reso dalla Commissione lo scorso 4 luglio. In tale occasione, infatti, è stato rilevato come la mancata assegnazione di contributi alle associazioni combattentistiche determinasse « una sperequazione da sanare in tempi rapidi ». Peraltro, durante l'esame

del suddetto atto, il Governo aveva assunto in Commissione l'impegno di integrare il capitolo relativo ai contributi alle associazioni combattentistiche in misura identica a quelli erogati nel 2011, come effettivamente avvenuto con la legge di assestamento del bilancio per il 2012 (n. 182 del 2012), per un importo pari a 674.000 euro.

Evidenzia, inoltre, che il contributo assegnato dal decreto-legge n. 207 del 2008 alle associazioni combattentistiche e partigiane – inizialmente pari a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 – è stato successivamente ridotto (nella misura del 50 per cento) dal decreto-legge n. 78 del 2010 e, poi, ulteriormente ridotto per effetto delle disposizioni dei decreti-legge n. 125, n. 220 e n. 225, del 2010, che a più riprese hanno operato riduzioni lineari delle dotazioni finanziarie di parte corrente di ciascun ministero.

Osserva, quindi, che nella ripartizione del contributo oggetto del presente atto, secondo quanto riportato dalla relazione illustrativa, si è tenuto conto dei criteri sanciti dalle risoluzioni approvate dalla nostra Commissione il 26 marzo 2009 (n. 8-00038, Villecco Calipari; n. 7-000129, Ascierio; e n. 7-00136, Di Stanislao).

Segnala, inoltre, che la relazione illustrativa precisa che è stato adottato il criterio di garantire maggiori fondi rispetto al 2011, in misura pari a circa il 20 per cento, alle associazioni con un minor numero di iscritti e che, conseguentemente, sono stati ridotti i contributi destinati ad alcuni sodalizi che possono contare su un significativo numero di soci e, quindi, su un maggior gettito di quote associative, per un ammontare riferito a ciascun ente comunque non superiore al 2,72 per cento.

Al riguardo, invita il rappresentante del Governo a fornire ulteriori delucidazioni relativamente ai dati riportati nella relazione illustrativa, che in prima battuta non appaiono esattamente allineati con i contenuti dello schema di decreto, quantomeno nella parte in cui indicano che i sodalizi i cui contributi sono stati ridotti sono 9 (e non 6, come risulterebbe dal confronto con il riparto dello scorso anno).

Infine, sempre con riguardo al decreto di riparto relativo all'anno 2011, sottolinea come non risulti più alcun contributo in favore dell'Unione Nazionale Italiana Reduci dalla Russia, associazione combattentistica, vigilata dal Ministero della difesa, non aderente alla confederazione delle associazioni combattentistiche e partigiane, assegnataria lo scorso anno di un contributo di 4.270 euro.

Ciò premesso, si riserva di presentare un parere anche alla luce dei chiarimenti del Governo e degli elementi che dovessero emergere dal dibattito.

Il sottosegretario Filippo MILONE si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore in una prossima seduta.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

RISOLUZIONI

Martedì 18 dicembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Filippo Milone.

La seduta comincia alle 14.25.

7-00793 Ascierio: Sull'attuazione dell'articolo 402 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 90, con riguardo al rilascio e alla durata delle concessioni per la realizzazione di alloggi di servizio della Difesa, nonché alla determinazione dei canoni per gli alloggi realizzati o ristrutturati.

7-00999 De Angelis: Sul programma pluriennale di acquisizione di alloggi della Difesa e sulla modalità di gestione e alienazione del patrimonio alloggiativo.
(Seguito della discussione congiunta ed approvazione della risoluzione n. 7-00999).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo,

rinvia nella seduta del 12 dicembre 2012.

Marcello DE ANGELIS (Pdl) nel dare atto all'impegno profuso dal sottosegretario per giungere ad una sintesi delle diverse posizioni emerse nel corso della discussione, deve tuttavia rilevare che le proposte di riformulazione della risoluzione a sua prima firma, non possano essere accolte in quanto incidono su aspetti qualificanti dell'atto di indirizzo.

Per tale ragione, chiede alla presidenza, anche a nome del cofirmatario della risoluzione, onorevole Ruggia, di mettere in votazione l'atto di indirizzo nel testo originario.

Antonio RUGGHIA (PD), nell'associarsi alla richiesta del collega De Angelis, evidenzia come sarebbe quanto mai auspicabile che si procedesse rapidamente a una modifica di alcune disposizioni sulle procedure per la vendita degli alloggi della Difesa contenute nel Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, anche alla luce delle recenti sentenze del TAR.

Si riferisce, in primo luogo, all'esigenza di parametrare gli incrementi dei canoni per tutti gli utenti degli alloggi al 75 per cento dell'indice ISTAT e non al cento per cento come avviene attualmente. Inoltre con riguardo alla determinazione dei prezzi di vendita ritiene che sia necessario intervenire su tutti i procedimenti di vendita per una loro riduzione, anche con riguardo ai procedimenti che sono prossimi alla conclusione con il rogito dell'atto di vendita.

Alla luce delle circostanze attuali, ribadisce comunque la richiesta di porre in votazione la risoluzione nel suo testo originario.

Il sottosegretario Filippo MILONE, nel sottolineare come il dicastero abbia fatto ogni possibile sforzo per venire incontro agli impegni formulati nella risoluzione, precisa che il Governo non ritiene di poter assumere impegni che non siano coerenti con l'attuale normativa che regola la ma-

teria. Pertanto, si rimette alle valutazioni della Commissione.

Francesco BOSI (UdCpTP) dichiara di volere aggiungere la propria firma alla risoluzione n. 7-00999 De Angelis.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, prende atto che il Governo non intende avvalersi della facoltà di rimesione all'Assemblea di cui all'articolo 117, comma 3, del regolamento. Avverte altresì che l'onorevole Ascierto ha comunicato di sottoscrivere la risoluzione n. 7-00999 De Angelis e di non insistere per la votazione della risoluzione a sua prima firma. Pone quindi in votazione la risoluzione n. 7-00999 De Angelis.

Franco GIDONI (LNP) preannuncia un voto di astensione da parte del proprio gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la risoluzione n. 7-00999 De Angelis.

7-00844 Ruggia: Sulle iniziative per il completamento e la messa in funzione dell'insediamento militare nell'area del Comune di Cutro.

(Seguito della discussione ed approvazione).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo rinviata nella seduta del 12 dicembre 2012.

Antonio RUGGHIA (PD) ritiene che non siano accoglibili le proposte riformulazione dell'atto di indirizzo avanzate dal Governo nelle precedenti sedute e, pertanto, formula la richiesta di porre in votazione la risoluzione nel suo testo originario.

Il sottosegretario Filippo MILONE, analogamente a quanto avvenuto in relazione alla votazione del precedente atto di indirizzo si rimette alle valutazioni della Commissione evidenziando, tuttavia, che

sono in corso contatti tra le varie istituzioni statali affinché si possa trovare un'adeguata soluzione per l'impiego della struttura oggetto della risoluzione.

Augusto DI STANISLAO (IdV) ricorda che già un anno fa sul tema oggetto della risoluzione aveva proposto un atto di sindacato ispettivo, ispirato dalle richieste che provenivano dalle comunità locali, al quale il rappresentante del Governo aveva risposto in maniera insoddisfacente.

Nel rilevare, quindi, che è oramai finito il tempo di tergiversare e che, invece,

occorre prendere decisioni non più rinviabili, evidenzia l'importanza di non abbandonare il presidio militare della caserma di Cutro, in considerazione della necessità di assicurare una forte presenza dello Stato in un territorio spesso dimenticato. Preannuncia pertanto, il suo voto favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la risoluzione n. 7-00844 Ruggia.

La seduta termina alle 14.35.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	56
Indagine conoscitiva sull'individuazione di indicatori di misurazione del benessere ulteriori rispetto al PIL: esame del documento conclusivo (<i>Esame del documento conclusivo e rinvio</i>)	57
ALLEGATO (<i>Proposta di documento conclusivo presentata</i>)	69

SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 207/12: Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale. C. 5617-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	57
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009. C. 5510 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole, con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i>)	61
Riforma della legislazione in materia portuale. C. 5453, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	62
Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali. C. 5613 Governo, approvato in un testo unificato dalla 7ª Commissione permanente del Senato, e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	65

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante individuazione delle risorse finanziarie per sottoscrivere strumenti finanziari emessi da Banca Monte dei Paschi di Siena Spa. Atto n. 525 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	65
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	68

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 18 dicembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO.

La seduta comincia alle 12.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Indagine conoscitiva sull'individuazione di indicatori di misurazione del benessere ulteriori rispetto al PIL: esame del documento conclusivo.

(Esame del documento conclusivo e rinvio).

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, *presidente*, presenta una proposta di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva (*vedi allegato*), comunicando che il termine per eventuali richieste di integrazione o modifica del medesimo è fissato per le ore 20 della giornata odierna.

Non essendovi richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame del documento alla seduta che sarà convocata nella giornata di domani.

La seduta termina alle 12.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 dicembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giampaolo D'Andrea.

La seduta comincia alle 12.10.

Decreto-legge 207/12: Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.

C. 5617-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco CALGARO (UdCpTP), *relatore*, rileva che il provvedimento è finalizzato a consentire all'impianto siderurgico dell'ILVA di Taranto di continuare l'attività produttiva, attraverso la piena attuazione delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'Autorizzazione integrata ambientale (AIA), che reca misure volte a rimuovere le condizioni di criticità esistenti che possono incidere sulla salute e sull'ambiente, attraverso l'abbattimento delle emissioni inquinanti. Ricorda che, nel corso dell'esame presso le Commissioni di merito, il provvedimento ha subito talune modifiche ed integrazioni e che il decreto-legge è corredato di una relazione tecnica, riferita al testo iniziale. Con riferimento agli articoli 1 e 2, in materia di autorizzazione ambientale in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, non ha nulla da osservare, dal momento che le disposizioni non recano effetti diretti a carico della finanza pubblica. Riguardo all'articolo 1-bis, recante la valutazione del danno sanitario, ritiene che siano necessari dati ed elementi volti a suffragare che le attività previste dalla norma in esame possano essere attuate dai soggetti interessati nell'ambito delle risorse già ad essi assegnate. Circa gli articoli 3 e 4, recanti disposizioni relative alla prosecuzione dell'attività dello stabilimento dell'ILVA di Taranto, a suo avviso andrebbe confermato che l'utilizzo delle risorse del Fondo per la tutela dell'ambiente previsto dalla norma sia compatibile con il perseguimento delle altre finalità istituzionali del medesimo Fondo. Andrebbe inoltre chiarito se sia assicurata la coerenza, in termini di cassa, tra l'utilizzo previsto dalla norma in esame e la dinamica già scontata nei tendenziali con riferimento alle risorse oggetto di riduzione. Riguardo alle funzioni assegnate dal testo all'ISPRA e alle agenzie ARPA, reputa che andrebbe confermato che tali organismi possano provvedere ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente. Con riferimento, infine, alla previsione – introdotta dalle Commissioni di merito – di

iniziative di informazione e consultazione, osserva che andrebbero precisate le modalità applicative della norma, chiarendo con quali risorse dovranno essere sostenute le spese relative a tali attività. Come in precedenza ricordato, osserva che la legge di ratifica della Convenzione di Aarhus, relativa all'accesso alle informazioni, partecipazione del pubblico e accesso alla giustizia in materia ambientale – espressamente richiamata dal testo – reca effetti onerosi che a suo tempo sono stati appositamente quantificati e coperti. In relazione all'articolo 3-bis, relativo al Piano sanitario straordinario in favore del territorio della provincia di Taranto, ritiene necessario acquisire dati ed elementi che consentano di quantificare l'onere derivante dalle disposizioni osserva come non sia chiaro se la prededuzione dal finanziamento del Servizio sanitario nazionale, come recita la norma, indichi una riduzione dei trasferimenti a carico dello Stato nei confronti della regione Puglia, o del complesso delle regioni, per l'importo corrispondente alla riduzione dei risparmi. Sul punto considera necessario acquisire l'avviso del Governo, con particolare riferimento all'effetto che la riduzione dei trasferimenti già prevista a carico del Fondo sanitario nazionale può determinare sull'erogazione dei livelli essenziali di assistenza. Circa la copertura finanziaria, recata dall'articolo 4, osserva che le risorse relative alla suddetta autorizzazione di spesa sono iscritte nel capitolo 8531 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Ricorda che una quota delle risorse iscritte sul suddetto capitolo, pari a 5 milioni di euro, è stata destinata, come esplicitamente indicato dalla disposizione in esame, alle azioni di sistema di cui alla delibera CIPE n. 8 del 2012. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca la natura degli interventi riconducibili alla finalità delle predette azioni di sistema, al fine di valutare se gli stessi possano essere ricondotti a spese di parte corrente o di conto capitale. Tale chiarimento appare, a suo avviso, necessario in considerazione del fatto che tali risorse sono destinate alla

copertura degli oneri relativi al compenso del Garante per lo stabilimento ILVA, che hanno natura corrente. Con riferimento alle proposte emendative trasmesse dall'Assemblea, contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti trasmesso dall'Assemblea, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo circa la quantificazione e gli effetti finanziari di alcune proposte emendative. Segnala, in primo luogo, l'emendamento Realacci 1.11, che sostituisce nella parte consequenziale l'articolo 1-bis, dettando una disciplina molto particolareggiata sulla predisposizione della valutazione del danno sanitario posta in capo all'ASL e all'ARPA. Al riguardo, reputa opportuno un chiarimento sulla possibilità di fare fronte alle previste competenze in materia di valutazione del danno sanitario con le risorse disponibili a legislazione vigente. Ritiene, inoltre, che debbano valutarsi gli effetti per la finanza pubblica dell'emendamento Piffari 1.14, volto a prevedere la nomina di un amministratore straordinario in caso di mancata osservanza delle prescrizioni previste nel provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 1 e ad attribuirgli la facoltà di chiedere al Fondo strategico italiano SpA l'acquisto delle quote azionarie della società di interesse strategico inadempiente. Richiama, poi, l'emendamento Lanzarin 3.6, che sopprime la disposizione che prevede che al Garante si applichi l'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011. In proposito, osserva che tale soppressione sembrerebbe consentire di superare il tetto ai trattamenti previsto dal predetto articolo attraverso il cumulo di emolumenti riconosciuti da amministrazioni diverse. Fa presente, inoltre, che l'emendamento Bratti 3.9 prevede che il Garante si avvalga dell'ISPRA anche in relazione ad ambiti di competenza dell'ARPA Puglia. Al riguardo, reputa opportuno che il Governo chiarisca se tale estensione possa determinare oneri aggiuntivi, considerando che all'ISPRA sono attribuiti compiti riferiti ad ambiti materiali di competenza di altre amministrazioni pubbliche. Rappresenta, inoltre, che

l'emendamento Vico 3.15 prevede l'istituzione di un Comitato di consultazione per l'attuazione per l'attuazione dell'AIA, composto da rappresentanti degli enti locali interessati delle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative, dalle associazioni ambientali e dalle associazioni di tutela dei cittadini. A suo avviso, dovrebbe valutarsi se l'istituzione e il funzionamento del Comitato possa comportare oneri per la finanza pubblica. Con riferimento all'emendamento Lanzarin 3-bis.2, che estende a tutte le aree interessate dagli stabilimenti di cui all'articolo 1, comma 1, le disposizioni in materia sanitaria di cui all'articolo 3-bis, reputa opportuno valutare l'effettiva portata dell'emendamento, in quanto a suo avviso non è chiaro se le modifiche proposte determinino un effettivo ampliamento della portata applicativa dell'articolo 3-bis. Segnala, inoltre, che l'articolo aggiuntivo Colaninno 3-bis.030 prevede l'inquadramento dei dirigenti del Ministero della salute con professionalità sanitaria in un unico livello nel ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute applicando loro nei limiti delle risorse disponibili per i rinnovi contrattuali gli istituti previsti per le corrispondenti qualifiche del Servizio sanitario nazionale, stabilendo, inoltre, la proroga fino al 31 dicembre 2013 dei rapporti di lavoro a tempo determinato del personale tecnico sanitario presso il Ministero della salute. Al riguardo, reputa necessario che il Governo chiarisca se, come previsto dal comma 5 dell'articolo 3-bis, sia possibile attuare l'articolo aggiuntivo senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Per quanto attiene all'emendamento Lanzarin 4.1, il quale prevede che agli oneri derivanti dal compenso del Garante si provveda con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per la parte di competenza della Regione Puglia, ritiene opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo circa l'idoneità della copertura finanziaria e la disponibilità delle relative risorse finanziarie. Fa presente, poi, che l'emendamento Piffari 4.2 prevede che agli oneri derivanti dal com-

penso del Garante si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, reputa opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine alla disponibilità delle risorse finanziarie utilizzate con finalità di copertura finanziaria. Da ultimo, segnala che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Sul punto reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA con riferimento all'articolo 1-bis, esprime parere contrario, in quanto la valutazione del danno sanitario posta in capo all'ARPA e alla ASL è suscettibile di comportare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, a meno che non venga assicurata e prevista l'invarianza, trattandosi di compiti istituzionali. Esprime, inoltre, parere contrario in merito all'articolo 3, comma 1-bis, in quanto l'adozione da parte del Governo di una strategia industriale per l'acciaio è suscettibile di determinare nuovi e maggiori oneri per il bilancio statale, non quantificati, né coperti. Rappresenta, poi, l'avviso contrario del Governo sull'articolo 3, comma 6, in quanto l'avvalimento aggiuntivo del supporto ARPA e APPA è suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri, in quanto la clausola di invarianza inserita nel comma in esame è riferita all'avvalimento dell'ISPRA nell'ambito delle proprie attività istituzionali. Fa presente che la disposizione è assentibile soltanto estendendo tale precisazione ai citati istituti; anche i meccanismi di condivisione delle informazioni posti in capo al Garante sono suscettibili di comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio statale, a meno che sia previsto che tali compiti sono svolti tramite gli istituti di cui il Garante si avvale e senza oneri per la finanza pubblica. In merito all'articolo 3-bis, rappresenta la necessità, sentito anche per le vie brevi il competente Ministero della salute, che l'articolo sia riformulato nei seguenti termini: al comma 1, alinea, le parole:

« per il quadriennio 2012-2015, sono sospese » siano sostituite dalle seguenti: « per il triennio 2013-2015, sono sospese, nel limite di spesa di dieci milioni di euro annui, »; il comma 3 sia sostituito dal seguente: « 3. All'onere derivante dal presente articolo, nel limite di dieci milioni di euro annui, si provvede mediante specifico vincolo a valere sulle risorse finalizzate all'attuazione dell'articolo 1, comma 34 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, per il triennio 2013-2015, ». Per quanto riguarda le proposte emendative, esprime parere contrario sulle proposte emendative segnalate dal relatore, ad eccezione dell'articolo aggiuntivo Colaninno 3-bis.030, sul quale il Ministero della salute ha predisposto una relazione tecnica positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Marco CALGARO (UdCpTP), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 207 del 2012, recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, in base ai quali:

è necessario disporre che le attività in materia di valutazione del danno sanitario, di cui all'articolo 1-bis, siano svolte dall'azienda sanitaria locale e dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente competenti per territorio allo scopo utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

occorre modificare il comma 6 dell'articolo 3 al fine di stabilire che le disposizioni ivi previste siano svolte dal Garante allo scopo utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponi-

bili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

occorre riformulare l'articolo 3-bis, al fine sia di delimitare, al comma 1, l'ambito temporale di applicazione delle disposizioni in materia di deroga al blocco delle assunzioni al periodo 2013-2015, stabilendo che l'impatto finanziario sia contenuto nel limite di 10 milioni di euro annui, sia di modificare la clausola di copertura di cui al comma 3, prevedendo che all'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, nel limite di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015, si provveda mediante specifico vincolo a valere sulle risorse finalizzate all'attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, per il triennio 2013-2015,

esprime

il testo del provvedimento elaborato dalle Commissioni di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

All'articolo 1-bis, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: 2-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

All'articolo 3, comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: , senza oneri a carico della finanza pubblica,

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pub-

blica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività di cui al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

All'articolo 3-bis, comma 1, alinea, sostituire le parole: per il quadriennio 2012-2015, è sospesa, *con le seguenti:* per il triennio 2013-2015, sono sospese, nel limite di spesa di dieci milioni di euro annui.

Conseguentemente, sostituire il comma 3, con il seguente: 3. All'onere derivante dal presente articolo, nel limite di dieci milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante specifico vincolo a valere sulle risorse finalizzate all'attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, per il triennio 2013-2015.

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.11, 1.14, 3.6, 3.9, 3.15, 3-bis.2, 4.1, 4.2, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative ».

Maino MARCHI (PD) dichiara di concordare con la scelta del relatore di non recepire nella propria proposta di parere le osservazioni del rappresentante del Governo relative all'articolo 3, comma 1-bis, osservando che l'adozione di una strategia industriale per l'acciaio rientra pienamente nell'ambito delle competenze del Ministero dello sviluppo economico

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009.

C. 5510 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole, con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Remigio CERONI (Pdl), *relatore*, segnala preliminarmente che il disegno di legge concerne l'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e la mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009 ed è corredato di relazione tecnica.

Con riferimento agli effetti finanziari dell'Accordo, osserva che andrebbe chiarito se possano essere sostenute nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente le spese, non considerate dalla relazione tecnica, relative alle esigenze di interpretariato, traduzione e consultazione di esperti in relazione ad attività di contrasto al traffico illecito di beni artistici, da assicurare in base all'articolo 10, le spese per le indagini doganali richieste dall'altra Parte contraente ai sensi dell'articolo 13, nonché le eventuali spese per trasporti *in loco* dei funzionari inviati in Armenia per le missioni di cui agli articoli 13, 14 e 20. Con riferimento alla maggiorazione del 5 per cento sulle spese di viaggio, sottolinea che andrebbe chiarito il coordinamento fra tale previsione e la vigente disciplina in materia di rimborso delle spese di missione all'estero, che, oltre ad introdurre limiti massimi di spesa, ha soppresso la diaria per le missioni all'estero. Ricorda che in occasione dell'esame di precedenti provvedimenti di contenuto analogo, il Governo aveva pre-

cisato che tale maggiorazione spetta ai funzionari in missione ai quali sia stata assegnata la diaria intera. Osserva che tuttavia quest'ultima risulta ora abrogata. Pertanto, a suo avviso, andrebbe chiarito quale regime si intenda applicabile alla luce dell'entrata in vigore delle più recenti norme in materia di rimborso delle spese di missione all'estero. Con riguardo alla copertura finanziaria, osserva che l'accantonamento del fondo speciale del quale è previsto l'utilizzo reca le necessarie disponibilità. Infine, con riferimento alla decorrenza degli oneri, anche in considerazione della loro natura relativa a spese di missione e della ormai prossima scadenza dell'esercizio finanziario, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'opportunità di differire all'anno 2013 l'autorizzazione di spesa e la relativa copertura finanziaria.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA conferma i dati contenuti nella relazione tecnica escludendo che il provvedimento possa determinare oneri superiori a quelli indicati nella clausola di copertura finanziaria. Dichiara, comunque, di concordare con le considerazioni del relatore circa l'opportunità di rinviare al 2013 la decorrenza degli oneri derivanti dal provvedimento, in conseguenza della prossima scadenza dell'esercizio finanziario 2012.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 5510 Governo, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009;

considerato che, in ragione della prossima chiusura dell'esercizio finanziario 2012, appare opportuno prevedere che gli oneri derivanti dal provvedimento, esaminato in prima lettura dalla Camera dei

deputati, decorrano dall'anno 2013 e che la relativa copertura finanziaria sia reperita mediante corrispondente riduzione dei fondi speciali iscritti nel bilancio triennale 2013-2015;

nel presupposto che il provvedimento sia approvato in via definitiva nell'anno 2013,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

All'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: valutato in euro 20.370 per l'anno 2012, in euro 12.180 per l'anno 2013 e in euro 20.370 a decorrere dall'anno 2014 con le seguenti: valutato in 20.370 euro per l'anno 2013, in 12.180 euro per l'anno 2014 e in 20.370 euro a decorrere dall'anno 2015.

Conseguentemente, al medesimo comma:

a) sostituire le parole: ai fini del bilancio triennale 2012-2014 con le seguenti: ai fini del bilancio triennale 2013-2015;

b) sostituire le parole: per l'anno 2012 con le seguenti: per l'anno 2013 ».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Riforma della legislazione in materia portuale.

C. 5453, approvato dal Senato, e abb..

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 dicembre 2012.

Giuseppe Francesco Maria MARNELLO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 22 novembre 2012 la Commis-

sione aveva richiesto al Governo di rendere disponibile la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 e che la stessa, già sollecitata nella seduta del 13 dicembre 2012, è pervenuta alla Commissione in data 14 dicembre 2012. Fa presente che la relazione tecnica prende, in particolare, in esame le disposizioni di cui agli articoli 7, 18 e 19 affermando che gli stessi possono ritenersi complessivamente neutrali per quanto riguarda gli effetti sulla finanza pubblica. Osserva che la Ragioneria generale dello Stato ha, tuttavia, ritenuto di non poter verificare positivamente la suddetta relazione tecnica e ha espresso la sua contrarietà in merito alle disposizioni di cui agli articoli 6, 11, 14 e 17. In particolare, con riferimento all'articolo 6, rileva che la Ragioneria generale dello Stato ha segnalato che il capoverso ART. 5-ter, comma 2, prevede un termine fino ad un massimo di sessant'anni per il rilascio delle concessioni dei beni demaniali è troppo ampio ed è, quindi, suscettibile di rendere più difficoltoso l'ingresso di nuovi operatori con conseguente « detrimento della qualità dell'offerta » e la conseguente « cristallizzazione degli assetti esistenti nel mercato di riferimento ». Con riferimento all'articolo 11, in materia di Collegio dei revisori di conti, segnala che la Ragioneria generale dello Stato, nella relazione tecnica, richiama una sua precedente nota nella quale proponeva di modificare il comma 1 del capoverso ART. 11, specificando che i componenti del suddetto collegio sono scelti tra i soggetti iscritti non nel registro dei revisori contabili, come previsto dalla disposizione, ma di quelli legali. Con riferimento, all'articolo 14, in materia di risorse finanziarie delle autorità portuali, fa presente che la Ragioneria generale dello Stato solleva dubbi in merito alla previsione, contenuta nel comma 1, lettera c), che include i diritti di porto tra le entrate delle suddette autorità. Con riferimento all'articolo 17, evidenzia che la Ragioneria propone la soppressione del comma 5 del capoverso ART. 18, che prevede, in taluni casi, la proroga delle

concessioni di aree e banchine in quanto suscettibile di configurarsi come una violazione della normativa europea; ed alcune modifiche testuali ai commi 1 e 11 al fine di escludere effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica. Infine, con riferimento all'articolo 19, rileva che la Ragioneria generale dello Stato ritiene opportuno modificare le disposizioni in esso contenute, specificando che: « una quota pari al 5 per cento delle risorse statali che, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono destinate ad investimenti di ANAS SpA e Rete ferroviaria italiana SpA, è finalizzata nei rispettivi contratti di programma alla realizzazione di interventi inerenti le concessioni ferroviarie e stradali con i porti ricompresi nella circoscrizione delle autorità portuali ».

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA ritiene che, recependo le richieste della Ragioneria generale dello Stato, si potrebbe assentire all'ulteriore corso del provvedimento.

Giuseppe Francesco Maria MARNELLO, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 5453, approvato dal Senato, e abb., recante riforma della legislazione in materia portuale;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo e delle indicazioni contenute nella relazione tecnica, negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, secondo i quali:

il termine per il rilascio delle concessioni dei beni demaniali previsto dall'articolo 6, capoverso ART. 5-ter, comma 2, è suscettibile di rendere più difficoltoso l'ingresso di nuovi operatori con conseguente detrimento della qualità dell'offerta e cristallizzazione degli assetti esistenti nel mercato di riferimento;

è opportuno modificare l'articolo 11, capoverso ART. 11, comma 1, specificando che i componenti del collegio dei revisori dei Conti siano scelti tra i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali e non dei revisori contabili;

l'assegnazione alle Autorità portuali dei diritti di porto prevista dall'articolo 14, comma 1, lettera c), è suscettibile di determinare effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica;

la proroga delle concessioni di aree e banchine prevista dall'articolo 17, capoverso ART. 18, comma 5, appare suscettibile di determinare una violazione della normativa europea e la conseguente apertura di una procedura di infrazione a carico del nostro Paese;

è opportuno riformulare l'articolo 19 che prevede la costituzione di un Fondo per il finanziamento delle connessioni intermodali, anche al fine di specificare la natura di conto capitale delle risorse del quale è previsto l'utilizzo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

All'articolo 14, comma 1, sopprimere la lettera c);

All'articolo 17, capoverso ART. 18, sopprimere il comma 5;

Sostituire l'articolo 19, con il seguente:
ART. 19 (Finanziamento connessioni intermodali) – 1. Una quota pari al 5 per cento delle risorse statali che, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono destinate ad investimenti di ANAS S.p.A. e Rete ferroviaria italiana S.p.A., è finalizzata nei rispettivi contratti di programma alla realizzazione di interventi inerenti le connessioni ferroviarie e stradali con i porti ricompresi nella circoscrizione delle autorità portuali.

e con le seguenti condizioni:

all'articolo 6, capoverso ART. 5-ter, sopprimere il comma 2;

all'articolo 11, capoverso ART. 11, comma 1, sostituire le parole: contabili con le seguenti: legali;

all'articolo 17, capoverso ART. 18, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fatta salva l'utilizzazione degli immobili da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attività marittime e portuali;

all'articolo 17, capoverso ART. 18, comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alla scadenza della concessione le opere non amovibili restano acquisite allo Stato, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fatta salva la facoltà, per l'autorità concedente, di disporre la demolizione delle opere realizzate dal concessionario cessato con spese a carico di quest'ultimo ».

Maino MARCHI (PD) ricorda che, in occasione dell'esame del disegno di legge di stabilità, aveva presentato una proposta emendativa volta alla soppressione dell'autorità portuale di Manfredonia e che in tale occasione aveva accolto l'invito dei relatori a non insistere per esaminare la medesima nell'ambito del provvedimento in esame. Malgrado tale proposta sia stata respinta nella Commissione di merito, ritiene che essa attenga a profili di carattere finanziario, non risultandogli lo svolgimento di alcuna attività nella predetta autorità portuale, a fronte dei costi di funzionamento. Chiede pertanto di inserire un'apposita condizione a tale fine.

Giuseppe Francesco Maria MARNELLO, *presidente*, ritiene che la questione segnalata dall'onorevole Marchi attenga al merito del provvedimento e debordi dalle competenze della Commissione.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA chiede un breve rinvio del seguito dell'esame del provvedimento al fine di

approfondire la proposta di parere formulata.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta che sarà convocata nella giornata di domani.

Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali.

C. 5613 Governo, approvato in un testo unificato dalla 7ª Commissione permanente del Senato, e abb. (Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Antonio BORGHESI (IdV), *relatore*, illustra brevemente il contenuto del progetto di legge ricordando che il testo approvato dal Senato risulta dall'unificazione di una proposta di legge di iniziativa parlamentare e di un disegno di legge del Governo e che quest'ultimo è corredato di relazione tecnica, tuttora utilizzabile. Con riferimento alle modifiche all'articolo 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, fa presente di non avere osservazioni da formulare nel presupposto che le amministrazioni competenti possano effettivamente fare fronte agli adempimenti previsti dal provvedimento, riferiti, in particolare, alle procedure di selezione pubblica, alla tenuta degli elenchi e allo svolgimento delle prove di idoneità per l'acquisizione della qualifica di restauratore, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, così come previsto dal testo del provvedimento. Sul punto, reputa opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA dichiara di non avere osservazioni da formula circa l'ulteriore corso del provvedimento.

Antonio BORGHESI (IdV), *relatore*, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.40.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 18 dicembre 2012. – Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. – Interviene il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giampaolo D'Andrea.

La seduta comincia alle 12.40.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante individuazione delle risorse finanziarie per sottoscrivere strumenti finanziari emessi da Banca Monte dei Paschi di Siena Spa.

Atto n. 525.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, *presidente*, segnalando preliminarmente che il provvedimento è corredato di una relazione tecnica, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, rileva in primo luogo la necessità di acquisire chiarimenti in ordine all'importo dell'operazione. Rileva, infatti, che il valore di 2 miliardi di euro sembra riferirsi agli strumenti finanziari di nuova emissione, mentre il provvedimento in esame non menziona la sostituzione degli strumenti già emessi, anch'essa prevista dal decreto-legge n. 95 del 2012, per un importo di 1,9 miliardi di euro. Tenuto conto che anche per quest'ultima sottoscrizione il termine prescritto dal medesimo decre-

to-legge n. 95, a seguito della recente proroga, disposta dal decreto-legge n. 216 del 2012, verrà a scadenza il 31 gennaio 2013, ritiene che andrebbe preliminarmente precisato se l'operazione di sostituzione degli strumenti già emessi sarà oggetto di un distinto provvedimento da adottare entro la predetta data. Quanto all'impatto sui saldi di finanza pubblica dell'operazione, rileva preliminarmente che l'individuazione delle risorse occorrenti alla sottoscrizione nell'emissione di titoli pubblici appare suscettibile di determinare effetti negativi sul fabbisogno e sullo *stock* di debito lordo. Osserva che, come indicato dalla relazione tecnica, la sottoscrizione, configurandosi come operazione di carattere finanziario, non incide invece sul saldo di indebitamento netto, fatti salvi gli effetti in termini di interessi, oggetto di successive considerazioni. Segnala, peraltro, come la stessa relazione tecnica rilevi che la sottoscrizione incide, oltre che sul fabbisogno e sul debito, come già rilevato, anche « sulle spese finali del SNF ». Ciò, a suo avviso, dovrebbe tradursi in un corrispondente effetto sul saldo complessivo, tenuto conto che le entrate del bilancio dello Stato derivanti dall'emissione di titoli obbligazionari non sono generalmente computate ai fini del saldo netto da finanziare. In merito alla spesa per interessi, evidenzia come la relazione tecnica assuma che gli effetti complessivi in termini di indebitamento netto dovrebbero risultare positivi in quanto il tasso di interesse corrisposto sugli strumenti sottoscritti dovrebbe assicurare un rendimento superiore alla spesa per interessi derivante dalle maggiori emissioni. Rileva in proposito che l'economicità, in termini di interessi, dell'operazione è condizionata dal differenziale tra il costo del ricorso al mercato da parte dello Stato e la remunerazione degli strumenti finanziari da sottoscrivere. In proposito, osserva che andrebbero chiariti i criteri ed i parametri che dovranno presiedere alla sottoscrizione dei nuovi strumenti finanziari tenuto conto che la disciplina di cui all'articolo 23-*duodecies*, che avrebbe dovuto definire la remunerazione, i casi di riscatto, con-

versione ed ogni altro elemento necessario alla gestione delle fasi successive alla sottoscrizione, non risulta ancora pubblicata. Ritiene che tali elementi appaiano necessari anche alla luce delle modifiche alla disciplina del decreto-legge n. 95 del 2012, adottate con il provvedimento d'urgenza decreto-legge n. 216 del 2012, in fase di conversione e attualmente all'esame del Senato, che autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze – in caso di mancata corresponsione in forma monetaria degli interessi da parte dell'emittente in quanto eccedenti il risultato di esercizio – a sottoscrivere nuovi strumenti finanziari anche oltre il limite originariamente fissato dal decreto-legge n. 95 del 2012 e fino a concorrenza dell'importo degli interessi non pagati.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA, nel depositare agli atti della Commissione, una nota predisposta dagli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, osserva che sarà possibile introdurre opportune modifiche nelle premesse dello schema in relazione alle innovazioni normative introdotte dal decreto-legge n. 216 del 2012.

Renato CAMBURSANO (Misto) osserva che il contenuto del decreto-legge n. 216 del 2012 è stato trasfuso nel disegno di legge di stabilità ed è ancora soggetto a modifiche e correzioni. Chiede, pertanto, come sia possibile adottare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame prima dell'approvazione definitiva della legge di stabilità.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA osserva come si sia creato un intreccio normativo piuttosto complesso in quanto il provvedimento in esame troverà applicazione solo successivamente alla data di entrata in vigore della legge di stabilità per il 2013, che a sua volta recepisce il contenuto di disposizioni già vigenti nell'ordinamento, contenute nel decreto-legge n. 216 del 2012. Ritiene, pertanto, che nella stesura definitiva del testo del decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri non si potrà non tenere conto di tali innovazioni normative.

Renato CAMBURSANO (Misto) ricorda di avere già espresso perplessità sull'operazione di salvataggio del Monte dei Paschi di Siena in occasione dell'esame del decreto-legge n. 95 del 2012 e rileva come la somma di 1,9 miliardi di euro si sia rivelata insufficiente, tanto da richiedere oggi un ulteriore intervento per 2 miliardi di euro. Esprime quindi la preoccupazione che nemmeno tale cifra sarà sufficiente per il salvataggio della banca e chiede in se gli utili derivanti dall'acquisto degli strumenti finanziari emessi dal Monte dei Paschi saranno pagati allo Stato in contanti, al fine di fare fronte alla maggiore spesa per interessi, ovvero attraverso partecipazioni azionarie. In tale evenienza ritiene che si debba porre in essere un intervento definitivo in materia.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, ricorda che l'operazione di salvataggio è stata approvata dalle competenti autorità europee e rileva come lo Stato abbia interesse a sanare la sovraesposizione della banca al fine di evitare danni all'intero sistema bancario del Paese.

Antonio BORGHESI (IdV), nel ricordare come anche in passato abbia posto analoghe questioni, in occasione della sottoscrizione di simili strumenti finanziari, sottolinea come non sia ammissibile che nessuno sia chiamato a rispondere delle scelte erronee compiute in passato. A suo avviso, infatti, nel momento in cui si sottoscrivono i nuovi strumenti finanziari, bisognerebbe pretendere almeno che i responsabili abbandonino le proprie poltrone e non se ne allontanino solo per occuparne altre di analogo valore. Ritiene, in proposito, che l'erogazione di ingenti somme richiederebbe maggiore trasparenza e che, pertanto, sarebbe preferibile procedere ad una espressa nazionalizzazione degli istituti bancari finanziati, osservando come sia concreto il rischio di non acquisizione degli interessi derivanti dalla sottoscrizione delle obbligazioni.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante individuazione delle risorse per sottoscrivere strumenti finanziari emessi da Banca Monte dei Paschi di Siena Spa (atto n. 525);

considerato che l'articolo 8 del decreto-legge n. 216 del 2012, in fase di conversione al Senato, ha modificato la normativa in materia di emissione di strumenti finanziari di cui al decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012, che costituisce la base giuridica del provvedimento in esame;

preso atto di quanto indicato, in merito agli effetti finanziari dell'operazione di sottoscrizione degli strumenti finanziari, dalla relazione tecnica, allegata allo schema di decreto, e la nota trasmessa dal Governo, che, aggiornando i dati contenuti nella relazione tecnica, chiarisce che:

la sottoscrizione, configurandosi come operazione di carattere finanziario, non incide sull'indebitamento netto, potendo anzi determinare effetti positivi sul medesimo saldo, in quanto il tasso di interesse corrisposto sui titoli attivi dovrebbe assicurare un rendimento superiore alla spesa per interessi derivante dalle maggiori emissioni;

l'operazione finanziaria, pur incidendo sullo *stock* di debito lordo, rientra comunque nelle previsioni contenute nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2012,

rilevato che appare necessario adeguare le premesse dello schema di decreto al contenuto del decreto-legge n. 216 del 2012, che autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze – in caso di mancata corresponsione in forma monetaria

degli interessi da parte dell'emittente in quanto eccedenti il risultato di esercizio – a sottoscrivere nuovi strumenti finanziari anche oltre il limite temporale originariamente fissato dal decreto-legge n. 95 del 2012 e fino a concorrenza dell'importo degli interessi non pagati,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

il Governo provveda ad adeguare le premesse del decreto a quanto disposto dal decreto-legge n. 216 del 2012, che modifica le norme in materia di nuovi strumenti finanziari di cui al decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012 ».

Renato CAMBURSANO (Misto) annuncia la propria astensione.

Antonio BORGHESI (IdV) annuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal presidente.

La seduta termina alle 12.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.55 alle 13.05.

ALLEGATO

Indagine conoscitiva sull'individuazione di indicatori di misurazione del benessere ulteriori rispetto al PIL: esame del documento conclusivo.

PROPOSTA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO PRESENTATA

1. *Programma e obiettivi dell'indagine.*

La proposta di svolgere un'indagine conoscitiva sugli indicatori di misurazione del benessere diversi dal PIL è stata valutata positivamente dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il 21 dicembre 2011. La Commissione ha quindi deliberato di procedere all'indagine nella seduta dell'11 gennaio 2012 e la prima audizione ha avuto luogo il 22 febbraio 2012.

Il tema dell'indagine è stato suggerito dall'on. Massimo Vannucci che ha inoltre fornito un contributo fondamentale alla stesura del programma poi condiviso all'unanimità dai gruppi rappresentati in Commissione.

Scopo dell'indagine è stato quello di approfondire l'opinione oramai diffusa in ambito internazionale dell'inadeguatezza del PIL a rappresentare le dinamiche di sviluppo delle società contemporanee e ciò a prescindere dalla loro collocazione geografica e dalle peculiarità dei rispettivi sistemi economici e sociali. Il programma evidenziava, in particolare, come la misurazione della crescita esclusivamente attraverso il PIL trascurasse di considerare una serie di indicatori sociali e ambientali, impedendo di valutare fenomeni quali le disuguaglianze, la tutela dell'ecosistema ed il grado di partecipazione democratica ai processi politici.

L'esigenza di « andare oltre il PIL » era stata del resto sottolineata già da numerose organizzazioni internazionali e da Paesi che avevano promosso, spesso in coordinamento tra loro, una serie di iniziative a riguardo.

A partire dal 2007, si è riunita la conferenza *Beyond GDP* alla quale partecipano la Commissione europea, attraverso Eurostat e la Direzione generale per l'ambiente, il Parlamento europeo, l'OCSE, il Club di Roma e il WWF.

La Commissione europea, nella sua Comunicazione su *GDP and Beyond* dell'agosto 2009, ha promosso lo sviluppo di nuovi criteri per la misurazione dello sviluppo del progresso e del benessere, definendo le tappe di un percorso che dovrebbe portare a rappresentare nei conti nazionali gli effetti e le carenze delle politiche ambientali e sociali.

L'attenzione per queste tematiche non risulta peraltro circoscritta al contesto europeo. Già il 25 settembre 2009, i Capi di Stato e di Governo del G-20 di Pittsburgh avevano approvato il « Documento quadro per una crescita, forte, sostenibile e bilanciata », sottolineando la necessità di incoraggiare il lavoro sui sistemi di misura idonei a considerare le dimensioni sociali e ambientali dello sviluppo economico. Inoltre, nel mese di maggio 2011, l'OCSE ha presentato il progetto *Your better life index*, che considerava dodici fattori ritenuti funzionali alla crescita.

A livello nazionale si registravano, in Francia, l'insediamento, nel 2008, di una apposita Commissione, per iniziativa del Presidente della Repubblica, per la misurazione delle *performance* economiche e del progresso sociale, presieduta da Joseph E. Stiglitz, Amartya Sen e Jean Paul Fitoussi. In Australia, invece, l'*Australian Bureau of Statistics* invitava le parti sociali alla concertazione per definire un *set*

riconosciuto di indicatori rappresentativi del progresso sociale. L'indagine sembrava tra l'altro volta a verificare se questa serie di iniziative, internazionali e nazionali, avessero o meno una matrice unitaria e un denominatore comune in grado di influenzare in concreto la definizione delle politiche pubbliche.

Tali approfondimenti dovevano essere tra l'altro finalizzati a verificare come, sul piano interno, fosse possibile individuare chiavi di lettura più complete ed aggiornate della società italiana da utilizzare nella messa a punto delle politiche e nell'individuazione delle scelte di politica economica e sociale da considerare prioritarie. Del resto, le problematiche oggetto dell'indagine erano già state introdotte nella legislazione nazionale attraverso alcune previsioni, di portata limitata ma suscettibili di ulteriori sviluppi, contenute nella legge 31 dicembre 1996, n. 196, che conteneva la nuova legge di contabilità e finanza pubblica. In particolare, l'articolo 36, comma 6, prevede che, in un apposito allegato al rendiconto generale dello Stato vengano illustrate le risultanze delle spese relative ai programmi aventi natura o contenuti ambientali, allo scopo di evidenziare le risorse impiegate per finalità di protezione dell'ambiente, mentre l'articolo 40, recante la delega per la revisione della struttura del bilancio dello Stato, prevede l'introduzione di un bilancio di genere per valutare il diverso impatto delle politiche di bilancio sulle donne e sugli uomini in termini di denaro, servizi, lavoro non retribuito.

Il programma prevedeva lo svolgimento di una serie di audizioni di livello nazionale, europeo e internazionale, di istituzioni pubbliche e di organizzazioni della società civile, allo scopo di definire un quadro esauriente delle tendenze in atto e dei loro possibili sviluppi. I molteplici impegni della Commissione, legati in buona parte alle misure da assumere in relazione alla crisi economica e finanziaria, non hanno consentito di completare le audizioni programmate.

In particolare, nell'ambito dell'indagine, la Commissione ha svolto sei audizioni, nel corso delle quali sono intervenuti:

nella seduta del 22 febbraio 2012, il Presidente dell'ISTAT, Enrico Giovannini;

nella seduta dell'8 marzo 2012, i rappresentanti dell'*Australian Bureau of Statistics*;

nella seduta del 12 aprile 2012, il Capo del settore statistico dell'OCSE, Martine Durand;

nella seduta del 17 aprile 2012, i rappresentanti del *Barilla Center Food & Nutrition*;

nella seduta del 24 aprile 2012, il Prof. Jean-Paul Fitoussi;

nella seduta del 30 maggio 2012, il Presidente del CNEL, Antonio Marzano.

Quanto emerso nel corso dell'indagine rappresenta un patrimonio sufficiente di informazioni e di indicazioni che merita di essere sintetizzato a beneficio di chi dovrà proseguire il lavoro intrapreso nell'odierna legislatura. Il tema, come da subito compreso dall'on. Vannucci, nonostante il tempo attuale, caratterizzato da uno stato emergenziale delle economie e della finanza pubblica che induce a concentrarsi sul quotidiano, consente di assumere una prospettiva più ampia e di cominciare a intravedere, oltre la crisi, nuovi parametri e nuovi criteri per verificare e promuovere il benessere individuale e collettivo.

2. *Le carenze dell'indicatore PIL e l'impegno dell'OCSE per nuovi criteri di misurazione del benessere.*

Per tutto il XX secolo il PIL è stato sostanzialmente considerato sinonimo di benessere economico (E. Giovannini): dopo la grande depressione e la seconda guerra mondiale, la contabilità nazionale economica è stata considerata come lo strumento principale di misurazione dello sviluppo. Questo non significa che la teoria

economica non abbia da tempo individuato i limiti del PIL quale indicatore di benessere. Il PIL non considera le attività svolte fuori dal mercato (il volontariato, il lavoro domestico) e non dà conto delle esternalità negative ambientali e sociali né considera i profili distributivi e non fa emergere il problema della disegualianza (J.P. Fitoussi). Ad esempio, anche prima dell'attuale crisi economica, i vantaggi della crescita misurata attraverso il PIL non erano distribuiti in modo da arrecare benefici a gran parte della popolazione e quindi si creava un divario tra le statistiche economiche e la vita quotidiana delle persone (M. Durand). Inoltre, è stato sostenuto che, avendo come unico parametro la crescita del PIL, anche le politiche messe in campo per garantire la sostenibilità del debito pubblico rischiano di produrre effetti indesiderati, come quello di rendere più povero il settore privato senza incidere a lungo termine sul debito (J.P. Fitoussi). Ciò non implica che il PIL debba essere superato, e quindi non più considerato, quale indicatore di benessere ma che al PIL è opportuno affiancare ulteriori indicatori al fine di rappresentare in modo più completo e corretto le condizioni di vita delle persone. Il PIL rimane comunque l'ordine di grandezza fondamentale per orientare le attività macroeconomiche e misurare la produttività e la domanda di occupazione (M. Durand).

Il tema non ha evidentemente solo riflessi di carattere scientifico e statistico ma riveste soprattutto una rilevanza politica. Da «cosa si misura» finisce infatti per dipendere il «cosa si fa» (E. Giovannini). Scelte sbagliate o parziali a questo livello possono determinare i decisori politici a compiere scelte, in tutto o in parte, errate. Inoltre, una rappresentazione oggettiva ed efficace della realtà socio-economica, oltre a favorire la messa a punto di un'agenda politica aggiornata ed efficace, consente di aggregare più facilmente il consenso intorno a determinate scelte, anche quando richiedano sacrifici o ledano gli interessi di determinate categorie sociali.

Il dibattito su queste tematiche ha un respiro di carattere internazionale e si lega fortemente al tema delle politiche di sviluppo. Una delle prime iniziative a riguardo, assunta negli anni novanta, riguarda non a caso la definizione dell'indice di sviluppo umano, lo *Human Development Index*, nell'ambito del programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo.

Più di recente, e in maniera più sistematica, è stata l'OCSE ad approfondire, nelle forme che verranno di seguito richiamate, la materia. Con la Dichiarazione di Istanbul, adottata nel 2007 dalla stessa OCSE, dalla Commissione europea, dall'Organizzazione della Conferenza islamica, dalle Nazioni Unite e dall'UNDP (*United Nations Development Programme*) e dalla Banca mondiale, è emerso un consenso internazionale sulla necessità di intraprendere la misurazione del progresso sociale in ogni Paese, andando oltre le misure economiche convenzionali come il PIL *pro capite*.

In precedenza l'OCSE aveva promosso, a partire dal 2001, diverse iniziative aventi ad oggetto la misurazione del progresso sociale. Con la Dichiarazione di Istanbul (2007) è stato avviato il progetto *Global Project on Measuring, the Progress of Societies*, gestito dall'OCSE, divenuto un punto di riferimento internazionale per quanti desiderano valutare il progresso sociale. Attraverso il *Global Project* sono state messe in rete, all'interno di un quadro istituzionale, le centinaia di iniziative che a livello locale, nazionale o internazionale perseguono, di fatto, obiettivi analoghi.

Nel 2011 l'OCSE ha compiuto un ulteriore salto di qualità lanciando l'iniziativa *Better life*, volta a fornire ai 34 Paesi membri un indice per la misurazione del benessere basato su 11 dimensioni. L'obiettivo è quello di disporre di un'immagine più completa della società attraverso un sistema informativo che vada al di là del mercato, al di là del PIL, ma anche al di là dei dati medi, delle medie (M. Durand). L'attenzione non si concentra quindi più sui risultati medi ma su quello che avviene nell'ambito dei diversi segmenti della società, al fine di indivi-

duare i gruppi sociali più svantaggiati sui quali dovrebbe concentrarsi le politiche pubbliche.

Sulla base di tale iniziativa, con il rapporto *How's life* è stato messo a confronto lo stato del benessere in 34 Paesi OCSE e in alcune economie emergenti. La nozione di benessere è stata definita basandosi sulla qualità della vita e sulle condizioni di vita materiali. Dal punto di vista della qualità della vita sono state considerate dimensioni quali la salute, l'equilibrio vita-lavoro, l'istruzione e le competenze, i rapporti sociali, l'impegno civico e la *governance*, le istituzioni, la qualità dell'ambiente, la sicurezza personale e il benessere soggettivo. Una volta definite tali dimensioni, sono stati individuati indicatori in grado di rappresentarle, tenendo conto delle peculiarità dei singoli Paesi. Sulla base dei risultati i Paesi sono stati classificati in tre categorie: i Paesi con la luce rossa sono quelli con i peggiori risultati, quelli con la luce gialla si collocano in una posizione intermedia e quelli con la luce verde evidenziano i risultati migliori. L'Italia è nella media OCSE e si colloca in una posizione intermedia in ogni dimensione. Si trova in una posizione leggermente superiore alla media per quanto riguarda la sanità ma non per la scuola, i rapporti sociali e l'occupazione.

Attraverso l'apertura di un apposito sito *internet* è stata data la possibilità ai cittadini di diversi Paesi di creare un proprio indice del benessere. I valori più elevati sono stati attribuiti, nell'ordine, alla soddisfazione della vita, alla salute, alla scuola, all'ambiente, all'equilibrio vita-lavoro, mentre il reddito si colloca all'ultimo posto. Gli italiani hanno espresso preferenze, nell'ordine, per la dimensione della salute, della scuola, dell'ambiente, del lavoro, dell'equilibrio vita-lavoro e per la soddisfazione esistenziale.

3. *L'impegno dell'Unione europea.*

L'Unione europea ha fornito un importante contributo alla discussione ed alle iniziative in corso riguardo ai nuovi criteri

di misurazione del benessere sociale. La Comunicazione della Commissione europea « Non solo il PIL. Misurare il progresso in un mondo in cambiamento » (COM(2009)433) attua l'impegno assunto dalla Conferenza *Beyond GD* » organizzata nel novembre 2007, dopo il Forum di Istanbul. Il 2009 è dunque l'anno in cui, grazie anche alla pubblicazione del *Framework* dell'OCSE e al rapporto della *Commission sur la mesure de la performance économique et du progrès social* istituita in Francia (cosiddetta Commissione Stiglitz – Sen – Fitoussi v. infra), il dibattito sui temi oggetto dell'indagine diviene oggetto di attenzione da parte della pubblica opinione internazionale ed entra nell'agenda delle istituzioni rappresentative di un numero considerevole di Paesi. La richiamata Comunicazione della Commissione europea invitava gli Stati membri ad operare in cinque direzioni: includere nel PIL indicatori ambientali e sociali; produrre informazioni sociali e ambientali quasi in tempo reale a sostegno dei processi decisionali; elaborare informazioni più precise su distribuzione e disuguaglianze; costruire una lista di indicatori per la valutazione dello sviluppo sostenibile; estendere i conti nazionali per includere i fenomeni ambientali e sociali.

Tali obiettivi sono stati fatti propri, nel settembre 2010, dalla Conferenza dei presidenti e dei direttori generali degli istituti nazionali di statistica europei con il cosiddetto. Memorandum di Sofia, che ha portato alla costituzione di uno *Sponsorship group* per misurare il progresso, il benessere e lo sviluppo sostenibile.

Sempre a livello dell'Unione europea, va ricordata la Strategia Europa 2020 incentrata su cinque obiettivi (occupazione, innovazione, cambiamenti climatici, istruzione e povertà) e che evidenzia anch'essa la necessità di promuovere la crescita e lo sviluppo economico basandosi su fattori e ponendosi obiettivi che vanno oltre il PIL e mirano a promuovere, sotto molteplici aspetti, il benessere dei cittadini, assicurando una valenza prioritaria al lavoro, all'istruzione, alla tutela dell'ambiente ed alla riduzione della disugua-

gianza. Definire obiettivi in tali settori appare il frutto della consapevolezza che lo sviluppo, oltre che essere sostenibile, deve mirare a promuovere la qualità della vita e il benessere delle persone con riferimento a specifiche dimensioni dell'esperienza individuale e collettiva. Solo a determinate condizioni – appare questo il convincimento sotteso alla Strategia Europa 2020 – la crescita economica potrà riguardare l'intero continente europeo e tradursi in un effettivo progresso sociale.

Tale Strategia, anche a causa dell'intensità e del perdurare della crisi economica, sta evidenziando, come noto, notevoli difficoltà di realizzazione. Essa appare, in ogni caso, evidenziare il tentativo di allargare gli orizzonti e di fare compiere un salto di qualità alle politiche europee, giovandosi anche del contributo che l'approfondimento dei temi oggetto della presente indagine ha fornito alla riconsiderazione della nozioni di crescita e di sviluppo.

4. Altre iniziative nazionali e internazionali.

Tra gli organismi che hanno esercitato una maggiore influenza sulla discussione pubblica a livello internazionale riguarda al tema oggetto della presente indagine va ricordata la Commissione istituita dal Presidente della Repubblica francese (Commissione Stiglitz – Sen – Fitoussi) alla quale si è accennato che, nel 2009, ha prodotto un rapporto finale nel quale, preliminarmente, si raccomanda di spostare l'attenzione dalla misurazione della produzione economica alla misurazione del benessere delle persone. A riguardo viene proposto di valutare la *performance* economica guardando al reddito e ai consumi piuttosto che alla produzione, approfondendo le problematiche distributive e concentrandosi sulle condizioni delle famiglie.

La predetta Commissione ha inoltre raccomandato di misurare il benessere attraverso un approccio multidimensionale che tenga conto degli aspetti di valutazione soggettiva dei cittadini, e di affiancare

all'analisi anche indicatori di sensibilità, non solo ambientale, ma anche economica e sociale. Per quanto concerne la misurazione della qualità della vita, la Commissione ha identificato otto dimensioni che devono essere tenute in considerazione: il benessere materiale, la salute, l'istruzione, le attività personali e il lavoro, la partecipazione politica e la *governance*, le relazioni sociali, l'ambiente, l'insicurezza economica e fisica.

La mappa concettuale delineata dalla Commissione non è molto dissimile da quella elaborata dall'OCSE nello stesso periodo e rappresenta un'autorevole conferma della convergenza che si registra sulla materia nella comunità internazionale.

Nel 2009, i *leader* del G 20, nel vertice di Pittsburgh, hanno commissionato un lavoro sui metodi di misurazione che tenesse meglio conto delle dimensioni sociali e ambientali dello sviluppo economico, quale parte integrante dell'attuazione del nuovo *Framework for strong, sustainable, and balanced growth*.

Le iniziative assunte a livello internazionale hanno suscitato una pluralità di iniziative di livello nazionale.

Il *Canadian Index of Wellbeing* misura il progresso della società canadese utilizzando un indice sintetico fondato su otto dimensioni: benessere economico, vitalità della comunità, partecipazione democratica, istruzione e formazione, salute, ambiente, uso del tempo, tempo libero e cultura.

L'*Office for National Statistics* del Regno Unito ha avviato il programma *Measuring National Wellbeing*, con l'obiettivo di individuare un set di indicatori condivisi ed affidabili per definire e monitorare il benessere nazionale.

Il Ministero del tesoro australiano e, più di recente, quello neozelandese, hanno riconosciuto la necessità di dotarsi di un quadro di riferimento condiviso, che consideri tutti i fattori economici e non economici che condizionano il benessere dei cittadini, con l'obiettivo di usare tale quadro per assumere decisioni politiche coerenti. In particolare, il Ministero del tesoro

australiano valuta i singoli provvedimenti considerando le opportunità di cui godono i cittadini, la distribuzione e la sostenibilità di tali opportunità, il livello e l'allocatione dei rischi che i cittadini e le comunità devono sostenere, il grado di complessità delle decisioni che i singoli e le collettività devono affrontare.

In particolare, nel 2002 l'*Australian Bureau of Statistics* ha deciso di mettere a punto un sistema più complesso di misuratori del progresso, introducendo il cosiddetto progetto MAP (*Measures of Australia's Progress*), da ultimo aggiornato nel 2010 e reso completamente accessibile in rete. Il progresso è rappresentato in questo sistema tenendo conto degli indicatori relativi a tre settori: economia, società e ambiente. In proposito, a livello sociale, si studia la salute; la sanità; la scuola; la formazione; il lavoro; la criminalità; la coesione delle famiglie, delle comunità e delle società; la democrazia, la *governance* e la cittadinanza. Parimenti nel settore ambientale ed economico le misurazioni sono concentrate su aspetti altrettanto fondamentali per avere una visione globale del progresso del Paese. Nel corso dell'audizione, è stato precisato che il progetto australiano diverge da quello realizzato in sede OCSE denominato *How's life* perché, a differenza di quest'ultimo, il MAP ha un approccio statistico a livello di Paese e non è volto alla misurazione del benessere delle persone. Il progetto MAP non è peraltro finalizzato a dare informazioni solo al governo e alla politica, ma a fornire una piena informazione della collettività, al fine di garantire una più chiara ed efficace informazione per la società (S. Taylor).

Nel febbraio 2010, il Consiglio dei ministri franco-tedesco ha chiesto al Consiglio francese di analisi economica e al Consiglio tedesco di esperti economici di proseguir il lavoro della Commissione Stiglitz – Sen – Fitoussi, per fornire un orientamento ai due primi ministri. Tale richiesta ha determinato la pubblicazione del rapporto Monitoraggio delle prestazioni economiche, qualità della vita e sostenibilità.

In Germania, Danimarca e Norvegia sono state istituite Commissioni parlamentari sul benessere e sulla sostenibilità.

Tra le iniziative di livello internazionale, anche se assunta da un soggetto privato, può collocarsi quella del *Barilla center for food & nutrition*, un centro costituito nel 2009 che svolge analisi e studi in materia di alimentazione, salute, valutazione degli stili di vita e di sostenibilità dei modelli di sviluppo sociale ed economico con un approccio multidisciplinare, che vede il coinvolgimento di esperti in materia ambientale, medica, nutrizionale ed economica. In questo contesto, il centro ha lavorato all'elaborazione di un indicatore multidimensionale per la misurazione del benessere complessivo delle persone, presentando nel 2010 uno specifico indice del benessere (*BCFN Index*), incentrato essenzialmente su misurazioni scientifiche di carattere oggettivo. L'anno successivo, peraltro, il centro ha rivisto il proprio indice, anche a seguito di approfondimenti effettuati dall'*Advisory Board* e di incontri avuti con esperti e studiosi della materia, introducendo anche elementi soggettivi di misurazione, in conformità alle indicazioni formulate in analisi pubblicate dall'OCSE. L'indice elaborato tiene conto delle risultanze dei lavori della Commissione sulla misurazione del risultato economico e del progresso sociale e si articola in tre grandi subindici, riferiti rispettivamente agli stili di vita, alla ricchezza e all'ambiente e ai rapporti sociali e interpersonali, che a loro volta raggruppano le sette dimensioni del benessere identificate dalla Commissione Stiglitz – Sen – Fitoussi, alle quali viene assegnato un valore relativo ponderato.

Quanto alla tipologia degli indicatori utilizzati, la scelta del centro è stata quella di privilegiare indicatori di risultato, rispetto a indicatori di *input*, in quanto ai fini della misurazione del benessere risulta più efficace una verifica dell'*output* dei processi, anziché quella degli elementi che concorrono ai processi stessi (si pensi, ad esempio, alla misurazione dell'aspettativa di vita in buona salute rispetto al calcolo del livello spesa sanitaria). In ogni caso, ai

fini della definizione degli indici particolare rilievo assume la misurazione di attività non di mercato, che non assumono rilevanza ai fini della quantificazione del prodotto interno lordo, ma sono essenziali ai fini della definizione del livello di benessere.

La misurazione proposta dal centro non assume poi un orizzonte nazionale, ma assume come riferimento dieci Stati *benchmark* rappresentativi di diverse aree geografiche, prevalentemente nell'ambito del continente europeo (3 Paesi dell'Europa mediterranea; 3 Paesi dell'Europa continentale; 2 Paesi dell'area scandinava; Regno Unito, Stati Uniti e Giappone). Tale caratteristica dell'indice consente quindi una comparazione a livello internazionale, che pone in luce elementi di forza e di debolezza dei singoli Paesi, che spesso presentano situazioni differenziate in termini sia di benessere attuale sia di sostenibilità.

5. *Le iniziative assunte dal CNEL e dall'ISTAT.*

Il processo di cui sono stati descritti alcuni snodi fondamentali è ancora in corso e solo di recente ha dato luogo a scelte assunte a livello dei singoli governi potenzialmente idonee ad influenzare le decisioni politiche.

La misurazione del benessere secondo nuovi criteri richiede innanzitutto l'elaborazione di nuovi indicatori statistici condivisi riferiti ai singoli contesti sociali idonei a consentire una selezione più appropriata delle politiche e l'*accountability* dei decisori politici.

In Italia il CNEL e l'ISTAT hanno compiuto importanti passi in avanti in questa direzione (A. Marzano, E. Giovannini) accumulando un significativo patrimonio informativo.

Il tema dell'individuazione di ulteriori indicatori di misurazione del benessere rispetto al PIL è da tempo all'attenzione del CNEL, che già nel 2005 – e quindi assai prima dell'insediamento della Commissione Stiglitz – Sen – Fitoussi, istituita

nel 2008 in Francia – avviò uno specifico progetto al riguardo, riferito alla definizione di indicatori per lo sviluppo sostenibile in Italia. Al termine di una procedura di consultazione con i diversi portatori di interessi, sono stati individuati specifici indici oggetto di misurazione riferiti a tre domini, costituiti dall'economia, dalla società e dall'ambiente. In sostanza, si è proposta l'individuazione di un indicatore di sviluppo sostenibile per l'Italia (ICSs), che a sua volta deriva dall'aggregazione di tre indici complessi, riferiti ai tre domini, a loro volta ricavati come aggregazione di un numero più ampio di oltre 50 indicatori elementari.

Nel 2010, il Consiglio approvò quindi un nuovo documento, relativo agli Indicatori di crescita economica e sociale ad integrazione del PIL, che teneva conto degli sviluppi del dibattito a livello internazionale su questi temi, e in quella occasione maturò il progetto di un accordo di collaborazione interistituzionale tra CNEL e ISTAT, effettivamente stipulato il 20 aprile 2011. Il senso della collaborazione tra le due amministrazioni è esattamente quello, proprio della discussione circa ulteriori indicatori di misurazione del benessere rispetto al PIL, di unire alle valutazioni di carattere più strettamente statistico, rimesse istituzionalmente all'ISTAT, una scelta, compiuta dalle rappresentanze delle categorie produttive e della società civile, di obiettivi e di indicatori rilevanti ai fini della misurazione del benessere, nel quadro di una specifica idea di progresso (A. Marzano). La definizione degli indicatori rilevanti è, in effetti, uno degli aspetti più delicati dell'intero processo della misurazione del benessere: proprio per questa ragione, le organizzazioni internazionali raccomandano che la definizione avvenga costituendo sedi pubbliche di confronto che coinvolgano tutti gli attori sociali per definire gli aspetti considerati prioritari per la misurazione del progresso e, in definitiva, per la realizzazione dei fini ultimi di una società. In questo contesto, si sono affrontate questioni metodologiche di carattere prioritario, attinenti in particolare

alla comparabilità tra gli indicatori a livello internazionale, alla disaggregazione territoriale degli indicatori, alla possibilità di fare riferimento sia a indicatori di carattere oggettivo che soggettivo, nonché all'eventualità di indicatori di benessere per specifici soggetti oppure per segmenti di popolazione. Si è in particolare ritenuto che fosse difficoltoso pervenire alla definizione di un indicatore sintetico, giudicandosi preferibile un'aggregazione per dominio, potendosi eventualmente valutare una ulteriore riconduzione dei domini ad aree concettuali più ampie. Altri temi oggetto di particolare attenzione nella fase di definizione dei criteri generali della misurazione sono quelli attinenti alla sostenibilità del livello di benessere e alla valutazione dell'equità attraverso un'analisi delle disparità da realizzare con riferimento a ciascun dominio.

Sulla base delle indicazioni fornite dai cittadini e delle risultanze delle esperienze internazionali, il Comitato CNEL – ISTAT ha individuato le seguenti dimensioni del benessere sociale: ambiente, salute, benessere economico, istruzione e formazione, lavoro e conciliazione dei tempi di vita, relazioni sociali, sicurezza personale, benessere soggettivo, paesaggio e patrimonio culturale. Sono stati inoltre definiti tre ulteriori domini: ricerca e innovazione, qualità dei servizi, politica e istituzioni, che rappresentano altrettanti fattori funzionali allo sviluppo di una società. L'ISTAT ha inoltre costituito una Commissione scientifica con il compito di selezionare, per ciascun dominio, un set di indicatori di elevata qualità. L'ISTAT ha poi effettuato una rilevazione statistica sull'importanza delle dimensioni del benessere in esito alla quale la salute si è confermata come la dimensione più importante. Al secondo posto nella graduatoria delle priorità si sono collocati i temi della sostenibilità e la possibilità di assicurare un lavoro ai figli, evidenziando come sia avvertito il tema dell'equità intergenerazionale.

I risultati della consultazione sono stati utilizzati dal Comitato CNEL – ISTAT per decidere la lista dei domini che, una volta

approvati, sono stati nuovamente sottoposti a consultazione tramite Internet. Nel giugno 2012, in condivisione con la comunità scientifica e con la società civile, il Comitato CNEL-ISTAT è giunto a selezionare un set di 134 indicatori per rappresentare le dodici dimensioni del benessere equo e sostenibile, pubblicato anche *on line* attraverso uno specifico sito istituzionale dedicato a questa materia (www.misuredelbenessere.it).

Le statistiche sociali prodotte dall'ISTAT hanno registrato significativi progressi e anche le statistiche ambientali hanno registrato progressi rilevanti. In virtù del lavoro svolto, l'Italia dispone di molte delle informazioni necessarie a produrre un quadro di misurazione del benessere che risponde alle raccomandazioni internazionali. Ciò che appare essenziale incrementare è tuttavia la tempestività di numerosi indicatori sociali e, soprattutto, ambientali (E. Giovannini).

6. Osservazioni conclusive.

Dalle considerazioni che precedono emerge come in ambito internazionale sia stato raggiunto un consenso piuttosto ampio in merito ai nuovi indicatori di benessere a livello economico e sociale. In particolare, i documenti prodotti a livello europeo dall'OCSE, dalla Commissione europea e da organismi espressione dei governi nazionali evidenziano un'ampia sintonia che lascia intendere come il lavoro svolto abbia basi solide e rifletta in buona misura le valutazioni dei cittadini europei.

L'esperienza del CNEL e dell'ISTAT ci suggerisce inoltre che anche la costruzione di nuovi indicatori statistici per la misurazione del benessere è alla portata dei singoli Paesi e non è, quindi, affatto remota la possibilità di poter disporre, a breve, di rilevazioni statistiche uniformi relative, ad esempio, al continente europeo, che riflettano una nuova visione del progresso sociale ed economico.

È inoltre da presumere che l'impiego di tali nuovi indicatori statistici faccia emergere, come è del resto già avvenuto in

seguito all'adozione della Strategia Europa 2020, i punti di forza e di debolezza dei singoli Paesi, resi più evidenti dal confronto con le esperienze degli Stati ad essi più simili per livelli di sviluppo e istituzioni politiche.

Non vi è dubbio che la valutazione del benessere rappresenterebbe un importante strumento per la valutazione *ex ante* e la verifica a posteriori dell'efficacia delle politiche, nonché per una più consapevole scelta in ordine all'allocazione delle risorse finanziarie tra le varie finalità di spesa, specialmente in una fase storica come quella attuale, caratterizzata dalla scarsità delle disponibilità di bilancio.

Resta tuttavia da verificare la possibilità per gli attori istituzionali, Governo e Parlamento, di utilizzare le risultanze statistiche in questione come strumento per la definizione della propria offerta politica. Sussiste a riguardo un problema di disponibilità tempestiva e con una frequenza adeguata dei dati sociali e, soprattutto, ambientali. Ma affinché le politiche risultino orientate a soddisfare gli effettivi bisogni dei cittadini è in primo luogo necessario disporre di strutture e di metodologie per la valutazione, *ex ante* ed *ex post*, delle singole politiche, al fine di poterne apprezzare l'impatto sulle diverse dimensioni del benessere sociale. Tra l'altro, come nel caso delle riforme strutturali, tale impatto non è immediato e deve essere valutato tenendo conto di una molteplicità di variabili.

A livello nazionale la disponibilità di strumenti di valutazione di tale tenore, sia a livello nazionale che regionale, è estremamente scarsa. Vi è, in particolare, la tendenza ad attuare ogni riforma ricorrendo allo strumento legislativo che poi, inevitabilmente, rinvia ad una serie di decreti legislativi o ad atti normativi secondari l'attuazione dei principi e dei criteri da esso stabiliti. Tale modalità di intervento rileva il prevalere di un modello che si avvale di apporti di natura preva-

lentemente giuridica, mentre risulta assai carente l'attività di previa valutazione degli effetti sociali ed economici delle misure che si intendono introdurre. Le attuali relazioni che accompagnano i provvedimenti legislativi, a partire dalle relazioni illustrative per finire con le relazioni tecniche, non consentono invece di valutare l'impatto delle misure proposte sul tessuto socio-economico. Un primo intervento di adeguamento delle risorse istituzionali disponibili appare in tal senso rappresentato dalla previsione, da parte della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, di un organismo indipendente per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per l'osservanza delle regole di bilancio, da istituire presso il Parlamento, ispirato al modello dei *Fiscal councils* presenti in numerosi paesi europei ed extraeuropei.

Il ricorso sistematico alla tecnica del rinvio ad atti normativi successivi consente, come l'esperienza si è incaricata di dimostrare, di non chiarire e definire da subito nella loro interezza la portata degli interventi oggetto dei singoli provvedimenti. Tale modo di procedere determina tra l'altro, anche a breve distanza di tempo, la necessità di modificare ed integrare i provvedimenti normativi sulla base di considerazioni in merito ai relativi effetti non emerse nel corso istruttorio ma manifestatesi in sede di prima applicazione degli stessi.

Da queste brevi riflessioni emerge come l'adozione della prospettiva sottesa alle esperienze effettuate in ambito internazionale in materia di nuovi indicatori del benessere richieda, a livello nazionale, un profondo ripensamento delle modalità di definizione delle politiche pubbliche. Solo dotandosi di nuovi strumenti, di nuove professionalità e di nuove metodologie sarà possibile valutare le scelte politiche alla luce di criteri sintetizzati dalle parole crescita, produttività, sostenibilità ed equità sociale.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

- Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza. C. 4063 (Parere alle Commissioni riunite I e VIII) (*Esame e conclusione – Nulla osta*) 78
- Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 5473 Governo, approvato dalla 1^a Commissione permanente del Senato (Parere alla I Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole*) 79

SEDE LEGISLATIVA:

- Divieto di finanziamento alle imprese che svolgono attività di produzione, commercio, trasporto e deposito di mine antipersona ovvero di munizioni e submunizioni a grappolo. C. 5407 Mogherini Rebesani (*Seguito della discussione e conclusione – Approvazione*) .. 83

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

La seduta comincia alle 12.45.

Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza.

C. 4063.

(Parere alle Commissioni riunite I e VIII).

(*Esame e conclusione – Nulla osta*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Angelo CERA (UdCpTP), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e VIII (Ambiente), la proposta di legge C. 4063 Bragantini, recante modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente.

Il provvedimento, che si compone di due soli articoli, all'articolo 1 modifica l'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006.

In particolare, la lettera *a*) circoscrive i casi nei quali si può derogare alle procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori servizi e forniture, attualmente

previsti qualora ai contratti stessi sia stata attribuita una qualifica di sicurezza oppure quando l'esecuzione dei contratti debba essere accompagnata da speciali misure di sicurezza: in tale contesto la novella stabilisce che, di norma, gli appalti di lavori pubblici non sono soggetti ad esclusione dalle predette procedure, fatti salvi casi eccezionali espressamente motivati.

La lettera *b*) sostituisce invece il comma 5 del predetto articolo 17, in materia di controlli della Corte dei conti sui contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza, posti in essere da amministrazioni statali.

Rispetto alla formulazione vigente della disposizione si prevede che il controllo della Corte sia non solo successivo, ma anche preventivo, e riguardi, oltre alla regolarità, la correttezza e l'efficacia della gestione, anche la legittimità e regolarità dell'atto di segregazione; inoltre si fissa un termine di quarantacinque giorni entro il quale la Corte deve pronunciarsi, decorso il quale, limitatamente al controllo preventivo, la pronuncia s'intende espressa in senso positivo.

La norma prevede altresì una relazione annuale al Parlamento su tale attività di controllo.

L'articolo 2 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Rileva quindi come il provvedimento non presenti aspetti rilevanti per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, proponendo pertanto di esprimere su di esso nulla osta.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI concorda con la proposta del relatore.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) esprime una valutazione positiva sul provvedimento e dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta del relatore.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 5473 Governo, approvato dalla 1^a Commissione permanente del Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Elvira SAVINO (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria ai fini dell'espressione del parere alla I Commissione Affari costituzionali, il disegno di legge C. 5473, approvato in sede deliberante dalla 1^a Commissione permanente del Senato, recante norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Congregazione dei testimoni di Geova in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge, l'articolo 1 prevede che i rapporti tra lo Stato italiano e la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova, siano regolati dalla legge, sulla base dell'Intesa firmata il 4 aprile 2007, allegata al provvedimento.

L'articolo 2, comma 1 dà atto dell'autonomia della Congregazione cristiana dei testimoni di Geova, mentre il comma 2 riconosce che le nomine dei ministri del culto, l'esercizio del culto, l'organizzazione comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale si svolgono senza ingerenze dello Stato.

I commi 3 e 4 garantiscono la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con ogni mezzo di comunicazione, nonché il diritto di professare la loro religione in ogni forma, individuale e associata, di farne propaganda e di esercitarne il culto in pubblico e in privato.

L'articolo 3, comma 1, riconosce ai ministri di culto della confessione dei testimoni di Geova nominati a norma dello statuto della Congregazione il diritto al libero esercizio del ministero, mentre il comma 2 esclude l'obbligo per i ministri del culto di fornire a magistrati o altre autorità informazioni acquisite per ragioni del loro ministero.

Ai sensi del comma 3 i ministri di culto della confessione dei testimoni di Geova, la cui qualificazione è certificata dalla Congregazione centrale, possono essere iscritti al Fondo speciale di previdenza e assistenza per i ministri di culto.

L'articolo 4, ai commi 1 e 2, assicura il diritto dei degenti in istituti ospedalieri o in case di cura o riposo, testimoni di Geova, nonché di altri ricoverati che lo richiedano, di fruire dell'assistenza spirituale dei ministri del culto, nonché il diritto a permessi di accesso in tali strutture per i ministri del culto, senza limitazioni d'orario.

In tale contesto il comma 4 riconosce ai testimoni di Geova il diritto di osservare le prescrizioni della loro fede in materia alimentare, senza oneri per le strutture sanitarie.

Ai sensi del comma 5 gli oneri finanziari per l'assistenza spirituale sono a carico degli organi della confessione religiosa.

L'articolo 5, ai commi da 1 a 3, riconosce analogo diritto all'assistenza spirituale negli istituti penitenziari, in locali idonei messi a disposizione dall'istituto penitenziario, nonché il diritto, per i ministri del culto, di visitare tali strutture senza particolare autorizzazione.

Il comma 4 sancisce il diritto dei testimoni di Geova di osservare le prescrizioni della loro fede in materia alimentare, senza oneri per le strutture penitenziarie.

Anche in questo caso, ai sensi del comma 5 gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo sono a carico degli organi della confessione religiosa.

L'articolo 6 affronta il tema dell'istruzione, stabilendo, ai commi 1 e 2, il divieto di ingerenze sull'educazione religiosa degli alunni appartenenti alla confessione dei

testimoni di Geova e il diritto degli alunni di non avvalersi di insegnamenti religiosi. In tale contesto il comma 3 prevede che l'insegnamento religioso non debba aver luogo secondo orari e modalità discriminanti.

Il comma 4 riconosce a persone designate dalla Congregazione centrale o dalle Congregazioni o comunità locali dei testimoni di Geova il diritto di rispondere ad eventuali richieste relative allo studio del fatto religioso, che possano pervenire dagli studenti, dalle loro famiglie e dagli organi scolastici, nell'ambito delle attività scolastiche facoltative decise dalle singole istituzioni scolastiche.

Anche in questo caso, il comma 5 specifica che gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo sono a carico della Congregazione centrale dei testimoni di Geova.

L'articolo 7, comma 1, riconosce effetti civili ai matrimoni celebrati davanti a ministri di culto della confessione dei testimoni di Geova aventi la cittadinanza italiana, a condizione che l'atto sia trascritto allo stato civile e previe pubblicazioni.

I commi da 2 a 8 regolano gli aspetti relativi alla richiesta di pubblicazioni, al rilascio del nulla osta da parte dell'ufficiale dello stato civile, alla compilazione dell'atto di matrimonio da parte del ministro del culto celebrante e alla relativa trasmissione all'ufficiale dello stato civile, nonché ai termini di trasmissione dello stesso atto nei registri dello stato civile.

L'articolo 8 prevede il riconoscimento, ai testimoni di Geova dipendenti pubblici o privati o che svolgano attività autonoma, del diritto di osservare, compatibilmente con le esigenze imprescindibili dei servizi essenziali, la festività della Commemorazione della morte di Gesù Cristo, peraltro con obbligo di recupero delle ore lavorative. Inoltre si stabilisce che in tale ricorrenza sia giustificata l'assenza da scuola degli alunni appartenenti alla confessione.

L'articolo 9 riguarda la tutela degli edifici aperti al culto pubblico dei testimoni di Geova, prevedendo, al comma 1, il divieto di occupazione, requisizione,

espropriazione o demolizione, se non per gravi ragioni e in accordo con la Congregazione centrale, nonché, al comma 2, che la forza pubblica possa accedere a tali edifici solo previo avviso e accordi con i ministri di culto responsabili dell'edificio.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze segnala il comma 3, ai sensi del quale agli edifici di culto della confessione ed alle relative pertinenze si applicano le norme in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie e contributi e concessioni.

Inoltre il comma 4 stabilisce che l'autorità civile tenga conto delle esigenze religiose indicate dalla Congregazione centrale per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto dei testimoni di Geova.

L'articolo 10 prevede che, nella pianificazione delle radiofrequenze, si tenga conto delle richieste presentate dalle emittenti gestite dalle congregazioni e ed enti facenti parte della confessione dei testimoni di Geova operanti in ambito locale.

L'articolo 11, comma 1, prevede, ferma restando la personalità giuridica della Congregazione centrale, che la personalità giuridica degli altri enti costituiti nell'ambito della confessione i quali abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione, beneficenza e assistenza, sia concessa con decreto del Ministro dell'interno. In caso di riconoscimento gli enti assumono, ai sensi del comma 5, la qualifica di enti della confessione dei testimoni di Geova civilmente riconosciuti.

In tale contesto i commi da 2 a 4 regolamentano le modalità per il riconoscimento degli enti, che può avvenire solo se essi sono rappresentati da un cittadino italiano domiciliato in Italia.

L'articolo 12 definisce le attività di religione e di culto: in tale contesto, si comprendono le attività dirette all'esercizio del culto e alla cura pastorale, alla formazione dei ministri di culto, a scopi missionari e di evangelizzazione, nonché all'educazione cristiana.

L'articolo 14 stabilisce che la gestione ordinaria e straordinaria degli enti della

confessione si svolge sotto il controllo della Congregazione centrale, senza alcuna ingerenza dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali.

L'articolo 15 disciplina l'iscrizione, su richiesta della Congregazione centrale, degli enti della confessione dei testimoni di Geova civilmente riconosciuti nel registro delle persone giuridiche, la quale è condizione necessaria per consentire ai predetti enti di concludere negozi giuridici.

L'articolo 16 stabilisce, al comma 1, che ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio o nel modo di esistenza di un ente della confessione dei testimoni di Geova civilmente riconosciuto, abbia efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno.

I commi da 2 a 4 disciplinano l'ipotesi di perdita dei requisiti prescritti per il riconoscimento degli enti della confessione, prevedendo in tal caso la revoca del riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Congregazione, nonché la devoluzione dei beni dell'ente.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 13 e gli articoli da 17 a 19.

L'articolo 13 prevede, al comma 1, che, ai fini tributari, gli enti della confessione dei testimoni di Geova civilmente riconosciuti aventi fine di religione o di culto sono equiparati agli enti aventi fine di beneficenza o di istruzione.

Ai sensi dei commi 2 e 3, tali enti possono svolgere attività diverse da quelle di religione e di culto, ma esse sono soggette alle relative normative statali ed al regime tributario previsto per esse.

Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, la Repubblica prende atto che la confessione dei testimoni di Geova si sostiene finanziariamente mediante offerte volontarie.

Il comma 2 prevede la deducibilità, a fini IRPEF, nel limite di 1.032,91 euro, delle erogazioni liberali in denaro a favore della Congregazione centrale e degli enti da essa controllati e delle congregazioni locali, per fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza.

Le modalità relative alle deduzioni, ai sensi del comma 3, saranno determinate da un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 18 stabilisce, al comma 1, che la Congregazione centrale concorre, ai sensi della normativa vigente, alla ripartizione della quota dell'8 per mille dell'IRPEF, destinando tali somme a fini umanitari, assistenziali, scientifici e culturali da realizzare anche in Paesi esteri, nonché per la realizzazione e manutenzione degli edifici di culto.

I commi 2 e 3 specificano che l'attribuzione della quota avviene sulla base delle scelte espresse dai contribuenti nella dichiarazione dei redditi, mentre la Congregazione centrale rinuncia all'attribuzione proporzionale delle quote relative alle scelte non espresse.

Il comma 4 disciplina le modalità di corresponsione alla Congregazione centrale, da parte dello Stato, delle quote dell'8 per mille, che avverrà a decorrere dal terzo anno successivo al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge.

Il comma 5 prevede l'obbligo, per la Congregazione centrale, di trasmettere annualmente al Ministero dell'interno i rendiconti relativi all'utilizzazione delle quote dell'8 per mille che le sono state attribuite, diffondendone adeguata informazione. Ai sensi del comma 6 tali rendiconti sono trasmessi in copia, con propria relazione, dal Ministro dell'interno al Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 19 stabilisce che eventuali modifiche, proposte da una delle Parti, al regime di deducibilità IRPEF prevista dall'articolo 17 e dell'aliquota dell'8 per mille di cui all'articolo 18, saranno valutate da un'apposita commissione paritetica nominata dall'autorità governativa e dalla Congregazione centrale.

L'articolo 20 prevede che le autorità competenti, in sede di attuazione della legge, tengano conto delle esigenze fatte presenti dalla Congregazione centrale e avviino, su richiesta, consultazioni.

L'articolo 21 stabilisce, al comma 1, che con l'entrata in vigore della legge cesse-

ranno di avere efficacia ed applicabilità, nei riguardi della Congregazione centrale e delle congregazioni locali da essa rappresentate, nonché degli enti, istituzioni, organismi e persone che ne fanno parte, la legge n. 1159 del 1929, recante disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato, e le relative norme di attuazione di cui al Regio decreto n. 289 del 1930.

Al comma 2 si prevede inoltre una clausola in forza della quale tutte le norme contrastanti con la legge perdono efficacia dalla data della sua entrata in vigore.

Ai sensi dell'articolo 22, commi 1 e 2, trascorsi dieci anni dall'entrata in vigore dalla legge, le Parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto dell'Intesa; si stabilisce inoltre che le Parti potranno convocarsi prima del predetto termine decennale e che le eventuali modifiche all'Intesa saranno realizzate attraverso la stipulazione di una nuova intesa e la conseguente presentazione di un disegno di legge alle Camere.

Il comma 3 stabilisce inoltre, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, la promozione di intese in occasione della presentazione di disegni di legge su materie che coinvolgono i rapporti tra lo Stato e la confessione dei testimoni di Geova.

L'articolo 23 reca la clausola copertura degli oneri finanziari determinati dalla legge, determinati in 490.000 euro per il 2013 ed in 280.000 euro annui a decorrere dal 2014, ai quali si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica istituito dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

Per quanto riguarda il contenuto dell'Intesa tra la Repubblica italiana e la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova, essa si compone di 22 articoli, che risultano sostanzialmente identici al testo degli articoli da 2 a 22 del disegno di legge.

In linea generale rileva come le norme di competenza della Commissione Finanze recate dal provvedimento ricalchino sostanzialmente, salvo specifiche particola-

rità, le previsioni in materia contenute nelle altre precedenti intese stipulate tra lo Stato italiano e confessioni religiose.

Propone, quindi, di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.55.

SEDE LEGISLATIVA

Martedì 18 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

La seduta comincia alle 13.

Divieto di finanziamento alle imprese che svolgono attività di produzione, commercio, trasporto e deposito di mine antipersona ovvero di munizioni e submunizioni a grappolo.

C. 5407 Mogherini Rebesani.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione).

La Commissione prosegue la discussione del provvedimento, rinviata nella seduta del 13 dicembre scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità della seduta odierna è assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, di cui dispone l'attivazione.

Informa che, non essendo stati presentati emendamenti al provvedimento, saranno posti in votazione gli articoli e, quindi, si passerà al voto finale sulla proposta di legge.

Nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione l'articolo 1.

La Commissione approva l'articolo 1.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione l'articolo 2.

La Commissione approva l'articolo 2.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione l'articolo 3.

La Commissione approva l'articolo 3.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione l'articolo 4.

La Commissione approva l'articolo 4.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione l'articolo 5.

La Commissione approva l'articolo 5.

Francesco BARBATO (IdV) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di legge, la quale affronta una problematica di grande rilievo politico e civile, contribuendo a porre l'Italia all'avanguardia nella lotta contro la piaga delle mine e delle bombe a grappolo che affligge molti Paesi, evidenziata con tragica evidenza dalla strage avvenuta in Afghanistan nei giorni scorsi, nella quale dieci bambine sono rimaste uccise dall'esplosione di una mina antiuomo.

Ricorda, quindi, come la Convenzione di Oslo, ratificata dall'Italia con la legge n. 95 del 2011, oltre a prevedere il divieto di uso, produzione, commercio e stoccaggio delle bombe a grappolo, impegni gli Stati aderenti non soltanto a distruggere gli *stock* esistenti, ma anche a bonificare i territori infestati.

A tale proposito, rileva la necessità di attuare quanto prima la predetta attività di bonifica, anche in considerazione del fatto che – come dimostrano l'esplosione verificatasi sabato scorso nel rione Scampia, a Napoli, e il rinvenimento nella medesima zona, il giorno successivo, di una seconda bomba, per fortuna inesplosa

– alcuni gli ordigni bellici presenti nel territorio italiano possono finire nelle mani della criminalità organizzata, che non si fa scrupolo di utilizzarli in luoghi frequentati da persone inermi, come purtroppo è avvenuto lo scorso fine settimana.

Gianfranco CONTE, *presidente*, chiede che la Presidenza sia autorizzata al coordinamento formale del testo.

Così rimane stabilito.

Gianfranco CONTE, *presidente*, da quindi conto delle sostituzioni effettuate

ed indice la votazione nominale finale sul testo della proposta di legge.

La Commissione approva, con votazione nominale finale, il testo della proposta di legge C. 5407.

La seduta termina alle 13.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli di studio universitari rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica di San Marino ai fini del proseguimento degli studi, con Allegati, fatto a San Marino il 24 agosto 2011. C. 5585 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	86
--	----

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla situazione della Società italiana degli autori ed editori. Nuovo testo Doc. XXII, n. 32 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Nomina del Comitato dei nove</i>)	88
Istituzione del Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921. C. 4333 Distaso (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	89
<i>ALLEGATO 1 (Emendamenti approvati)</i>	102
Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. Nuovo testo unificato C. 136 Carlucci, C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1018 Froner, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	89
<i>ALLEGATO 2 (Emendamenti approvati)</i>	103
Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri. Nuovo testo C. 5397 Verini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	91
<i>ALLEGATO 3 (Emendamenti approvati)</i>	106
Disposizioni per la celebrazione del centenario della fondazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico e per la valorizzazione dei siti e degli edifici storici di interesse culturale ad esso collegati. C. 5239 Granata (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	91
Apprendimento delle specificità antropologiche, culturali e storiche delle comunità territoriali. Nuovo testo C. 1428 Goisis (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	91
Istituzione del fondo per il pluralismo dell'informazione e disposizioni relative all'utilizzo del fondo stesso. Testo unificato C. 5270 Governo e C. 5116 Giulietti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	92
<i>ALLEGATO 4 (Emendamenti)</i>	107
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale recante criteri per l'utilizzo delle risorse destinate al piano straordinario per la chiamata dei professori universitari di seconda fascia per gli anni 2012 e 2013. Atto n. 518 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	95
<i>ALLEGATO 5 (Proposta di parere del relatore)</i>	111
INTERROGAZIONI:	
5-04035 Tommaso Foti: Chiarimenti sulla « collezione di Alberto Bruni Tedeschi »	98
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	113

5-07320 Maurizio Turco: Sulle intese tra Stato Italiano e CEI siglate il 28 giugno 2012 ..	99
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	114
5-07613 De Pasquale: Sull'incarico del signor Antonio Corsi presso il MIBAC	99
<i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i>	116
5-07719 Farina Coscioni: Sul rifiuto di iscrizione di una studentessa disabile da parte di varie università	99
<i>ALLEGATO 9 (Testo della risposta)</i>	117
5-08049 Siragusa: Sull'attività lavorativa di modelli viventi presso Accademie e licei artistici ..	99
<i>ALLEGATO 10 (Testo della risposta)</i>	119
5-08063 Zazzera: Iniziative volte a garantire ai docenti la retribuzione per ferie non godute per l'anno scolastico 2011-2012	99
<i>ALLEGATO 11 (Testo della risposta)</i>	120
5-08456 Lorenzin: Sul sorteggio delle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale .	99
<i>ALLEGATO 12 (Testo della risposta)</i>	121
5-08495 Tocci: Sul personale precario dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) .	100
<i>ALLEGATO 13 (Testo della risposta)</i>	123
SEDE LEGISLATIVA:	
Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali. C. 5613, approvato in un testo unificato dalla 7ª Commissione permanente del Senato, e abbinate C. 4547 Berretta e C. 4818 Bossa (<i>Discussione e approvazione</i>)	100
AVVERTENZA	101

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Roberto Cecchi.

La seduta comincia alle 11.50.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli di studio universitari rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica di San Marino ai fini del proseguimento degli studi, con Allegati, fatto a San Marino il 24 agosto 2011.

C. 5585 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Eugenio MAZZARELLA (PD), *relatore*, illustra il disegno di legge in esame, ricordando che esso reca la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconosci-

mento dei titoli di studi universitari rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica di San Marino ai fini del proseguimento degli studi, con Allegati, fatto a San Marino il 24 agosto 2011. L'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli di studi universitari rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica di San Marino ai fini del proseguimento degli studi, con Allegati è stato stipulato a San Marino il 24 agosto 2011 allo scopo di rafforzare le relazioni bilaterali fra le due Parti, e di recepire i mutamenti dei rispettivi ordinamenti in materia di istruzione universitaria intervenuti dopo il precedente Accordo del 1983. Il reciproco riconoscimento dei titoli di studio è infatti tuttora regolato dall'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio, firmato a San Marino il 28 aprile 1983, che l'Italia ha autorizzato alla ratifica con legge 18 ottobre 1984, n. 760.

Ricorda, quindi, che l'Accordo in esame consentirà agli studenti universitari iscritti

negli atenei indicati nell'Allegato A (Università italiane) e nell'Allegato B (Università degli Studi della Repubblica di San Marino) di trasferirsi da uno degli atenei dell'Allegato A a quello dell'Allegato B, e viceversa, per proseguire gli studi dopo il completamento del primo livello di studi nell'università del paese di origine. Oltre che dei due Allegati, l'Accordo consta di dieci articoli.

Osserva quindi, nel dettaglio, che l'articolo 1 (Ambito di validità) la sfera di applicazione dell'Accordo, precisando che esso si applica ai titoli rilasciati dagli istituti Universitari elencati nei due Allegati. Il secondo paragrafo del medesimo articolo 2 specifica che i due Allegati sono parte integrante dell'Accordo e che loro eventuali modifiche ed integrazioni dovranno essere notificate per via diplomatica. L'articolo 2 (Uso della qualifica accademica) fornisce alcune definizioni di termini utilizzate nell'Accordo. In particolare, in esso viene specificato che il termine « titolo » sta ad indicare qualsiasi titolo che gli Istituti universitari sono autorizzati a rilasciare al termine di un ciclo di studi, in base alla normativa del proprio paese. L'articolo 3 (Individuazione dei titoli di livello corrispondente) contiene una tabella in base alla quale viene stabilita la corrispondenza di livello dei titoli accademici rilasciati dalle Università delle due parti. L'equipollenza dei titoli è però riconosciuta solo in assenza di differenze rilevanti nei percorsi formativi. L'articolo 4 (Riconoscimento di periodi di studio e di esami) sancisce l'obbligatorietà del conseguimento del titolo di studio di scuola secondaria superiore per l'accesso alle istituzioni universitarie di una delle due parti e, ove fosse previsto, il superamento dell'esame di idoneità al corso universitario prescelto. L'articolo 5 (Riconoscimento di certificati, di periodi di studio e di esami), prevede l'equipollenza degli esami e l'equivalenza dei periodi di studio sulla base di una certificazione rilasciata dall'Istituto di provenienza sulla quale l'Istituzione di accoglienza esprime un giudizio. L'articolo 6 (Riconoscimento di titoli

finali di studio per l'accesso a corsi di livello successivo) assegna all'Istituzione di accoglienza la competenza a giudicare altresì sulla corrispondenza sostanziale dei titoli di studio universitari conseguiti nell'Istituzione di origine, richiesti per il proseguimento degli studi in quella di accoglienza. L'uso del titolo accademico è regolamentato dall'articolo 7 che prevede che il possessore se ne possa fregiare nella forma consentita dall'ordinamento della parte nella quale si trova l'Istituzione che lo ha conferito. L'articolo 8 (Convenzioni interuniversitarie) prevede che le parti favoriscano la stipula di convenzioni tra le proprie istituzioni universitarie, per la creazione di corsi di studio al termine dei quali sarà rilasciato un titolo finale congiunto, valido in entrambi i Paesi. L'articolo 9 demanda ad esperti designati dalle parti la corretta interpretazione ed attuazione dell'Accordo. L'articolo 10 contiene la clausola per l'entrata in vigore dell'Accordo e ne stabilisce la durata illimitata.

Ricorda, poi, che il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo con San Marino per il reciproco riconoscimento dei titoli di studi universitari, approvato dal Senato il 15 novembre scorso, si compone di tre articoli. Il primo reca l'autorizzazione alla ratifica del provvedimento, il secondo il relativo ordine di esecuzione ed il terzo la disposizione relativa all'entrata in vigore del provvedimento. Il disegno di legge presentato al Senato (A.S. 3144) è corredato di una breve relazione tecnica che esclude nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato come conseguenza dell'applicazione dell'Accordo.

Propone, quindi, di deliberare parere favorevole sul disegno di legge in esame.

La Commissione approva, quindi, la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 12.

SEDE REFERENTE

Martedì 18 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Marco Rossi Doria, il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Roberto Cecchi, e il sottosegretario di Stato con delega all'informazione, la comunicazione, l'editoria e il coordinamento amministrativo, Paolo Peluffo.

La seduta comincia alle 12.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla situazione della Società italiana degli autori ed editori.

Nuovo testo Doc. XXII, n. 32.

(Seguito dell'esame e conclusione – Nomina del Comitato dei nove).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 dicembre 2012.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che sul nuovo testo della proposta di legge in esame la VI Commissione finanze ha espresso nulla osta. Propone quindi di conferire il mandato al relatore in senso favorevole all'Assemblea sul nuovo testo del provvedimento in esame.

Emerenzio BARBIERI (PdL) preannuncia a nome del suo gruppo il voto contrario sulla proposta di conferire il mandato al relatore in senso favorevole all'Assemblea sul nuovo testo del provvedimento in esame. Rileva, al riguardo, l'inutilità di un eventuale conferimento del mandato al relatore, nell'imminenza dello scioglimento preannunciato dalle Camere.

Enzo CARRA (UdCpTP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sul conferimento del mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul nuovo testo del provvedimento in esame,

ritenendo utile proseguire su tale iniziativa parlamentare, che rischia di essere stranamente bloccata da chi l'aveva inizialmente promossa.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) ritiene massimamente stravagante che vi sia qualche collega che possa votare contro la proposta di conferire il mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul nuovo testo del provvedimento in esame. Si conferma che la presentazione da parte di taluni deputati di numerosissimi emendamenti aveva un carattere meramente dilatorio. Osserva, quindi, che il Parlamento ha il dovere morale di istituire la Commissione di inchiesta per tutelare la serietà del lavoro finora svolto dalle istituzioni. Preannuncia, quindi, il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di conferire il mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul nuovo testo del provvedimento in esame, osservando come sarebbe ben grave che ci si nascondesse dietro lo scioglimento imminente delle Camere per non istituire la Commissione di inchiesta.

Giuseppe GIULIETTI (Misto) condivide le riflessioni svolte dai colleghi Carra e De Biasi, stigmatizzando la schizofrenia dell'atteggiamento di chi prima promuove l'istituzione della Commissione di inchiesta, e, poi, assume un atteggiamento dilatorio e ostativo. Ricordando anche l'attività dell'associazione « Articolo 21 » in materia di tutela degli interessi del diritto d'autore degli artisti, auspica che le gravi situazioni esistenti presso la SIAE, rilevate nel corso dell'attività conoscitiva del Parlamento finora svolta, possano divenire oggetto dell'attività della Commissione di inchiesta.

Erica RIVOLTA (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di conferire il mandato al relatore in senso favorevole all'Assemblea sul nuovo testo del provvedimento in esame, osservando che si tratta di un atto dovuto, per onestà intellettuale, nei confronti dei lavoratori e degli artisti nel settore che si

aspettano di ricevere chiarezza sulle gravi vicende rilevate.

Paola FRASSINETTI (PdL), in dissenso dal rappresentante del suo gruppo, preannuncia il suo voto favorevole sulla proposta di conferire il mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul nuovo testo del provvedimento in esame. Segnala che da oggi è associata ad un diversa formazione politica, anche se non ancora ufficialmente formalizzata.

Paola GOISIS (LNP), *relatore*, intende ringraziare i colleghi che hanno preannunciato il voto favorevole dei rispettivi gruppi sulla proposta di conferirle il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul nuovo testo del provvedimento in esame.

La Commissione delibera, quindi, di conferire il mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul nuovo testo del provvedimento in esame.

Manuela GHIZZONI (PD), *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Istituzione del Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921. C. 4333 Distaso.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 dicembre 2012.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che sul nuovo testo del provvedimento in esame sono stati presentati emendamenti del relatore, finalizzati al recepimento delle condizioni espresse dalla V Commissione bilancio in data 13 dicembre 2012 *(vedi allegato 1)*.

Gabriella CARLUCCI (UdCpTP), *relatore*, ne raccomanda l'approvazione.

Il sottosegretario Roberto CECCHI esprime parere favorevole sugli emendamenti presentati dal relatore.

La Commissione approva quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti del relatore 1.5 e 4.3.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che il provvedimento, come modificato dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso al Governo per acquisirne l'assenso al trasferimento in sede legislativa.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo.

Nuovo testo unificato C. 136 Carlucci, C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1018 Froner, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 novembre 2012.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, ricorda che sul provvedimento in esame sono stati presentati dal relatore alcuni emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 2 ottobre 2012.

Il sottosegretario Roberto CECCHI esprime parere favorevole sugli emendamenti presentati dal relatore.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti del relatore 2.1, 3.1, 3.2, 4.1, 7.1, 10.1, 11.1, 12.1, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 15.1, 16.1, 18.1, 20.1, 21.1, 22.1, 23.1, 23.2, 26.1 e 27.1 *(vedi allegato 2)*.

Emilia Grazia DE BIASI (PD), *relatore*, a conclusione del lungo iter svolto, si rammarica per aver perso la battaglia,

condotta a lungo, di giungere all'approvazione di un provvedimento per cui sarebbero occorsi finanziamenti di basso importo. Stigmatizza il fatto che i diversi ministri che si sono succeduti al dicastero dei beni e delle attività culturali abbiano espresso, a parole, sempre un parere favorevole sul provvedimento, senza poi far seguire alcun aiuto fattivo per la sua approvazione. A riguardo, osserva che l'attuale riparto di poteri nell'organigramma del Ministero non ha di certo agevolato il lavoro della Commissione, su un testo che è stato condiviso su moltissime realtà del settore. Ricorda, in proposito, la situazione drammatica in un cui versa, ad esempio, il mondo della musica, che aspetta il riconoscimento di identità culturali importanti come i teatri di tradizione e le orchestre. Intende, quindi, ringraziare tutti i colleghi della Commissione, che hanno proceduto con un'unità di intenti nell'esame del provvedimento, la cui approvazione avrebbe costituito un tassello importante per risolvere le varie problematiche del settore. Tiene a ricordare come, tuttavia, alcune soluzioni siano state anticipate mediante l'approvazione di proposte emendative, presentate in sede di esame di altri provvedimenti, come ad esempio in materia di indennità di disoccupazione per gli artisti. Giudica importante, in definitiva, aver contribuito a creare una grandissima sensibilità su un tema che favorisce e promuove l'identità culturale italiana, auspicando che nella prossima legislatura si possa varare una riforma complessiva del settore.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, riterrebbe opportuno sospendere brevemente la seduta per passare all'esame dell'atto del Governo n. 518.

La Commissione concorda.

La seduta, sospesa alle 12.25, è ripresa alle 12.35.

Gabriella CARLUCCI (UdCpTP), *relatore*, ricorda come il provvedimento in esame abbia il merito di attuare anche la

riforma del titolo V in materia. Osserva, fra l'altro, come anche il ministro Passera si sia mostrato a favore di un credito di imposta da applicare al settore. Rileva, più in generale, come vi sia un consenso unanime sul riconoscimento professionale dei lavoratori del settore. Ricorda, fra l'altro, come la copertura finanziaria richiesta dal provvedimento fosse davvero minima, consistendo in soli 15 milioni di euro. Si rammarica, pertanto, per la mancata approvazione del provvedimento, sui cui temi, comunque, è stata operata una opportuna sensibilizzazione dell'opinione pubblica, anche perché da quando ne ha proposto l'adozione dal suo ingresso in Parlamento tutti i ministri coinvolti hanno espresso a parole il loro parere favorevole, ma nei fatti non hanno contribuito alla sua approvazione. Ribadisce quindi l'esigenza che nella prossima legislatura si possa ripartire dal testo approvato, ai fini di una sua adozione definitiva.

Paola GOISIS (LNP) si rammarica per la mancata attuazione definitiva del provvedimento in esame, il cui testo assumeva anche due proposte di legge presentate dal suo gruppo. Osserva, quindi, come sia importante il riconoscimento e la promozione della cultura italiana all'estero, anche come elemento di promozione dei commerci fra paesi. Considerando, poi, come sia importante preservare e promuovere la cultura dei territori, auspica che nella prossima legislatura si possa riprendere anche questo tema.

Emerenzio BARBIERI (PdL) ricorda i lunghi sforzi messi in atto fin dal 2006 per giungere all'approvazione di un provvedimento di riforma del settore, ringraziando in ogni caso tutti i colleghi per il lavoro fin qui compiuto.

Benedetto Fabio GRANATA (FLpTP) si rammarica, a nome del suo gruppo, per la mancata adozione definitiva del provvedimento in esame, anch'egli auspicando che nella prossima legislatura si possa giungere all'approvazione di una riforma generale del settore.

Manuela GHIZZONI (PD), *presidente*, si associa alle considerazioni dei colleghi, esprimendo rammarico per il lungo e fecondo lavoro che si lascia, in un testo condiviso, in eredità al nuovo Parlamento. Tiene a ricordare, d'altra parte, come i numerosissimi lavoratori del settore rappresentino una fonte di ricchezza non solo culturale ma anche economica per tutto il Paese. È positiva in ogni caso la consapevolezza che del problema il Parlamento ha raggiunto, anche in prospettiva di una sua futura soluzione definitiva. Avverte quindi che il testo del provvedimento come ulteriormente modificato verrà trasmesso alla Commissione bilancio per l'espressione del parere di competenza.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri.

Nuovo testo C. 5397 Verini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 dicembre 2012.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che sul nuovo testo della proposta di legge in esame, la V Commissione bilancio in data 12 dicembre 2012 ha espresso parere favorevole con condizioni. Avverte quindi che la relatrice ha predisposto alcuni emendamenti in recepimento del suddetto parere (*vedi allegato 3*).

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA esprime parere favorevole sugli emendamenti 5.1 e 6.1 del relatore.

La Commissione approva quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti 5.1 e 6.1 del relatore.

Maria COSCIA (PD), *relatore*, auspica che l'esame della proposta di legge possa concludersi, al più presto, in sede legislativa.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che il provvedimento, come modificato dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso al Governo per acquisirne l'assenso al trasferimento in sede legislativa.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la celebrazione del centenario della fondazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico e per la valorizzazione dei siti e degli edifici storici di interesse culturale ad esso collegati.

C. 5239 Granata.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di legge all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 dicembre 2012.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che sul nuovo testo del provvedimento in esame la I Commissione ha espresso un parere favorevole con osservazione. Si resta pertanto in attesa del parere delle Commissioni V, VIII, X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Benedetto Fabio GRANATA (FLpTP), *relatore*, auspica che possa essere risolta l'espressione dei restanti pareri.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, assicurando il relatore nel senso da lui auspicato, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Apprendimento delle specificità antropologiche, culturali e storiche delle comunità territoriali.

Nuovo testo C. 1428 Goisis.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 dicembre 2012.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che è pervenuto l'assenso del Governo al trasferimento in sede legislativa del provvedimento in esame.

Paola GOISIS (LNP), *relatore*, auspica una rapida conclusione dell'esame del provvedimento.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione del fondo per il pluralismo dell'informazione e disposizioni relative all'utilizzo del fondo stesso.

Testo unificato C. 5270 Governo e C. 5116 Giulietti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 dicembre 2012.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che sul testo unificato in esame sono stati presentati emendamenti e articoli aggiuntivi (*vedi allegato 4*).

Ricardo Franco LEVI (PD), *relatore*, ricordando che il provvedimento in esame non reca oneri per l'Erario, esprime parere contrario sull'emendamento Zazzera 1.9; invita al ritiro dell'emendamento De Biasi 1.11; esprime parere contrario sugli emendamenti Carra 1.8 e Goisis 1.1 e 1.2. Invita, quindi, a ritirare gli emendamenti Goisis 1.3 e 1.4, in quanto contengono disposizioni già previste dalla normativa vigente. Esprime parere favorevole sull'emendamento Goisis 1.5, mentre esprime parere contrario sull'emendamento Goisis 1.6, in quanto contiene disposizioni rientranti nelle competenze normative dell'Unione europea ed è oneroso per l'Erario. Esprime parere favorevole sull'emendamento Carra 1.7, a condizione che sia riformulato, riservandosi di indicare la riformulazione, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti De Biasi 1.12 e Zazzera 1.10.

Il sottosegretario Paolo PELUFFO esprime parere conforme a quello del relatore.

Pierfelice ZAZZERA (IdV), intervenendo sul complesso degli emendamenti, intende denunciare la situazione di eccezionale gravità in cui versa il settore dell'editoria, che il provvedimento in esame non risolve, mentre occorrerebbe invece liberare risorse finanziarie private, attualmente detenute da due soli soggetti sul mercato. Illustra, quindi, il suo emendamento 1.9 di cui raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Zazzera 1.9.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) ritira il suo emendamento 1.11.

Gabriella CARLUCCI (UdCpTP) ritira l'emendamento Carra 1.8, di cui è cofirmataria.

Paola GOISIS (LNP) ritira i suoi emendamenti 1.1 e 1.2.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) chiede al rappresentante del Governo se sia disponibile ad assumere un impegno con riguardo all'onere per il rimborso alla società Poste italiane, nel senso configurato dall'emendamento 1.1, ritirato dal presentatore.

Il sottosegretario Paolo PELUFFO, rispondendo all'onorevole De Biasi, ritiene la soluzione proposta nell'emendamento 1.1, ritirato dal presentatore, ragionevole ma purtroppo onerosa per l'Erario, necessitando quindi di apposita copertura finanziaria. Auspica, quindi, in ogni caso che si possa giungere anche nella prossima legislatura ad una tale soluzione.

Paola GOISIS (LNP) ritira i suoi emendamenti 1.3, 1.4 e 1.6.

La Commissione approva quindi l'emendamento Goisis 1.5.

Ricardo Franco LEVI (PD), *relatore*, riterrebbe opportuno riformulare l'emendamento Carra 1.7 che si propone di utilizzare il previsto Fondo per il pluralismo dell'informazione anche per il sostegno dei trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o in riorganizzazione per crisi aziendale.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, ritiene che la proposta del collega Levi debba essere valutata sia nel merito che nella forma, in quanto dalla relativa formulazione dipende se si tratti una riformulazione dell'emendamento in esame o di un ulteriore emendamento del relatore.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) chiede chiarimenti al relatore sulla riformulazione proposta, al fine di comprendere se tali finanziamenti andrebbero indistintamente a tutte le aziende editoriali, ritenendo che non sia giusto dare contributi anche ai grandi gruppi, sottraendo risorse ad altri che più ne necessitano.

Emerenzio BARBIERI (PdL) chiede chiarimenti al relatore sulla riformulazione proposta, riservandosi di consultare su tali temi anche l'onorevole Palmieri che ha seguito i lavori del Comitato ristretto.

Il sottosegretario Paolo PELUFFO rassicura l'onorevole De Biasi nel senso che tali finanziamenti non andranno ai grandi gruppi editoriali, pur osservando come anche la grande editoria versa in uno stato di crisi che si fa ogni giorno più grave.

Ricardo Franco LEVI (PD), *relatore*, ricorda che ai contributi diretti è riservato il 60 per cento del fondo per il pluralismo, mentre a valere sulle restanti risorse si può ben prevedere un ammortizzatore sociale per i lavoratori del settore.

Giuseppe GIULIETTI (Misto) apprezza l'intenzione di tutelare le realtà lavorative

nel settore editoriale ormai in crisi, anche prevedendo opportuni ammortizzatori sociali.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, invita il relatore a valutare una definitiva soluzione nel merito, scegliendo se proporre una riformulazione dell'emendamento in esame 1.7. Propone quindi di accantonarlo.

La Commissione delibera quindi di accantonare l'emendamento 1.7.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, prende atto della volontà dei gruppi di rinunciare alla facoltà di subemendare eventuali ulteriori emendamenti al riguardo presentati dal relatore.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) ritira il suo emendamento 1.12.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) illustra il suo emendamento 1.10, di cui raccomanda l'approvazione.

Giuseppe GIULIETTI (Misto) preannuncia il suo voto favorevole sull'emendamento Zazzera 1.10.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Zazzera 1.10.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, propone quindi di sospendere la seduta, per consentire al relatore di definire una proposta relativa alla riformulazione dell'emendamento 1.7.

La Commissione concorda.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle 13,25, è ripresa alle 14.35.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che il relatore ha presentato gli emendamenti 1.20 e 4.10 (*vedi allegato 4*).

Ricardo Franco LEVI (PD), *relatore*, raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 1.20 e 4.10, invitando, quindi, al ritiro dell'emendamento Carra 1.7 e degli emendamenti 4.2 e 4.1.

Gabriella CARLUCCI (UdCpTP) ritira l'emendamento Carra 1.7, di cui è cofirmataria.

Il sottosegretario Paolo PELUFFO esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.20 e 4.10 del relatore.

La Commissione approva quindi l'emendamento 1.20 del relatore.

Si passa quindi all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 2.

Ricardo Franco LEVI (PD), *relatore*, invita al ritiro degli emendamenti Zazzera 2.1 e Di Biagio 2.2, altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario Paolo PELUFFO esprime parere conforme a quello del relatore.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) illustra il suo emendamento 2.1, contestando come i criteri di finanziamento indicati nel provvedimento in esame siano troppo generici.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zazzera 2.1 e Di Biagio 2.2.

Si passa quindi all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 3.

Ricardo Franco LEVI (PD), *relatore*, invita al ritiro dell'emendamento De Biasi 3.2, altrimenti il parere è contrario, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Palmieri 3.1.

Il sottosegretario Paolo PELUFFO si rimette al parere del relatore, osservando come, in relazione al contenuto dell'emendamento De Biasi 3.2, per il finanziamento degli abbonamenti dell'editoria cartacea occorrerebbe una copertura finanziaria di gran lunga maggiore.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) insiste per l'approvazione del suo emendamento 3.2, chiedendo al relatore e al rappresentante del Governo una modifica del parere espresso, tenuto conto che la sua proposta emendativa completa la previsione normativa esistente, con la specificazione dell'avverbio « prioritariamente ». Ribadisce quindi che il Parlamento ha una propria autonomia rispetto al Governo che ritiene necessario mantenere.

Ricardo Franco LEVI (PD), *relatore*, alla luce dei chiarimenti forniti, modificando il parere precedente, esprime parere favorevole sull'emendamento 3.2.

Il sottosegretario Paolo PELUFFO è conforme al parere espresso dal relatore sull'emendamento De Biasi 3.2.

La Commissione approva quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti De Biasi 3.2 e Palmieri 3.1.

Si passa quindi all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 4.

Ricardo Franco LEVI (PD), *relatore*, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 4.10 e invita al ritiro degli emendamenti Carra 4.2 e De Biasi 4.1, altrimenti il parere è contrario. Raccomanda quindi l'approvazione del suo articolo aggiuntivo * 4.02, identico all'articolo aggiuntivo De Biasi * 4.01, sul quale è favorevole.

Il sottosegretario Paolo PELUFFO esprime parere conforme a quello del relatore.

Gabriella CARLUCCI (UdCpTP) ritira l'emendamento Carra 4.2, di cui è cofirmataria.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) ritira il suo emendamento 4.1.

La Commissione approva quindi, con distinte votazioni, l'emendamento 4.10 del relatore e gli identici articoli aggiuntivi De Biasi * 4.01 e * 4.02 del relatore.

Si passa, infine, all'esame delle proposte emendative riferite agli articoli 5 e 6.

Ricardo Franco LEVI (PD) invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo De Biasi 5.01, altrimenti il parere è contrario, mentre è favorevole all'emendamento Palmieri 6.1.

Il sottosegretario Paolo PELUFFO esprime parere conforme a quello del relatore.

Emilia Grazia DE BIASI (PD), intervenendo sul suo articolo aggiuntivo 5.01, auspica che il Parlamento intenda ragionare su una consistenza economica più ampia. Ritira, ad ogni modo, il suo articolo aggiuntivo 5.01.

La Commissione approva quindi l'emendamento Palmieri 6.1.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che il testo del provvedimento in esame, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, verrà trasmesso alle Commissioni di merito per l'espressione del parere di competenza. Auspica che il proficuo lavoro svolto dalla Commissione possa, anche in questo caso, essere ripreso nella prossima legislatura.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 18 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Roberto Cecchi e il sottosegretario di Stato con delega all'informazione, la comunicazione, l'editoria e il coordinamento amministrativo, Paolo Peluffo.

La seduta comincia alle 12.25.

Schema di decreto ministeriale recante criteri per l'utilizzo delle risorse destinate al piano straordinario per la chiamata dei professori universitari di seconda fascia per gli anni 2012 e 2013.

Atto n. 518.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Paola FRASSINETTI (PdL), *relatore*, illustra lo schema di decreto in esame, che dispone in merito all'utilizzo della quota parte del fondo di finanziamento ordinario (FFO) riservata dall'articolo 29, comma 9, della legge n. 240 del 2010 alla chiamata di professori di seconda fascia per il 2012 e il 2013; quantifica il relativo onere; indica i criteri di riparto della somma fra le università statali e gli istituti universitari ad ordinamento speciale; ribadisce infine, le procedure da utilizzare per la chiamata. Nel dettaglio, l'articolo 1 individua i criteri per la ripartizione fra le università statali e le istituzioni ad ordinamento speciale della quota parte del FFO, relativa all'anno 2012, destinata al piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia. Tale quota, già individuata in 15 milioni di euro dal decreto ministeriale 16 aprile 2012, n. 71, recante criteri di ripartizione del FFO per l'anno 2012, corrisponde ad un importo a regime di 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Al riguardo, la relazione tecnico-illustrativa evidenzia che l'ammontare della quota parte per il 2012 e di quella per il 2013, deriva dalle somme complessivamente disponibili ai sensi dell'articolo 29, comma 9, della legge n. 240 del 2010, decurtate dell'onere a regime relativo alle assunzioni effettuate con le risorse relative agli anni precedenti. Inoltre – come già avvenuto per il 2011 –, tali quote sono calcolate in ragione della frazione d'anno di due dodicesimi (novembre e dicembre per ciascun anno). Dal punto di vista soggettivo, la ripartizione riguarda le università statali e le istituzioni ad ordinamento speciale. I criteri per l'assegnazione della

quota si differenziano da quelli utilizzati nel 2011, in ragione delle novità normative intervenute, con particolare riferimento all'articolo 14, comma 2-*quiquies*, del decreto-legge n. 216 del 2011. Il criterio generale è costituito dalla previsione che ad ogni istituto universitario è attribuita una quota fissa e una quota variabile.

Ricorda, in particolare, che ad ogni istituzione universitaria è attribuita una quota fissa pari al costo medio di 1 posto di professore di seconda fascia (indicato dalla relazione tecnico-illustrativa in 84.106 euro – che, rapportato per il 2012 ai 2/12 di anno, porta a un importo di euro 14.018 per ateneo – e corrispondente a 0,7 punti organico); la relazione tecnico-illustrativa evidenzia che in tal modo si attua uno dei principi posti dall'articolo 14, comma 2-*quiquies*, del decreto-legge n. 216 del 2011, «con ciò superando l'esclusione dal beneficio per quelle università che avendo superato il limite previsto per l'incidenza delle spese di personale non potevano procedere a nuove assunzioni ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 180 del 2008, ora abrogato»; le risorse residue sono ripartite fra due gruppi cui afferiscono, rispettivamente, le istituzioni universitarie che concorrono alla ripartizione della quota premiale del FFO 2012 (ossia, della quota, finalizzata a promuovere l'incremento qualitativo delle attività delle università statali e a migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, prevista dall'articolo 2 del decreto-legge n. 180 del 2008) e quelle che non vi concorrono; in particolare, in base alla prima parte dell'alinea della lettera *b*) del comma 1 dello schema, la ripartizione delle risorse residue tra i gruppi avviene proporzionalmente alla somma delle assegnazioni del FFO attribuito a ciascun gruppo nell'anno 2012. Segnala che dalle tabelle esemplificative presenti nella relazione tecnico-illustrativa sembrerebbe in realtà evincersi che tale prima ripartizione è effettuata proporzionalmente alla somma delle assegnazioni relative al FFO consolidabile 2012. Al riguardo, pertanto, osserva che sembrerebbe opportuno un chiarimento.

Inoltre, osserva che sembrerebbe necessario che di tale preliminare suddivisione fosse data evidenza anche nell'ambito della sezione II dell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del decreto. Ricorda, poi, che la ripartizione all'interno di ciascun gruppo è effettuata applicando criteri distinti. In particolare, osserva che per le università statali che concorrono alla ripartizione della quota premiale del FFO 2012, si utilizza il peso della rispettiva quota – che costituisce l'indicatore della quota premiale utilizzato nel modello matematico di cui all'Allegato 1 –, secondo quanto indicato nella sezione I dello stesso Allegato 1, che corrisponde al modello di ripartizione della quota premiale FFO 2012 di cui all'Allegato 1 del già citato decreto ministeriale n. 71 del 2012. Al riguardo, ricorda che il decreto ministeriale n. 71 del 2012 ha disposto che i 910 milioni di euro costituenti la quota premiale 2012 sono distribuiti per il 34 per cento – 309 milioni di euro – sulla base degli indicatori relativi alla qualità dell'offerta formativa e ai risultati dei processi formativi e per il restante 66 per cento – 601 milioni di euro – sulla base degli indicatori relativi alla qualità della ricerca scientifica. Inoltre, osserva che per le 16 università che non hanno partecipato al riparto delle risorse relative al piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia relativo al 2011, a causa del superamento del limite di spesa per il personale, allora previsto, si dispone l'attribuzione di un coefficiente moltiplicativo pari a 1,5. La relazione tecnico-illustrativa evidenzia che, in tal modo, si attua il principio di perequazione previsto dall'articolo 14, comma 2-*quiquies*, del decreto-legge n. 216 del 2011. Ricorda che per le università statali che non concorrono al riparto della quota premiale del FFO 2012 – fra le quali, come evidenzia la relazione tecnico-illustrativa, le università per stranieri) e per gli istituti universitari ad ordinamento speciale, si utilizza il peso della relativa quota di FFO consolidabile 2012 rispetto al totale costituito dalle quote di FFO consolidabile 2012 assegnate alle istituzioni afferenti al medesimo

gruppo, che costituisce l'indicatore relativo al peso sul sistema del FFO consolidabile richiamato nel modello matematico di cui all'Allegato 1. Inoltre, ai valori ottenuti per ciascuna istituzione in base ai criteri sopra indicati, si applica, in maniera analoga per entrambi i gruppi, un ulteriore coefficiente moltiplicativo finalizzato a graduare gli importi da assegnare, in base al criterio indicato dall'articolo 14, comma 2-*quinquies*, del decreto-legge n. 216 del 2011. Il coefficiente in questione — che non può in ogni caso superare il valore di 1,5, al fine, indicato dalla relazione tecnico-illustrativa, di contenere la graduazione — è pari al rapporto fra le seguenti misure: l'82 per cento della somma delle entrate 2011 relative al FFO e al Fondo per la programmazione del sistema universitario, nonché delle entrate derivanti da tasse, soprattasse e contributi universitari, al netto delle spese per fitti passivi; la somma delle spese di personale e degli oneri di ammortamento annuo a carico del bilancio di ateneo sostenuti al 31 dicembre 2011. Al riguardo, la relazione tecnico-illustrativa evidenzia che un valore del rapporto inferiore ad 1 indica una situazione non virtuosa. Il peso della quota premiale (o della quota FFO) di ciascuna istituzione così ottenuto viene poi « normalizzato », al fine di riportare a 100 la somma relativa a ciascuno dei due gruppi. Tale indicatore di ateneo normalizzato è infine utilizzato per il calcolo della quota variabile da assegnare a ciascuna istituzione. Segnala che, al punto 3 dell'articolo 1, occorre eliminare il riferimento all'articolo 7 del decreto legislativo n. 49 del 2012, poiché lo stesso non reca definizioni.

Osserva, quindi, che l'articolo 2 individua i criteri per l'assegnazione della quota 2013, che viene determinata dal medesimo articolo in 5 milioni di euro a decorrere dal 2013. Più correttamente, la relazione tecnico-illustrativa chiarisce che la quota per l'anno 2013 ammonta a 0,83 milioni di euro, corrispondente ad un onere a regime di 5 milioni di euro a decorrere dal 2014. Infatti, se la quota 2013 fosse pari a 5 milioni di euro — essendo, come già detto, calcolata in ragione di due dodicesimi

d'anno — ciò porterebbe ad un onere a regime di 30 milioni di euro a decorrere dal 2014, rispetto al quale lo stanziamento di cui all'articolo 29, comma 9, della legge n. 240 del 2010 risulterebbe incapiente. Rileva, pertanto, la necessità di apportare la dovuta modifica all'articolo 2. A differenza di quanto disposto per il 2012, osserva che per il 2013 non è prevista una quota fissa, ma solo una quota variabile. Per quest'ultima si utilizzano — sempre con riferimento alla quota premiale del FFO 2012 e al FFO consolidabile 2012 — gli stessi criteri già ante illustrati, fatta eccezione per il coefficiente perequativo. Al riguardo, la relazione tecnico-illustrativa evidenzia che ciò è motivato dalla circostanza che la perequazione, con riferimento alle università che non hanno usufruito della quota 2011, è già operata con riferimento al 2012. Segnala che non è chiaro perché all'articolo 2, comma 1, lettera a), punto 3, si faccia riferimento alle assegnazioni e alle spese relative al 2011 e non a quelle relative al 2012. Inoltre, con riguardo alla prima parte dell'alinea della lettera a) del medesimo comma, nonché alla sezione III dell'Allegato 1, si rinvia alle osservazioni già formulate, rispettivamente, con riguardo all'articolo 1, comma 1, lettera b), e alla sezione II dell'Allegato 1. Rileva che all'articolo 1, comma 1, lettera b), punti 1) e 2), nonché all'articolo 2, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), sarebbe opportuno sostituire le parole « concorrono alla quota premiale » con le parole « concorrono al riparto della quota premiale ». Inoltre, al punto 2) di entrambi gli articoli, osserva che sarebbe opportuno aggiungere, in fine, le parole « sul totale costituito dalla somma delle quote di FFO consolidabile 2012 assegnate alle istituzioni afferenti al medesimo gruppo ». Ricorda, poi, che l'articolo 3 ribadisce, anzitutto, quanto già indicato dalle norme vigenti in materia con riferimento: all'utilizzo delle risorse secondo le procedure indicate dagli articoli 18 e 24, comma 6, della legge n. 240 del 2010, nonché dall'articolo 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005; all'equiparazione dell'idoneità conseguita ai sensi della

legge 210 del 1998, limitatamente al periodo di durata della stessa, all'abilitazione scientifica nazionale, ai sensi dell'articolo 29, comma 8, della legge n. 240 del 2010; al fatto che alle chiamate in questione non si applicano le norme vigenti in materia di turn-over, di cui all'articolo 66, comma 13, del decreto-legge n. 112 del 2008. Ribadisce, inoltre, che ogni università statale vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore associato alla chiamata di soggetti «esterni», ossia soggetti che negli ultimi tre anni non hanno prestato servizio, non sono stati titolari di assegni di ricerca, o non sono stati iscritti a corsi nella stessa università. Si tratta del principio stabilito dall'articolo 18, comma 4, della legge n. 240 del 2010, con riferimento alla programmazione triennale dei reclutamenti, per tutti i professori di ruolo: dunque, la sua applicabilità si ricavava già dal richiamo alle procedure di cui all'articolo 18 della legge n. 240 del 2010, presente nel comma 1 dell'articolo 3 in esame. Dispone, infine, che, nel caso di chiamata di un professore o di un ricercatore precedentemente in servizio presso un altro ateneo, quest'ultimo utilizza le conseguenti economie integralmente per il reclutamento di professori associati. La relazione tecnico-illustrativa precisa che ciò potrà avvenire anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 49 del 2012. Si tratta di una richiesta formulata al MIUR dal MEF-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato allegata allo schema di decreto in esame, in ragione del fatto che l'utilizzo delle risorse per l'assunzione di ricercatori e di professori di prima fascia «porterebbe a veicolare su altre categorie di personale risorse che il legislatore aveva finalizzato alla chiamata di professori associati». Conclusivamente, la relazione tecnico-illustrativa evidenzia che le risorse saranno assegnate previa trasformazione in punti organico, così da tener conto, nel medio-lungo termine, del costo medio dell'assunzione. In particolare, la relazione evidenzia che, posto il valore di 1 punto organico per un professore di prima fa-

scia, per un costo medio di euro 120.151, il piano 2012 si traduce in una assegnazione, a regime, di circa 749 punti organico, cui si aggiungono circa 41 punti organico del piano 2013. Evidenzia, inoltre, che il numero delle unità che possono essere assunte con le risorse disponibili varia a seconda del numero delle chiamate di personale già in servizio nell'ateneo, ovvero di nuove assunzioni. In particolare, la stessa relazione stima un reclutamento di circa 3.100 unità.

Segnala infine, all'articolo 3, comma 4, l'opportunità di sostituire le parole «mantiene integralmente le conseguenti economie per essere destinate» con le parole «destina integralmente le conseguenti economie». Illustra quindi una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 5*).

Manuela GHIZZONI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.35.

INTERROGAZIONI

Martedì 18 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Marco Rossi Doria, e il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Roberto Cecchi.

La seduta comincia alle 14.10.

5-04035 Tommaso Foti: Chiarimenti sulla «collezione di Alberto Bruni Tedeschi».

Il sottosegretario Roberto CECCHI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Tommaso FOTI (Pdl), replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, ricordando come ad una precedente interrogazione presentata nel 2007, il Governo

avesse risposto che non vi era la relativa autorizzazione. Osserva come adesso, invece, nella risposta dell'Esecutivo si afferma che il permesso sarebbe stato rilasciato, anche se non sono stati reperiti i documenti amministrativi che lo possono comprovare. Ritiene si tratti di una risposta *tartufesca* che dice qualcosa, ma che in realtà omette di dire tutto, senza alcuno sforzo degli uffici del ministero di coordinare le risposte già svolte.

5-07320 Maurizio Turco: Sulle intese tra Stato Italiano e CEI siglate il 28 giugno 2012.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Maurizio TURCO, replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta che giunge con estremo ritardo da parte del Ministero, evidenziando come permanga da parte dello Stato la rinuncia a disciplinare le modalità di insegnamento della religione, rimettendo alla CEI la decisione esclusiva al riguardo.

5-07613 De Pasquale: Sull'incarico del signor Antonio Corsi presso il MIBAC.

Il sottosegretario Roberto CECCHI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Manuela GHIZZONI (PD), replicando in qualità di cofirmataria, prende atto della risposta fornita dal rappresentante del Governo che tardivamente ha chiarito il ruolo del signor Antonio Corsi in seno al Ministero, pur manifestando forti perplessità sull'accaduto.

5-07719 Farina Coscioni: Sul rifiuto di iscrizione di una studentessa disabile da parte di varie università.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 9*).

Maurizio TURCO, replicando in qualità di cofirmatario, si dichiara soddisfatto della risposta.

5-08049 Siragusa: Sull'attività lavorativa di modelli viventi presso Accademie e licei artistici.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 10*).

Alessandra SIRAGUSA (PD), replicando, si dichiara non soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, che non tiene conto della necessità di trovare idonee soluzioni per l'inquadramento professionale di tale tipologia di lavoratori. Auspica, quindi, che nella prossima legislatura si potrà definire lo *status* professionale dei modelli viventi che risultano essenziali per la didattica. Ricorda, infatti, come dopo gli ultimi provvedimenti volti a conseguire risparmi di spesa, gli istituti non abbiano neanche fondi sufficienti per lavorare con i modelli viventi.

5-08063 Zazzera: Iniziative volte a garantire ai docenti la retribuzione per ferie non godute per l'anno scolastico 2011-2012.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 11*).

Pierfelice ZAZZERA (IdV), replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo.

5-08456 Lorenzin: Sul sorteggio delle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 12*).

Giancarlo MAZZUCA (PdL), replicando, in qualità di cofirmatario, si dichiara soddisfatto della risposta inequivocabile e precisa fornita dal rappresentante del Governo.

5-08495 Tocci: Sul personale precario dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV).

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 13*).

Manuela GHIZZONI, *presidente*, replicando, in qualità di cofirmataria, rileva che motivi di soddisfazione per la risposta del rappresentante del Governo sono parzialissimi, in quanto i problemi segnalati nell'atto di sindacato ispettivo non sono stati evasi. Ricorda, quindi, che in sede di esame parlamentare è stato approvato un apposito emendamento al decreto-legge sullo sviluppo che consente di prorogare i contratti in scadenza relativi al personale in questione. Rileva, al riguardo, come tale disposizione, non risolve tuttavia la situazione di precarietà in cui versano i ricercatori e il personale dell'ente. Manca infatti un disegno di riforma di lungo periodo, che possa dare risposte adeguate per svolgere un lavoro fondamentale per il Paese quale quello della prevenzione dei fenomeni sismici.

Dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE LEGISLATIVA

Martedì 18 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Marco Rossi Doria e il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Roberto Cecchi.

La seduta comincia alle 15.25.

Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali.

C. 5613, approvato in un testo unificato dalla 7^a Commissione permanente del Senato, e abbinate C. 4547 Berretta e C. 4818 Bossa.

(Discussione e approvazione).

La Commissione inizia la discussione.

Manuela GHIZZONI, *presidente e relatore*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, ai sensi dell'articolo 65, comma 2 del regolamento. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito. Ricorda che la I Commissione affari Costituzionali ha espresso parere favorevole con osservazioni; la Commissione per le questioni regionali ha espresso parere favorevole con osservazione; le altre Commissioni hanno espresso un parere favorevole.

Si passa all'esame dell'articolo 1.

La Commissione approva quindi l'articolo 1.

Si passa all'esame dell'articolo 2.

La Commissione approva quindi l'articolo 2.

Benedetto Fabio GRANATA (FLpTP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sul provvedimento in esame, che rappresenta un segnale incoraggiante per offrire un primo riconoscimento alla professionalità dei lavoratori del settore, anche se ancora molto resta da fare.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sul provvedimento in esame, ricordando che vi è un gran numero di professionisti anche giovani che attende di veder riconosciuta la propria professionalità. Osserva, quindi, che il provvedimento è assolutamente opportuno per risolvere le attuali incertezze normative e assicurare, quindi, la qualità degli interventi di re-

stauro, mediante il riconoscimento da parte del Ministero della relativa attività professionale.

Paola GOISIS (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo, associandosi alle considerazioni dei colleghi.

Gabriella CARLUCCI (UdCpTP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sul provvedimento in esame, che mira al riconoscimento di un professione di elevata qualificazione.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sul provvedimento in esame.

Enzo CARRA (UdCpTP) tiene a sottolineare, preannunciando il suo voto favorevole, come si tratti del necessario riconoscimento professionale di una figura, quale quella del restauratore, di peculiare qualità e competenza per il Paese.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA esprime soddisfazione per il provvedimento in esame.

Manuela GHIZZONI, *presidente e relatore*, intende ringraziare i colleghi per il senso di responsabilità manifestato nel pervenire ad una rapida approvazione del provvedimento in discussione. Esprime comunque rammarico per il mancato riconoscimento che tuttora si registra di altre importanti professioni nel settore delle attività e dei beni culturali.

Il sottosegretario Roberto CECCHI intende ringraziare la Commissione per la rapidità con cui ha svolto l'esame del provvedimento a cui il Ministero tiene in modo particolare, certo che lo stesso provvedimento farà da apristrada per futuri riconoscimenti delle altre professioni del

mondo culturale. Tiene a sottolineare, fra l'altro, come tale provvedimento potrà produrre effetti positivi in termini di crescita economica.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, non essendovi obiezioni, avverte che la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del Regolamento.

La Commissione approva quindi, con votazione nominale finale, il testo della proposta di legge n. 5613, approvato in un testo unificato dalla 7^a Commissione permanente del Senato, risultando assorbite le abbinare proposte di legge C. 4547 Berretta e C. 4818 Bossa.

La seduta termina alle 15.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. (C. 4822 sen. Ascitti, approvata dal Senato, e abbinata C. 814 Angela Napoli e C. 3808 Carlucci).

COMITATO RISTRETTO

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, in materia di professioni dei beni culturali.

C. 1614 Madia.

ALLEGATO 1

Istituzione del Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921. (C. 4333 Distaso).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Al comma 7, dopo le parole: gettoni di presenza aggiungere le seguenti: , rimborsi spese;

1. 5. Il relatore.

ART. 4.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 140.000 euro per l'anno 2013 e di 40.000 euro ad anni

alterni a decorrere dall'anno 2015. Al relativo onere, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2013, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, a decorrere dall'anno 2014, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

4. 3. Il relatore.

ALLEGATO 2

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo (Nuovo testo unificato C. 136 Carlucci, C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1018 Froner, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 2.

Sostituire il comma 3, con il seguente: agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede secondo quanto previsto dal successivo articolo 27.

2. 1. Il relatore.

ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole da: del Fondo Unico dello spettacolo, *fino alla fine del periodo con le seguenti:* della quota del Fondo Unico dello spettacolo di cui alla Legge 30 aprile 1985 destinata alle attività musicali, di danza, teatrali circensi e dello spettacolo viaggiante.

3. 1. Il relatore.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: articolo 2, *inserire le seguenti:* e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Conseguentemente alla lettera i), dopo la parola: promuove *sopprimere le seguenti:* senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. 2. Il relatore.

ART. 4.

Al comma 1 dopo le parole: principi fondamentali *aggiungere le seguenti:* di cui

all'articolo 2 della presente legge *e sopprimere conseguentemente le parole:* e nei limiti delle risorse finanziarie previste dalla presente legge,.

4. 1. Il relatore.

ART. 7

Sostituire il comma 6 con il seguente: Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo ad esclusione del comma 3, si provvede in sede di riparto annuale delle risorse del Fus secondo le aliquote di riparto annuale stabilite dal Ministro per i beni e le attività culturali.

7. 1. Il relatore.

ART. 10.

Al comma 2, sostituire le parole: non destinata alle attività cinematografiche *con le seguenti:* destinata alle attività disciplinate dalla presente legge.

10. 1. Il relatore.

ART. 11.

Al comma 1, dopo la parola: perequativo *aggiungere le seguenti:* con dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.

11. 1. Il relatore.

ART. 12.

Al comma 1, dopo le parole: È istituito *inserire le seguenti:* con dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.

12. 1. Il relatore.

ART. 13.

Al comma 4, dopo le parole: Ministro per i beni e le attività culturali *aggiungere il seguente periodo:* Il medesimo decreto provvede a fissare le modalità di riduzione dei limiti di deducibilità da far valere in sede di imposta sul reddito delle persone fisiche dell'anno successivo, nel caso in cui, a seguito del monitoraggio eseguito ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la copertura finanziaria risulti insufficiente.

13. 1. Il relatore.

Sopprimere il comma 5.

13. 2. Il relatore.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

Gli organismi dello spettacolo dal vivo sono assimilati alle piccole e medie imprese ai sensi dell'articolo 51-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134

13. 3. Il relatore.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis: Per la copertura degli interventi di cui al presente articolo, è istituito il Fondo di agevolazione fiscale, con dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.

13. 4. Il relatore.

ART. 15.

Ai commi 1, 3, 4 e 7, premettere le parole: Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Conseguentemente al comma 4 sostituire la cifra: 6, con: 5.

15. 1. Il relatore.

ART. 16.

Al comma 1, premettere le parole: Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,.

16. 1. Il relatore.

ART. 18.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

18. 1. Il relatore.

ART. 20

Al comma 2 sostituire le parole: nei limiti delle risorse di cui alla presente legge *con le seguenti:* mediante le risorse disponibili a legislazione vigente a livello statale, nell'ambito della quota del Fus destinata al settore, regionale, provinciale e comunale e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

20. 1. Il relatore.

ART. 21.

Al comma 2, sostituire le parole: nei limiti delle risorse di cui alla presente legge *con le seguenti:* mediante le risorse disponibili a legislazione vigente a livello statale, nell'ambito della quota del Fus destinata al settore, regionale, provinciale e comunale e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

21. 1. Il relatore.

ART. 22.

Al comma 2 sostituire le parole: nei limiti delle risorse di cui alla presente legge *con le seguenti:* mediante le risorse disponibili a legislazione vigente a livello statale, nell'ambito della quota del Fus destinata al settore, regionale, provinciale e comunale e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

22. 1. Il relatore.

ART. 23.

Al comma 2, sostituire le parole: nei limiti delle risorse di cui alla presente legge *con le seguenti:* mediante le risorse disponibili a legislazione vigente a livello statale, nell'ambito della quota del Fus destinata al settore, regionale, provinciale e comunale e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

23. 1. Il relatore.

Al comma 3, dopo le parole: appositi registri *inserire le seguenti:* senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

23. 2. Il relatore.

ART. 26.

Al comma 1, dopo le parole: di Stato *aggiungere le seguenti:* di cui all'articolo 13 della presente legge.

26. 1. Il relatore.

ART. 27.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 27.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, salvo quanto previsto per gli articoli 11, 12 e 13, si provvede mediante l'utilizzo della quota del Fondo Unico dello Spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 destinata alle attività musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonché della corrispondente quota parte del fondo destinata alle spese di funzionamento dell'Osservatorio dello spettacolo e di comitati e commissioni, così come integrata ai sensi del Decreto Legge 31 marzo 2011 n. 34, convertito dalla Legge 26 maggio 2011, n. 75, e con la quota dei fondi lotto destinati allo spettacolo di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 11, 12 e 13, quantificati in complessivi 15.000.000 di euro annui, a decorrere dall'anno 2013 si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle risorse destinate al Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell'articolo 12, comma 30 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

3. È prevista la possibilità di bilanciamento e compensazione tra i fondi di cui agli articoli 11, 12 e 13 al fine di migliorarne l'efficacia rispetto alle manifeste ed effettive esigenze, anche di natura economica, delle diverse misure previste.»

27. 1. Il relatore.

ALLEGATO 3

Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri. (Nuovo testo C. 5397 Verini).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 5.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Ai membri del Comitato non è corrisposto alcun compenso, indennità o rimborso spese.

5. 1. Il relatore.

ART. 6.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

6. 1. Il relatore.

ALLEGATO 4

Istituzione del fondo per il pluralismo dell'informazione e disposizioni relative all'utilizzo del fondo stesso. (Testo unificato C. 5270 Governo e C. 5116 Giulietti).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente sopprimere l'articolo 2; indi al comma 2, lettera b, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 40 per cento e alla lettera c, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 50 per cento.

1. 9. Zazzera.

Sostituire la lettera a) del comma 2 con la seguente:

a) Una quota pari almeno al 60 per cento delle risorse disponibili è destinata alle finalità di cui al primo comma del successivo articolo 2.

1. 11. De Biasi.

Alla lettera a) del comma 2, sostituire le parole: 60 per cento con le seguenti: 30 per cento.

Conseguentemente, alla lettera b) sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 50 per cento.

1. 8. Carra, Carlucci, Capitanio Santolini.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) prevedere per le imprese editrici che abbiano maturato, entro il 31

dicembre 2012, il diritto ai contributi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, e che trasformano la testata cartacea in testata elettronica, il diritto al contributo sul 70 per cento dei costi di testata ammissibili;

Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. L'onere per il rimborso alla Società Poste Italiane SPA dei ratei dovuti ai sensi del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, pari a 50,8 milioni di euro per gli anni 2013, 2014 e 2015, rientra negli oneri del contratto di servizio universale e le relative risorse del fondo editoria sono destinate alle politiche di sostegno della legge 7 agosto 1990, n. 250.

1. 1. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) adottare strategie di semplificazione all'accesso ai contributi per le cooperative di giornalisti costituite ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni, esonerandole dal requisito temporale di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) e b) della legge 7 agosto 1990, n. 250 »;

1. 2. Goisis, Rivolta, Cavallotto, Grimoldi.

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) adottare strategie di semplificazione all'accesso ai contributi per le cooperative di giornalisti che acquistino, ovvero subentrino, al contratto di cessione in uso della testata che ha avuto accesso entro il 31 dicembre 2012 ai contributi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, esonerandole dal requisito temporale di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) e b) della legge 7 agosto 1990, n. 250;

1. 3. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto.

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) prevedere l'esenzione dalla condizione prevista dall'articolo 1, comma 460, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le cooperative di giornalisti che acquistino, ovvero subentrino, al contratto di cessione in uso della testata che ha avuto accesso entro il 31 dicembre 2012 ai contributi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223 »;

1. 4. Goisis, Rivolta, Cavallotto, Grimoldi.

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) prevedere la disapplicazione, a decorrere dai contributi relativi all'anno 2014, delle disposizioni di cui al secondo periodo del comma 457 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nel caso in cui l'impresa editrice effettui il passaggio a una periodicità inferiore »;

1. 5. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto.

(Approvato)

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) prevedere per gli abbonamenti a testate periodiche telematiche, registrate ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, l'applicazione della medesima aliquota IVA, di cui alla tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 18);

Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, lettera a), pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 3-ter.

3-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma precedente, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 ».

1. 6. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto.

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: nuove imprese editoriali, aggiungere le seguenti: e per il sostegno dei trattamenti di pensione anticipata per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale.

1. 20. Il relatore.

(Approvato)

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) per il sostegno dei trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata per i

giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, di cui all'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modifiche e integrazioni, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 19, commi 18-ter e 18- quater del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dall'articolo 41-bis, comma 7 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, per una quota pari almeno al 10 per cento delle risorse disponibili.

1. 7. Carra, Carlucci, Capitanio Santolini.

Sopprimere il comma 3.

1. 12. De Biasi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Con quota parte dei proventi derivanti dall'asta digitale di cui alla legge 26 aprile 2012, n. 44, di conversione del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, si finanzia per l'anno 2013 il fondo di cui al presente articolo per la finalità di cui al comma 2, lettera c).

1. 10. Zazzera.

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 1. Zazzera.

Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

1-bis. A decorrere dall'anno 2006 è abrogato il primo periodo del comma 574 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005 n. 266.

Conseguentemente al primo periodo del comma 1 dell'articolo 5 del decreto del

Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223 sono soppresse le seguenti parole: nonché dall'articolo 1, comma 574, della legge 23 dicembre 2005 n. 266.

2. 2. Di Biagio, Granata.

ART. 3.

Al comma 1, dopo la parola: periodici aggiungere la seguente: prioritariamente,.

3. 2. De Biasi.

(Approvato)

Al comma 2, sostituire le parole: pari al 30 per cento con le seguenti: non inferiore al 30 per cento.

3. 1. Palmieri, Barbieri.

(Approvato)

ART. 4.

Sostituirlo con il seguente:

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), sono destinate:

a) alla concessione, da parte del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, di agevolazioni di credito per gli investimenti materiali e immateriali a favore di imprese di nuova costituzione, editrici di quotidiani o periodici, anche in edizione digitale, secondo le procedure di cui al Capo III del decreto del Presidente n. 223, privilegiando le iniziative della Repubblica 25 novembre 2010, costituite da soggetti provenienti da imprese editrici in stato di crisi aziendale o che comportano l'assunzione di personale di altre imprese editrici in stato di crisi aziendale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di natura non regolamentare, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione della presente lettera;

b) per il sostegno dei trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, di cui all'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modifiche e integrazioni, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 19, commi 18-ter e 18-quater del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dall'articolo 41-bis, comma 7 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

4. 10. Il relatore.

(Approvato)

Al comma 1, dopo le parole: a favore di imprese sopprimere le parole: di nuova costituzione e dopo la parola: privilegiando inserire le seguenti: le imprese di nuova costituzione e.

4. 2. Carra, Capitanio Santolini, Carlucci.

Al comma 1, dopo le parole: privilegiando le iniziative, aggiungere la seguente: , cooperative,.

4. 1. De Biasi.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

1. Alle cooperative di giornalisti di cui al comma 7-bis dell'articolo 1 del decreto legge 18 maggio 2012 n. 63, convertito in legge n. 103 del 16 luglio 2012, possono partecipare anche enti privati, nonché persone fisiche, in qualità di soci sovventori. Tali soci sono esclusi dai diritti patrimoniali nel periodo di accesso ai contributi e nei successivi dieci anni.

niali nel periodo di accesso ai contributi e nei successivi dieci anni.

*** 4. 01.** De Biasi.

(Approvato)

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

1. Alle cooperative di giornalisti di cui al comma 7-bis dell'articolo 1 del decreto legge 18 maggio 2012 n. 63, convertito in legge n. 103 del 16 luglio 2012, possono partecipare anche enti privati, nonché persone fisiche, in qualità di soci sovventori. Tali soci sono esclusi dai diritti patrimoniali nel periodo di accesso ai contributi e nei successivi dieci anni.

*** 4. 02.** Il Relatore.

(Approvato)

ART. 5.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. A decorrere dall'anno 2013 alla lettera a del comma 9 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, le parole: « pari all'1 per cento del fatturato » sono sostituite con le seguenti « pari al 2 per cento del fatturato ».

5. 01. De Biasi.

ART. 6.

Al comma 1, sostituire le parole: dopo un triennio con le parole: ogni anno, entro il 31 ottobre.

6. 1. Palmieri, Barbieri.

(Approvato)

ALLEGATO 5

Schema di decreto ministeriale recante criteri per l'utilizzo delle risorse destinate al piano straordinario per la chiamata dei professori universitari di seconda fascia per gli anni 2012 e 2013 (Atto n. 518).**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato lo schema di decreto ministeriale recante criteri per l'utilizzo delle risorse destinate al piano straordinario per la chiamata di professori universitari di seconda fascia per gli anni 2012 e 2013 (Atto n. 518);

considerato che in base alla prima parte dell'alinea della lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 dello schema, la ripartizione delle risorse residue tra i gruppi avviene proporzionalmente alla somma delle assegnazioni del FFO attribuito a ciascun gruppo nell'anno 2012, mentre dalle tabelle esemplificative presenti nella relazione tecnico-illustrativa sembrerebbe in realtà evincersi che tale prima ripartizione è effettuata proporzionalmente alla somma delle assegnazioni relative al FFO consolidabile 2012;

rilevato che l'articolo 2 individua i criteri per l'assegnazione della quota 2013, che viene determinata dal medesimo articolo in 5 milioni di euro a decorrere dal 2013, mentre, più correttamente, la relazione tecnico-illustrativa chiarisce che la quota per l'anno 2013 ammonta a 0,83 milioni di euro, corrispondente ad un onere a regime di 5 milioni di euro a decorrere dal 2014;

considerata l'opportunità che le Università, conformemente al principio generale di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, rispondendo alla chiara finalità di contenimento della spesa pubblica in relazione ai costi derivanti

dall'espletamento di nuove procedure concorsuali, secondo anche le più recenti indicazioni dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (decisione n. 14 del 28 luglio 2011), al fine di superare eventuali censure sotto il profilo della legittimità, utilizzino le graduatorie di eventuali procedure concorsuali selettive già esperite e concluse per la copertura di posti di professore universitario di seconda fascia da coprire mediante chiamata su fondi ai sensi dell'articolo 29, comma 9, della legge n. 240 del 2010;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) si chiarisca se, con riguardo alla prima parte dell'alinea della lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 dello schema, la ripartizione delle risorse residue tra i gruppi avviene proporzionalmente alla somma delle assegnazioni del FFO attribuito a ciascun gruppo nell'anno 2012 ovvero, come sembrerebbe in realtà evincersi dalle tabelle esemplificative presenti nella relazione tecnico-illustrativa, proporzionalmente alla somma delle assegnazioni relative al FFO consolidabile 2012, fornendo comunque evidenza di tale preliminare suddivisione anche nell'ambito della sezione II dell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del decreto;

2) si corregga il disposto dell'articolo 2, che individua i criteri per l'assegnazione della quota 2013, che viene determinata

dal medesimo articolo in 5 milioni di euro a decorrere dal 2013, mentre, più correttamente, la relazione tecnico-illustrativa chiarisce che la quota per l'anno 2013 ammonta a 0,83 milioni di euro, corrispondente ad un onere a regime di 5 milioni di euro a decorrere dal 2014;

3) si preveda che le Università utilizzino le graduatorie di eventuali procedure concorsuali selettive già esperite e concluse per la copertura di posti di professore universitario di seconda fascia da coprire mediante chiamata su fondi ai sensi dell'articolo 29, comma 9, della legge n. 240 del 2010;

e con le seguenti osservazioni:

a) si valuti l'opportunità di chiarire perché all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), punto 3, si fa riferimento alle assegnazioni e alle spese relative al 2011 e non a quelle relative al 2012;

b) si valuti l'opportunità di sostituire, all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), punti 1)

e 2), nonché all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), punti 1) e 2), le parole «concorrono alla quota premiale» con le parole «concorrono al riparto della quota premiale»;

c) si valuti l'opportunità di aggiungere agli articoli 1 e 2, al punto 2) di entrambi gli articoli, in fine, le parole «sul totale costituito dalla somma delle quote di FFO consolidabile 2012 assegnate alle istituzioni afferenti al medesimo gruppo»;

d) si valuti l'opportunità di eliminare, al punto 3 dell'articolo 1, il riferimento all'articolo 7 del decreto legislativo n. 49 del 2012, poiché lo stesso non reca definizioni;

e) all'articolo 3, comma 4, si valuti l'opportunità di sostituire le parole «mantiene integralmente le conseguenti economie per essere destinate» con le parole «destina integralmente le conseguenti economie».

ALLEGATO 6

5-04035 Tommaso Foti: Chiarimenti sulla « collezione di Alberto Bruni Tedeschi ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'Onorevole Foti richiede aggiornate notizie in merito al dipinto in olio su tavola, fondo oro raffigurante: « Miracolo di Sant'Antonio da Padova » appartenente alla Collezione Bruni Tedeschi.

Da notizie assunte presso il Comando Carabinieri patrimonio culturale, che hanno svolto accertamenti anche per il tramite del Servizio INTERPOL, l'opera risultava essere stata esportata dalla Francia (e non dall'Italia) verso l'Inghilterra per essere venduta nel corso di un'asta.

Il dipinto era infatti presente presso la residenza francese dei Bruni Tedeschi sin dagli anni '70, secondo quanto riferito dall'erede, lì trasferito dalla residenza ita-

liana con il « permesso del Ministero della Cultura ». Anche se non sono stati trovati documenti al riguardo.

Per l'uscita dell'opera dal territorio francese non era stata richiesta, né quindi era stata rilasciata, alcuna licenza di esportazione in quanto il valore dell'opera era inferiore al valore indicato dalle leggi francesi per l'obbligo di richiesta della licenza di esportazione/certificato di libera circolazione. La Casa d'Aste non aveva pertanto alcuna documentazione al riguardo.

Allo stato il Comando Carabinieri non ha segnalato ulteriori sviluppi degli accertamenti.

ALLEGATO 7

5-07320 Maurizio Turco: Sulle intese tra Stato Italiano e CEI siglate il 28 giugno 2012.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole interrogante chiede delucidazioni in merito alle due Intese relative all'insegnamento della religione cattolica siglate il 28 giugno 2012 tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Presidente della CEI e i riflessi sulla spesa pubblica che tali Intese possono comportare, soffermando in particolare l'attenzione sull'intesa riguardante la qualificazione richiesta per esercitare l'insegnamento in questione.

Al riguardo si precisa che la revisione dell'Intesa che disciplina la materia dei titoli di studio per l'insegnamento della religione cattolica era necessaria in quanto le caratteristiche della predetta qualificazione erano state fissate nel 1985, quando per insegnare nelle scuole materne ed elementari era richiesto un diploma secondario.

Tenuto conto che per tutti gli insegnanti, compresi quelli di scuola dell'infanzia e scuola primaria, è oggi richiesto un titolo di studio universitario (laurea magistrale), anche ai docenti di religione doveva essere chiesta una formazione di livello equivalente.

Con riferimento a quanto illustrato nell'atto parlamentare riguardo al *master* di secondo livello che ai sensi della predetta intesa verrebbe richiesto ai docenti che attualmente insegnano religione, si ricorda che nelle scuole primarie e dell'infanzia l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato indifferentemente a insegnanti già in servizio nella classe o nella sezione, riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica, oppure a insegnanti specialisti in possesso dei titoli richiesti.

Posto che agli insegnanti specialisti viene oggi chiesto di conseguire un titolo universitario in discipline teologiche, per coerenza deve essere chiesta analoga preparazione anche agli insegnanti già in servizio nella classe o sezione che non possono vantare una specifica qualificazione in materia.

Per evitare, però, di imporre a questi ultimi docenti il conseguimento di due lauree magistrali (una in scienze della formazione primaria per l'accesso all'insegnamento ed una in scienze religiose o altre discipline teologiche per l'accesso all'Irc), nell'Intesa in questione è stato convenuto di richiedere solo il conseguimento di un *master* biennale specifico, da aggiungere alla laurea già posseduta.

Quanto alle considerazioni relative all'aggravio di spesa che deriverebbe dall'intesa e all'estromissione di circa 19.000 docenti dall'insegnamento della religione, le stesse non appaiono condivisibili.

In primo luogo all'indicato numero di 19.000 docenti non corrispondono altrettanti insegnanti di religione, dato che questi ultimi svolgono il loro servizio in 11 classi nella scuola primaria e 16 sezioni nella scuola dell'infanzia, mentre i primi insegnano religione in una sola classe o sezione.

L'eventuale incremento nel numero di insegnati specialisti sarebbe, al massimo, dell'ordine di 2000 unità.

In secondo luogo, la lettura del testo dell'Intesa mostra che tutti gli insegnanti della classe o sezione che si trovano attualmente ad insegnare religione cattolica (o lo hanno fatto per almeno un anno nel corso dell'ultimo quinquennio) sono co-

munque considerati qualificati e potranno continuare regolarmente nella loro attività. Solo i docenti che risultano privi di qualsiasi occasione formativa in materia religiosa e coloro che hanno cessato di insegnare religione cattolica da più di un quinquennio dovranno conseguire il citato *master*.

Infine, per quanto riguarda il dedotto aggravio di spesa, si chiarisce che in realtà nessun nuovo né maggiore onere si viene a creare per lo Stato dal momento che le ore per l'insegnamento della religione cattolica rimangono le stesse.

Il fatto che l'insegnamento sia affidato a docenti già in servizio nella classe o sezione o a specialisti non influisce sulla spesa complessiva, poiché gli insegnanti rimangono a disposizione della scuola per completare il loro orario di servizio con le attività programmate. In altre parole, la presenza dell'insegnante specialista di religione cattolica rende disponibili per la scuola le corrispondenti ore del docente della classe o sezione, il quale viene comunque impiegato per soddisfare una richiesta dell'utenza che, diversamente, costituirebbe un costo aggiuntivo.

ALLEGATO 8

5-07613 De Pasquale: Sull'incarico del signor Antonio Corsi presso il MIBAC.

TESTO DELLA RISPOSTA

Come riferito dall'Onorevole interrogante, con decreto ministeriale del 4 marzo 2010, a firma del Ministro Sandro Bondi, integrato con successivi decreti ministeriali, è stato istituito il Tavolo Nazionale per la promozione della musica popolare e amatoriale. Il compito del Tavolo era quello di rendere effettivo il coordinamento delle attività di promozione della Musica popolare e amatoriale in Italia e all'estero, e garantire livelli uniformi in ambito nazionale.

Tale Tavolo, istituito senza oneri a carico dello Stato, era composto dai rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche interessate e dai rappresentanti delle federazioni dei complessi bandistici, delle corali non professionistiche e dei gruppi folklorici, maggiormente rappresentativi a livello nazionale.

L'articolo 2 del decreto stesso individuava nella persona del Ministro o di un suo delegato, il Presidente del Tavolo.

Su indicazione dell'Onorevole Ministro, il Capo di Gabinetto *pro tempore* delegava, in data 5 marzo 2010, il Signor Antonio Corsi – che nel medesimo periodo rivestiva anche un incarico temporaneo presso il Ministero per i beni e le attività culturali – a presiedere il Tavolo Nazionale.

L'onorevole interrogante riferisce che le convocazioni del 2012 sono state effettuate su carta recante il logo MiBAC (non l'intestazione) e la dicitura Tavolo Nazionale Musica popolare e Amatoriale - Il Presidente.

Vorrei comunicare, in proposito, che, con nota del 13 gennaio 2012, il Capo di Gabinetto *pro tempore*, a fronte della cessazione dell'incarico temporaneo presso il Ministero, aveva già precisato al Signor Antonio Corsi che non sussisteva più alcun rapporto

funzionale e lavorativo tra lui e l'Amministrazione per i beni e le attività culturali.

Nella stessa nota, il Capo di Gabinetto concedeva, tuttavia, la disponibilità di alcune strutture, presso la sede della Direzione generale per lo spettacolo dal vivo, per l'organizzazione di incontri inerenti manifestazioni dello spettacolo dal vivo, sempre sotto l'egida del Tavolo Nazionale, senza alcuna spesa per l'Amministrazione, compatibilmente con lo svolgimento delle regolari attività degli Uffici e con il fine esclusivo di collaborare allo sviluppo e alla promozione delle attività culturali. A queste condizioni e senza che la Direzione generale fosse coinvolta né come organizzatrice né come partecipante, si sono svolte due sedute nel 2012.

Ed invero lo stesso Signor Antonio Corsi, nella nota del 3 luglio 2012 citata dall'onorevole interrogante, redatta su carta intestata del comune di Sgurgola ed indirizzata agli interlocutori del Tavolo e, tra gli altri, a partiti politici, riferisce chiaramente, agli stessi destinatari, del mancato rinnovo del proprio comando presso il Ministero e delle restrizioni che gli Uffici del Ministero avevano posto, per conseguenza, nei suoi confronti, in merito all'uso di mezzi di comunicazione riconducibili al Ministero stesso (oscuramento dell'indirizzo di posta elettronica, divieto di utilizzo della carta intestata).

Appare in tutta evidenza, per quanto sopra esposto, che l'Amministrazione che rappresento ha provveduto tempestivamente a chiarire i rapporti con il signor Corsi.

Naturalmente nulla sono in grado di riferire in merito alle iniziative personali di carattere politico intraprese sotto la propria responsabilità dal signor Corsi.

ALLEGATO 9

**5-07719 Farina Coscioni: Sul rifiuto di iscrizione di una studentessa
disabile da parte di varie università.****TESTO DELLA RISPOSTA**

La risposta al presente atto di sindacato ispettivo viene resa anche per conto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Al riguardo è stata interpellata la competente Direzione generale per l'Università, lo studente e il diritto allo studio universitario la quale ha rappresentato come l'Università di Bari, nel quale risultano iscritti oltre 700 studenti diversamente abili, aveva a suo tempo manifestato disponibilità ad accogliere l'interessata e aveva a tal fine predisposto un sistema di registrazione delle lezioni e di trasmissione delle stesse via *web*.

Ad oggi non risulta però che la ragazza si sia iscritta a tale Ateneo.

La predetta Direzione generale ha anche segnalato che i rifiuti alle richieste di iscrizione che si assume la stessa abbia ricevuto da altri Atenei sono difficilmente da collegarsi a motivi di carattere economico posto che laddove le situazioni di disagio sono di natura fisica, come nel caso in esame, i costi non sono particolarmente rilevanti proprio perché si possono utilizzare servizi normalmente disponibili per gli studenti diversamente abili, quali i predetti sistemi di videoregistrazione delle lezioni e di comunicazione via *web*.

Problemi organizzativi ed economici più importanti si determinano purtroppo per i ragazzi con *deficit* mentali per i quali è necessario prevedere una continua attività di tutoraggio non sempre disponibile o, almeno, non sempre disponibile per tutti gli studenti che ne fanno richiesta.

Una possibile spiegazione degli inconvenienti che si assume siano occorsi è probabilmente da individuarsi nel ridotto funzionamento della struttura amministrativa delle università durante il mese di agosto.

Ciò posto riguardo al caso specifico illustrato nell'atto parlamentare si coglie l'occasione per ricordare la particolare attenzione che il nostro Ordinamento riserva al diritto all'istruzione dei diversamente abili.

A livello costituzionale vengono in rilievo l'articolo 34, comma 1, e l'articolo 38, comma 3, in applicazione dei quali è stata emanata la legge n. 104 del 1992 che dedica diversi articoli all'inserimento scolastico. In particolare, l'articolo 12, comma 2, sancisce che il diritto all'educazione e all'istruzione è garantito nelle scuole di ogni ordine e grado e la giurisprudenza ha affermato che la norma in parola attribuisce al disabile un diritto soggettivo perfetto al suo inserimento nella scuola.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge citata gli enti locali hanno obbligo di fornire assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con *handicap* fisici o sensoriali e anche tal proposito la giurisprudenza ne ha statuito il carattere precettivo, stante l'assenza di discrezionalità in capo all'amministrazione nel fornire tali servizi che sono obbligatori per legge.

La medesima legge n. 104 prevede inoltre che l'integrazione scolastica del disabile avviene anche attraverso la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre atti-

vità presenti sul territorio, attraverso la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature e sussidi didattici, nonché mediante la programmazione nell'università di interventi che tengono conto dei bisogni della persona.

Si ricorda poi la legge n. 17 del 1999 che ha introdotto determinate misure tese ad agevolare il percorso di studi universitari dei diversamente abili, prevedendo in particolare sussidi tecnici e specifici, oltre che appositi servizi di tutorato specializzato.

La medesima legge ha stabilito che in ciascuna università un docente delegato dal rettore svolga funzioni di coordina-

mento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti l'integrazione nell'ambito dell'ateneo.

Si evidenzia infine che, con la legge n. 18 del 1999, è stata ratificata dall'Italia la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ed è stato istituito un apposito Osservatorio sulla condizione delle persone con disabilità. Uno dei sei gruppi in cui l'Osservatorio si articola è specificamente destinato al tema dei processi formativi e inclusioni scolastiche e ha contribuito alla redazione del primo rapporto italiano alle Nazioni Unite sull'implementazione della Convenzione ONU del 2006.

ALLEGATO 10

**5-08049 Siragusa: Sull'attività lavorativa di modelli viventi presso
Accademie e licei artistici.**

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'atto parlamentare in discussione viene richiesta l'assunzione di iniziative per la valutazione dei servizi prestati con contratto d'opera dai modelli viventi nelle Accademie di belle arti e nei licei artistici ai fini del punteggio da attribuire per le graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il conferimento delle supplenze.

Al riguardo, si ricorda che i suddetti contratti d'opera sono stati previsti dall'articolo 6, comma 11, della legge n. 124 del 2009, per far fronte al fabbisogno di modelli viventi che non veniva soddisfatto dagli aspiranti che all'epoca erano in possesso dei requisiti per l'inclusione nelle graduatorie a esaurimento per l'immissione in ruolo nella II e IV qualifica del personale ATA e che non optarono per il passaggio nei suddetti ruoli.

Al riguardo, come anche evidenziato dall'Onorevole interrogante, si ricorda che secondo le indicazioni fornite dalla Direzione generale per il personale scolastico, i servizi da valutare per l'inserimento nelle graduatorie sono solo quelli prestati alle dirette dipendenze delle amministrazioni

statali o degli enti locali, mentre non vengono presi in considerazione i servizi resi a seguito di contratti di prestazione d'opera trattandosi di rapporti di impiego di natura giuridica diversa, riconducibili a forme di collaborazione coordinata e continuativa.

I suddetti contratti d'opera costituiscono d'altra parte fattispecie diversa rispetto ai servizi prestati dal personale docente con i contratti atipici indicati nella nota n. 19 dell'allegato 1 al decreto ministeriale n. 62 del 2011, richiamati dall'interrogante, che fanno riferimento ad attività comunque di insegnamento riconducibili all'area dell'ampliamento dell'offerta formativa.

La valutazione del servizio in questione è peraltro esclusa dal fatto che tra i profili del personale ATA non è compreso quello dei modelli viventi; per tale ragione le attività svolte da questi ultimi con contratto d'opera non trovano corrispondenza con le mansioni che l'aspirante alla supplenza andrebbe a svolgere nei vari profili professionali.

ALLEGATO 11

5-08063 Zazzera: Iniziative volte a garantire ai docenti la retribuzione per ferie non godute per l'anno scolastico 2011-2012.

TESTO DELLA RISPOSTA

Si risponde anche per conto del Ministro dell'economia e delle finanze alla presente interrogazione n. 5-08063 con la quale si sollecitata l'adozione di iniziative finalizzate a ripristinare, in favore dei docenti, il trattamento economico sostitutivo in caso di ferie non godute venuto meno per effetto dell'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.

Come è noto all'Onorevole interrogante, con nota n. 4442 del 16 luglio 2012 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha dato indicazioni agli uffici periferici circa l'applicazione della suddetta norma chiarendo che il divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi per ferie, riposi e permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche è esteso anche al personale scolastico con contratto sia a tempo indeterminato che a tempo determinato.

Inoltre, in data 24 luglio il Ministero dell'economia e delle finanze ha sospeso il pagamento al personale della scuola del compenso per ferie non godute in attesa

della conversione in legge del decreto citato, avvenuta con la legge n. 135 del 7 agosto 2012.

Successivamente, a seguito dei pareri favorevoli resi dal Dipartimento della funzione pubblica e dalla Ragioneria generale dello Stato – secondo i quali dovevano essere esclusi tanto il carattere retroattivo della norma, quanto l'applicabilità della stessa a quei rapporti di lavoro incompatibili con la fruizione delle ferie per la loro ridotta durata – il Ministero dell'economia e delle finanze, con l'informativa n. 135 del 6 settembre 2012, ha disposto la liquidazione di quanto dovuto al personale pubblico interessato, ivi compresi i docenti che nell'anno 2011/2012 non hanno goduto delle ferie maturate.

Si segnala infine che, nell'ambito dell'iter parlamentare della legge di stabilità 2013, sono state proposte disposizioni suscettibili di disciplinare ulteriormente la questione in argomento, con particolare riferimento al personale docente supplente.

ALLEGATO 12

5-08456 Lorenzin: Sul sorteggio delle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento a quanto rappresentato dall'Onorevole Interrogante, si premette anzitutto che la nota tecnica elaborata dal Comitato nominato con decreto ministeriale n. 158 del 2012, recante il dettaglio delle modalità di sorteggio delle commissioni, va necessariamente esaminata alla luce del quadro normativo di riferimento.

A tal proposito, si fa presente che tutta la catena normativa riguardante l'abilitazione scientifica nazionale (legge n. 240 del 2010, decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011, decreto ministeriale n. 76 del 2012) è incentrata sul settore concorsuale che, come è noto, costituisce una delle principali novità introdotte dalla legge n. 240 del 2010 ed è configurato dall'articolo 15 della medesima legge quale aggregazione di livello superiore rispetto ai settori scientifico-disciplinari.

Ai sensi della richiamata normativa, per ciascun settore concorsuale si deve procedere ai seguenti adempimenti: costituzione di una commissione nazionale, predisposizione della lista degli aspiranti commissari, operazioni preliminari di sorteggio per la collocazione in ordine alfabetico dei nominativi dei candidati ed estrazione.

L'indicazione normativa che rende necessario procedere ai sorteggi man mano che le liste degli aspiranti commissari sono definite risiede nelle disposizioni nell'articolo 8 del decreto ministeriale n. 76 del 2012, che prevede una disciplina dettagliata ed articolata dell'accertamento della qualificazione scientifica dei candidati commissari da parte dell'ANVUR, la quale

include un vero e proprio contraddittorio tra i soggetti coinvolti (Anvur, Ministero e candidato commissario).

Tale normativa è regolata da una tempistica ben precisa:

dieci giorni per la competente Direzione generale per gli accertamenti preliminari;

trenta giorni per l'ANVUR per l'accertamento della qualificazione scientifica dei candidati;

dieci giorni per la Direzione generale per la comunicazione dei motivi che ostano all'accoglimento della candidatura;

dieci giorni per l'interessato per la presentazione per iscritto di osservazioni, eventualmente corredate da documenti e memorie;

dieci giorni per la decisione finale dell'Anvur, su richiesta della Direzione generale, che in caso di mancato accoglimento delle osservazioni deve essere notificata all'interessato.

Tale disciplina, nel suo concreto operare, ha determinato che le liste dei sorteggiabili fossero definite non contemporaneamente, ma secondo i tempi dettati dalla chiusura del contraddittorio con i candidati.

A ciò va aggiunto che il Ministero deve precedere, per ciascuno dei candidati commissari che ha presentato domanda, allo svolgimento delle verifiche relative alle eventuali, sopravvenute variazioni dello

stato di servizio quali, ad esempio, pensionamenti, cambi di settore concorsuale, eccetera.

Il rispetto della tempistica e degli adempimenti previsti dalla normativa vigente rende necessario, al fine di poter costituire in tempi ragionevoli le commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale, procedere alle operazioni di sorteggio man mano che si chiude il contraddittorio per i singoli settori e che siano portate a termine le verifiche sullo stato di servizio dei professori candidati.

D'altra parte, ciò è coerente con l'esigenza di evitare il ritardo dei sorteggi relativi alle liste già definite e, quindi, la formazione delle commissioni.

Se il Ministero avesse dovuto attendere, per effettuare un unico sorteggio, il completamento degli accertamenti relativi a tutti i settori concorsuali, la formazione delle commissioni sarebbe stata differita alla chiusura delle liste dell'area 12, che sono ancora in corso di definizione per la sopravvenuta elaborazione del cosiddetto « terzo indicatore ».

Alla luce di quanto sopra esposto, è dunque evidente che il termine utilizzato dal Comitato tecnico nella citata nota di esplicitazione delle procedure di sorteggio deve essere letto coerentemente con la normativa richiamata, per cui, laddove si parla di unicità della sequenza per tutte le commissioni, occorre riferirsi all'unicità della sequenza per i settori concorsuali che sono inseriti nella stessa seduta di sorteggio, in quanto le rispettive liste sono state definite.

Si ricorda in proposito che l'articolo 7, comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011 prevede espressamente ipotesi di sorteggio separate allorché si debba procedere alla sostituzione dei commissari.

Quanto poi all'ipotesi, prospettata dall'Onorevole interrogante, di utilizzare per tutti i sorteggi la sequenza estratta nel primo di essi, si sottolinea che l'impianto normativo ora richiamato esclude in radice che il Ministero possa operare in tal senso perché verrebbe del tutto disattesa la *ratio* stessa del sorteggio, che è quella di procedere nella seduta pubblica all'estrazione di una sequenza non conosciuta e non conoscibile.

La soluzione prospettata, inoltre, non risulta percorribile atteso che la sequenza da estrarre è composta di tanti numeri quanti sono quelli dei componenti della lista maggiormente numerosa tra quelle che sono poste a sorteggio nella stessa seduta, come richiamato al punto 4 della nota del Comitato tecnico. Ebbene, se si utilizzasse la prima sequenza estratta (quella del 30 ottobre, composta di 24 numeri) per tutte le sedute di sorteggio che si sono tenute e che si terranno, la stessa sarebbe inapplicabile per lo meno a tutte le liste con un numero di candidati superiore a 24 unità.

Nelle sedute di sorteggio che si sono tenute fino ad ora sono state invece sempre presenti liste con numero di componenti superiore.

ALLEGATO 13

5-08495 Tocci: Sul personale precario dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV).

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'atto parlamentare cui su risponde viene illustrata la situazione del personale precario dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e si chiede quali iniziative il Ministero intenda assumere per evitare la cessazione di tali rapporti di lavoro alla fine del 2012.

Al riguardo si manifesta prima di tutto piena condivisione delle considerazioni espresse dall'Onorevole interrogante riguardo all'importanza dell'INGV e al ruolo fondamentale che esso svolge nell'opera di prevenzione dei fenomeni sismici e delle calamità naturali. Per tale motivo va senza dubbio salvaguardata l'opera dei ricercatori e dei tecnici che, alle dipendenze dell'Istituto, danno il proprio contributo in collaborazione con il Dipartimento della protezione civile per la gestione delle emergenze ambientali.

La questione del personale precario è stata affrontata in sede di conversione del

decreto-legge n. 179 del 2012 recante « Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese ».

La legge di conversione, approvata in via definitiva dalla Camera il 13 dicembre scorso, ha introdotto l'articolo 20-ter con il quale si stabilisce che, per far fronte agli interventi urgenti connessi all'attività di protezione civile, l'INGV è autorizzato, nei limiti delle risorse finanziarie che verranno assegnate nell'anno 2013 dal Dipartimento della protezione civile sulla base dell'accordo quadro decennale, a prorogare i contratti a tempo determinato del personale ricercatore e tecnologo in servizio, in attesa del contratto collettivo nazionale in corso di elaborazione dal Dipartimento della funzione pubblica.

Nelle more dei successivi interventi in materia si ha dunque motivo di ritenere che il rischio di cessazione del rapporto di lavoro del personale interessato alla fine dell'anno in corso sia al momento scongiurato.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche C. 4573 Motta (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	124
ALLEGATO (<i>Emendamenti del Relatore</i>)	129

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la celebrazione del centenario della fondazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico e per la valorizzazione dei siti e degli edifici storici di interesse culturale ad esso collegati. Nuovo testo C. 5239 Granata (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	125
Autorizzazione di spesa per la bonifica dei poligoni militari di tiro. C. 5534-duodecies Governo (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	126
AVVERTENZA	128

SEDE REFERENTE

Martedì 18 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Tullio Fanelli.

La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

C. 4573 Motta.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 ottobre 2012.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, comunica che sono pervenuti i seguenti pa-

rerì sul testo come modificato a seguito dell'approvazione degli emendamenti: parere del Comitato della legislazione, parere favorevole con condizione e osservazione della I Commissione (Affari costituzionali); parere favorevole con condizione della V Commissione (Bilancio); parere favorevole della VII Commissione (Cultura); parere favorevole della IX Commissione (Trasporti); parere favorevole della XII Commissione (Affari sociali); parere favorevole con osservazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, formula, in recepimento delle condizioni recate, rispettivamente, dal parere della I Commissione e dal parere della V Commissione gli emendamenti 1.10 e 1.11 (*vedi allegato*), di cui raccomanda l'approvazione.

Il sottosegretario Tullio FANELLI esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.10 e 1.11 del relatore.

Carmen MOTTA (PD) ringrazia anzitutto il relatore per il lavoro scrupoloso e puntuale svolto in sede istruttoria e per la capacità dimostrata di saper raccogliere e mettere a frutto le indicazioni e i suggerimenti provenienti da tutti i soggetti coinvolti e, da ultimo, dalle Commissioni parlamentari che hanno espresso il loro parere in sede consultiva.

Sottolinea, inoltre, che con la seduta odierna la Camera dei deputati giunge ad un passo dal traguardo dell'approvazione di un provvedimento importante, che non produce oneri per la finanza pubblica, ma che, facendo propri le istanze provenienti dal mondo dell'associazionismo ed il lavoro prezioso condotto alcuni anni fa da un'apposita Commissione ministeriale di studio, persegue l'obiettivo giusto e ambizioso di arrivare, attraverso l'emanazione di un unico regolamento, al definitivo superamento dell'attuale frammentazione della normativa relativa alle prescrizioni tecniche per il superamento delle barriere architettoniche.

Allo stesso tempo, esprime il proprio rammarico per il fatto che la brusca interruzione della legislatura impedisca il completamento dell'*iter* parlamentare della proposta di legge, nella convinzione che una conclusione ordinata, alla scadenza naturale, avrebbe garantito senz'altro la definitiva approvazione di una legge attesa da lungo tempo da migliaia e migliaia di cittadini.

Conclude, quindi, formulando l'auspicio che i colleghi che saranno eletti nella prossima legislatura vogliano e sappiano fare tesoro del lavoro fin qui compiuto e completarlo, facendo di questo provvedimento una delle prime leggi approvate dalla nuova Commissione. Sarebbe questo, infatti, a suo avviso, il modo migliore per dare continuità al lavoro parlamentare e, soprattutto, per dare risposta ai bisogni e alle esigenze concrete dei cittadini e delle loro famiglie.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.10 e 1.11 del relatore.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, considerato che per le vie brevi è stata manifestata la disponibilità al trasferimento alla sede legislativa in relazione al testo del disegno di legge C. 4375, si riserva di trasmettere alla Presidenza della Camera la richiesta di tale trasferimento, una volta verificata la sussistenza dei requisiti prescritti dall'articolo 92, comma 6, del regolamento. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, Tullio Fanelli.

La seduta comincia alle 14.25.

Disposizioni per la celebrazione del centenario della fondazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico e per la valorizzazione dei siti e degli edifici storici di interesse culturale ad esso collegati.

Nuovo testo C. 5239 Granata.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Carmen MOTTA (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sul nuovo testo della proposta di legge n. 5239, adottato dalla Commissione di merito come testo base per il prosieguo dei lavori, recante disposizioni per la celebrazione del centenario della fondazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico e per la valorizzazione dei siti e degli edifici storici di interesse culturale ad esso collegati.

Al riguardo, fa anzitutto presente che il provvedimento ha l'obiettivo di favorire – in vista del centenario, nel 2014, della

fondazione del citato Istituto nazionale per il dramma antico (INDA) – la diffusione in Italia e nel mondo della tradizione classica e del teatro antico e di potenziare l'attività del medesimo Istituto. A tal fine, la proposta di legge affida al Ministero per i beni e le attività culturali (MIBAC) il compito di promuovere una serie iniziative che saranno individuate di concerto con la regione Sicilia, che – come è noto – ha competenza esclusiva sul patrimonio culturale dell'isola.

Nell'anticipare, inoltre, un giudizio favorevole sul provvedimento, osserva che esso non presenta alcun profilo problematico per quanto riguarda le materie di diretta competenza della VIII Commissione.

Quanto al suo specifico contenuto, rileva che l'articolo 1 attribuisce al MIBAC i citati compiti relativi alla diffusione in Italia e nel mondo della tradizione classica e del teatro antico, nonché al potenziamento dell'attività dell'INDA, attraverso la predisposizione di un programma straordinario di interventi, nonché mediante il recupero e la valorizzazione degli edifici storici di interesse culturale ad esso collegati.

Ai fini indicati, il successivo articolo 2 prevede, quindi, la concessione di finanziamenti da parte dello Stato, quantificati dall'articolo 6 in un milione di euro all'anno per il triennio 2012-2014. Lo stesso articolo 2 annovera, poi, fra gli interventi meritevoli di finanziamento, quelli relativi: alla promozione e alla conoscenza del patrimonio teatrale, artistico, documentario e musicale legato all'INDA; alla valorizzazione e promozione del Teatro Greco di Siracusa, nonché del locale Teatro comunale e della sede del Liceo classico «Tommaso Gargallo», nonché alla valorizzazione, anche con finalità di promozione turistica, dei luoghi nei quali l'INDA «è stata fondata e ha svolto la sua attività», anche attraverso interventi di manutenzione, restauro e potenziamento delle strutture esistenti.

Dopo aver ricordato che l'articolo 5 affida al MIBAC, d'intesa con il Presidente della regione siciliana, l'istituzione del Mu-

seo nazionale dell'INDA presso il Palazzo Greco di Siracusa, segnala, quindi, che l'ultimo articolo del provvedimento, l'articolo 6, oltre a quantificare – come già detto – gli oneri derivanti dall'attuazione della proposta di legge in esame, individua la relativa copertura finanziaria nella corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del MEF per il 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MIBAC.

Conclude, infine, ribadendo il suo giudizio favorevole sulla proposta di legge in esame e formulando l'auspicio che la Commissione possa esprimere un parere favorevole sulla stessa.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Autorizzazione di spesa per la bonifica dei poligoni militari di tiro.

C. 5534-duodecies Governo.

(Parere alla IV Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Tommaso FOTI (PdL) *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere il parere sulla proposta di legge n. 5534-duodecies recante autorizzazione di spesa per la bonifica dei poligoni militari di tiro, che trae origine dallo stralcio del comma 19 dell'articolo 8 del disegno di legge n. 5534 (disegno di legge di stabilità per l'anno 2013), disposto dal Presidente della Camera e comunicato all'Assemblea nel corso della seduta dello scorso 16 ottobre 2012.

La proposta di legge in esame, composta di un unico articolo e di contenuto identico a quello della citata disposizione dell'originario testo della legge di stabilità 2013, autorizza la spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e

2015 (per complessiva di 75 milioni di euro nel triennio), al fine di realizzare la bonifica dei poligoni militari di tiro. Al relativo onere si provvede, come espressamente previsto, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie relative alle spese rimodulabili di conto capitale, riferite al Ministero della difesa.

Nell'anticipare il suo giudizio favorevole sulla proposta di legge in esame, fa presente anzitutto che essa da seguito a quanto previsto nella relazione della Commissione monocamerale d'inchiesta sull'uranio impoverito sulla situazione dei poligoni di tiro, approvata all'unanimità il 30 maggio 2012.

Fa altresì presente, che, secondo quanto acquisito per le vie brevi, presso la Commissione di merito esiste una unanime volontà di approvare il provvedimento e di verificare se, *in extremis*, sia possibile addivenire addirittura alla definitiva conclusione del suo iter parlamentare.

Quanto agli aspetti di diretto interesse della VIII Commissione, si limita a ricordare che sul piano normativo siamo davanti ad una fattispecie – quella della bonifica dei poligoni militari di tiro – che rientra pacificamente nelle previsioni di cui all'articolo 359 del Codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010), che, a sua volta, richiama espressamente quanto previsto in materia dal Codice ambientale (articolo 184, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006).

In particolare, ai sensi della richiamata norma del Codice dell'ordinamento militare, i sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale, individuati con decreto del Ministero della difesa, nonché la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti ove sono immagazzinati i citati materiali, sono disciplinati dalla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 con procedure speciali da definirsi con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della salute. A sua volta il richiamato comma 5-bis dell'arti-

colo 184 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ha demandato ad apposito decreto interministeriale sia l'individuazione dei « sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale », sia la disciplina delle procedure da seguire per « la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti ove vengono immagazzinati i citati materiali ».

Ricorda, inoltre, che, in attuazione di tali disposizioni sono stati emanati due diversi decreti interministeriali, in data 6 marzo 2008 (di individuazione dei sistemi d'arma, dei mezzi, dei materiali e delle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale) e 22 ottobre 2009 (di disciplina delle procedure per la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti e delle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale).

Ricorda, infine, che il citato comma 5-bis dell'articolo 184 del decreto legislativo n. 152 del 2006 è stato inoltre recentemente novellato dall'articolo 35, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012, che ha demandato, ad apposito decreto interministeriale (adottato di concerto dai Ministri della difesa, dell'ambiente e della salute), la determinazione dei criteri di individuazione delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) di cui all'Allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 (vale a dire delle soglie da tenere in considerazione nel processo di bonifica), applicabili ai siti appartenenti al Demanio Militare e alle aree ad uso esclusivo alle Forze Armate, tenuto conto delle attività effettivamente condotte nei siti stessi o nelle diverse porzioni di essi.

Conclude, quindi, ribadendo il suo giudizio favorevole sulla proposta di legge in esame e formulando l'auspicio che la Commissione possa esprimere un parere favorevole sulla stessa.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.35.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

RISOLUZIONI

7-01021 Alessandri: Sull'elevata concentrazione di arsenico nelle acque potabili.

COMITATO RISTRETTO

*Modifica all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni contro l'inquinamento ambientale e i danni alla salute derivanti dalla dispersione dei mozziconi dei prodotti da fumo nel suolo e nelle acque.
C. 3344 e C. 4761 Di Cagno Abbrescia.*

ALLEGATO

**Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di
abbattimento delle barriere architettoniche. C. 4573 Motta.**

EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 1.

Al comma 3, dopo le parole « a legislazione vigente », aggiungere le seguenti: « e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

1.10. Il relatore.

(Approvato)

Al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

« I membri della Commissione di cui al presente comma sono nominati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Ai componenti della Commissione di cui al presente comma non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza o rimborsi spese ».

1.11. Il relatore.

(Approvato)

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-07207 Motta: Conseguenze sul piano occupazionale e della qualità dei servizi derivanti dal Piano di riorganizzazione di Poste italiane in alcune regioni, e in particolare in Emilia-Romagna.	
5-07400 Codurelli: Gravi ricadute occupazionali conseguenti all'approvazione del piano di riorganizzazione della società Poste italiane, con particolare riguardo alla regione Lombardia.	
5-07413 Bocci: Gravi disagi per i cittadini conseguenti all'approvazione del piano di riorganizzazione della società Poste italiane, con particolare riguardo alla regione Umbria.	
5-07996 Braga: Gravi disagi per cittadini e imprese conseguenti all'approvazione del piano di riorganizzazione della società Poste italiane, con particolare riguardo alla provincia di Como.	
5-06078 Codurelli: Progressiva e costante riduzione dei servizi prestati dagli uffici postali, in particolare nei territori delle province di Sondrio e Lecco	130
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	134
5-07436 Picierno: Gravi conseguenze per l'utenza e in particolare per alcuni esercizi commerciali derivanti dai ripetuti disservizi sulla linea telefonica nel territorio del comune di Teano (CE)	132
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	138
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulla sicurezza informatica delle reti.	
Audizione del Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Massimo Vari (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	133

INTERROGAZIONI

Martedì 18 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Massimo Vari.

La seduta comincia alle 13.35.

5-07207 Motta: Conseguenze sul piano occupazionale e della qualità dei servizi derivanti dal Piano di riorganizzazione di Poste italiane in alcune regioni, e in particolare in Emilia-Romagna.

5-07400 Codurelli: Gravi ricadute occupazionali conseguenti all'approvazione del piano di riorganizzazione della società Poste italiane, con particolare riguardo alla regione Lombardia.

5-07413 Bocci: Gravi disagi per i cittadini conseguenti all'approvazione del piano di riorganizzazione della società Poste italiane, con particolare riguardo alla regione Umbria.

5-07996 Braga: Gravi disagi per cittadini e imprese conseguenti all'approvazione del piano di riorganizzazione della società Poste italiane, con particolare riguardo alla provincia di Como.

5-06078 Codurelli: Progressiva e costante riduzione dei servizi prestati dagli uffici postali, in particolare nei territori delle province di Sondrio e Lecco.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo su analoga materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Massimo VARI risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Carmen MOTTA (PD), replicando, nel ringraziare il rappresentante del Governo, si dichiara insoddisfatta della risposta, nella quale viene citato l'accordo con le organizzazioni sindacali del 15 novembre 2012 riguardo agli uffici postali dell'Emilia Romagna, ma non si fa cenno ai problemi dei numerosi comuni della provincia di Parma coinvolti nel piano di razionalizzazione di Poste italiane. Nel ricordare che il 26 novembre scorso la società Poste italiane ha comunicato che avrebbe proceduto alla chiusura di otto uffici postali e alla razionalizzazione degli orari di apertura di altri undici uffici postali ubicati in zone montane, dove il servizio postale è di fondamentale importanza, sottolinea che la società erogatrice del servizio non ha tenuto in nessun conto la disponibilità manifestata dai sindaci dei comuni di partecipare agli oneri concernenti il mantenimento in esercizio degli uffici postali in zone disagiate. Rileva come tale atteggiamento di chiusura di Poste italiane non abbia lasciato alcun margine di discussione e abbia di fatto confermato decisioni già prese, senza alcuna reale concertazione con gli enti locali. Nel fare presente che la società Poste italiane ha già anticipato che tra un anno avrà luogo una verifica di economicità dei servizi erogati in seguito alla quale saranno prese ulteriori decisioni, auspica che esse non siano unilaterali come avvenuto finora e che non abbiano come unico criterio il profilo economico. Osserva inoltre che nella risposta viene evidenziata la sospensione della revisione delle zone di

recapito in considerazione dell'emergenza sismica che ha colpito la regione che, pur essendo apprezzabile, è, a suo avviso, del tutto insufficiente anche rispetto ai gravi disagi che sono derivati alla regione in conseguenza del grave evento sismico occorso. In conclusione, giudica indispensabile, che il Governo avvii una discussione con Poste italiane facendosi carico della grave situazione in cui versano i servizi postali. In particolare, ritiene necessario che, a fronte della tendenza di Poste italiane di mantenere in esercizio i soli uffici postali ritenuti redditizi vi sia un'analoga spinta del Governo a garantire il servizio postale nelle zone in cui gli uffici postali costituiscono un presidio importante e un punto di riferimento insostituibile del territorio. Nel sottolineare che potrebbe essere valutata la possibilità di erogare all'interno degli uffici postali anche servizi diversi, che ne permettano la sopravvivenza, auspica che la grave situazione in cui versano i servizi postali venga affrontata nel minor tempo possibile e che le chiusure già intraprese da Poste italiane non abbiano ripercussioni sul piano occupazionale.

Lucia CODURELLI (PD), replicando, si associa alle dichiarazioni rese dai deputati intervenuti. In particolare, sottolinea come la legislatura in corso sia stata caratterizzata dallo svolgimento di numerosi atti di sindacato ispettivo che hanno avuto ad oggetto i disservizi postali e i disagi per i cittadini conseguenti alle razionalizzazioni messe in atto da Poste italiane. Nell'evidenziare che le decisioni prese dalla società riguardo sia alla chiusura degli uffici postali sia alla razionalizzazione degli orari degli uffici postali medesimi, non sono mai state oggetto di una concertazione con i sindaci dei comuni interessati, rileva, per quanto riguarda i territori citati nelle interrogazioni a propria firma, che 51 interventi di chiusura, per quanto inferiori ai 79 previsti, costituiscono un'operazione massiccia che ha riguardato per lo più territori periferici, montani o vallate in cui l'ufficio postale rappresenta l'unico presidio per i cittadini. Nell'osservare che

la redditività che Poste italiane ottiene nelle grandi città dovrebbe garantire l'erogazione del servizio nelle zone disagiate e diseconomiche, sottolinea che i cittadini sono stati messi di fronte ad un generale scadimento della qualità del servizio postale, come dimostra la consegna della posta che è diventata un servizio non più dovuto ma, di fatto, dipendente dalla presenza o meno di personale. A tale riguardo fa presente che in alcuni territori lombardi la consegna della posta avviene anche con quindici giorni di ritardo, vanificando gli abbonamenti editoriali a quotidiani e periodici che i cittadini sono comunque costretti a pagare. In conclusione, ritiene che il problema di fondo consista nell'incapacità del Governo di far rispettare i contratti di servizio e gli accordi stipulati. Nel giudicare tale problema non degno di un Paese civile, ritiene indispensabile che all'innovazione tecnologica messa in atto da Poste italiane sui servizi ad alta redditività corrisponda il mantenimento di un servizio adeguato nei territori svantaggiati del Paese.

Gianpiero BOCCI (PD), replicando, pur apprezzando lo sforzo compiuto dal Governo, si dichiara insoddisfatto della risposta. Evidenzia, infatti, la limitatezza dell'intervento governativo rispetto alle azioni messe in campo da Poste italiane, che minando il tessuto sociale ed economico e riducendo sensibilmente la qualità di servizi prestati in zone disagiate, richiederebbero invece un'attenta valutazione politica.

Chiara BRAGA (PD), ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta, pur sottolineando che essa interviene alcuni mesi dopo la presentazione dell'interrogazione in oggetto. Associandosi, quindi, alle critiche evidenziate dai deputati intervenuti, giudica apprezzabile che nella provincia di Como gli interventi di chiusura si siano ridotti a tre, rispetto ai sette previsti, anche se sottolinea con sfavore la chiusura dell'ufficio postale di Asnago di Cantù, ubicato in un territorio disagiato e caratterizzato dalla prevalenza

di un'utenza debole. Nel precisare che la preventiva comunicazione ai sindaci interessati degli interventi di chiusura non si traduce automaticamente nella condivisione da parte loro degli interventi stessi, ritiene apprezzabile l'annuncio di un processo di verifica da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle iniziative adottate da Poste italiane. Auspica, pertanto, che, all'esito di questa verifica, possano essere riconsiderate alcune decisioni già adottate che hanno portato alla chiusura di numerosi uffici postali, al fine di migliorare il servizio per l'utenza.

5-07436 Picierno: Gravi conseguenze per l'utenza e in particolare per alcuni esercizi commerciali derivanti dai ripetuti disservizi sulla linea telefonica nel territorio del comune di Teano (CE).

Il sottosegretario Massimo VARI, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Pina PICIERNO (PD), replicando, nell'esprimere la propria insoddisfazione dovuta al permanere dell'assenza di segnale telefonico e di collegamento alla rete Internet nei territori del comune di Teano – situazione a suo giudizio inaccettabile – giudica apprezzabile la disponibilità data dalla società Telecom di effettuare investimenti per garantire collegamenti in fibra ottica e auspica che tali investimenti vengano effettuati nel minor tempo possibile, al fine di garantire ai cittadini un servizio indispensabile. Nel fare presente che continuano ad essere recapitate ai cittadini del territorio citato le bollette per il pagamento del servizio telefonico di cui non possono usufruire, sottolinea che molti utenti hanno intentato con successo cause contro Telecom, che si è vista costretta a pagare cifre ingenti per il risarcimento del danno. Invita pertanto il Governo a sollecitare a Telecom la soluzione della situazione oggetto dell'interrogazione, che giudica incresciosa e paradossale, oltre che dannosa per cittadini e imprese.

Mario VALDUCCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 18 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 14.40.

Indagine conoscitiva sulla sicurezza informatica delle reti.

Audizione del Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Massimo Vari.

(Svolgimento e conclusione).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei depu-

tati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Massimo VARI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi il deputato Jonny CROSIO (LNP) e il presidente Mario VALDUCCI.

Rita FORSI, *Direttore generale dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione*, Isabella PALOMBINI, *funzionario del Gabinetto del Ministro dello sviluppo economico* e Massimo VARI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*, forniscono ulteriori precisazioni.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nel ringraziare il Sottosegretario Vari e tutti gli intervenuti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

5-07207 Motta: Conseguenze sul piano occupazionale e della qualità dei servizi derivanti dal Piano di riorganizzazione di Poste italiane in alcune regioni, e in particolare in Emilia-Romagna.

5-07400 Codurelli: Gravi ricadute occupazionali conseguenti all'approvazione del piano di riorganizzazione della società Poste italiane, con particolare riguardo alla regione Lombardia.

5-07413 Bocci: Gravi disagi per i cittadini conseguenti all'approvazione del piano di riorganizzazione della società Poste italiane, con particolare riguardo alla regione Umbria.

5-07996 Braga: Gravi disagi per cittadini e imprese conseguenti all'approvazione del piano di riorganizzazione della società Poste italiane, con particolare riguardo alla provincia di Como.

5-06078 Codurelli: Progressiva e costante riduzione dei servizi prestati dagli uffici postali, in particolare nei territori delle province di Sondrio e Lecco.

TESTO DELLA RISPOSTA

In generale, vale premettere che tutte le iniziative richiamate dagli onorevoli interroganti (riassetto della rete territoriale degli uffici postali, rimodulazione degli orari di apertura degli sportelli, riordino delle zone di recapito postale) rientrano nel più ampio piano strategico di riorganizzazione aziendale che la società Poste Italiane sta realizzando in adeguamento della propria attività di impresa alle sostanziali innovazioni del mercato postale indotte dalle prescrizioni europee che ne prevedono la piena liberalizzazione (la direttiva 2008/06/CE recepita con decreto legislativo n. 58 del 2011), nonché dall'evoluzione del processo di digitalizzazione delle comunicazioni, anch'esso di derivazione comunitaria, comportante la progressiva riduzione dei tradizionali volumi postali.

In tale contesto, secondo quanto rappresentato a questo Ministero da parte di Poste Italiane, sono state adottate oppor-

tune cautele per ridurre ogni impatto negativo dell'iniziativa tanto sotto il profilo occupazionale quanto sotto quello dell'efficienza e della qualità del servizio.

Circa il riassetto della rete degli uffici postali, la Società ha precisato che tale attività ha trovato espressione specifica nell'ambito del Piano attuativo degli interventi previsti per il 2012, dichiaratamente redatto nel pieno rispetto dei criteri e dei vincoli di dislocazione degli uffici postali previsti dal decreto ministeriale 7 ottobre 2008, come ulteriormente specificati dal contratto di programma e per i quali è obbligatorio assicurare la fruibilità e la continuità del servizio anche nelle realtà più disagiate. Detto Piano attuativo, come espressamente evidenziato dalla società, ha formato oggetto di disamina a livello nazionale con le organizzazioni sindacali, con le quali sono stati tra l'altro concordati successivi e ulteriori approfondimenti da effettuarsi a livello territoriale. Il me-

desimo Piano, come parimenti previsto dal contratto di programma, è stato altresì comunicato all'Autorità garante per il settore, competente a verificare l'effettiva aderenza della nuova dislocazione ai criteri di cui al menzionato decreto ministeriale 7 ottobre 2008.

Quanto al profilo del riordino delle zone di recapito, il gestore ha evidenziato che anche tale nuova pianificazione è stata preceduta da un ampio confronto con le Organizzazioni sindacali, con lo stesso *iter* procedurale adottato in occasione della precedente riorganizzazione aziendale risalente all'anno 2006. La Società ha precisato, infatti, di avere illustrato a tali Organizzazioni le nuove linee di intervento contemplate dal Piano e le connesse ricadute per il personale, con particolare riguardo alle Regioni interessate alla sua attuazione sin dal 2012, che sono quelle citate dall'onorevole Motta e cioè: Piemonte, Marche, Basilicata, Toscana, Emilia Romagna (quest'ultima successivamente stralciata quale territorio colpito da emergenza sismica). In base ad un verbale di incontro sottoscritto il 23 settembre 2012 è stata costituita una Commissione Tecnica Paritetica Nazionale, i cui lavori hanno avuto termine il 4 dicembre 2012, con il compito di esaminare tutti gli aspetti tecnico/organizzativi del progetto di riorganizzazione dei processi postali.

Per quanto attiene alle preoccupazioni espresse in ordine alla salvaguardia dell'efficienza e della qualità del servizio, la Società ha precisato di aver predisposto, nelle realtà territoriali interessate all'avvio del piano di riorganizzazione, azioni volte al miglioramento della produttività attraverso la rimodulazione della quantità di corrispondenza affidata a ciascun portalelettere e la conseguente riduzione del numero delle zone di recapito.

Venendo al dettaglio dei quesiti specifici posti dagli Onorevoli interroganti, espongo di seguito quanto risulta dagli accertamenti effettuati dal Ministero.

Per l'atto n. 5.07207 – onorevole Motta, riferisco che, in merito al riassetto della rete di uffici postali dell'Emilia Romagna, Poste italiane ha reso noto di aver

raggiunto il 15 novembre scorso un accordo con le Organizzazioni Sindacali, con il quale le Parti hanno convenuto l'attuazione di n. 72 interventi di chiusura, ai quali vanno aggiunte 5 chiusure amministrative e 37 rimodulazioni orarie.

Al riguardo, la Società ha evidenziato che i dipendenti eventualmente coinvolti nelle iniziative di chiusura troveranno utile ricollocazione nell'ambito del territorio della Filiale di appartenenza, nel rispetto delle singole professionalità maturate, con un rafforzamento di quei presidi ove è maggiore la domanda di servizi da parte della clientela.

È stato, invece, sospeso – come sopra accennato – l'avvio della revisione delle zone di recapito, in considerazione dell'emergenza sismica che ha colpito la Regione.

Per l'atto n. 5.07413 – onorevole Bocci, osservo che la Società ha fatto presente che, a conclusione del confronto con le istituzioni locali, gli interventi di riorganizzazione degli uffici postali nell'ambito della Regione Umbria originariamente inseriti nel Piano 2012, pari a n. 66, saranno limitati a n. 17 chiusure e n. 27 rimodulazioni dell'orario di apertura al pubblico.

Per l'atto n. 5-06078 – onorevole Codurelli, inerente all'impatto delle misure adottate da Poste Italiane, nel mese di gennaio 2012 nelle Province di Sondrio e Lecco, faccio presente che la Società ha precisato che tali interventi rientrano nel Piano di razionalizzazione relativo al 2011, presentato alle organizzazioni sindacali lo scorso anno. Per quanto riguarda i disagi nel recapito riscontrati in moltissimi comuni delle province di Lecco (Missaglia, Monticello e Casatenovo) e Sondrio (Livigno), tali criticità, secondo quanto riferito dalla Società, sono state superate con l'adozione di opportune iniziative a carattere operativo, tra cui lo smistamento della corrispondenza da parte dei portalelettere anche oltre l'ordinario orario di apertura degli uffici postali interessati.

L'Azienda ha evidenziato, inoltre, che le difficoltà del servizio di recapito verificatesi in altre località della provincia di Sondrio ed, in particolare nei comuni

dell'Alta Valtellina, durante i primi tre giorni dello scorso mese di febbraio, sono state determinate dalle avverse condizioni climatiche che hanno generato disagi su tutto il territorio nazionale, rendendo impraticabili diverse strade di montagna.

Circa il riferimento al decreto liberalizzazioni (articolo 31 decreto legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 241 del 2011), tale provvedimento – come rileva l'On. interrogante – ha introdotto un'opportunità per gli esercizi commerciali, stabilendo la totale libertà degli orari di apertura di tutte le attività di commercio e di somministrazione di alimenti e bevande. Lo scopo di tali misure è quello di favorire la libera concorrenza in tali settori.

La rimodulazione degli orari di apertura degli uffici postali rientra, invece, come già detto all'inizio, nel piano strategico di riorganizzazione aziendale che la Società Poste Italiane sta realizzando, in osservanza, da un lato, delle prescrizioni europee e, dall'altro, del processo di digitalizzazione delle comunicazioni, al quale consegue una riduzione dei tradizionali volumi postali.

Per l'atto n. 5-07400 – onorevole Codurelli ed altri, che riguarda il riassetto della rete degli uffici postali di tutta la Regione Lombardia, osservo che Poste Italiane ha precisato che il Piano di riorganizzazione relativo all'anno 2012 prevede n. 79 interventi di chiusura, e che, a seguito di approfondimenti in sede territoriale, lo scorso 21 novembre è stato convenuto di procedere solo a 51 interventi di chiusura a fronte dei 79 previsti.

In particolare: nella provincia di Lecco e Sondrio saranno attuate 6 chiusure di uffici postali e la rimodulazione di orario di 14 uffici; nel territorio di Brescia sono previste 9 chiusure e 5 rimodulazioni di orario; nella provincia di Bergamo, 2 chiusure e 2 interventi di rimodulazione oraria; nella provincia di Milano, 3 chiusure, oltre a una chiusura amministrativa, e un intervento di razionalizzazione dell'orario; nella provincia di Cremona, 1 chiusura amministrativa e 2 razionalizzazioni; nella provincia di Varese, 5 chiusure, di cui una

amministrativa, e 7 interventi di razionalizzazione; nella provincia di Mantova, 18 chiusure e 4 razionalizzazioni ed infine nella provincia di Pavia, 5 razionalizzazioni dell'orario di apertura.

Al momento risulta sospesa la chiusura dell'ufficio di Capriano in provincia di Monza.

Per quanto riguarda, invece, la situazione nella provincia di Como, territorio espressamente considerato nell'atto n. 5-07996, presentato dall'onorevole le Braga, Poste Italiane ha reso noto, che in tale area, nel Piano degli interventi 2012, trasmesso all'Autorità di regolamentazione, erano stati previsti, n. 7 interventi di chiusura e n. 13 interventi di razionalizzazione degli orari di apertura. Tuttavia, al termine delle necessarie valutazioni e dei confronti con le istituzioni locali, è stato deciso che, nella zona in esame, saranno assoggettati ai previsti provvedimenti definitivi di chiusura solamente 3 uffici (Asnago di Cantù, Cammago Volta e Romano Brianza), ai quali si aggiunge la chiusura amministrativa dell'ufficio « Manera ». Al tempo stesso, verrà data attuazione a 12 iniziative di razionalizzazione degli orari di apertura.

L'Azienda ha evidenziato che tutte le iniziative citate sono state preventivamente comunicate ai Sindaci dei Comuni interessati e che risultano rispettose dei vincoli di cui al decreto ministeriale 7 ottobre 2008.

Per completezza di informazione, faccio presente, sempre in merito al riassetto della rete degli Uffici postali, che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, soggetto attualmente competente a vigilare sul settore postale, ha comunicato di aver assunto talune iniziative specifiche di verifica presso Poste Italiane Spa.

Tali iniziative mirano ad ottenere più precise indicazioni non solo sul rispetto in concreto dei parametri previsti dalla normativa vigente in materia di servizio universale, ma soprattutto sul confronto preventivo attivato con gli interlocutori istituzionali ed associativi a livello locale e sui relativi esiti. La predetta Autorità ha inteso, in particolare, richiamare l'atten-

zione del gestore sull'indefettibilità e sull'effettività di tale confronto preventivo. Ha assicurato, inoltre, che provvederà a vigilare attentamente sull'effettivo rispetto del principio di universalità del servizio, attraverso la verifica degli effetti del piano di riorganizzazione sotto il profilo della loro coerenza con i criteri relativi alla localizzazione dei punti di accesso e con i parametri di qualità del servizio.

Aggiungo che su tale complessa materia l'Autorità intende avviare, entro breve, un'apposita istruttoria avente ad oggetto la distribuzione dei punti di accesso al ser-

vizio postale universale, con la partecipazione dei rappresentanti delle realtà locali e delle associazioni dei consumatori. L'obiettivo dell'istruttoria sarà quello di limitare al massimo i possibili disagi per l'utenza, pur nel rispetto delle esigenze di razionalizzazione di Poste italiane.

Il Ministero non mancherà, dal canto suo, di adoperarsi, nell'ambito delle proprie attribuzioni istituzionali, per garantire il rispetto degli obiettivi generali di coesione sociale ed economica, ai quali il servizio postale è tenuto comunque ad ispirarsi.

ALLEGATO 2

5-07436 Picierno: Gravi conseguenze per l'utenza e in particolare per alcuni esercizi commerciali derivanti dai ripetuti disservizi sulla linea telefonica nel territorio del comune di Teano (CE).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Secondo quanto riferito dalla società Telecom, le disfunzioni dei servizi di telecomunicazione, riscontrate nella località del Comune di Teano, non sono imputabili a sovraccarichi di traffico che pregiudicherebbero il funzionamento della centrale telefonica di San Marco di Teano, quanto piuttosto ai numerosi furti di cavi telefonici perpetrati nell'area in questione già dal 2011, principalmente nella frazione di San Marco.

L'asportazione dei cavi che collegano la centrale telefonica locale a quella del Comune di Teano, infatti, compromette il funzionamento della linea telefonica, provocando i disservizi lamentati dagli utenti.

Dall'inizio dell'anno 2012, sono stati denunciati alle forze dell'ordine ben dodici furti di cavi telefonici (in particolare il 18 e il 31 gennaio, il 10, 14, 18, 22, 25, 28 e 29 febbraio, il 1° marzo, il 21 maggio e il 16 luglio 2012).

Secondo la società Telecom, il ripetersi dei furti a breve distanza di tempo, oltre a vanificare gli sforzi messi in atto per ripristinare i servizi danneggiati, potrebbe ingenerare nel cliente la percezione di un disservizio permanente.

Pertanto, l'azienda, nell'intento di garantire al massimo la stabilità dei servizi di telecomunicazione, ha posto in essere una serie di azioni immediate, sostituendo ad esempio i cavi in rame con nuove portanti aventi come conduttore una lega di alluminio, commercialmente meno appetibile, e ricorrendo all'applicazione di fascette antitaccheggio che rendono più difficoltoso il recupero dei cavi dalle palifiche. Inoltre la società ha prov-

veduto ad istituire a proprio carico presidi di vigilanza privata. Tale soluzione, tuttavia, si è rivelata alquanto inefficace sia perché alcuni luoghi sono difficilmente ispezionabili nelle ore notturne, essendo molto distanti dalle strade o ricompresi in proprietà private, sia perché la vigilanza delle molteplici vie di accesso ai luoghi dove si verificano i furti comporterebbe l'impiego di un gran numero di sorveglianti con un conseguente dispendio economico che l'azienda non ritiene di poter sostenere.

Oltre a tali iniziative, Telecom intende affrontare il problema anche con soluzioni a medio termine, riproponendo la realizzazione del collegamento in fibra ottica con la centrale di Teano, progetto che comporta un investimento di 100.000 euro e che dovrebbe essere ultimato per la fine del 2012, salvo opposizione dei proprietari dei terreni agli interventi in questione.

Il progetto originario, già finanziato dalla società nell'anno 2009, prevedeva il collegamento in fibra ottica tra le località di Teano e San Marco di Teano utilizzando lo stesso tracciato in palificazione del cavo di giunzione. Lo stesso non venne, però, portato a compimento in quanto non fu possibile procedere a causa dell'opposizione di molti proprietari dei terreni interessati alla collocazione degli impianti. Pertanto, dopo diversi tentativi di mediazione con gli stessi, Telecom fu costretta ad annullare il progetto nel mese di aprile 2011.

In merito, in particolare, alla vicenda segnalata dall'On.le Interrogante e relativa ai disagi patiti dal titolare della ricevitoria

del gioco del lotto, ubicata nel comune di Teano, che, proprio a causa del malfunzionamento della linea telefonica Telecom, non ha potuto ottemperare, nei tempi prescritti, ai versamenti dei proventi del gioco del lotto, il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica di non aver avviato nessun procedimento di revoca nei confronti del titolare della concessione e che, pertanto, la ricevitoria risulta attualmente operativa.

Infatti, il competente Ufficio di Caserta, pur avendo contestato all'interessato i reiterati ritardi dei versamenti dei proventi del gioco del lotto, ai sensi del punto 9 dell'articolo 34 della legge n. 1293 del 1957, tenuto conto delle cause di forza maggiore rappresentate e documentate dal titolare della ricevitoria, non ha dato seguito al procedimento di revoca della concessione né, quindi, all'interruzione della raccolta del gioco.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi che abroga le direttive 73/238/CEE e 2006/67/CE nonché la decisione 68/416/CEE. Atto n. 522 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 140

SEDE CONSULTIVA:

Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali. C. 5613 Governo, approvato in un testo unificato dalla 7ª Commissione permanente del Senato, e abbinate (Parere alla VII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ... 146

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla crisi del settore della raffinazione in Italia (*Seguito dell'esame e approvazione del documento conclusivo*) 149
 ALLEGATO (*Documento conclusivo approvato dalla Commissione*) 150

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 18 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi che abroga le direttive 73/238/CEE e 2006/67/CE nonché la decisione 68/416/CEE.

Atto n. 522.

(*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Ludovico VICO (PD), *relatore*, illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, che disciplina il sistema delle scorte petrolifere di emergenza e recepisce la direttiva 2009/119/CE del Consiglio del 14 settembre 2009, la quale stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti, da recepire entro il 31 dicembre 2012.

La direttiva prevede nuove disposizioni volte ad assicurare un livello elevato di sicurezza dell'approvvigionamento di petrolio nella Comunità mediante meccanismi affidabili e trasparenti basati sulla solidarietà tra Stati membri; a mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi; a prevedere i mezzi procedurali necessari per rimediare a un'eventuale situazione di grave scarsità. La direttiva ha attuato una

revisione del sistema di scorte petrolifere, per rafforzarlo e avvicinarlo alle analoghe disposizioni esistenti nell'ambito dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, di cui fa parte anche l'Italia, ma alla quale non tutti gli Stati membri dell'UE aderiscono. Tale organismo raggruppa i 28 Paesi industrializzati dell'OCSE che hanno ratificato l'*International Energy Program* del 1974, che prevede l'obbligo di detenere 90 giorni di importazioni nette di prodotti petroliferi sotto forma di scorta e un programma di riduzione della domanda petrolifera globale.

Il decreto legislativo è stato predisposto in attuazione della delega di cui all'articolo 17, commi 5 e 6, della legge 4 giugno 2010 n. 96 (legge Comunitaria 2009).

Il decreto legislativo è suddiviso in 27 articoli, che riprendono quanto contenuto nella direttiva e nei quattro allegati.

L'articolo 1 precisa l'obiettivo del decreto, vale a dire, garantire un livello elevato di sicurezza dell'approvvigionamento di petrolio e di prodotti petroliferi del Paese e prevedere le procedure necessarie per fare fronte ad un'eventuale situazione di grave difficoltà o crisi degli approvvigionamenti.

L'articolo 2 contiene le definizioni delle terminologie tecniche riportate nel decreto stesso e già previste dalla direttiva. In particolare, si segnala la distinzione tra le tre tipologie scorte: specifiche, di sicurezza e commerciali. Le scorte commerciali sono le scorte detenute liberamente dagli operatori economici ai fini dell'ottimizzazione dei cicli produttivi; le scorte di sicurezza sono le scorte detenute, in greggio o prodotti, di cui una parte eventuale è costituita dalle scorte specifiche (solo prodotti petroliferi); le scorte petrolifere sono la somma di tutte le scorte detenute in uno Stato membro.

Gli articoli da 3 a 6 riguardano principalmente le « scorte di sicurezza ».

L'articolo 3 individua i soggetti obbligati al mantenimento delle scorte petrolifere di sicurezza in coloro che, nell'anno precedente a quello di riferimento, hanno immesso in consumo prodotti petroliferi. L'immissione in consumo è desunta dal

verificarsi dei presupposti per il pagamento dell'accisa, o dell'imposta di consumo, anche per i prodotti destinati ad usi esenti. L'obbligo di scorta è sempre previsto per i prodotti benzina, gasolio, carboturbo e olio combustibile, mentre per tutti gli altri prodotti della lista di prodotti petroliferi riportati nel Regolamento CE n. 1099/2008 (bitume, lubrificanti, coke di petrolio, altri) scatta solo oltre una soglia di 50 mila tonnellate immesse in consumo. In prima applicazione, si esclude dall'obbligo il GPL, data la particolarità del mercato di tale prodotto, estremamente diffuso e di piccole dimensioni operative. Con un decreto ministeriale, da adottarsi a regime entro il 31 gennaio di ogni anno (entro la data di entrata in vigore del presente decreto in sede di prima applicazione) sarà determinata la scorta d'obbligo e saranno definiti i coefficienti necessari a determinare la ripartizione dell'obbligo di mantenimento delle scorte di sicurezza tra tutti i soggetti obbligati. Vengono infine fatte esplicitamente salve le normative di carattere fiscale di cui al Testo unico n. 504 del 1995 in materia di accise.

L'articolo 4 rimanda all'allegato III per il metodo di calcolo delle scorte che complessivamente l'Italia deve detenere per rispettare contemporaneamente il sistema comunitario e quello vigente nell'ambito dell'Agenzia internazionale per l'energia (AIE). Il metodo di calcolo stabilito dalla direttiva in recepimento riprende quello già applicato da tempo in sede OCSE dall'AIE, basato sulle importazioni sia di petrolio greggio che di prodotti finiti, in sostituzione del metodo precedentemente applicato basato sul consumo di tali prodotti. In particolare, l'obbligo di scorta cui è tenuta annualmente l'Italia si calcola sulla base delle importazioni nette del petrolio e dei prodotti petroliferi raffinati convertiti in tonnellate di petrolio equivalenti (TEP) utilizzando il fattore di conversione indicato nella direttiva. L'obbligo viene assolto dai soggetti obbligati in base all'immissione in consumo di prodotti petroliferi dell'anno precedente.

L'articolo 5 dispone in ordine ai requisiti di immediata disponibilità e accessibilità fisica delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche, chiarendo i limiti della loro dislocazione sul territorio nazionale o su territorio comunitario. La scelta della detenzione esclusivamente sul territorio nazionale delle scorte specifiche deriva dal fatto che tali scorte devono essere immediatamente disponibili in caso di emergenza petrolifera internazionale o locale, in cui vi è scarsità di prodotti finiti. La scelta di prevedere un limite alla tenuta all'estero di scorte di sicurezza, pur stabilendo una gradualità che partendo dal 50 per cento arriva fino al 20 per cento nel 2017, deriva dal fatto che in caso di emergenza petrolifera internazionale, è facile prevedere un'indisponibilità di mezzi di trasporto di questi prodotti a causa di una contemporanea richiesta di movimentazione supplementare di greggi e prodotti da parte di tutti gli Stati aderenti all'AIE ed all'Unione europea. Si prevede, inoltre, che nel caso in cui le scorte di sicurezza e le scorte specifiche siano detenute mescolate insieme alle scorte commerciali, debba essere comunque garantita l'identificabilità contabile delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche.

L'articolo 6 prevede che il Ministero dello sviluppo economico, anche attraverso l'Organismo Centrale di Stoccaggio di cui all'articolo successivo, compili ed aggiorni costantemente un inventario delle scorte di sicurezza detenute a beneficio dello Stato italiano o di un altro Stato Comunitario. L'inventario deve contenere, in particolare, le informazioni necessarie per individuare il deposito in cui si trovano le scorte in questione, nonché i quantitativi, il proprietario e la natura delle stesse, con riferimento alle diverse tipologie di prodotti petroliferi.

Gli articoli 7 e 8 sono relativi all'Organismo Centrale di Stoccaggio.

L'articolo 7, in attuazione del criterio *c*) della delega, prevede l'istituzione di un organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT), affidandone le funzioni all'Acquirente Unico (AU), società per azioni del gruppo Gestore dei Servizi Energetici GSE

Spa (controllato dal Ministero dell'economia e delle finanze), il cui compito principale è quello di acquistare energia elettrica alle condizioni più favorevoli sul mercato e di cederla ai distributori o agli esercenti la maggior tutela, per la fornitura ai piccoli consumatori che non acquistano sul mercato libero. La vigilanza del MiSE sull'AU si estenderà anche in relazione a tali funzioni. L'OCSIT ha il compito di acquisto, detenzione e vendita di scorte petrolifere nel territorio italiano e le sue attività sono finanziate mediante un contributo versato dagli operatori economici che nel corso dell'anno precedente hanno immesso in consumo prodotti petroliferi, articolato in una quota fissa ed una quota variabile in funzione dell'immissione in consumo. L'ammontare del contributo, le modalità ed i termini di accertamento, riscossione e versamento dei contributi stessi dovuti, sono stabiliti con decreto annuale del MiSE, di concerto con il MEF, anche sulla base delle informazioni fornite dall'OCSIT. Nessun onere è previsto per la finanza pubblica, vista la copertura di tutti gli oneri e costi in capo agli operatori economici. Tale organismo è finalizzato a facilitare l'adempimento delle scorte d'obbligo delle società (di piccole dimensioni in particolare) non dotate di sufficienti capacità di stoccaggio, le quali potranno delegare in tutto o in parte il loro obbligo di stoccaggio all'OCSIT. Si prevede che l'OCSIT possa concludere accordi con gli operatori economici affinché essi si assumano il compito di detenere le scorte per conto dell'OCSIT stesso e che, previa analisi costi-benefici, la realizzazione e l'esercizio di nuovi impianti di stoccaggio da parte dell'OCSIT o il rifacimento di quelli esistenti di proprietà dell'OCSIT, e tutte le opere connesse, siano attività di interesse strategico e, come tali, soggette ad autorizzazione unica rilasciata dal MiSE secondo le procedure stabilite recentemente per le infrastrutture energetiche strategiche dagli articoli 57 e 57-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (cd. decreto «semplificazioni»). Infine si prevede che l'OCSIT potrà concludere accordi con il Ministero della difesa e con la

NATO per l'utilizzo dei depositi petroliferi eventualmente non compiutamente utilizzati, già nella disponibilità patrimoniale del Ministero della difesa o della NATO, a titolo di comodato gratuito decennale rinnovabile, e potrà gestire il sistema delle scorte petrolifere, su eventuale richiesta del Ministero della difesa, per le necessità militari. L'OCSIT formula inoltre al MiSE proposte strategiche per il monitoraggio della sicurezza, analisi di rischio, proposte di piano operativo in caso di crisi petrolifera.

L'articolo 8 definisce il sistema delle deleghe delle scorte obbligatorie tra gli operatori economici italiani e comunitari, prevedendo nel primo caso una semplice comunicazione al MiSE e nel secondo caso un'autorizzazione preventiva da parte di entrambi gli Stati Membri interessati. I soggetti obbligati possono infatti delegare il loro obbligo di scorta solo all'OCSIT o ad altri OCS che abbiano già dato disponibilità a detenere tali scorte, previa autorizzazione dello stato italiano e dello stato interessato.

Gli articoli 9 e 10 riguardano le scorte specifiche o di prodotti. Ogni Stato membro, infatti, è invitato dalla direttiva ad impegnarsi a mantenere scorte specifiche e, in questo caso è tenuto a mantenere un livello minimo definito in numero di giorni di consumo.

L'articolo 9 dispone che almeno un terzo (30 giorni) dell'obbligo di scorta debba essere assicurato dai soggetti obbligati o con la modalità delle « scorte specifiche » (in cui i prodotti petroliferi sono di proprietà dello Stato tramite OCSIT) o con la modalità delle « scorte di prodotti » (in cui i prodotti petroliferi sono di proprietà dei soggetti obbligati). La somma delle due modalità deve essere uguale almeno ad un terzo dell'obbligo complessivo del Paese. Tali tipologie di scorte possono essere costituite soltanto da determinate tipologie di prodotti elencate dal comma 2 e devono essere detenute esclusivamente sul territorio dello Stato italiano.

L'articolo 10 dispone che l'OCSIT aggravi costantemente un inventario di tutte

le scorte specifiche detenute sul territorio Italiano, da cui sia possibile localizzare con precisione le scorte in questione. Si specifica, poi, che le scorte specifiche Italiane o di altri Stati membri mantenute o trasportate sul territorio Italiano, godono di un'immunità incondizionata contro qualsiasi misura di esecuzione.

Gli articoli da 11 a 15 riguardano gli obblighi informativi.

L'articolo 11 obbliga alla trasmissione al MiSE delle informazioni statistiche sulle produzioni, importazioni, esportazioni, variazione delle scorte, lavorazioni, immissione in consumo dei prodotti energetici, così come dei prezzi dei carburanti per i soggetti rientranti nel campione statistico, prevedendo una sanzione per la reiterata mancata trasmissione di tali informazioni statistiche.

L'articolo 12 dispone la trasmissione da parte del MiSE alla UE delle informazioni statistiche relative alle scorte di sicurezza entro 45 giorni da mese di riferimento. Si prevede, inoltre, che tutte le comunicazioni effettuate tra gli operatori economici ed il MiSE e l'OCSIT, avvengano esclusivamente tramite piattaforma informatica e secondo le specifiche operative normali e di emergenza predisposte dal MiSE in collaborazione con l'OCSIT presenti sui loro rispettivi siti internet.

L'articolo 13 dispone la trasmissione da parte del MiSE alla UE delle informazioni statistiche relative alle scorte specifiche entro un mese dal mese di riferimento.

L'articolo 14 dispone che gli operatori economici trasmettano al MiSE, anche tramite l'OCSIT, entro 7 giorni lavorativi dall'ultimo giorno di ciascun mese, le informazioni mensili relative ai livelli delle scorte commerciali detenute.

L'articolo 15 dispone che, per quanto concerne l'elaborazione dei dati, l'OCSIT è responsabile dello sviluppo, della gestione e della manutenzione delle risorse informatiche necessarie per il ricevimento, la memorizzazione e ogni forma di elaborazione dei dati contenuti nelle rilevazioni statistiche e di tutte le informazioni comunicate dai soggetti obbligati.

L'articolo 16 dispone che i biocarburanti possano essere considerati nel calcolo dell'obbligo di scorta del Paese e come prodotto per rispettare l'obbligo di un 10 per cento di biocarburanti al 2020 assunto verso la Unione Europea solo qualora i biocarburanti siano miscelati ai prodotti petroliferi interessati. Il calcolo dei livelli delle scorte mantenute tiene conto dei biocarburanti anche quando sono stoccati nel territorio dello Stato Italiano, purché sia garantito, con auto-certificazione, che tali biocarburanti siano destinati ad essere miscelati a prodotti petroliferi e che siano destinati ad essere utilizzati nei trasporti.

L'articolo 17 dispone che rappresentanti dell'OCSIT possano partecipare insieme ai rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico ai lavori del « Gruppo di coordinamento per il petrolio e i prodotti petroliferi » costituito dalla Commissione Europea, nonché all'analogo gruppo istituito presso l'AIE.

L'articolo 18 prevede che il Ministero dello sviluppo economico, in collaborazione con l'OCSIT, predisponga tutti gli adempimenti necessari per l'effettuazione dei controlli da parte della Commissione. Si dispone, inoltre, l'obbligo per l'OCSIT, per i soggetti obbligati alla detenzione delle scorte di sicurezza, per i loro delegati e per i titolari del deposito presso cui sono detenute le scorte, di assistere, nei controlli, le persone autorizzate dalla Commissione o dal MISE a effettuare tali controlli. La vigilanza sull'osservanza degli obblighi derivanti dal presente decreto spetta al MISE, che agisce in coordinamento con l'Agenzia delle Dogane e con la Guardia di finanza.

L'articolo 19 precisa che il decreto non pregiudica in alcun modo la tutela delle persone fisiche dal punto di vista del trattamento dei dati personali.

L'articolo 20 dispone che, in caso di interruzione grave dell'approvvigionamento, con decreto del MISE, sono stabilite le procedure e adottate le misure affinché i soggetti obbligati e l'OCSIT possano rilasciare tutte o parte delle loro scorte. In casi di particolare urgenza o per

affrontare crisi locali, è possibile prevedere una risposta iniziale nei volumi immediatamente necessari.

L'articolo 21, ai fini dell'ampliamento dell'offerta di logistica, dispone che entro 180 giorni, con un decreto del MISE, si assegni al Gestore dei mercati Energetici SpA (GME), la funzione dell'OCSIT di gestire una piattaforma di mercato di domanda e offerta di logistica petrolifera.

Entro lo stesso termine, è fatto obbligo ai soggetti che dispongono di capacità di stoccaggio (titolari di depositi con capacità superiore a 3.000 metri cubi) di inviare i dati relativi alla complessiva capacità di stoccaggio al GME, in modo da consentire l'implementazione della piattaforma, secondo un modello di rilevazione approvato con decreto dal Ministero dello sviluppo economico. Con un secondo decreto, il MISE approva la disciplina di funzionamento della piattaforma e stabilisce anche le modalità con le quali, una volta avviata la stessa piattaforma, gli stessi soggetti debbano comunicare al GME i dati sulla capacità mensile di stoccaggio e di transito di prodotti petroliferi utilizzata per uso proprio, sulla capacità disponibile per uso di terzi, e i dati relativi alla capacità impegnata in base ai contratti sottoscritti. Infine, dopo un periodo di sperimentazione, con un terzo decreto del MISE viene dato l'avvio della piattaforma.

L'articolo 22 prevede che, ai fini della costituzione di un mercato all'ingrosso di prodotti petroliferi per autotrazione, entro 180 giorni, con decreto del MISE, si costituisce presso il GME (che la gestirà) una piattaforma di mercato che faciliti l'incontro tra domanda e offerta all'ingrosso di prodotti petroliferi liquidi per autotrazione.

Con decreto del MISE, sentiti il MEF e l'Agenzia delle dogane, è approvata la disciplina del mercato a termine dei prodotti petroliferi per autotrazione (borsa dei carburanti); si dispone inoltre che le transazioni che avvengono su tale piattaforma informatica non rilevano ai fini dell'accisa, come già avviene per la borsa elettrica e per la borse del gas italiane.

L'articolo 23 prevede che, in considerazione della strategicità per il Paese degli approvvigionamenti di idrocarburi da fonti diversificate, nonché al fine di non pregiudicare ulteriori investimenti sulla prosecuzione di tali attività, si prevede che, nelle more delle procedure di autorizzazione relative agli impianti strategici di cui all'articolo 57, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2012 e di cui all'articolo 46 del decreto-legge n. 159 del 2007, questi impianti proseguono nelle loro attività sulla base degli attuali provvedimenti amministrativi.

L'articolo 24 definisce le regole sanzionatorie per il mancato rispetto del mantenimento delle scorte di sicurezza stabilendo una sanzione amministrativa di euro 6,5 per ogni tonnellata di prodotto mancante dalla scorta di pertinenza, moltiplicata per ogni giorno in cui si è verificata la violazione.

Vengono altresì sanzionate: la omessa, incompleta o ritardata comunicazione (articolo 3, comma 8); il ritardo nel versamento del contributo (articolo 7, comma 5); l'omessa comunicazione (articolo 21, commi 2 e 3). Per le attività di controllo sottoposte alle sanzioni ora riportate il MiSE agisce in coordinamento con l'Agenzia delle dogane e con la Guardia di finanza.

L'articolo 25 dispone alcune norme transitorie per il passaggio dall'attuale sistema di tenuta delle scorte obbligatorie al nuovo metodo disciplinato con il presente decreto legislativo. In particolare dispone la continuità degli obblighi di scorta vigenti fino alla emanazione del primo decreto ministeriale di determinazione del volume delle scorte per il 2013, da emanare in base al presente provvedimento, ma con una copertura dell'obbligo semplificata ed in linea con il nuovo sistema. Prevede poi la continuità delle autorizzazioni per scorte all'estero rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico sulla base di contratti annuali già in essere prima del 1° ottobre 2012. Dispone, poi, per il solo prodotto *jet fuel* del tipo cherosene, un periodo transitorio fino al 2017 per l'adeguamento al principio che le

scorte specifiche o quelle in prodotti petroliferi, ma con le caratteristiche delle scorte specifiche, debbano essere tenute totalmente sul territorio nazionale, al fine di fornire agli operatori un tempo adeguato per gli investimenti in logistica di stoccaggio dedicata a tale prodotto in Italia.

L'articolo 26 riporta le norme che sono abrogate dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, tra cui il decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, che disciplina attualmente il sistema della tenuta obbligatoria delle scorte petrolifere in Italia in attuazione della direttiva 98/93/CE che modifica la direttiva 68/414/CEE e dei decreti ministeriali emanati ai sensi di tale decreto legislativo.

L'articolo 27 dispone la clausola di invarianza finanziaria.

L'Allegato I riguarda il metodo per calcolare l'ammontare complessivo di scorte di sicurezza da costituire e mantenere stoccato per il Paese, per l'anno di riferimento, in TEP, secondo il primo dei due metodi che è possibile utilizzare, vale a dire quello delle importazioni nette di prodotti petroliferi.

L'Allegato II riguarda il metodo per calcolare l'ammontare complessivo di scorte di sicurezza da costituire e mantenere stoccato per il Paese, per l'anno di riferimento, in TEP, in base al secondo metodo che è possibile utilizzare, vale a dire quello dell'equivalente in petrolio greggio del consumo interno di prodotti petroliferi.

L'Allegato III.1 reca la procedura operativa di contabilizzazione delle scorte detenute dai soggetti obbligati ai fini della copertura dell'obbligo del Paese. Prevede che in questo calcolo per le scorte di sicurezza sia effettuata una riduzione del 10 per cento per tenere conto delle quantità in estraibili che si trovano sul fondo dei depositi.

L'Allegati III.2 reca la procedura operativa di ripartizione del mantenimento delle scorte di sicurezza tra i soggetti obbligati ai fini della copertura del proprio obbligo.

L'Allegato IV contiene le specifiche di compilazione e comunicazione alla Commissione Europea delle statistiche sulle scorte di sicurezza dell'Italia siano esse detenute in Italia o all'estero e prevedendo una apposita tempistica di trasmissione.

Osserva infine che il provvedimento in esame, che reca disposizioni attese da molto tempo, consentirà di risolvere almeno due questioni: rendere trasparenti i meccanismi e le procedure di stoccaggio e tutelare i consumatori garantendo sicurezza degli approvvigionamenti.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 14.30.

Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali.

C. 5613 Governo, approvato in un testo unificato dalla 7ª Commissione permanente del Senato, e abbinate.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea LULLI (PD), *relatore*, illustra la proposta di legge in titolo, già approvata dal Senato e risultante dall'unificazione del disegno di legge n. 2794, di iniziativa parlamentare, e del disegno di legge n. 2997, di iniziativa del Governo, che novella l'articolo 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto

legislativo n. 42 del 2004, modificando la disciplina transitoria per il conseguimento delle qualifiche di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali.

Il testo si compone di due articoli: la disciplina sostanziale è recata dall'articolo 1, mentre l'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Preliminarmente si evidenzia che le disposizioni introdotte continuano a disciplinare l'acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali « in via transitoria, agli effetti indicati all'articolo 29, comma 9-*bis* » e l'acquisizione della qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali « nelle more dell'attuazione dell'articolo 29, comma 10 ». In particolare, con riferimento alla qualifica di restauratore, si prevede l'acquisizione diretta in esito ad apposita procedura di selezione pubblica basata sulla valutazione di titoli e attività (commi da 1 a 1-*quater* dell'articolo 182), ovvero l'acquisizione previo superamento di una prova di idoneità (comma 1-*quinquies* dell'articolo 182).

Analogamente, per l'acquisizione della qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali (commi 1-*sexies* e 1-*septies* dell'articolo 182).

L'articolo 1, comma 1, dunque sostituisce i commi da 1 a 1-*quinquies* dell'articolo 182 del Codice con 8 nuovi commi.

Nello specifico, il comma 1 del novellato articolo 182 del Codice stabilisce che acquisisce la qualifica di restauratore di beni culturali colui che ha maturato, nell'ambito del restauro dei beni culturali mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici, una « adeguata competenza professionale ». In tale ultima espressione sono, in realtà, inclusi i titoli di studio conseguiti, nella misura in cui in un caso è prevista l'attribuzione della qualifica in totale mancanza di esperienza lavorativa. Inoltre, si prevede che la qualifica di restauratore può essere richiesta per uno o più settori di competenza, tra quelli individuati dalla parte II dell'allegato B – aggiunto dal comma 2 dell'articolo 1 –, che ricalcano sostanzialmente i percorsi formativi professionalizzanti previsti dal-

l'allegato B del decreto ministeriale n. 87 del 2009 e, dunque, anche gli ambiti di competenza da scegliere per lo svolgimento di alcune prove, indicati nell'allegato A del decreto del Ministero per i beni e le attività culturali 30 marzo 2009, n. 53. Dunque, mentre il citato regolamento n. 53 del 2009 dispone che gli ambiti di competenza devono essere indicati ai fini dello svolgimento di alcune prove di esame, nel provvedimento in esame i settori di competenza continuano a mantenere un'evidenza anche dopo l'acquisizione della qualifica. Infatti, il comma 1-*bis* del novellato articolo 182 del Codice dispone che la qualifica in questione è attribuita, in esito ad una procedura di selezione pubblica, con provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento in un elenco « suddiviso in settori di competenza » (primo periodo del comma), ovvero in più elenchi (terzo periodo del comma).

Il comma 1-*ter* del novellato articolo 182 del Codice prevede che la procedura di selezione pubblica è indetta entro il 31 dicembre 2012. Entro lo stesso termine, sono altresì definite con decreto ministeriale, sentite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali più rappresentative, le linee guida per l'espletamento della medesima. Ai sensi del comma 1-*bis* del novellato articolo 182, essa si conclude entro il 30 giugno 2015. La procedura di selezione pubblica consiste nella valutazione dei titoli e delle attività, nonché nell'attribuzione dei relativi punteggi, secondo quanto indicato nella I parte dell'allegato B (tabelle 1, 2 e 3).

Per acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali è necessario raggiungere il punteggio di 300, pari al numero di crediti formativi fissato dall'articolo 1 del decreto ministeriale n. 87 del 2009, al quale il testo fa riferimento. In particolare, il comma 1-*ter* specifica che i punteggi previsti dalla tabella 1 della I parte dell'allegato B spettano a coloro che hanno conseguito il titolo di studio alla data del 30 giugno 2012, ovvero a quanti lo conseguono entro la data del 31 dicembre 2014, purché risultino iscritti ai relativi

corsi alla medesima data del 30 giugno 2012. La tabella 2 della I parte dell'allegato B concerne l'attribuzione di punteggio al personale di ruolo delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali, a seguito del superamento di un pubblico concorso, nonché al personale docente di restauro presso le Accademie di belle arti per i settori disciplinari indicati.

Al riguardo, il comma 1-*ter* del novellato articolo 182 del Codice specifica che il punteggio spetta per la posizione di inquadramento formalizzata entro la data del 30 giugno 2012.

La tabella 3 della I parte dell'allegato B concerne l'attribuzione di punteggio per l'esperienza professionale consistente nell'attività di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, prevedendo l'attribuzione di 37,50 punti per ciascun anno. Al riguardo, il comma 1-*ter* del novellato articolo 182 del Codice specifica che il punteggio spetta per l'attività di restauro presa in carico alla data di entrata in vigore del provvedimento e che si concluda entro il 31 dicembre 2014.

Sempre in ordine all'esperienza professionale e al fine dell'attribuzione del relativo punteggio, il comma 1-*quater* del novellato articolo 182 reca una serie di specifiche relative a requisiti richiesti per l'attribuzione dei punteggi indicati nella tabella 3 dell'allegato B.

Il comma 1-*quinquies* del novellato articolo 182 del Codice prevede la possibilità di acquisire la qualifica di restauratore previo superamento di prove di idoneità distinte in relazione alla platea cui si riferiscono, con valore di esame di Stato abilitante. In particolare, alla prima prova di idoneità possono accedere coloro che hanno acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali, ai sensi del successivo comma 1-*sexies*; alla seconda prova di idoneità – che si svolge presso le istituzioni sede dei corsi di secondo livello (le quali vi provvedono senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica) – possono accedere coloro che, attraverso un percorso di studi di

durata complessiva almeno quinquennale, abbiano conseguito « la laurea o il diploma accademico di primo livello in restauro delle Accademie di belle arti, nonché la laurea specialistica o magistrale ovvero il diploma accademico di secondo livello in restauro delle Accademie di belle arti, corrispondenti ai titoli previsti nella tabella 1 dell'allegato B ». Si prevede, inoltre, che i titoli di studio indicati devono essere conseguiti « entro il termine e nel rispetto della condizione previsti dal comma 1-ter ». Tale richiamo sembrerebbe consentire la partecipazione alla prova di idoneità a coloro che hanno conseguito i titoli alla data del 30 giugno 2012, ovvero a quanti li conseguono entro la data del 31 dicembre 2014, purché iscritti ai relativi corsi alla medesima data del 30 giugno 2012.

Con un medesimo decreto MIBAC-MIUR, da emanare, d'intesa con la Conferenza unificata, entro il 31 dicembre 2012, sono definite le modalità di svolgimento di entrambe le prove di idoneità.

Il comma 1-sexies del novellato articolo 182 del Codice dispone che la qualifica di collaboratore restauratore è attribuita in esito ad una procedura di selezione pubblica da indire entro il 31 dicembre 2012. A differenza di quanto si dispone con riguardo all'acquisizione della qualifica di restauratore, non è prevista l'emanazione di linee guida per l'espletamento della medesima procedura, né viene fissato un termine entro il quale la stessa deve essere conclusa. In particolare, acquisisce la qualifica di collaboratore restauratore colui che, alla data di pubblicazione del bando relativo alla procedura di selezione pubblica, sia in possesso di uno dei seguenti requisiti: abbia conseguito uno dei titoli di studio indicati nella tabella 1 della I parte dell'allegato B. In particolare, con riferimento all'attestato di qualifica professionale rilasciato da una scuola di restauro regionale ai sensi della legge n. 845/1978, si introduce la specifica che il corso deve avere durata non inferiore a due anni (con abbreviazione di un anno rispetto a quanto prevede il testo vigente dell'articolo 182, comma 1-quinquies, lett. b) e non

sono menzionati i titoli conseguiti all'estero di cui venga valutata l'« equipollenza »; relativamente al diploma in restauro presso le Accademie di belle arti, si introduce la specifica che esso deve essere rilasciato al termine di un corso almeno triennale (come nel testo vigente dell'articolo 182, comma 1-quinquies, lett. a), non è richiesta la presenza di almeno un insegnamento annuale in restauro per ciascun anno di corso e non sono menzionati i titoli riconosciuti equipollenti; risulti inquadrate nei ruoli di amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali a seguito del superamento di un concorso relativo al profilo di assistente tecnico restauratore; abbia svolto per almeno 4 anni attività di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, dimostrata da una dichiarazione del datore di lavoro o da una autocertificazione dell'interessato. Per questi aspetti, si conferma sostanzialmente la disciplina già prevista dal testo vigente dell'articolo 182, comma 1-quinquies, lett. c) rispetto al quale, tuttavia, è eliminato il visto di buon esito degli interventi rilasciato dagli organi ministeriali competenti, sostituito ora dalla previsione della « regolare esecuzione certificata » nell'ambito della procedura di selezione pubblica. Tale previsione è analoga a quanto previsto per l'attività lavorativa finalizzata all'acquisizione della qualifica di restauratore.

Il comma 1-septies dell'articolo 182 del Codice, come novellato, prevede peraltro anche la possibilità di acquisire la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali previo superamento di una prova di idoneità.

Si tratta di una novità rispetto al testo vigente che disciplina solo l'acquisizione diretta della qualifica.

Alla prova di idoneità – da svolgersi secondo modalità stabilite con decreto ministeriale, da emanare, d'intesa con la Conferenza unificata, entro il 30 giugno 2014 – possono partecipare coloro che hanno conseguito i requisiti previsti dal comma 1-sexies « tra il 31 ottobre 2012 e il 30 giugno 2014 ».

Il comma 1-*octies* dispone – in termini generali, cioè, con riferimento sia all’acquisizione diretta, sia all’acquisizione previo superamento della prova di idoneità – che la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali è attribuita con provvedimenti del Ministero.

Alla tenuta dell’elenco provvede il Ministero, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Come già accennato l’articolo 2 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria.

In conclusione, giudicate nel complesso condivisibili le disposizioni recate dal provvedimento in esame e in considerazione dell’ampio consenso espresso dai gruppi parlamentari nel corso dell’esame presso la Commissione di merito, propone di esprimere un parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 18 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 14.40.

Indagine conoscitiva sulla crisi del settore della raffinazione in Italia.

(Seguito dell’esame e approvazione del documento conclusivo).

Manuela DAL LAGO, *presidente*, invita l’onorevole Vico a illustrare la nuova formulazione del documento conclusivo predisposto.

Ludovico VICO (PD) illustra il documento conclusivo nella nuova formula-

zione che recepisce le integrazioni avanzate nella precedente seduta dal collega Saglia.

Stefano SAGLIA (PdL) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione e per il documento conclusivo elaborato. Sottolinea che il settore della raffinazione – che spesso evoca unicamente scenari di profitto straordinario per le compagnie petrolifere – occupa in Italia circa 100 mila lavoratori e che ne deve essere, in ogni modo, salvaguardata la produttività. Ritiene che con questa indagine conoscitiva l’istituzione parlamentare abbia reso un servizio importante al Paese e che le conclusioni individuate al termine del ciclo di audizioni possano avere una valenza importante a livello nazionale, ma anche per le prospettive della raffinazione in Europa.

Andrea LULLI (PD) si associa alle osservazioni dell’onorevole Saglia. Ritiene che il documento conclusivo in esame evidenzia chiaramente una situazione di difficoltà in un tradizionale punto di forza del nostro apparato produttivo e offra utili indicazioni per salvaguardare nel prossimo futuro i livelli di produttività e di occupazione.

Ludovico VICO (PD) ringrazia i colleghi e gli uffici per il lavoro svolto.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, pone in votazione il documento conclusivo dell’indagine conoscitiva, come riformulato (*vedi allegato*).

La Commissione approva il documento conclusivo.

La seduta termina alle 14.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

Indagine conoscitiva sulla crisi del settore della raffinazione in Italia.

DOCUMENTO CONCLUSIVO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

**INDAGINE CONOSCITIVA SULLA CRISI
DELLA RAFFINAZIONE IN ITALIA**

1. Contenuti e finalità dell'indagine conoscitiva
2. Dati di contesto e quadro normativo
 - 2.1. Le raffinerie italiane
 - 2.2 Normativa di riferimento
 - Il pacchetto 20-20-20
 - Lo scambio delle quote di emissione – ETS
 - Addizionali IRES settore energetico
 - La proposta di direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici
 - Liberalizzazione della distribuzione dei carburanti
 - Gli interventi di semplificazione del decreto-legge « Crescita »
3. I contributi dei soggetti auditi
 - 3.1 Seduta di martedì 8 novembre 2011

GABRIELE VALERI, Segretario nazionale della Filctem-CGIL.
SERGIO GIGLI, Segretario generale della Femca-CISL.
AUGUSTO PASCUCCI, Segretario generale della Uilcem-UIL.
 - 3.2 Seduta del 30 novembre 2011

UMBERTO SCARIMBOLI, Amministratore delegato di API.
DARIO SCAFFARDI, Direttore generale di SARAS.
PIETRO FERRARA, Dirigente di Q8.
 - 3.3 Seduta di martedì 10 gennaio 2012

PIER FRANCESCO PINELLI, Direttore Refining & Marketing ERG.
ANTONINO GULLOTTA, Direttore raffineria IES-Italiana Energia e Servizi
LUCA LUTEROTTI, Amministratore delegato Tamoil Italia Spa.
 - 3.4 Seduta del 25 gennaio 2012

LEONARDO BELLODI, Responsabile relazioni istituzionali ENI Spa.
 - 3.5 Seduta del 31 gennaio 2012

ALESSANDRO BARTELLONI, Responsabile del settore trasporto e prodotti petroliferi di Europa.

3.6 Seduta del 14 febbraio 2012

GIOSUÈ MARINO, Assessore regionale all'energia e ai servizi di pubblica utilità della regione Sicilia.

MARCO VENTURI, Assessore regionale alle attività produttive della regione Sicilia.

3.7 Seduta del 21 febbraio 2012

GIOVANNI ARTICO, Dirigente regionale della Direzione Progetto Venezia e commissario regionale straordinario per il recupero territoriale-ambientale.

3.8 Seduta del 31 luglio 2012

TULLIO FANELLI, Sottosegretario di Stato del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

3.9 Seduta del 25 settembre 2012

CLAUDIO DE VINCENTI, Sottosegretario di Stato del Ministero dello sviluppo economico

4. MODIFICHE NORMATIVE INTERVENUTE NEL CORSO DELL'INDAGINE

4.1 Liberalizzazione della distribuzione dei carburanti

4.2 Gli interventi di semplificazione del decreto-legge « crescita »

5. OSSERVAZIONI FINALI

5.1 Le principali criticità emerse

5.2 Linee di intervento

5.3 Conclusioni

1. *Contenuti e finalità dell'indagine conoscitiva*

La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo, ha deliberato, nella seduta del 25 ottobre 2011, di svolgere un'indagine conoscitiva sulla crisi del settore della raffinazione in Italia.

La decisione è maturata in seguito alla constatazione della situazione di crisi e di sofferenza in cui si trova l'industria di raffinazione in Italia, costretta, da un lato, ad attivare ingenti investimenti per il rinnovamento dei macchinari, al fine di meglio rispondere ai criteri di efficienza energetica imposti dall'Unione europea, e dall'altro, a confrontarsi con il sensibile calo della domanda di prodotti raffinati e con l'aumento della pressione fiscale nel settore.

Il settore della raffinazione italiano, sin dal 2009, sta attraversando una grave crisi determinata da molteplici fattori che hanno condotto ad un calo generalizzato dei consumi dei carburanti e ad un drastico ridimensionamento delle esportazioni soprattutto verso gli Stati Uniti.

L'intero comparto della raffinazione europeo da alcuni anni è interessato da una crisi di sistema, che potrebbe evolvere verso un quadro ben più drammatico rispetto a quanto già osservato. Infatti, gli effetti congiunturali della crisi economica globale si sono sovrapposti a una preesistente situazione di sofferenza del sistema.

La crisi strutturale del sistema affonda le proprie radici nella progressiva riduzione dei consumi in Europa, che decrescono al ritmo del 2 per cento medio annuo a partire dal 2005, conseguenza della bassa dinamica demografica, della crescente efficienza energetica e dell'introduzione dei biocarburanti.

Il sensibile calo dei consumi petroliferi, destinato a peggiorare nei prossimi anni, e la forte concorrenza delle nuove raffinerie dei paesi extra-Ue, sostanzialmente prive di obblighi e vincoli ambientali e spesso sussidiate direttamente dallo stato, avranno effetti dirompenti sulla struttura industriale italiana ed europea ove non siano messi in campo interventi volti a tutelare tale settore di attività.

La chiusura della raffineria Tamoil di Cremona e l'annuncio da parte di ENI sulla chiusura dell'impianto di Marghera (VE), rappresentano la conseguenza più evidente dello scenario di crisi brevemente illustrato. Ma altri 3 o 4 impianti di raffinazione rischiano la chiusura nel breve periodo.

In Europa si è già avviato un processo di razionalizzazione da parte delle major petrolifere, che hanno già cominciato a ridurre la propria esposizione alla raffinazione.

Occorre altresì rilevare che le nuove regole introdotte dall'Ue in materia di efficienza energetica hanno avuto un forte e negativo impatto sulle raffinerie europee, mettendo a rischio il mantenimento di questa industria in Europa.

Il sistema della raffinazione italiano è costituito da 16 raffinerie presenti sull'intero territorio nazionale, per una capacità complessiva di raffinazione di poco superiore ai 100 milioni di tonnellate/anno. Il

100 per cento della capacità di raffinazione installata in Italia è rappresentata da aziende aderenti all'Unione Petrolifera.

Si tratta di realtà industriali e di investimenti importanti per l'economia locale in cui sono incorporate, con numeri significativi sul piano dell'occupazione diretta e indotta, e la cui chiusura avrebbe ripercussioni a cascata su tutto l'*hinterland* in cui operano.

In particolare gli impianti attualmente presenti sul territorio nazionale sono quali di Augusta (ExxonMobil), Busalla (Iplom), Cremona (Tamoil), Falconara (Api), Gela (Eni), Livorno (Eni), Mantova (Mol), Milazzo (Eni/Kupit), Pantano (Total/Erg), Porto Marghera (Eni), Priolo (Erg/Lukoil), Sannazzaro (Eni), Sarroch (Saras), Taranto (Eni) e Treccate (ExxonMobil/Erg).

Sulla base degli ultimi dati diffusi dall'Unione petrolifera italiana emerge in particolare la necessità di una ristrutturazione significativa di un settore che oggi presenta un eccesso di capacità produttiva che il mercato interno non è in grado di assorbire: un eccesso di capacità pari a circa 15-20 milioni di tonnellate. Nel 2009 infatti il tasso di utilizzazione degli impianti è stato dell'81 per cento; negli ultimi 6 anni inoltre i consumi sono diminuiti di 18 milioni di tonnellate, mentre nei soli primi dieci mesi del 2010 il calo è stato di altri 2 milioni di tonnellate.

Nel periodo 1997-2009 sono stati investiti nel settore quasi 17 miliardi di euro, di cui il 60 per cento destinati al miglioramento ambientale dei cicli produttivi. Altri 5 miliardi di euro di investimenti sono stati programmati fino al 2012. Per realizzare questo significativo piano di investimenti appare necessario creare e mantenere un quadro legislativo e regolatorio stabile e prevedibile.

L'indagine conoscitiva si propone quindi di approfondire l'analisi sul settore della raffinazione come rilevante comparto del sistema industriale del nostro Paese e della sua intera economia a causa delle strette interdipendenze che legano la raffinazione medesima a molteplici comparti produttivi. Scopo dell'indagine è altresì quello di valutare la necessità di interventi di carattere legislativo che non potranno prescindere da una maggiore consapevolezza circa la strategicità del settore della raffinazione ai fini della sicurezza energetica del Paese né da una profonda e concreta analisi dei possibili impatti sul piano occupazionale e sociale di eventuali chiusure stante il consistente numero di occupati, diretti ed indiretti, nel settore e del loro alto grado di qualificazione tecnica e professionale.

Nel corso dell'indagine la Commissione ha proceduto alle seguenti audizioni:

- rappresentanti dei sindacati di settore (Filctem-CIGL, Femca-CISL e Uilcem-UIL) (8 novembre 2011);
- rappresentanti di API, SARS e Q8 (30 novembre 2011);
- rappresentanti di ERG, IES e TAMOIL (10 gennaio 2012);
- rappresentanti di ENI (25 gennaio 2012);
- rappresentanti di EUROPIA (31 gennaio 2012);
- assessori all'energia e alle attività produttive della regione Sicilia (14 febbraio 2012);

- dirigente regionale della Direzione progetto Venezia e commissario regionale straordinario per il recupero territoriale-ambientale (21 febbraio 2012);
- Tullio Fanelli, sottosegretario di Stato del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (31 luglio 2012);
- Claudio De Vincenti, sottosegretario del Ministero dello sviluppo economico (25 settembre 2012).

2. Dati di contesto e quadro normativo

2.1. Le raffinerie italiane

Il settore della raffinazione, al mese di ottobre 2011, risulta composto da 16 raffinerie, molte delle quali di proprietà di società multinazionali (ENI, ESSO, TOTAL, LUKOIL, MOL), altre di proprietà di società e imprenditoria italiana (ERG, SARAS, API, IPLOM). Ben 7 raffinerie sono di piccole dimensioni e non superano la capacità produttiva massima di 4-4,5 milioni di tonnellate annue di raffinati.

Capacità dei principali impianti delle raffinerie (1° Gennaio 2007-2010)

(milioni di tonnellate/anno)

RAFFINERIE	LOCALITÀ	CAPACITÀ EFFETTIVA (1)
ALMA	Ravenna	
API	Falconara M. (AN)	3,9
ENI Div. Refining & Marketing	P. Marghera (VE)	4,2
ENI Div. Refining & Marketing	Sannazzaro (PV)	8,5
ENI Div. Refining & Marketing	Livorno	4,3
ENI Div. Refining & Marketing	Taranto	5,5
ERG MED. Raff. ISAB Impianti Nord (*)	Priolo G. (SR)	8,0
ERG MED. Raff. ISAB Impianti Sud (*)	Priolo G. (SR)	11,4
ESSO	Augusta (SR)	8,8
IES	Mantova	2,6
IPLOM	Busalla (GE)	1,75
RAFFINERIA DI GELA	Gela (CL)	5,0
RAFF. DI MILAZZO	Milazzo (ME)	9,8
RAFFINERIA DI ROMA	Pantano (RM)	4,3
SARAS	Sarroch (CA)	15,0
SARPOM	Trecate (NO)	8,75
TAMOIL	Cremona	4,5
<i>Totale al 1° gennaio 2007</i>		<i>106,3</i>
<i>Totale al 1° gennaio 2008</i>		<i>102,9</i>
<i>Totale al 1° gennaio 2009</i>		<i>106,5</i>
<i>Totale al 1° gennaio 2010</i>		<i>106,6</i>

Fonte: Unione Petrolifera.

(1) Si intende la capacità, definita « tecnico-bilanciata », supportata da impianti di lavorazione secondaria adeguati alla produzione di benzine e gasoli secondo specifica.

La tabella che segue riporta i prodotti delle raffinerie italiane nei primi nove mesi del 2011. Come si può dedurre dai dati, la maggior parte della raffinazione è orientata alla produzione di carburanti. Tra i prodotti raffinati, notevole importanza ha la produzione di sostanze chimiche per la realizzazione di materie plastiche ed altri materiali nell'industria petrolchimica.

I prodotti delle raffinerie italiane

(primi nove mesi 2011)

PRODOTTI OTTENUTI	MILIONI DI TONNELLATE	VARIAZIONE % vs. 2010	INCIDENZA %
GPL	1,63	-2,6	2,4
Virgin naphta	2,82	+5,7	4,1
Benzina auto	12,67	-5,5	18,5
Carboturbo/Petrolio	2,45	+0,6	3,6
Gasolio	27,30	-2,5	39,9
Olio combustibile	5,43	-13,3	7,9
Lubrificanti	0,92	+7,9	1,3
Bitume	2,29	-10,5	3,3
Zolfo	0,47	+3,9	0,7
Altri prodotti	0,64	+10,8	0,9
Perdite	0,49	-0,1	0,7
Consumi	6,33	-1,5	9,2
Semilavorati	5,00	+7,6	7,3
<i>Totale</i>	<i>68,44</i>	<i>-2,8</i>	<i>100,0</i>

Fonte: Unione Petrolifera.

Per quanto riguarda l'occupazione (2), nei soli impianti di raffinazione sono impiegati oltre 10.000 dipendenti diretti delle menzionate società, circa 12.000 dipendenti delle società appaltatrici addette alla manutenzione ordinaria, oltre alcune migliaia di addetti alle attività di manutenzione straordinarie o conseguenti agli investimenti e alle innovazioni tecnologiche. A questi vanno aggiunti gli addetti della logistica primaria e secondaria, e le strutture amministrative collocate per lo più nelle sedi direzionali.

Al sistema produttivo della raffinazione è affiancata la struttura della commercializzazione del prodotto che impiega circa ulteriori 5.000 dipendenti diretti, oltre agli addetti dei punti vendita organizzati nelle reti aziendali o nelle extra rete.

2.2. Normativa di riferimento

Le raffinerie di petrolio greggio e la disciplina di VIA

Le raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio), nonché impianti di gassifi-

(2) Dati tratti dall'audizione delle segreterie sindacali.

cazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi, nonché terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, rientrano nell'allegato II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cd. Codice ambientale), ovvero tra i progetti sottoposti a VIA statale.

Si ricorda preliminarmente che la disciplina in materia di valutazione dell'impatto ambientale (VIA) contenuta nella Parte Seconda del citato decreto legislativo, è stata totalmente riscritta con il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (cd. secondo correttivo) e nuovamente modificata con il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 (cd. terzo correttivo). In particolare con tale ultimo provvedimento si è provveduto ad introdurre, per la prima volta in modo organico, all'interno del Codice, anche la disciplina in materia di autorizzazione ambientale integrata (AIA o IPPC) fino ad allora contenuta nel decreto legislativo n. 59 del 2005 (3), nonché a coordinare tale procedura con quella della VIA.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 10 del Codice recante « Norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti », il provvedimento di VIA sostituisce l'AIA per i progetti sottoposti a VIA statale e che ricadono nel campo di applicazione dell'allegato XII del decreto (che elenca le categorie di impianti relativi alle attività industriali dell'allegato VIII soggetti ad AIA statale) e tra i quali rientrano le raffinerie di petrolio greggio – escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio –, nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate (Mg) al giorno di carbone o di scisti bituminosi.

Lo stesso articolo 10, comma 1-*bis*, prevede, nei casi in cui il provvedimento di VIA sostituisca l'AIA, che la documentazione da presentare, ovvero lo studio di impatto ambientali (SIA), debba essere integrata con alcune informazioni previste dal decreto legislativo n. 59/2005 ed ora confluite nei nuovi articoli 29-*ter*, 29-*sexies* e 29-*septies* del Codice ambientale.

Si tratta sostanzialmente delle informazioni che devono essere contenute nella domanda per il rilascio dell'AIA e che disciplinano le condizioni specifiche che gli impianti devono rispettare ai fini del suo rilascio e consentono all'autorità competente di prescrivere – per determinate aree – anche misure supplementari più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare nell'area specifica il rispetto delle norme di qualità ambientale.

Qualora la documentazione prodotta risulti incompleta, lo stesso comma 1-*bis* rinvia all'articolo 23, comma 4, del Codice che prevede che, entro 30 giorni, l'autorità competente verifichi la completezza della documentazione. Qualora risulti incompleta, questa viene restituita al proponente con l'indicazione degli elementi mancanti e l'autorità competente richiede allo stesso la documentazione integrativa da presentare entro un termine non inferiore a 30 giorni. In tal caso i termini del procedimento si intendono sospesi fino alla

(3) Il d.lgs. 59/2005 aveva provveduto a recepire integralmente la direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (cd. direttiva IPPC). L'AIA è infatti meglio nota con l'acronimo in lingua inglese, IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control).

presentazione della documentazione integrativa. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione completa degli elementi mancanti, l'istanza si intende non presentata (si veda il box relativo alla procedura di VIA).

Anche il monitoraggio e i controlli successivi al rilascio della VIA, nei casi in cui il provvedimento di VIA sostituisca l'AIA, possono avvenire con le modalità previste per l'AIA agli articoli 29-*decies* e 29-*undecies*, ai sensi del comma 1-*ter* dell'articolo 10.

Si ricorda brevemente che tali articoli riproducono le norme contenute negli articoli 11 e 12 del decreto legislativo n. 59/2005 relativi rispettivamente al rispetto delle condizioni dell'AIA verificato dall'ISPRA, per gli impianti di competenza statale, e/o dalle agenzie regionali o provinciali per la protezione dell'ambiente negli altri casi, e al monitoraggio delle principali emissioni.

Da ultimo, anche l'articolo 26, comma 4, del Codice ribadisce che il provvedimento di VIA sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto.

Di seguito vengono, pertanto, illustrate le fasi ed i tempi relativi alla procedura di VIA.

La procedura di VIA

La disciplina in materia di VIA è contenuta nel Titolo III della parte II del Codice ambientale (artt. 19-29). In particolare, a seguito delle modifiche introdotte dal secondo correttivo, si è tornati, in relazione alla ripartizione di competenze tra Stato e Regioni, al criterio cd. tabellare, che attribuisce allo Stato la competenza sulle opere di maggiore impatto (indicate nell'allegato II) e alle regioni la competenza su un elenco di tipologia di opere di minore impatto, (allegato III e allegato IV).

La procedura di VIA si apre con la trasmissione, da parte del proponente, del progetto preliminare e dello studio preliminare ambientale. Dell'avvenuta trasmissione viene dato sintetico avviso, a cura del proponente, nella *Gazzetta Ufficiale* per i progetti di competenza statale e nel *Bollettino ufficiale* della regione per quelli regionali. Entro 45 giorni dalla pubblicazione dell'avviso chiunque abbia interesse può far pervenire le proprie osservazioni. L'autorità competente procede preliminarmente alla verifica di assoggettabilità, cioè nei successivi 45 giorni verifica se il progetto abbia possibili effetti negativi apprezzabili sull'ambiente. Entro la scadenza di tale termine l'autorità competente deve comunque esprimersi in merito dell'assoggettabilità o meno del progetto a VIA (articolo 20).

Il proponente dell'opera presenta quindi l'istanza corredata dalla documentazione richiesta dall'articolo 23, tra cui un elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, già acquisiti o da acquisire per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o intervento, con la finalità di agevolare le altre procedure autorizzatorie e di evitare sovrapposizioni o duplicazioni. Entro 30 giorni l'autorità competente verifica la completezza della

documentazione e, qualora l'istanza risulti incompleta, l'autorità competente richiede al proponente la documentazione integrativa da presentare entro un termine non superiore a 30 giorni e comunque correlato alla complessità delle integrazioni richieste. In tal caso i termini del procedimento si intendono interrotti fino alla presentazione della documentazione integrativa. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione completa degli elementi mancanti e, l'istanza si intende ritirata.

I termini per la richiesta consultazione del pubblico prevedono 60 giorni, e lo stesso termine viene concesso alle autorità competenti per il rilascio delle proprie determinazioni. La consultazione può anche avvenire tramite un'inchiesta pubblica (articolo 24).

L'autorità competente acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell'articolo 24, nonché, nel caso dei progetti sottoposti a VIA statale, il parere delle regioni interessate che dovrà essere reso entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza. Vengono, inoltre, concessi alle regioni ulteriori 60 giorni qualora intervenga una modifica sostanziale al progetto originario o a seguito di integrazioni eventualmente presentate dal proponente o richieste dall'autorità competente, in modo che le regioni stesse possano avere la possibilità di aggiornare i pareri resi. Le amministrazioni interessate devono, a loro volta, rendere le proprie determinazioni entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza ovvero nell'ambito della Conferenza dei servizi istruttoria eventualmente indetta a tal fine dall'autorità competente. Anche in questo caso in presenza di integrazioni presentate dal proponente o richieste dall'autorità competente, sono concessi alle amministrazioni ulteriori 45 giorni dal deposito delle stesse per l'eventuale revisione dei pareri resi (articolo 25).

La procedura si conclude comunque entro 150 giorni dalla presentazione dell'istanza (con un eventuale prolungamento fino ad un massimo di ulteriori 60 giorni in casi particolarmente complessi e quindi entro 210 giorni) con un provvedimento espresso e motivato. Se il proponente, ai sensi dell'articolo 24, comma 9, decide, di propria iniziativa, di modificare gli elaborati progettuali, i tempi complessivi per la conclusione del procedimento potrebbero arrivare a 270 giorni.

Decorso inutilmente tali termini, viene esercitato il potere sostitutivo da parte del Consiglio dei ministri, su istanza delle amministrazioni o delle parti interessate, che deciderà entro i successivi 60 giorni, previa diffida ad adempiere all'organo competente entro il termine di venti giorni (articolo 26).

La VIA prevede, infine, sistemi di monitoraggio, controllo e sanzioni (articoli 28 e 29).

Il pacchetto « 20-20-20 »

Il cosiddetto « pacchetto clima-energia 20-20-20 » costituisce l'insieme di provvedimenti operativi con cui l'UE conferma la volontà degli Stati Membri di continuare ad impegnarsi nel processo negoziale per la lotta ai cambiamenti climatici per il post-Kyoto, ovvero dopo il 2012.

Nel marzo 2007 il Consiglio europeo ha siglato un accordo che si è successivamente declinato nel c.d. pacchetto clima-energia-ambiente « 20-20-20 ».

Nel gennaio 2008, la Commissione Europea ha presentato una serie di proposte legislative miranti al contestuale conseguimento, entro il 2020, di:

- obiettivi di riduzione obbligatori del 20 per cento delle emissioni di gas serra (30 per cento nel caso di accordo internazionale a Copenaghen in dicembre p.v.);
- 20 per cento di energie rinnovabili sul consumo energetico globale dell'Unione Europea;
- impiego di una percentuale di biocarburanti pari al 10 per cento nel settore dell'autotrazione;
- obiettivo indicativo di aumento del 20 per cento dell'efficienza energetica.

Per quanto riguarda le fonti rinnovabili, l'obiettivo europeo del 20 per cento entro il 2020 è suddiviso in sotto-obiettivi nazionali vincolanti per gli Stati membri. La direttiva 2009/28/CE sulla promozione delle energie rinnovabili, infatti, fissa obiettivi vincolanti per ciascuno Stato membro, coerenti con l'obiettivo di una quota complessiva di energie rinnovabili sul consumo energetico finale della UE pari almeno al 20 per cento nel 2020.

Per l'Italia tale quota complessiva di energie rinnovabili al 2020 dovrà essere non inferiore al 17 per cento del consumo complessivo nazionale di energia. In attuazione di tale direttiva, l'Italia ha adottato il Piano di Azione Nazionale (PAN) per le energie rinnovabili dell'Italia, trasmesso alla Commissione europea ai fini della valutazione della sua adeguatezza, che pianifica il progressivo accrescimento di tale quota dal 4,92 per cento del 2005 al 17 per cento del 2020. Nel giugno 2011 è stato altresì predisposto il secondo Piano d'Azione Nazionale per l'Efficienza Energetica (PAEE 2011), che intende dare seguito in modo coerente e continuativo ad azioni ed iniziative già previste nel PAEE 2007 e si propone di presentare proposte di medio-lungo termine. Nel settore dei trasporti, la quota di energia da fonti rinnovabili nel 2020 deve essere almeno pari al 10 per cento del consumo finale di energia in questo settore.

Il decreto legislativo n. 28/2011 (4), all'articolo 33, comma 2, ha fissato una quota minima di impiego di biocarburanti nei trasporti del 5 per cento per il 2014. Tale decreto, che ha attuato la citata direttiva 2009/28/CE, ha previsto: la razionalizzazione e l'adeguamento dei sistemi di incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili (energia elettrica, energia termica, biocarburanti) e di incremento dell'efficienza energetica, così da ridurre i relativi oneri in bolletta a carico dei consumatori; la semplificazione delle procedure autorizzative; lo sviluppo delle reti energetiche necessarie per il pieno sfruttamento delle fonti rinnovabili.

(4) Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

In tema di biocarburanti (e bioliquidi) è poi intervenuto il decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55 (di recepimento della direttiva 2009/30/CE) che prevede l'aggiornamento delle specifiche dei combustibili utilizzati nei trasporti (carburanti), fissate ai fini della riduzione delle emissioni inquinanti.

In attuazione della direttiva 2009/31/CE, al fine di contribuire alla riduzione delle emissioni di gas-serra, il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, ha istituito un quadro di misure per garantire lo stoccaggio geologico permanente di CO₂ (biossido di carbonio) in formazioni geologiche profonde.

Con il Decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55, attuativo della direttiva 2009/30/CE, è stato invece modificato ed integrato il decreto legislativo n. 66/2005 (relativo alle specifiche ambientali di benzina e combustibile diesel) anche attraverso l'aggiunta di un nuovo allegato (*V-bis*) sul calcolo delle emissioni di gas serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti. Il Decreto legislativo n. 55/2011 ha altresì novellato alcune disposizioni del titolo III della parte quinta del decreto legislativo 152/2006, sul tenore di zolfo dei combustibili delle navi.

Lo scambio delle quote di emissione – ETS

Nell'ambito delle misure adottate per il raggiungimento degli obiettivi posti dal Protocollo di Kyoto (ratificato dall'Italia con la legge n. 120/2002), la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 ha istituito un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità – denominato *Emission Trading System* (ETS) – al fine di anticipare la piena entrata in vigore dell'*emission trading*, prevista su scala globale dal Protocollo solo dal 2008.

Tale direttiva è stata recepita con il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, il cui campo di applicazione, ai sensi dell'articolo 2, riguarda le emissioni provenienti dalle attività indicate nell'allegato A (che al punto 1.2 include le raffinerie di petrolio) e *A-bis* (trasporto aereo) ed ai gas ad effetto serra elencati nell'allegato B, vale a dire anidride carbonica (CO₂), metano (CH₄), protossido di azoto (N₂O), idrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi (PFC) ed esafluoro di zolfo (SF₆).

A decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto, nessun impianto può esercitare le attività elencate nell'allegato A che comportino emissioni di gas-serra specificati nel medesimo allegato in relazione a tali attività, senza essere munito dell'autorizzazione ad emettere gas-serra rilasciata dall'autorità nazionale competente (individuata dall'articolo 3-*bis* nel Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE, istituito presso il Ministero dell'ambiente).

In estrema sintesi, il funzionamento del sistema ETS può essere così riassunto: i soggetti rientranti nel campo di applicazione della direttiva 2003/87/CE vengono obbligati a restituire annualmente alle autorità nazionali competenti una quota di titoli (cd. «quote di emissione») corrispondente alle emissioni assegnate all'impianto stesso dal Piano nazionale di assegnazione (PNA), sulla base delle

indicazioni comunitarie. I titoli passeranno gradualmente da un'assegnazione gratuita agli impianti all'assegnazione tramite asta. Gli impianti possono così adempiere i propri obblighi in due maniere differenti: riducendo le emissioni, con la possibilità di vendere sul mercato le eventuali quote in esubero nel caso di riduzioni superiori a quanto previsto, o acquistando gli eventuali titoli mancanti sul mercato, messi in vendita da altre aziende più « virtuose ».

In attuazione del decreto legislativo n. 216/2006 i Ministeri competenti (dell'ambiente e dello sviluppo economico) hanno approvato (con decreto DEC/RAS/1448/2006) il Piano nazionale di assegnazione (PNA) delle quote di CO₂ per il periodo 2008-2012 e, successivamente (in data 29 febbraio 2008), la Decisione di assegnazione per il periodo 2008-2012.

In seguito all'esaurimento della « Riserva nuovi entranti » prevista dalla Decisione di assegnazione per il periodo 2008-2012, l'articolo 2 del decreto-legge n. 72/2010 (convertito dalla legge 111/2010) ha dettato le necessarie misure per l'assegnazione gratuita di quote di emissione di CO₂ ai nuovi impianti entrati in esercizio.

Si ricorda inoltre che all'interno dell'Allegato B della legge comunitaria 2009 (L. 96/2010) è inclusa la direttiva 2009/29/CE, che concerne la revisione per il periodo post-2012 del sistema comunitario ETS di scambio delle emissioni di gas-serra (il cui termine di recepimento per gli Stati membri scade il 31 dicembre 2012) e che fa parte del cd. pacchetto clima-energia. Tra le principali novità introdotte all'ETS dalla direttiva 2009/29/CE, si segnala la previsione che dal 2013 il criterio principale per l'allocazione delle quote agli impianti (attualmente gratuita e basata sulle emissioni storiche) sia l'assegnazione a titolo oneroso tramite asta.

Addizionali IRES settore energetico

L'articolo 81, comma 16 del decreto-legge n. 112 del 2008 ha introdotto un'addizionale all'imposta sui redditi nei confronti delle società che operano nel settore petrolifero, ivi compreso il settore dell'energia elettrica, aventi un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro e un reddito imponibile superiore a 1 milione di euro.

In particolare, l'addizionale si applica alle imprese operanti nei seguenti settori:

- a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
- b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale;
- c) produzione, trasmissione e dispacciamento, distribuzione o commercializzazione dell'energia elettrica;
- c-bis) trasporto o distribuzione del gas naturale.

Nel caso di soggetti operanti anche in settori diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c), la disposizione del primo periodo si applica qualora i ricavi relativi ad attività riconducibili ai predetti settori siano prevalenti rispetto all'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti.

L'aliquota, fissata in origine al 5,5 per cento e successivamente elevata al 6,5 per cento (articolo 56 della legge n. 99 del 2009, « collegato energia »), è stata innalzata al 10,5 per cento per tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2010 (ai sensi dell'articolo 7, comma 3 del decreto-legge n. 138 del 2011).

Il comma 18 dell'articolo 16 espressamente vieta agli operatori economici dei settori interessati di traslare l'onere della maggiorazione d'imposta sui prezzi al consumo, prevedendo uno specifico meccanismo di vigilanza in capo all'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Con delibera del 4 luglio 2008, n. ARG/com 91/08 sono state emanate disposizioni urgenti in materia di vigilanza sul rispetto del divieto di traslazione della maggiorazione d'imposta; con la successiva delibera dell'11 dicembre 2008, n. VIS 109/08, sono stati dettati i criteri e le modalità di verifica del rispetto del divieto di traslazione della maggiorazione di imposta.

L'articolo 3, comma 2, della legge n. 7 del 2009 (Ratifica del trattato Italia-Libia) ha introdotto un'ulteriore addizionale IRES gravante sulle imprese operanti nel settore degli idrocarburi aventi determinati requisiti.

Essa si applica, in particolare (richiamato articolo 3, comma 1) nei confronti delle società e degli enti commerciali residenti nel territorio dello Stato:

- che operano nel settore della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, con partecipazioni di controllo e di collegamento e con immobilizzazioni materiali e immateriali nette dedicate a tale attività con valore di libro superiore al 33 per cento della corrispondente voce del bilancio di esercizio;

- emittenti azioni o titoli equivalenti ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;

- con una capitalizzazione superiore a 20 miliardi di euro determinata sulla base della media delle capitalizzazioni rilevate nell'ultimo mese di esercizio sul mercato regolamentato con i maggiori volumi negoziati.

Essa è pari al 4 per cento dell'utile prima delle imposte risultante dal conto economico, qualora dallo stesso risulti un'incidenza fiscale inferiore al 19 per cento, ma non è dovuta per gli esercizi in perdita (comma 2 dell'articolo 3).

Il relativo importo (comma 2 dell'articolo 3) non può eccedere il minore tra:

a) l'importo determinato applicando all'utile prima delle imposte la differenza tra il 19 per cento e l'aliquota di incidenza fiscale risultante dal conto economico;

b) l'importo corrispondente alle seguenti percentuali del patrimonio netto, come definito ai sensi del successivo comma 5:

1. 10,3 per mille fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2011;

- 1-bis). 7,5 per mille per l'esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2011;

2. 5,8 per mille dall'esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2012 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2015;

3. 5,15 per mille dall'esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2015 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019;

4. 4,65 per mille dall'esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2019 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023;

5. 4,2 per mille dall'esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2023 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2028.

L'incidenza fiscale di cui al comma 2 corrisponde all'aliquota come determinata dal rapporto tra i seguenti dati rilevati dal conto economico:

a) onere netto per l'IRES corrente, differita e anticipata, per le eventuali imposte sostitutive. Il riferimento all'IRES deve intendersi comprensivo dell'addizionale istituita dall'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, mentre non rileva, ai fini della determinazione di tale onere netto, la medesima addizionale del 4 per cento in commento;

b) utile prima delle imposte.

Dall'onere netto per l'IRES così calcolato sono esclusi gli effetti di imposta corrente, differita e anticipata, relativi alle società incluse nello stesso consolidato fiscale nazionale o mondiale o insieme con le quali è stata esercitata l'opzione per la trasparenza fiscale. Tuttavia, tali effetti devono essere mantenuti o, qualora non siano rilevati, l'onere netto per l'IRES deve essere corrispondentemente rettificato, nel caso in cui le partecipazioni in tali società siano oggetto di svalutazione. In ogni caso tali effetti rilevano in misura non superiore al 27,5 per cento della svalutazione della partecipazione alla quale si riferiscono, come risultante dal conto economico.

Il patrimonio netto (comma 5) per la determinazione del limite di cui al comma 2, lettera b), è quello risultante dal bilancio di esercizio diminuito dell'utile di esercizio e aumentato degli acconti sul dividendo eventualmente deliberati. Se il periodo d'imposta è superiore o inferiore a dodici mesi, il limite è ragguagliato alla durata di esso.

L'addizionale del 4 per cento è dovuta a decorrere dall'esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2008 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2028. Ai fini del calcolo dei versamenti in acconto relativi al primo esercizio si fa riferimento a quella che sarebbe stata l'addizionale dovuta per l'esercizio precedente, ferma rimanendo la facoltà di fare riferimento allo stesso esercizio relativamente al quale la stessa si rende dovuta.

La proposta di direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici

Il 13 aprile 2011 la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva sulla tassazione dell'energia (COM(2011)168), che

mira ad adeguare i meccanismi del mercato interno alle nuove esigenze ambientali.

In particolare, le imposte sull'energia vigenti sarebbero divise in due componenti:

- una parte, basata sulle emissioni di CO₂ rilasciate dal prodotto energetico, ammonterebbe a 20 euro per tonnellata di CO₂;
- l'altra basata sul contenuto energetico (energia effettiva generata dal prodotto misurata in gigajoule (GJ)), corrisponderebbe a 9,6 euro/GJ per i carburanti per motori, e 0,15 euro/GJ per i combustibili per riscaldamento. Essa si applicherebbe a tutti i carburanti e combustibili utilizzati per i trasporti e il riscaldamento.

La direttiva entrerebbe in vigore a partire dal 2013. Per allineare completamente la tassazione del contenuto energetico sono previsti lunghi periodi transitori, fino al 2023, in modo da lasciar tempo al settore di adeguarsi al nuovo regime.

La proposta segue una procedura legislativa speciale, che prevede la mera consultazione del Parlamento europeo e l'unanimità in seno al Consiglio dell'UE.

Il 19 aprile 2012 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione che reca emendamenti alla proposta che prevedono, tra le altre cose, di mantenere invariato il vantaggio fiscale di cui beneficia il diesel in molti Paesi membri, rispetto alla benzina, al fine di evitare un aumento del prezzo del diesel (che tuttavia produce più emissioni di CO₂ rispetto alla benzina).

La proposta è stata esaminata dal Consiglio Ecofin del 22 giugno, dal quale è emerso un sostanziale accordo tra i Paesi membri circa la fissazione di aliquote minime per la tassazione dei prodotti energetici, lasciando ai singoli Governi la discrezionalità per quanto concerne la ripartizione tra le componenti dell'imposta (CO₂ e contenuto energetico).

3. I contributi dei soggetti auditati

3.1 Seduta di martedì 8 novembre 2011

Audizione di rappresentanti di Filctem-CGIL, Femca-CISL e Uilcem-UIL.

GABRIELE VALERI, Segretario nazionale della Filctem-CGIL.

Il Segretario nazionale della Filctem-CGIL ha preliminarmente evidenziato i dati relativi sia alla contrazione generale dei consumi sia al calo dell'utilizzo di prodotti raffinati in Italia, causati a suo avviso, oltre che dalla crisi economica, anche dal fatto che per molte imprese del settore petrolifero è diventato conveniente acquistare prodotti già raffinati all'estero.

Prima del 2007, infatti, non tutte le aziende hanno effettuato i necessari investimenti (come l'idro-crack) per rinnovare gli impianti e restare al passo con le necessità del commercio, dell'industria e del

settore dei trasporti che prevalentemente utilizza i raffinati. Per tale motivo, attualmente molte raffinerie italiane (come ad esempio Venezia (5)) presentano quello che si definisce un basso tasso di conversione: producono pochi prodotti leggeri, come il gasolio, e troppa benzina rispetto alle esigenze del mercato e, soprattutto, producono ancora un'elevata quantità di oli combustibili.

Questa situazione determina due problemi per il settore della raffinazione:

sottoutilizzo dell'impianto, con conseguente aumento dei costi marginali della produzione;

riduzione dei margini di raffinazione.

Su sollecitazione della Presidente Dal Lago, che ha ricordato che l'impianto di Venezia è per buona parte di proprietà dello Stato, Valeri ha puntualizzato che, a suo avviso, la mancata riconversione delle raffinerie è diffusa allo stesso modo nelle aziende a partecipazione statale e in quelle private.

L'impianto ENI di Sannazzaro, per esempio, è all'avanguardia ed è in corso di installazione l'impianto del progetto EST (ENI Slurry Technology), che eliminerà la produzione di oli combustibili e di altri prodotti invendibili.

Lo stabilimento di Taranto è abbastanza moderno, mentre il sito di Gela, pur essendo datato, è un impianto ad alta conversione.

Gli stabilimenti di Livorno e Venezia sono rimasti indietro e, nel caso di Venezia, ciò è in buona parte dovuto al sistema dei permessi.

Un'altra questione riguarda la tracciabilità del prodotto. Secondo Valeri, in ambito italiano ed europeo si dovrebbe cercare di introdurre un meccanismo di tracciabilità, dal momento che attualmente nell'area UE ci sono vincoli ambientali e di sicurezza, ma contestualmente si incentiva l'acquisto di raffinati provenienti dalle raffinerie dell'Est europeo o addirittura dell'India, dove sono applicate normative che implicano costi di produzione ben diversi.

Al Parlamento si richiede di programmare un intervento:

- sulle leve fiscali che agiscono nel settore;
- sui meccanismi di semplificazione del sistema dei permessi;
- sui sistemi di integrazione delle attività produttive all'interno dei siti delle raffinerie (ad esempio le centrali di produzione elettrica in funzione nei siti delle raffinerie, molte delle quali sono da riconvertire in quanto funzionano a olio combustibile).

SERGIO GIGLI, Segretario generale della Femca-CISL.

Il Segretario generale della Femca-CISL ha inizialmente focalizzato la propria attenzione sulla effettiva possibilità che nel prossimo futuro in Italia si verifichi la chiusura di almeno quattro o cinque siti

(5) Tra le raffinerie che invece hanno investito vengono ricordate invece Sannazzaro, Gela e Mantova.

e sulle iniziative possibili in quegli insediamenti industriali. Non a tutti, infatti, è consentito – come a Tamoil – di evitare la bonifica per la possibilità di stoccare il prodotto finito nel parco serbatoi.

Successivamente, ha rilevato l'importanza di un lavoro coordinato che permetta al sistema, seppur razionalizzato, di resistere alla crisi in atto e mantenere la propria strategicità.

AUGUSTO PASCUCCI, Segretario generale della Uilcem-UIL.

Il Segretario generale della Uilcem-UIL ha ricordato, fra l'altro, che per affrontare lo scenario a breve termine, il sindacato ha stretto un accordo con il più grande produttore italiano di idrocarburi, ENI, che possiede cinque raffinerie e genera un terzo della produzione italiana. Con questo accordo, ENI garantisce di sostenere le perdite fino al 2014, non chiudendo le raffinerie, ma fermandole tecnicamente per riequilibrare il bilancio tra costi di produzione e ricavi della vendita dei prodotti. Altri sono i soggetti che potrebbero, invece, presentare conti in rosso e quindi determinare costi sociali. Si tratta soprattutto di produttori italiani e stranieri che non hanno sottoscritto alcun impegno per tutelare il proprio patrimonio industriale e la propria capacità produttiva in un arco temporale di brevissimo periodo. Se questi produttori, diversi da ENI, dovessero decidere di non sostenere più le perdite, ci troveremmo di fronte alla chiusura di circa quattro raffinerie, pari a venti milioni tonnellate di produzione, per un totale di circa 1.500 addetti. Il sindacato deve dunque chiedere una definizione di crisi del settore per intervenire anche con normative *ad hoc* a sostegno dei costi sociali che possono derivare dalla crisi.

Pascucci ha inoltre approfondito il tema dell'impatto ambientale individuando gli aspetti che potrebbero favorire la crescita di settori industriali « a valle » delle grandi imprese petrolifere, come per esempio servizi ambientali e servizi di bonifica ambientale. Ha ricordato altresì che, nel settore elettrico, Enel ha stipulato con lo Stato, attraverso una legislazione *ad hoc*, un accordo in cui si parla di *economic capacity*, grazie al quale molte centrali di produzione elettrica pur avendo fermato l'attività, non hanno licenziato il personale. Il segretario generale ritiene che una simile normativa potrebbe essere applicata anche a favore del settore petrolifero, individuando al contempo il perimetro delle raffinerie strategiche per il Paese che non necessariamente devono appartenere a un produttore nazionale. Ciò in considerazione del fatto che la raffineria più grande, la SARAS in Sardegna, il cui produttore è nazionale, presenta le maggiori perdite a livello nazionale.

3.2 Seduta del 30 novembre 2011

Audizione di rappresentanti di Q8, API e SARAS.

UMBERTO SCARIMBOLI, Amministratore delegato del gruppo API.

L'amministratore delegato di API ha evidenziato che la raffineria di Falconara, pur essendo di dimensioni medio-piccole, è strategico su

tutta la dorsale adriatica essendo collocato tra i siti di Venezia e Taranto.

La raffineria API impiega fra i 1.500 e i 2 mila addetti direttamente dipendenti o coinvolti nei processi manutentivi di servizio ed è relevantissima ai fini dell'economia della provincia di Ancona in termini di tassa portuale. Rappresenta, infatti, il 40 per cento delle tasse portuali incassate dal comune di Ancona e il 21 per cento dei canoni demaniali.

Si tratta dunque di una realtà veramente importante nell'area geografica che è fortemente interessata dalla crisi, in particolare per alcuni fattori di criticità quali:

le politiche ambientali, in particolare, per i sempre più gravosi adempimenti relativi ai rischi ambientali, per il disallineamento tra le politiche europee sempre più severe e quelle dei Paesi con politiche sociali e ambientali molto meno restrittive;

la fiscalità dei prodotti e le accise, che soprattutto dopo la concessione alle regioni del potere di introdurre addizionali, sono cresciute notevolmente, deprimendo ulteriormente la domanda;

la discriminazione fra benzina e gasolio, che incentivando il gasolio rende ancora più gravoso il problema dell'eccesso di produzione della benzina;

la fiscalità delle imprese italiane e la Robin tax.

Elencati i fattori di criticità, il dr. Scarimboli ha illustrato alcune proposte di soluzioni.

A livello di UE sono necessari un riequilibrio della concorrenza tra Paesi che hanno vincoli sociali e ambientali e altri soggetti a regole meno rigide e un ridimensionamento della percentuale dei biocarburanti necessari.

Per quanto riguarda la normativa nazionale, sarebbe auspicabile uno spostamento al centro delle competenze, utilizzando la legge n. 239 del 2004 e prevedendo un coordinamento in materia ambientale nel settore petrolifero, la fissazione di termini temporali certi per il rilascio delle diverse autorizzazioni e l'individuazione di un organo *super partes* (che potrebbe essere l'ISPRA) per dirimere le controversie tecniche.

Infine, per mantenere un ruolo strategico alla raffinazione nazionale, occorre concentrare gli investimenti su una decina di raffinerie (non su 16), agevolando aggregazioni di poli consortili che possano procedere agli investimenti e aumentare il livello di efficienza.

L'ultima considerazione ha riguardato la drammaticità di un'eventuale decisione di embargo delle importazioni dall'Iran.

DARIO SCAFFARDI, Direttore generale di SARAS.

Il Direttore generale di Saras ha posto l'accento sul motivo per cui il settore della raffinazione si trova in crisi.

La capacità di raffinazione europea è di 12 milioni di barili al giorno e i consumi 14,5. A un primo esame, dunque, ci si potrebbe domandare perché il settore sia in crisi.

L'Europa è il mercato in cui il valore dei prodotti petroliferi è il più alto del mondo. Di conseguenza, i produttori cinesi, indiani e americani possono vendere i loro prodotti in Europa a prezzi più vantaggiosi, sia perché godono di forme di sussidi diretti o indiretti, sia i minori costi di produzione e di manodopera, sia a motivo di minori vincoli ambientali.

Per cercare di fronteggiare questo tipo di situazione, oltre alle misure comuni a tutta l'industria italiana (troppe leggi, troppa burocrazia, troppe tasse, ecc.), la prima e più importante esigenza per i produttori petroliferi sarebbe quella di poter competere in maniera paritaria, ossia di poter vendere alle stesse condizioni in cui le vende un americano, un indiano, o un cinese.

Per concludere, il dott. Scaffardi ha posto in rilievo la strategicità del settore della raffinazione, pari a quella del settore dell'energia elettrica o delle infrastrutture pubbliche.

È molto importante che un Paese sia indipendente o ragionevolmente indipendente dal punto di vista dalla raffinazione, perché in questo caso può acquistare il petrolio in diverse zone del mondo, a condizioni più o meno vantaggiose. La dipendenza dal punto di vista dei prodotti petroliferi – non del petrolio come materia prima – sarebbe invece molto più gravosa per il sistema.

PIETRO FERRARA, Dirigente di Q8.

Dopo ha ripercorso brevemente la storia della Kuwait Petroleum Italia, una società piuttosto giovane presente in Italia da poco più di 25 anni, e che ha maturato una serie di esperienze relative a dismissioni di impianti importanti. Ha poi sviluppato una riflessione sulle azioni da intraprendere per uscire dalla crisi del settore della raffinazione.

Ha affermato, innanzitutto, che occorre procedere ad una razionalizzazione del sistema italiano, chiudendo, per prima cosa, alcuni siti meno competitivi o efficienti, da bonificare e trasformare ad esempio in depositi.

Per esempio, nel caso del sito di Falconara, se non può essere più una raffineria, sarebbe preziosissimo per il sistema avere un deposito al centro dell'Adriatico. A Napoli, c'è stato lo stesso problema, perché dalla Sicilia fino a Roma non esistevano altre possibilità di avere depositi e, quindi, l'obiettivo è stato quello di creare un deposito sulla base di Napoli.

In merito all'esperienza di Napoli – passati ormai più di quindici anni dalla chiusura della raffineria – il dott. Ferrara ha lamentato le lentezze per avere un quadro giuridico certo in cui realizzare il progetto di conversione della raffineria in un terminale, con il concorso di un elevato numero di autorità coinvolte chiamate a dare la loro autorizzazione o il loro parere in merito, in assenza di un organismo centrale di coordinamento. Non sono mai stati fissati tempi certi e ancora oggi il processo di bonifica di Napoli, che è appena

cominciato, non ha un orizzonte sicuro dal punto di vista normativo, mentre dal punto di vista industriale il progetto sarebbe perfettamente immaginabile.

La raffineria di Milazzo rappresenta il cuore del processo di integrazione con le attività di distribuzione commerciale dell'azienda in Italia. Tuttavia, qualsiasi permesso, qualsiasi autorizzazione in merito ad una modifica relativa ad un impianto esistente comporta almeno tre o quattro anni di discussione per arrivare ad ottenere i permessi previsti.

3.3 Seduta di martedì 10 gennaio 2012

Audizione di rappresentanti di ERG, IES e TAMOIL:

PIER FRANCESCO PINELLI, Direttore Refining & Marketing ERG.

Il dott. Pinelli ha innanzitutto ricordato che il gruppo ERG possiede il 40 per cento della raffineria ISAB in Sicilia, la più grande del Mediterraneo, piuttosto ampia e complessa, e gestisce le altre attività di raffinazione e commercializzazione sul territorio italiano attraverso la *joint venture* TotalErg, di cui è azionista al 51 per cento, all'interno della quale si trovano due raffinerie, la raffineria di Roma (a Pantano di Grano, vicino all'aeroporto e alla discarica), e una quota della raffineria di Treocate, vicino Novara.

Successivamente è passato a ricordare le ragioni strutturali della crisi della raffinazione, individuando i seguenti punti:

 eccesso di raffinerie nel mondo, mentre a partire dalla crisi del 2008 la domanda di prodotti petroliferi a livello mondiale è calata in maniera importante;

 in Europa e in Italia ci sono molti impianti obsoleti e non competitivi;

 differenze di sovvenzioni governative e di vincoli normativi tra Stati.

Successivamente, ha richiamato l'attenzione della Commissione sui principali problemi proponendo modalità di soluzione, tra cui:

 il riaccentramento delle competenze e del potere decisionale a livello statale, mettendo in atto procedure *ad hoc* per la realizzazione dei nuovi impianti e delle modifiche, nonché per risolvere i problemi derivanti dall'attuale decentramento amministrativo delle competenze sull'energia;

 il riconoscimento dello stato di crisi del settore, permettendo l'applicazione dei benefici giuslavoristici e amministrativo-fiscali in questi casi riconosciuti alle aziende del settore, con una semplificazione amministrativa non soltanto sui nuovi investimenti, ma anche sugli investimenti connessi alle riconversioni industriali;

 la defiscalizzazione, in quanto in un settore in cui ad esempio un'azienda ha tre impianti di cui solo uno profittevole e gli altri

impianti complessivamente in perdita, prevedere un'imposta maggiorativa (Robin tax) al 10 per cento che grava proprio sull'impianto che genera profitti, è poco logico;

un'evoluzione della normativa in sede europea (a cui partecipano i Ministeri competenti a livello europeo sull'*emission trading*, cioè sulla CO₂ e sull'utilizzo dei biocarburanti) che non penalizzi ulteriormente il settore della raffinazione in termini di extraoneri ambientali.

ANTONINO GULLOTTA, Direttore raffineria IES-Italiana Energia e Servizi.

Il dott. Guillotta ha anzitutto ricordato che IES è una società petrolifera integrata che importa il grezzo, lo raffina presso la raffineria di Mantova e lo distribuisce attraverso impianti propri o rivenditori.

IES è al 100 per cento di proprietà del gruppo ungherese MOL, che ha acquistato la raffineria nel 2007, cioè in quel periodo definito storicamente la *golden age* del *refining*, a fine 2006 e inizio 2007, in cui la profittabilità delle raffinerie in Europa era molto elevata.

Subito dopo l'acquisizione è intervenuta la crisi economica internazionale, che ha determinato un deterioramento dei margini di raffinazione. A ciò si è aggiunto che uno dei prodotti principali di questa raffineria è rappresentato dal bitume, che ha subito un fortissimo calo della domanda e quindi un fortissimo deterioramento del prezzo anche per la diminuzione degli interventi pubblici di opere per ammodernamento e potenziamento della rete stradale e autostradale.

Successivamente il dott. Guillotta ha rilevato che il grezzo e i prodotti petroliferi sono quotati su mercati liberi simili, ma non esattamente uguali. Il mercato del grezzo è infatti più globalizzato dei prodotti petroliferi, trainato dalla domanda dell'energia globale (in crescita sia pure con ritmi più lenti rispetto al passato), ma anche dalla speculazione economica. I prodotti petroliferi vengono invece quotati con logiche di incontro fra domanda e offerta, in maniera non globalizzata come il grezzo, in quanto ci sono diversi mercati di riferimento. Per tale motivo l'Italia si trova ad acquistare un grezzo, le cui logiche di quotazione sono globalizzate e determinate anche dalla forte speculazione, e a rivendere prodotti sui mercati in cui la domanda è in forte stagnazione, se non in recessione.

Questo ha fatto sì che dalla metà del 2007 all'inizio del 2008, il margine di raffinazione lordo sia repentinamente crollato, ed oggi per una raffineria del Mediterraneo di media complessità, quindi abbastanza moderna, che produce una forte percentuale di benzina e diesel, la profittabilità lorda della raffinazione è già negativa nell'ordine di circa 1 dollaro al barile. Una raffineria di media grandezza, che raffina 100.000 barili, perde quindi 100.000 dollari al giorno, che in un anno sono più di 36 milioni di dollari, quindi tra i 25 e i 28 milioni di euro all'anno.

Negli ultimi tre anni in Europa si sono persi quasi 3 milioni di barili al giorno di raffinazione, ma questa chiusura non ha comportato alcun beneficio per quanto riguarda i margini di raffinazione. Di più: sono in atto chiusure di impianti importanti che comunque, a detta dei principali analisti del settore, non produrranno a loro volta alcun beneficio per quanto riguarda la profittabilità della raffinazione in Europa, se non si riuscirà ad arginare l'importazione di prodotti petroliferi dai Paesi del Medio Oriente o del Far East, i cui costi di produzione sono assolutamente inferiori a quelli europei.

Pertanto, per dare sollievo all'industria della raffinazione a livello europeo e a livello italiano in cascata, occorre porre un freno all'importazione di questi prodotti petroliferi e rivedere i costi che gli operatori nazionali ed europei si trovano a sostenere per adeguarsi alle normative ambientali.

In particolare, la raffineria di Mantova si trova vicino ad un sito di interesse nazionale ed è quindi controllata da una miriade di enti come l'ARPA, il Parco del Mincio, la provincia e il comune, enti che lavorano per migliorare la convivenza tra la raffineria e la comunità, che talvolta danno prescrizioni contrastanti. Occorre pertanto una semplificazione a livello istituzionale e la creazione di un ente *super partes*, che possa dirimere eventuali controversie a livello locale tra i vari enti.

LUCA LUTEROTTI, Amministratore delegato Tamoil Italia Spa.

L'Amministratore delegato di Tamoil Italia ha portato alla Commissione la testimonianza concreta della chiusura nel 2011 della raffineria a Cremona.

La raffineria di Cremona produceva il 25 per cento di olio combustibile ma, da quando l'Italia ha convertito le centrali termoelettriche a gas metano, l'olio combustibile non è più richiesto, e quindi ad ogni barile di grezzo in raffineria al 25 per cento si produceva un prodotto che non era vendibile e che, anche qualora lo fosse stato, avrebbe avuto un prezzo di vendita inferiore al prezzo del grezzo. La raffineria di Cremona è collocata al centro dell'Italia e della pianura padana e senza sbocchi al mare. Per portare al mare l'olio combustibile in più e l'eccesso di benzina era necessario il trasporto sui treni o con le autobotti e portarlo fino al mare per esportarlo.

Spendendo diverse decine di milioni di euro, l'azionista ha anche provato a studiare un investimento diverso che riducesse la produzione di olio combustibile e avviato il lungo iter dei permessi previsti, ma nel frattempo eliminare l'olio combustibile significava convertirlo in gasolio e in benzina, per cui si finiva per produrre più benzina e la difficoltà era esportarla perché l'America non è più in grado di assorbirla.

In questa situazione la Tamoil ha dismesso la raffineria nel 2011, e convertito il sito della raffineria in un deposito sul quale sono stati fatti altri investimenti.

Il deposito è stato infatti collegato a un sistema di importazione (purtroppo non era possibile collegare la raffineria a un sistema di esportazione) di cui Tamoil ha comprato una quota, fatto tutti gli

interventi di sicurezza (antincendio, doppi fondi, pavimentazioni) necessari a fargli adottare gli standard di un moderno polo logistico.

Tamoil ha raggiunto un accordo sociale con le organizzazioni sindacali, laddove l'impatto sociale è stato molto importante per una città come Cremona. Dei 270 dipendenti ne sono stati ricollocati 80, di cui 65 all'interno del gruppo, e per gli altri sono stati attivati gli ammortizzatori sociali più una serie di iniziative come società di *outplacement*, incentivazione delle società che assumeranno lavoratori Tamoil oggi in cassa integrazione, e avviato con le autorità locali un iter per la reindustrializzazione del sito in cui verranno dismessi gli impianti.

In quest'operazione di riconversione non sono mancate difficoltà dovute alla questione delle autorizzazioni, in quanto per un certo periodo mancava la nuova autorizzazione per poter esercitare legittimamente il deposito, mentre non era più operativa l'autorizzazione relativa alla raffineria. Il dott. Luterotti auspica un automatismo delle suddette procedure al fine di evitare questi vuoti.

Per quanto riguarda i temi ambientali, il dott. Luterotti segnala che, qualora un'azienda sia disposta a smantellare gli impianti e a reindustrializzare un'area – che quindi rimane ad uso industriale (ovviamente invece se cambia destinazione d'uso occorre sicuramente bonificare) –, se ci sono dei sistemi di sicurezza operativa sarebbe opportuno procedere mantenendo vivi i sistemi di messa in sicurezza già attivi. In caso contrario, i processi di bonifica durano dieci anni e si perde l'opportunità di fare investimenti su quell'area industriale da parte della società e di attrarre lavoro.

Inoltre, le attività di reindustrializzazione sui siti di eventuali raffinerie dismesse dovrebbero essere oggetto di incentivi economici.

Per quanto riguarda gli aspetti normativi, Tamoil ha incontrato difficoltà perché i regolamenti a livello nazionale sono in contraddizione con quelli a livello locale e regionale.

3.4 Seduta del 25 gennaio 2012

Audizione di rappresentanti di ENI

LEONARDO BELLODI, Responsabile relazioni istituzionali ENI Spa.

Il dott. Bellodi ha esordito sottolineando la strategicità del settore della raffinazione, che impiega circa 600 mila persone in Europa, di cui 100 mila solo in Italia. Nel settore della petrolchimica, che è strettamente connesso a quello della raffinazione, operano poi 800 mila addetti. Si tratta dunque di numeri molto importanti.

L'industria della raffinazione è influenzata da due macrotemi. Il primo è quello dell'andamento del prezzo del greggio, da cui si alimenta, e il secondo quello della domanda di prodotti da parte dei consumatori, siano essi civili o industriali.

Negli ultimi anni riscontriamo due fenomeni principali. Uno è l'escalation dei prezzi del greggio e l'altro il crollo della domanda dei prodotti petroliferi.

A questo quadro macroeconomico vanno aggiunti l'introduzione di regole a livello europeo che comportano costi supplementari per il settore della raffinazione e la concorrenza di Paesi extraeuropei, con riferimento a Medio Oriente, India e Cina.

Per quanto riguarda il prezzo del greggio, dal 2005 a oggi il prezzo medio del greggio è raddoppiato, passando da circa 50 dollari al barile a oltre 100 dollari. Il fatto che il greggio aumenti ha un impatto sul costo della raffinazione, perché per raffinare si consuma energia, e dal 2005 al 2011 il costo dell'energia consumata per le raffinerie è aumentato del 150 per cento, riducendo il margine di contribuzione della raffinazione.

Inoltre, il differenziale tra il Brent, che è il riferimento del greggio per il mercato europeo, e il WTI, che è il riferimento per gli Stati Uniti, ha raggiunto più o meno i 20 dollari a barile, generando così una situazione di vantaggio per le raffinerie americane, che lavorano sul Brent, rispetto alle nostre, che hanno come riferimento il WTI.

Altri eventi poi hanno aggravato sia il quadro sostanziale dal lato dell'offerta, come i fatti della « primavera araba » e altre tensioni sul mercato.

Sul fronte, invece, della domanda la crisi economica dal 2008 a oggi ha provocato il crollo dei consumi di prodotti petroliferi di 40 milioni di tonnellate nella sola Unione europea, di cui il 15 per cento in Italia. Lo scenario dell'Agenzia internazionale per l'energia è uno scenario che dà un trend di ulteriore riduzione dei consumi a un tasso più o meno dell'1-1,5 all'anno. In più, e questo è un fenomeno che riguarda l'Europa e particolarmente l'Italia, la domanda di prodotti petroliferi si è spostata dalla benzina al diesel.

Infine, il pacchetto « 20/20/20 by 2020 », la direttiva sulla qualità dei carburanti e l'applicazione assolutamente legittima di nuove disposizioni internazionali in materia di trasporti marittimi di greggi fanno sì che ci sia un aumento di oneri e costi per le imprese.

In Italia c'è una capacità di raffinazione pari a 100 milioni di tonnellate, distribuite su 15 raffinerie, e si stima per i prossimi anni un eccesso di capacità superiore a 20 milioni di tonnellate, che corrispondono a circa quattro raffinerie di media dimensione.

ENI ha fermato la raffineria di Venezia per un periodo di sei mesi, perché era quella che aveva un margine di contribuzione negativo maggiore delle altre: più produceva e più perdeva.

Infine, il dott. Bellodi ha illustrato un quadro sintetico del sistema di raffinazione ENI in Italia e in Europa.

ENI è il primo operatore nel settore della raffinazione e della distribuzione di prodotti petroliferi in Italia, presente anche nel resto dell'Europa, a livello sia di raffinazione, sia di vendita rete ed extra rete.

Nel 2010 ha una capacità di raffinazione di circa 38 milioni di tonnellate e un indice di utilizzo, purtroppo, non altrettanto incoraggiante. In Italia ha cinque raffinerie di proprietà, e detiene il 50 per cento della raffineria di Milazzo.

Notevoli risorse sono state investite in una nuova tecnologia, la tecnologia EST, nella raffineria di Sannazzaro de' Burgondi, grazie ad alcune autorizzazioni che sono state concesse in tempi ragionevoli, ma soprattutto compatibili con i piani di investimenti dell'ENI.

Successivamente il dott. Angelo Fanelli, Direttore generale di ENI, ha precisato che la tecnologia EST (ENI Slurry Technology) è un esempio unico al mondo, basato su tecnologia prettamente italiana, che permette di incrementare la quota di gasolio raffinata, e ciò è molto importante dal momento che c'è una domanda crescente di gasolio. Si consideri che da un greggio medio in Italia e nel Mediterraneo deriva per il 40 per cento gasolio, per il 23-25 per cento benzina (che viene utilizzata sempre di meno) e poi c'è un residuo di oltre il 20 per cento. La tecnologia EST fa sì che il 20 per cento di residuo si trasformi in gasolio, lasciando un residuo del 3 per cento, che si sta cercando di ridurre all'1 per cento.

Con riferimento ai risultati economici nel settore *refining e marketing* del sistema di raffinazione, per quanto riguarda ENI, dal 2009 al 2011 sono state riportate perdite per oltre un miliardo di euro, a cui vanno sommate altre perdite di ENI in Italia, legate alla petrolchimica e anche a tutte le attività regolate per legge negli anni Ottanta e poi chiuse.

In conclusione, il dott. Bellodi ha avanzato alcune proposte di soluzione. In primo luogo, interventi di razionalizzazione, ossia fermata e chiusura di impianti.

In secondo luogo, occorre svolgere un discorso di semplificazione amministrativa per quanto riguarda gli interventi di bonifica e di riconversione dei siti dismessi.

In terzo luogo, c'è bisogno di un sistema di *fiscal bonus* per quanto riguarda i certificati verdi e gli interventi sull'efficienza energetica.

3.5 Seduta del 31 gennaio 2012

Audizione di rappresentanti di Europia

ALESSANDRO BARTELLONI, Responsabile del settore trasporto e prodotti petroliferi di Europia.

Europia rappresenta l'industria del *downstream* petrolifero europeo, intendendo con questa espressione il trasporto di materie prime, la raffinazione, che è il cuore dell'attività, il trasporto dei prodotti finiti e la distribuzione dei prodotti finiti, ossia del carburante.

L'associazione rappresenta 16 società petrolifere, dalle grandi *major* multinazionali a società più concentrate su un Paese o su pochi Paesi europei.

Dal rapporto che Europia ha realizzato nel maggio del 2010 si evincono tre cause principali della crisi della raffinazione:

- il calo della domanda di prodotti petroliferi (per motivi di maggiore efficienza, per la sostituzione con altri prodotti, per esempio i biocarburanti, e anche per questioni strutturali), e si prevede un decremento del 20 per cento della domanda di prodotti al 2030 rispetto al 2003;

- lo squilibrio fra gasolio e benzina (dovuta anche all'incentivazione fiscale che ha avuto il gasolio, il diesel, negli ultimi anni);

- l'aumento dell'onere derivante dalla normativa vigente in materia a carico dell'industria della raffinazione europea.

Il settore, dunque, si sta ristrutturando significativamente: nel 2009 c'erano 98 raffinerie operanti nell'Unione europea, di cui 5 hanno chiuso la produzione, 13 hanno cambiato proprietà e 3 sono in vendita senza acquirente.

Anche la proprietà delle raffinerie sta cambiando, perché le major internazionali stanno disimpegnandosi progressivamente dall'Europa: lo si è visto con BP, Shell, ConocoPhillips, Chevron, ExxonMobil e Total. Tutte hanno venduto o chiuso parte della loro attività di raffinazione nell'Unione europea.

Al contempo, stanno entrando in Europa nuovi attori, non tradizionali, quali l'indiana Essar, PetroChina, la russa Lukoil, nonché raffinerie indipendenti, quali Valero e Petroplus.

Le compagnie integrate, che comprendono sia l'*upstream*, quindi la produzione di grezzo, sia la raffinazione, stanno progressivamente separando le due attività anche dal punto di vista societario. Lo si è visto in ConocoPhillips e in Marathon.

Il dott. Bartelloni ha poi evidenziato l'importanza dei prodotti petroliferi. Da proiezioni effettuate non da Europa, ma da organismi che studiano e realizzano proiezioni economiche indipendenti, emerge che i combustibili fossili continueranno a essere molto importanti fino al 2050, perché manca ancora una loro sostituzione completa. Naturalmente i biocarburanti, qualora sostenibili, sostituiranno una parte dei fossili e l'elettricità probabilmente avrà un incremento, quando si otterranno un minore costo e una maggiore efficienza delle batterie elettriche, ma i carburanti fossili continueranno a essere importanti.

Europa ritiene che occorra concentrare le risorse dell'Europa sulle azioni che danno frutti immediati con uno sforzo minore, quindi con un'efficienza maggiore, sfruttare le strutture e le infrastrutture oggi esistenti, migliorare i motori a combustione interna e utilizzare le raffinerie e le reti distribuzione al meglio. Se invece la legislazione va troppo in avanti ed eccede ciò che la tecnica consente, l'Europa potrebbe trovarsi nella situazione di avere bisogno ancora di combustibili fossili senza, però, avere la capacità di produrli internamente, dipendendo ancora di più dall'importazione.

I prodotti petroliferi non sono solo i carburanti, ma rappresentano anche un'importante materia prima per l'industria e altre attività, quali l'agricoltura. Soprattutto per quanto riguarda la petrolchimica, in Europa su 58 impianti di *steam cracking*, l'impianto base per la petrolchimica, 41 sono integrati con le raffinerie. In conclusione, si può affermare che la raffineria è importante per la *security of supply*, ossia dal punto di vista della sicurezza degli approvvigionamenti dell'Europa, per la flessibilità degli approvvigionamenti stessi e per consentire la mobilità, che è un bene prezioso per l'Europa. È importante anche la questione della leadership tecnologica che l'industria automobilistica europea si è costruita nel mondo, grazie anche alla collaborazione con l'industria petrolifera, in quanto i nuovi motori sono stati sviluppati insieme ai nuovi tipi di carburante.

La raffinazione è poi un importantissimo datore di lavoro soprattutto per lavori ad alto contenuto tecnico e ingegneristico. Le cifre sono di 100 mila addetti diretti nelle raffinerie, di 500 mila nei settori marketing e logistica e di quasi 800 mila nel settore petrolchimico.

In base ai dati elaborati dalla *International Energy Agency* – non da Europa – emerge che l'importanza dell'Europa nell'ambito del consumo energetico mondiale diminuisce. Era del 14 per cento nel 2008, si prevede che sia dell'11 per cento nel 2030 e del 10 per cento nel 2050. In prospettiva, il petrolio e i suoi prodotti rappresenteranno ancora una parte molto significativa della domanda. Se nel 2008 l'*oil*, era circa il 30 per cento a livello di energie primarie, nel 2030 si prevede che manterrà ancora una grossa importanza, potenzialmente il 20 per cento nel 2050, ossia in anni piuttosto lontani.

Per quanto riguarda la domanda di petrolio suddivisa per i diversi settori di applicazione, se nel 2009 essa si attestava sulle 700 mila tonnellate equivalenti di petrolio, nel 2030 è previsto scenderà a 600 mila, con un calo non drammatico, mentre nel 2050, in dipendenza di quale ipotesi prendiamo di riduzione della domanda, si potrà passare a 480 mila oppure a 300 mila, nel caso più estremo. Rimane comunque sempre una quantità molto significativa.

Passando ad esaminare il settore dei trasporti, oggi il 95 per cento dell'energia per il trasporto deriva dal petrolio. Tale dipendenza si ridurrà, perché il *biofuel* acquisterà importanza, secondo le previsioni, e lo stesso vale per l'elettricità. I combustibili fossili nel 2030 passeranno da oltre l'80 per cento, nel caso più estremo, al 50 per cento della domanda. Avranno, quindi, ancora un ruolo molto significativo.

In conclusione, dobbiamo continuare a vivere con il petrolio ancora per alcuni decenni. La questione è decidere se vogliamo dipendere dall'importazione, rinunciando alla raffinazione domestica, oppure se vogliamo creare le condizioni perché la raffinazione europea possa continuare a esistere e a dare il proprio apporto all'economia del nostro continente.

Il dott. Bartelloni ha poi toccato l'argomento delle politiche della legislazione a livello europeo che incidono sulla competitività della raffinazione in un quadro mondiale: gli interventi che riguardano il clima e l'energia, le iniziative che riguardano le emissioni industriali (il cosiddetto ETS, ossia *Emissions Trading System*) e quelle relative ai prodotti.

Europa è intervenuta – ha proseguito Bartelloni – perché la raffinazione sia esclusa dalla direttiva in discussione a Bruxelles sull'efficienza energetica. L'energia è un fattore molto significativo nella redditività della raffinazione e le raffinerie europee, nonostante l'elevato costo in Europa, sono a livello mondiale le più efficienti, meno delle recentissime costruite in Estremo Oriente, ma più di quelle statunitensi, per esempio.

In merito ad una seconda direttiva in discussione a Bruxelles sulla tassazione dei prodotti energetici, Bartelloni ha rilevato che un aspetto positivo è la possibilità di riequilibrare gradualmente la situazione attuale fra tassazione del gasolio e della benzina, il che contribuirebbe a riallineare la capacità produttiva del nostro sistema di raffinazione

con la domanda europea. Un ulteriore aspetto positivo è il principio di tassare i prodotti energetici sulla base del loro contenuto energetico, e tra questi sono compresi il biofuel, l'elettricità e l'idrogeno.

La direttiva sulle emissioni industriali, poi, è in via di revisione, ovvero i limiti verranno ricalcolati e riassegnati. Europa vorrebbe che venissero riassegnati tenendo conto dell'efficienza e dell'efficacia delle misure e, quindi, che non ci siano costi sproporzionati rispetto ai risultati.

Negli ultimi anni, la qualità dei carburanti è molto migliorata, grazie ai cospicui investimenti compiuti dall'industria petrolifera. La cosiddetta Fuel Quality Directive, la direttiva sulla qualità dei carburanti attualmente in discussione introduce, un nuovo elemento: la riduzione del contenuto di CO₂ nei combustibili, e guarda al ciclo di vita dei carburanti, dall'estrazione dal pozzo fino all'utilizzo finale nel motore dell'automobile, fissando una riduzione del 20 per cento rispetto al 2010 dell'intensità di CO₂.

Europa sta partecipando alla discussione a Bruxelles per far sì che la direttiva non sia punitiva per l'industria della raffinazione europea e soprattutto che non apporti un ulteriore svantaggio competitivo rispetto a chi non opera in Europa.

È in discussione anche la revisione del contenuto di zolfo nei combustibili marini. La posizione di Europa è che l'Unione europea non dovrebbe eccedere quanto stabilito dalla la convenzione Marpol dell'IMO (*International Maritime Organization*), l'organizzazione mondiale che regola la navigazione. In particolare, per quanto riguarda la qualità del *fuel*, l'Europa non dovrebbe distaccarsi da quello che fa il resto del mondo, non dovrebbe anticipare ed essere più severa, perché si potrebbe determinare uno svantaggio competitivo.

Infine, il dott. Bartelloni ha concluso con alcune raccomandazioni.

Anzitutto, la politica dell'Unione europea dovrebbe effettuare un *impact assessment*, ossia in una valutazione dell'impatto che le legislazioni possono avere sul settore della raffinazione, di cui ha riconosciuto la strategicità. Europa chiede poi che non vengano imposti obblighi e mandati sulle infrastrutture di distribuzione prima che ci sia effettivamente un'alternativa per *fuel* diversi.

Infine, auspica che venga costituito un osservatorio, un organismo formale a livello europeo, che abbia per scopo quello di valutare e salvaguardare la competitività della raffinazione.

3.6 Seduta del 14 febbraio 2012

Audizione di rappresentanti della Regione Sicilia

GIOSUÈ MARINO, Assessore regionale all'energia e ai servizi di pubblica utilità della regione Sicilia.

Il dott. Marino ha illustrato la situazione della Sicilia, regione in cui esistono tre poli petrolchimici: la raffineria di Gela, l'impianto Isab-Esso nella zona di Priolo-Melilli-Augusta e la raffineria di Milazzo, che fa riferimento a ENI. Vi è anche un quarto polo petrolchimico che fa capo a Ragusa, con una forte caratterizzazione

estrattiva in considerazione dell'ubicazione in sito di molti giacimenti minerari di idrocarburi.

Per quanto riguarda l'andamento dei quattro siti, non si registrano flessioni dalla produzione, se non con riferimento alla raffineria di Gela, dove il fenomeno è da ricondurre ai massicci interventi di ristrutturazione miranti a rendere ecocompatibili le strutture. L'indotto del sito ammonta complessivamente a 500 unità, mentre la manodopera direttamente impiegata è di circa 1.300 persone. Con specifico riferimento a questo impianto, è stato, però, stipulato un accordo con i sindacati per la fuoruscita, attraverso un sistema di incentivazioni, di circa trecento unità in esubero.

Rispetto a tali situazioni sarebbe opportuno dare corpo alle procedure negoziate che regione e Stato avevano avviato tra il 2001 e il 2003 con il proposito di concludere quattro accordi istituzionali di programma per le aree di Milazzo, Gela, Priolo-Melilli-Augusta e Ragusa. Tali accordi non hanno avuto esito favorevole, a eccezione di quello relativo al polo siracusano, che fu firmato nel 2005. L'accordo prevedeva un pacchetto di investimenti pubblici e privati e risorse rese disponibili dallo Stato e dalla regione, ma in realtà non è mai stato avviato. L'impegno della regione c'è stato, ma non è intervenuto un impegno statale che consentisse di avviare proficuamente questa iniziativa.

La regione Sicilia dà ampia disponibilità a riaprire tavoli di confronto nonché a impegnare risorse del Programma operativo-FESR 2007-2013 contenute nell'Asse 2.

MARCO VENTURI, Assessore regionale alle attività produttive della regione Sicilia.

Il dott. Venturi ha sottolineato che la raffineria di Gela rappresenta oggi il punto di maggior criticità del territorio siciliano.

Sono già stati attivati tavoli prefettizi alla presenza della regione e della presidenza di Raffineria di Gela Spa, una società dell'ENI, al fine di affrontare i problemi del personale in esubero sia nell'indotto sia nella produzione diretta. Il numero di occupati nella raffineria di Gela è di 1.174 dipendenti, mentre l'indotto è di circa 1.800 unità lavorative. La raffineria ha presentato alla prefettura, alle organizzazioni datoriali e ai sindacali un piano industriale abbastanza articolato, prevedendo di investire circa 210 milioni di euro per l'ammodernamento della centrale termoelettrica, 70 milioni di euro per interventi di logistica a mare, 50 milioni di euro per logistica a terra, 44 milioni di euro per ottimizzazione del ciclo dello zolfo e 30 milioni di euro per fermata e manutenzione della linea. Nonostante questo grande flusso di investimenti, vi sono ancora esuberanti. Per quanto riguarda gli occupati dell'indotto, anziché utilizzare i soliti ammortizzatori sociali, come la cassa integrazione, e poiché nei territori della regione si stanno costruendo importanti opere stradali, si è concordata con i *general contractor* la possibilità di spostare parte del personale che fa capo alle imprese edili dell'indotto sui cantieri stradali.

A Milazzo la situazione è più tranquilla. Il numero di occupati diretti è di 589 unità, mentre l'indotto è pari a circa 700 unità. Anche la raffineria di Milazzo ha un programma di investimento abbastanza articolato.

3.7 Seduta del 21 febbraio 2012

Audizione di rappresentanti della Regione Veneto

GIOVANNI ARTICO, Dirigente regionale della Direzione Progetto Venezia e commissario regionale straordinario per il recupero territoriale-ambientale.

Il dott. Artico ha esordito esponendo alcuni dati relativi alla raffineria ENI di Venezia che ha, anche dal punto di vista occupazionale, un'incidenza piuttosto significativa, con 324 persone occupate in modo diretto e circa 180 nell'indotto. La metà dei lavoratori sono in cassa integrazione. La raffineria veneziana occupa una superficie di oltre 100 ettari e ha una capacità di raffinazione bilanciata a circa 70 mila barili al giorno. I prodotti finiti lavorati dall'impianto di Marghera (gasolio, cherosene, gas propano liquido, olio combustibile, zolfo e bitume) coprono il 65 per cento circa del fabbisogno di idrocarburi del mercato del Nord-Est. Il polo produttivo rifornisce, inoltre, più di 1.200 punti-vendita in Veneto e in Trentino-Alto Adige.

L'attenzione della regione per l'insediamento produttivo della raffineria ENI di Porto Marghera è sempre stata massima, richiamando più volte l'intervento dei Ministeri dello sviluppo economico e dell'ambiente. In particolare, il 14 dicembre 2006 è stato sottoscritto un protocollo di intesa con ENI per Porto Marghera in relazione ad alcuni investimenti addizionali per il miglioramento delle condizioni ambientali e produttive, anche della raffineria di Venezia. Il *master plan* della raffineria dell'ENI aveva previsto alcuni investimenti nel periodo 2009-2011 per la costruzione di nuovi impianti, al fine di modificare la produzione di oli pesanti in prodotto di elevata qualità, tra cui il gasolio a basso contenuto di zolfo, con l'obiettivo di ridurre il traffico petrolifero nella laguna di Venezia e nella rete stradale del Triveneto. Nel 2007 ENI ha presentato al Ministero dell'ambiente, una richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale per l'adeguamento tecnologico della raffineria di Venezia mediante la realizzazione di un'unità *hydrocracking*, di un'unità di distillazione sottovuoto (vacuum) e di impianti ausiliari. Il Ministero dell'ambiente, con decreto 29 luglio 2011, n. 431, ha espresso parere positivo di compatibilità ambientale.

Lo sviluppo della raffineria trovava collocazione anche tra le schede di progetto del PSS (Piano Strategico Speciale) per il quale la regione Veneto aveva candidato Porto Marghera come sito di interesse pubblico per la riconversione industriale. Inoltre, la Regione ha ottenuto che all'area di Porto Marghera e alle zone limitrofe, in particolare all'isola di Murano, sia applicabile la definizione di « area di crisi industriale complessa ». Un'altra iniziativa voluta dal presidente della regione Veneto è stata l'istituzione del tavolo permanente

per Porto Marghera. Al tavolo di discussione, convocato il 14 ottobre 2011, a cui hanno partecipato il comune, la provincia, le rappresentanze sindacali CGIL, CISL e UIL, nonché gli assessori competenti, è stato deciso di formalizzare al Presidente del Consiglio dei ministri la richiesta di convocare, a Palazzo Chigi, un incontro dedicato ai problemi occupazionali e al futuro della raffineria ENI di Porto Marghera; ciò anche per discutere il piano industriale che dà prospettive a lungo termine non solo alla raffineria, ma a tutto il sito industriale.

Nel corso dell'incontro che si è tenuto, conseguentemente, presso la Presidenza del Consiglio, il 20 ottobre 2011, si è evidenziata l'impossibilità di trovare un accordo tra le parti che garantisca il prosieguo dell'attività industriale di ENI, la sospensione della cassa integrazione dei lavoratori e la prospettiva della reindustrializzazione dell'area di Porto Marghera, come era stato richiesto nella lettera che ho poc'anzi citato.

ENI ha, tuttavia, confermato il pieno rispetto del protocollo per la gestione delle aree di crisi, il riavvio della produzione al 1° maggio 2012, l'applicazione delle massime garanzie per i lavoratori in cassa integrazione, l'attuazione dell'applicazione delle migliori procedure tecniche per la fermata e la conservazione degli impianti, nonché la disponibilità all'apertura di un tavolo per monitorare possibili sviluppi dell'area.

3.8 Seduta del 31 luglio 2012

Audizione di rappresentanti del MATTM

TULLIO FANELLI, Sottosegretario di Stato del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

L'ing. Fanelli ha preliminarmente richiamato il contesto e le cause che hanno dato origine alla crisi, per passare poi ad esaminare le soluzioni a suo avviso sbagliate (come, ad esempio, la chiusura delle raffinerie) e a concludere proponendo alcune soluzioni basate sul mix « più tecnologia e più ambiente ».

In relazione all'origine della crisi, il sottosegretario ha posto in rilievo alcuni punti:

- l'evoluzione del quadro di riferimento internazionale, caratterizzato da una domanda mondiale di petrolio piuttosto stabile, ma con uno spostamento geografico (tra il 2007 e il 2011 in USA, Giappone e UE è diminuita del 9 per cento e nel resto del mondo è aumentata del 12 per cento). In Italia la domanda tra il 2007 e il 2011 si è ridotta del 15 per cento. Contemporaneamente, la capacità di raffinazione è aumentata del 5 per cento, ma anche in questo caso si è modificata la sua distribuzione geografica (in USA è rimasta stabile, in Giappone e UE è diminuita dell'8 e del 4 per cento e nel resto del mondo è aumentata dell'11 per cento). Per la raffinazione italiana, pertanto, si è ridotta la domanda locale, ma non quella mondiale;

- il mercato di riferimento di una raffineria è locale, continentale o mondiale in funzione della capacità di una raffineria di competere su mercati che comportano costi di trasporto dei prodotti crescenti in relazione alla distanza (l'ordine di grandezza dei costi di trasporto tra Europa e USA è di 4-5 \$/b; tra Europa e Cina è di 6-7 \$/b). Quanto minore è la competitività di una raffineria, tanto più il mercato diventa locale; ma il vantaggio dei minori costi di trasporto può essere insufficiente per consentire la sopravvivenza;

- i fattori determinanti per la capacità di competere, che sono i costi di approvvigionamento del petrolio (che avvantaggia le raffinerie localizzate in un paese produttore, come il Medio Oriente, che hanno costi di trasporto verso la raffineria quasi nulli), di trasformazione (in cui determinanti sono i costi di capitale, mentre i costi di manodopera incidono per circa il 10 per cento) di trasporto verso i mercati (la localizzazione di una raffineria in prossimità del mercato induce un vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti localizzati in continenti diversi) e la tipologia delle produzioni (ad esempio in Italia la benzina è eccedente rispetto alla domanda locale). Naturalmente la presenza di sussidi pubblici (vietati dalle regole del WTO) può influire radicalmente sulla capacità di competizione.

La crisi della raffinazione è dunque determinata dalla competizione delle raffinerie:

statunitensi, che sono meno efficienti, ma possono comprare petrolio a prezzi più bassi grazie all'andamento dello spread wti/brent;

mediorientali, che hanno costi di approvvigionamento minori e non hanno costi di trasporto del petrolio;

asiatiche, moderne, con un elevato indice di complessità e possono trattare greggi a basso costo e godono di sussidi ricevuti.

Il sottosegretario Fanelli, poi, ha esaminato alcune soluzioni proposte per porre rimedio alla crisi del settore, a suo avviso errate.

Anzitutto sarebbe un errore chiudere le raffinerie. La chiusura di alcuni impianti, infatti, potrebbe non salvare quelli rimasti, a causa del perdurante svantaggio competitivo. Del resto già oggi, a livello europeo, di fatto non esiste un eccesso di capacità di raffinazione: eppure i margini sono nulli o negativi e le importazioni di prodotti in aumento. Un eccesso di chiusure in Europa potrebbe riproporre le condizioni della crisi del petrolio del 2007-2008 con alti margini, prezzi del petrolio trainati da quelli dei prodotti raffinati e penalizzazione dei consumatori. La dipendenza dall'importazione di prodotti raffinati sarebbe per l'Europa molto più grave di quella del petrolio.

Un altro errore sarebbe la riduzione dei costi dell'ambiente. Ridurre o annullare gli obblighi ambientali che non hanno le raffinerie extraeuropee, ovvero quota biocarburanti, emissioni (sistema ETS) e bonifiche, potrebbe nel breve termine determinare un vantaggio (probabilmente non determinante), ma priverebbe il settore delle opportunità di trarre vantaggio dalla qualificazione delle proprie produzioni. Il problema è tradurre nei prezzi non solo la migliore qualità dei prodotti ma anche la migliore qualità delle produzioni. Va

nella giusta direzione la proposta di direttiva sulla fiscalità energetica che prevede una proporzionalità anche con le emissioni di CO₂ e permette la tracciabilità delle emissioni. Su questa direttiva va costruito un nuovo sistema che sostituisca l'ETS.

La soluzione possibile, secondo il sottosegretario Fanelli, coniuga invece la tecnologia con l'ambiente, e si sviluppa su molteplici versanti.

Anzitutto, tra le nuove tecnologie del settore della raffinazione, hanno particolare interesse quelle che consentono l'utilizzo di metano per la produzione di carburanti. La tecnologia EST (Eni Slurry Technology), oltre a permettere di convertire quasi completamente i greggi pesanti in prodotti leggeri di elevata qualità, consente l'utilizzo di circa il 6 per cento (in termini energetici) di metano, che viene usato per la produzione dell'idrogeno necessario a spezzare le catene degli idrocarburi pesanti. La tecnologia GTL (*gas to liquids*) consente di produrre carburanti, in particolare gasolio, direttamente dal metano; tali carburanti sono di qualità particolarmente elevata perché nel metano sono assenti le tipiche impurità del petrolio, come i metalli, che contribuiscono alla formazione di polveri sottili in fase di utilizzo. Carburanti più puliti possono contribuire a risolvere il problema della qualità dell'aria e aumentare la competitività della raffinazione nazionale, e questo riveste particolare importanza per il nostro Paese, dato che la commissione europea ha chiesto alla Corte di giustizia dell'unione europea di condannare l'Italia per aver violato i valori limite per le particelle PM10 (articolo 5 par. 1 della direttiva 1999/30/CE) nonché per la qualità dell'aria in numerose zone e agglomerati sparsi per tutto il territorio italiano.

Se il settore della raffinazione fosse disponibile a investire (anche con iniziative consortili di trasformazione di una o più raffinerie esistenti) nelle nuove tecnologie con un maggiore utilizzo di metano si otterrebbero i seguenti vantaggi:

1. creazione di un mercato di carburanti meno aggredibile (almeno per alcuni anni) dalla concorrenza internazionale che potrebbe giustificare gli investimenti, anche in assenza di incentivi;
2. a fronte di eventuali maggiori oneri, i consumatori avrebbero un concreto vantaggio in termini di qualità dell'aria e, probabilmente, di minori vincoli e oneri per la circolazione nei centri urbani;
3. si creerebbe una domanda aggiuntiva di metano che risolverebbe, almeno in parte, i problemi connessi ai vincoli dei contratti *take or pay* di lungo termine.

Il sottosegretario, inoltre, ha evidenziato che le procedure autorizzative per nuovi investimenti nel settore della raffinazione, per quanto migliorabili, non sono un ostacolo insuperabile: dal 2008 nel solo settore della raffinazione si sono conclusi con esito positivo 8 procedimenti di valutazione di impatto ambientale e 6 procedimenti di esclusione/ assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale.

Il vantaggio dell'utilizzo del metano nel settore della raffinazione sarebbe ancora maggiore se fossero create le condizioni per l'utilizzo del biometano, che potrebbe essere usato come input della raffinazione per conseguire il 10 per cento di biocarburanti. Attraverso

l'utilizzo del biometano (la cui disponibilità è stimata fino a 8 miliardi di mc/anno) sarebbe in linea teorica possibile raggiungere l'obiettivo del 10 per cento di biocarburanti senza ricorrere ad importazioni di biocarburanti o biomasse. L'onere degli incentivi necessari per i produttori di biometano sarebbero verosimilmente inferiori a quelli per i biocarburanti (oggi circa 400 milioni/anno) e consentirebbero un utilizzo molto più efficiente rispetto alla attuale produzione di elettricità in motori di piccola potenza e basso rendimento. Sono inoltre disponibili tecnologie che consentono di produrre etanolo da scarti del settore agricolo o in generale da biomasse che non siano in competizione con la destinazione alimentare. La cosiddetta chimica verde, della quale i primi esempi sono in progetto anche in Italia (ad es. Porto Torres), potrebbe essere la destinazione prioritaria degli impianti di raffinazione già chiusi e dei quali si prevede il mero utilizzo come deposito. A riguardo non sembra favorevole ai nuovi investimenti la disposizione, introdotta nel « Decreto crescita » (articolo 36, comma 1), che prevede la possibilità di non procedere alla bonifica in caso di trasformazione di una raffineria in deposito. Sarebbe più opportuno, secondo l'ing. Fanelli, prevedere, in caso di una nuova destinazione industriale del sito, parametri di bonifica più appropriati alla destinazione industriale e adeguati incentivi per produzioni da chimica verde.

La migliorata qualità della produzione va poi valorizzata nei prezzi.

Ai sensi delle regole del WTO non si possono bloccare le importazioni, né introdurre dazi, sulla base del fatto che altri paesi hanno costi di manodopera più bassi o regole ambientali diverse. Potrebbe quindi non essere efficace la previsione introdotta nel « Decreto crescita » (articolo 36, comma 6), che prevede una autorizzazione ai prodotti extraeuropei dipendente anche dall'aderenza degli impianti esteri alle prescrizioni ambientali, di salute dei lavoratori e di sicurezza previste dalla disciplina comunitaria. Ma nulla impedisce di imporre, senza discriminazioni, fiscalità diverse in relazione alla qualità dei prodotti. Il concetto di qualità dei prodotti può includere non solo le caratteristiche finali del prodotto ma anche gli effetti sull'ambiente dei processi di produzione. Una fiscalità basata su criteri di LCA (*Life Cycle Assessment*), ovvero sulle emissioni indotte per la produzione dei carburanti, potrebbe utilmente sostituire il sistema ETS ed essere applicato, nel pieno rispetto delle regole WTO, anche ai carburanti di importazione contribuendo a superare i problemi di equilibrio concorrenziale esistenti. A tal fine è necessaria tuttavia un'iniziativa a livello europeo.

3.9 Seduta del 25 settembre 2012

Audizione di rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico

CLAUDIO DE VINCENTI, Sottosegretario di Stato del Ministero dello sviluppo economico.

Il sottosegretario De Vincenti ha esordito richiamando le cause di carattere strutturale e congiunturale che stanno alla base della crisi

del comparto della raffinazione, così come dell'intero settore petrolifero *downstream*.

Al tempo stesso, il sottosegretario ha sottolineato la strategicità che i prodotti petroliferi, e di conseguenza del settore della raffinazione, avranno ancora per anni ai fini della sicurezza degli approvvigionamenti energetici, sia in Italia che in Europa. Il riconoscimento di questo ruolo strategico impone quindi uno sforzo per la salvaguardia di questo settore nell'ambito industriale europeo, per evitare di creare una nuova futura dipendenza extraUE anche per quanto riguarda i prodotti raffinati.

Con le attuali distorsioni del mercato che generano forti vantaggi competitivi per le industrie della raffinazione di Paesi soggetti a vincoli normativi di tutela sociale, di sicurezza ed ambientali molto meno severi rispetto a quelli europei ed in alcuni casi anche con sussidi diretti alla produzione, la pressione sull'industria europea della raffinazione è destinata ad acuirsi con il rischio di dipendere per i prodotti raffinati sempre di più dall'estero. È grande quindi il rischio di peggiorare la sicurezza degli approvvigionamenti energetici e di indebolire il sistema industriale europeo.

È stata anche richiamata l'attenzione sui costi che gravano sulla raffinazione per effetto della legislazione UE in tema di salute, sicurezza ed ambiente (quali ad esempio le limitazioni sulla CO₂, la direttiva sulle emissioni industriali e la direttiva *fuel quality*), costi che riducono la competitività dell'industria europea sui mercati internazionali. A livello comunitario, da parte italiana si è proposta l'introduzione di una *green label* per i prodotti raffinati in Europa, al fine di ribilanciare lo svantaggio competitivo che il settore soffre rispetto ai Paesi extra-UE ove queste misure sono minime o del tutto assenti, stabilendo che solo i prodotti ottenuti con processi industriali che soddisfano gli stessi standard ambientali applicati in Europa possano essere utilizzati in Europa, cioè, solo quelli che abbiano pari sostenibilità ambientale.

A livello nazionale, è già attivo un tavolo sulla raffinazione, con la partecipazione di Confindustria Energia, di Unione Petrolifera e delle Compagnie petrolifere esteso anche alle parti sociali (CISL, CGIL, UIL).

L'attenzione del Governo al settore ha sinora registrato altri interventi importanti di sostegno, consistenti nel riconoscimento di legge della strategicità delle raffinerie, delle strutture della logistica di più rilevanti dimensioni, dei depositi costieri di oli minerali, di quelli per aviazione, degli impianti di produzione degli oli vegetali, nonché degli oleodotti di interesse nazionale, nell'ambito della legge in materia di semplificazione. Al fine di garantire il contenimento dei costi e la sicurezza degli approvvigionamenti, sono state in essa introdotte misure di semplificazione per le infrastrutture energetiche strategiche prevedendo procedure autorizzative semplificate ed accelerate con competenza primaria in capo al Ministero dello sviluppo economico.

Tali misure sono state da ultimo rafforzate con il «decreto crescita», che comprende norme per la riconversione delle raffinerie in depositi, semplificazioni per le bonifiche, nonché norme sui biocarburanti e per la bonifica dei punti vendita dei carburanti.

Un altro segmento che ha visto l'impegno del Governo in questo suo semestre di attività è stato di rendere il mercato dei carburanti più concorrenziale e di incidere sul livello dei prezzi, rafforzando la tutela dei consumatori e degli utenti, la trasparenza dei prezzi e la loro conoscibilità.

Infatti, con la legge in materia di liberalizzazione sono state inserite significative misure per il settore (alcune delle quali troveranno completa attuazione con successivi decreti ministeriali). Tra queste:

l'incremento delle modalità self-service, anche in relazione alla maggiore economicità di tale tipo di rifornimento per il consumatore;

la rimozione dei vincoli sulle attività *non oil* ed il loro ampliamento (giornali, in parte tabacchi, etc.);

l'introduzione di nuove tipologie contrattuali per regolare i rapporti tra compagnie petrolifere, retisti e gestori degli impianti di distribuzione carburanti;

la possibilità per i titolari ed i gestori dei punti vendita di riscattare l'impianto, anche consorziandosi o associandosi;

un primo passo verso l'eliminazione del vincolo dell'esclusiva;

il miglioramento della comunicazione e della trasparenza dei prezzi dei carburanti all'utente;

l'implementazione delle misure per la chiusura degli impianti così detti incompatibili.

Un altro tema di interesse del comparto raffinazione è la proposta di modifica della direttiva UE riguardo ad una ristrutturazione del quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici. Su tale proposta, a più riprese, è stata espressa da parte italiana una chiara riserva di carattere generale, in considerazione dei notevoli problemi che ne deriverebbero per il settore energetico. Il Governo, e in particolare il Ministero dello sviluppo economico, sarà pronto a far valere le specificità italiane che si possono così riassumere:

condivisione del principio generale della tassazione basata sia sul contenuto energetico che sul contenuto di CO₂, così come del progressivo allineamento della tassazione del gasolio alla benzina, in base al contenuto energetico: tale riallineamento, infatti, favorisce nel medio periodo il riequilibrio del sistema di raffinazione italiano ed europeo, che risulta essere lungo di benzina e corto di gasolio;

gradualità maggiore nella tempistica, per non danneggiare, nel breve periodo, la competitività dell'industria automobilistica italiana ed europea, che ha puntato sul gasolio come tecnologia vincente per ridurre le emissioni di CO₂ e che è leader mondiale nella tecnologia dei motori a gasolio;

attenzione alle particolarità del mercato italiano del GPL e del metano per autotrazione, chiedendo che la direttiva preveda una « esenzione di prodotto o esenzione di Paese » per mettere al riparo da possibili impatti distruttivi queste filiere tipicamente italiane.

Tutte queste azioni si inseriscono nel contesto della Strategia Energetica Nazionale, che sarà a breve pubblicata per la consultazione pubblica, ed i cui cardini sono rappresentati da energia più competitiva, maggiore sicurezza di approvvigionamento, crescita economica legata al settore energetico, nel rispetto dell'ambiente.

Solo con una politica concertata a livello europeo, con uno sforzo congiunto tra settore pubblico e privato, potranno – secondo il sottosegretario – essere superate le problematiche del settore della raffinazione, perseguendo una ristrutturazione del sistema, con miglioramento del livello di efficienza e di competitività dell'industria petrolifera italiana ed europea sui mercati internazionali.

4. Modifiche normative intervenute nel corso dell'indagine

4.1 Liberalizzazione della distribuzione dei carburanti

Durante la manovra estiva del 2011, l'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (6), convertito in legge dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, ha integrato la disciplina in materia di razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti dettata dal decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, al fine di stimolare il processo di chiusura di impianti di distribuzione marginali e, con i commi 12-14, porre le premesse per un nuovo e più articolato regime dei rapporti tra titolari e gestori degli impianti di distribuzione carburanti.

Si ricorda che la gestione degli impianti di distribuzione di carburanti può essere effettuata sia direttamente dal proprietario dell'impianto e titolare della licenza (per lo più una compagnia petrolifera, in altri e minori casi i cosiddetti distributori « indipendenti »), sia da soggetti diversi denominati « gestori ».

Più di recente, gli articoli 17-20 del decreto-legge n. 1 del 2012 (decreto « liberalizzazioni »), convertito in legge n. 27/2012, sono intervenuti in materia di distribuzione di carburanti, con norme che puntano a promuovere lo sviluppo di operatori indipendenti ed impianti multimarca, agendo anche sulla diversificazione delle tipologie contrattuali che legano produttori e distributori di carburanti.

In particolare, l'articolo 17 ha recepito, fra l'altro, una richiesta di liberalizzazione contenuta nella segnalazione 5 gennaio 2012 dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (7).

Più nel dettaglio, l'articolo 17 sancisce innanzi tutto il principio per cui i gestori di impianti di distribuzione carburanti che siano anche titolari della relativa autorizzazione petrolifera possono liberamente rifornirsi da qualsiasi produttore o rivenditore. Nei casi poi in cui siano attualmente in vigore, tra tali gestori-titolari e un produttore-rivenditore, clausole di esclusiva, la norma prevede un regime transitorio. In base ad esso, a decorrere dal 30 giugno 2012,

(6) Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

(7) Autorità garante della concorrenza e del mercato, A.S. 901 – Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza (Roma, 5 gennaio 2012), in Bollettino edizione speciale del 9 gennaio 2012.

i contratti di esclusiva perdono efficacia per la parte eccedente il 50 per cento della fornitura pattuita e comunque per la parte eccedente il 50 per cento di quanto erogato nel precedente anno dal singolo punto vendita. In conseguenza, le stesse parti possono rinegoziare le condizioni economiche e l'uso del marchio (8).

Inoltre, — attraverso la riformulazione dei commi 12, 13 e 14 dell'articolo 28 del decreto-legge n. 98/2011 — l'articolo 17 ha promosso concretamente e ulteriormente la diversificazione delle forme contrattuali tra proprietari degli impianti e gestori ulteriori e diverse rispetto a quelle, attualmente previste, del comodato, fornitura e somministrazione.

Pertanto si è previsto che — fermo restando quanto disposto con il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (9), e successive modificazioni — possono essere adottate, alla scadenza dei contratti esistenti (o anche nel loro corso, se vi è assenso tra le parti) differenti tipologie contrattuali per l'affidamento e l'approvvigionamento degli impianti di distribuzione carburanti. Tali nuove tipologie contrattuali dovranno essere definite, nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie, mediante accordi sottoscritti tra organizzazioni di rappresentanza dei titolari di autorizzazione o concessione e dei gestori maggiormente rappresentative, depositati presso il Ministero dello sviluppo economico. Si è stabilita, inoltre, la possibilità in ogni momento di stipula di accordi tra titolari degli impianti e gestori per l'effettuazione del riscatto degli impianti da parte del gestore, previo indennizzo secondo criteri definiti con decreto del MiSE. Per garantire l'effettiva introduzione di tali nuove tipologie contrattuali, il deposito degli accordi concernenti le nuove tipologie contrattuali dovrà avvenire entro il 31 agosto 2012, e in difetto provvederà in via sostitutiva, su richiesta di ciascuna delle parti, il Ministero medesimo. Sono sanzionati come abuso di dipendenza economica i comportamenti dei titolari degli impianti o dei fornitori finalizzati ad ostacolare, impedire o limitare le facoltà attribuite al gestore dalla nuova disciplina.

4.2 *Gli interventi di semplificazione del decreto-legge « Crescita »*

L'articolo 36 del decreto-legge n. 83/2012 (10) ha previsto, inoltre, alcune semplificazioni di adempimenti burocratici per il settore petrolifero, con particolare attenzione al settore della raffinazione. A tal fine sono state integrate, fra l'altro, alcune norme in materia dettate dal decreto « semplificazioni » (decreto-legge n. 5/2012) e dal Codice ambientale (decreto legislativo n. 152/2006).

In particolare, si è disposto che:

- i sistemi di sicurezza già in atto possono continuare ad essere utilizzati solo nel caso di chiusura di un impianto di raffinazione e

(8) Attualmente l'Autorità garante ha in corso una indagine conoscitiva (IC44 Impianti distribuzione carburanti indipendenti) finalizzata ad analizzare in maniera sistematica il ruolo degli impianti indipendenti (c.d. pompe bianche) nell'assetto concorrenziale del settore.

(9) Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59.

(10) Misure urgenti per la crescita del Paese.

sua trasformazione in deposito (e non più in caso di reindustrializzazione dei siti di interesse nazionale), in caso di attività di reindustrializzazione dei siti contaminati;

- la concertazione con il Ministero delle infrastrutture è necessaria solo per gli impianti industriali strategici;

- il termine per il rilascio dei provvedimenti amministrativi per apportare modifiche agli stabilimenti di lavorazione di oli minerali passi da 180 a 90 giorni;

- il Ministero dell'ambiente adotta procedure semplificate per le operazioni di bonifica relative alla rete di distribuzione dei carburanti;

- non si applicano le verifiche periodiche delle attrezzature a pressione per gli impianti di produzione a ciclo continuo e per quelli di fornitura di servizi essenziali;

- l'importazione di prodotti petroliferi da Paesi non appartenenti all'Unione europea è soggetta ad autorizzazione del MISE a partire dal 2012;

- non è necessaria una particolare autorizzazione per le pensiline di carico di benzina su autobotti all'interno dei depositi petroliferi.

In particolare, il comma 6 dell'articolo 36 assoggetta l'importazione di prodotti petroliferi finiti liquidi da Paesi non appartenenti all'Unione Europea, a partire dal 2012, ad autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle dogane. Tale autorizzazione è rilasciata sulla base di criteri determinati con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, nel quale sono individuati i requisiti minimi per l'ottenimento dell'autorizzazione, tenendo anche conto dell'aderenza dell'impianto estero di produzione dei prodotti petroliferi oggetto di importazione alle prescrizioni ambientali, di salute dei lavoratori e di sicurezza, previste dalla disciplina comunitaria per gli impianti produttivi ubicati all'interno della Comunità (tale decreto non risulta tuttora emanato).

Il comma contiene infine una clausola di salvaguardia finanziaria.

La norma introdotta mira proprio ad evitare, come era dato leggere nella relazione illustrativa, le distorsioni di mercato tra prodotti petroliferi prodotti in stabilimento ubicati all'interno dell'Unione europea, soggetti a severe normative ambientali e di sicurezza, rispetto a prodotti petroliferi raffinati in impianti che non sono soggetti a tali normative e quindi con costi di produzione sensibilmente minori; nonché il peggioramento delle condizioni ambientali complessive attraverso la delocalizzazione delle raffinerie in paesi extraeuropei che hanno vincoli ambientali minori.

Il comma 7, infine, ha disposto un intervento di semplificazione amministrativa per le pensiline di carico di benzina su autobotti all'interno di depositi petroliferi che siano già adeguate alle prescrizioni in materia del Codice ambientale.

5. Osservazioni finali

5.1 Le principali criticità emerse

Tutti gli auditi hanno convenuto in merito all'importanza che i prodotti petroliferi – e di conseguenza il settore della raffinazione – avranno ancora per alcuni decenni, almeno fino al 2050.

Il riconoscimento di tale ruolo strategico impone dunque uno sforzo per la salvaguardia del settore al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti energetici e di sostenere il sistema industriale europeo. Tale convinzione di fondo è del resto costruita anche sul dato la contrazione si registra sul mercato europeo, e in particolare in quello italiano (rispettivamente del – 9 per cento e del –15 per cento), mentre nel mercato mondiale la domanda è aumentata del 12 per cento.

La lettura di questi dati consente di interpretare la crisi del settore in Europa e in Italia come crisi di concorrenzialità delle produzioni nei confronti di una produzione mondiale più competitiva: in Europa, e in particolare in Italia, è più conveniente importare i prodotti raffinati che produrli, ma soprattutto la produzione, non assorbita da un mercato in contrazione di domanda, non trova sbocco sui mercati internazionali.

Si riscontra anche grande convergenza degli auditi sui fattori che determinano la mancanza di competitività: i costi di produzione sono notevolmente più alti a causa degli oneri connessi alle normative in favore dell'ambiente e a tutela del lavoro; il carico fiscale (con riferimento anche alla *Robin tax*); il mancato rinnovo tecnologico di alcuni impianti obsoleti; i costi di trasporto; gli oneri amministrativi.

Accanto ai fattori che influiscono sul lato della formazione del prezzo, esistono inoltre fattori che favoriscono la competitività delle raffinerie dislocate nel resto del mondo: di quelle statunitensi (che acquistano petrolio a prezzi più bassi); di quelle mediorientali (che hanno costi di approvvigionamento più bassi e non hanno costi di trasporto); di quelle asiatiche (che trattano greggi a basso costo e fruiscono anche di sussidi). Quasi tutti i Paesi di raffinazione, inoltre, hanno politiche sociali ed ambientali molto meno restrittive di quelle europee.

Ulteriori debolezze del sistema italiano della raffinazione sono state individuate nella gravosità degli oneri burocratico-amministrativi connessi ai procedimenti autorizzatori, anche per dismissioni o riconversioni industriali; infine, il sistema produttivo nazionale appare essere squilibrato, con un eccesso di produzione di benzina, mentre la domanda si sposta verso il diesel-gasolio.

5.2 Linee di intervento

A fronte delle gravi criticità che stanno mettendo a rischio il futuro produttivo degli impianti di raffinazione nazionali, con un eccesso di capacità produttiva del sistema dell'ordine di 15-20 milioni di tonnellate/anno, si stagliano chiarissimi due obiettivi: non compromettere un settore strategico dell'industria nazionale (connesso

altresì alla produzione petrolchimica) e salvaguardare l'occupazione di circa 100.000 addetti.

Le indicazioni emerse nello svolgimento dell'indagine puntano in varie direzioni: sembra necessario procedere alla chiusura di almeno quattro impianti nazionali, individuando i più obsoleti, riconvertendoli in depositi ovvero, con opportuni investimenti, nella « chimica verde ». La soluzione complessiva del problema, però, non sembra risiedere nella chiusura delle raffinerie, perché comunque permarrebbe lo svantaggio competitivo e si aggraverebbe inoltre la dipendenza dall'importazione di prodotti raffinati, che presenta aspetti ancora più negativi rispetto alla dipendenza dal petrolio. Analogamente, non sembra risolutiva, se non a brevissimo termine, la riduzione dei costi connessi alla salvaguardia dell'ambiente che, oltre a cozzare con una sempre più diffusa e condivisa coscienza ecologica, non potrebbe essere perseguita, se non a livello comunitario. Appare invece quale scelta strategica convincente quella di perseguire un mix di misure che accostino maggiore tecnologia e più attenzione all'ambiente, traendo vantaggio dalla qualificazione delle nostre produzioni. In questo senso pare muoversi la normativa europea, con la proposta di direttiva sulla fiscalità energetica che prevede la proporzionalità della tassazione anche con riferimento alle emissioni di CO₂. Potrebbe in tal senso essere valutata, a livello europeo, la possibilità di imporre, senza discriminazioni né dazi – vietati dalle regole del WTO –, fiscalità diverse sui prodotti in relazione alla qualità dei prodotti, che includa non solo le caratteristiche finali del prodotto (comunque favorevoli alla produzione europea), ma anche gli effetti sull'ambiente derivanti dai processi di produzione: una fiscalità dunque basata su criteri di *life cycle assessment* che sostituirebbe l'attuale sistema ETS e che si applichi anche ai carburanti di importazione, contribuendo a superare i problemi di squilibrio concorrenziale « drogato » ad oggi esistenti. Altra soluzione potrebbe essere quella di introdurre una sorta di *green label* per i prodotti raffinati in Europa, che bilanci lo svantaggio competitivo con i Paesi extra-UE, stabilendo che solo prodotti con pari sostenibilità ambientale possano essere utilizzati in Europa.

L'investimento, d'altra parte, nelle nuove tecnologie, in particolare quelle che consentono l'utilizzo di metano per la produzione di carburanti, quali la tecnologia EST e la tecnologia GTL, porterebbe alla produzione di carburanti di qualità molto elevata che abbatterebbero drasticamente la formazione di polveri sottili durante l'utilizzo, aumentando – attraverso la qualificazione del prodotto che tutela la qualità dell'aria – la competitività dell'industria nazionale. Si creerebbe inoltre una domanda aggiuntiva di metano che risolverebbe in parte i problemi connessi ai vincoli dei contratti *take or pay* attualmente in essere e di lungo termine.

Ulteriori prospettive potrebbe creare l'utilizzo del biometano nel settore della raffinazione (con cui si conseguirebbe anche l'obiettivo del raggiungimento del 10 per cento nella produzione dei biocarburanti); l'utilizzo dei biocombustibili rappresenta un'opportunità di investimento in Italia, come dimostrato dall'esperienza della Novamont di Porto Torres. Sono disponibili, infine, tecnologie che consentono di produrre etanolo da scarti del settore agricolo: la chimica

verde potrebbe essere la destinazione prioritaria degli impianti di raffinazione già chiusi ed utilizzati quali depositi o ancora da chiudere.

5.3 Conclusioni

L'industria della raffinazione in Europa può essere illustrato da due elementi: circa 600 mila lavoratori sono occupati negli impianti e nell'indotto, di cui almeno 100 mila in Italia; continua a rappresentare l'anello centrale della catena petrolifera e, in quanto tale, garantisce la sicurezza energetica. La crisi del comparto è evidente nelle cause e negli effetti. Nel 2009 in Europa erano operativi 98 impianti di raffinazione. Allo stato attuale il quadro è mutato: la capacità di raffinazione si è ridotta del 30 per cento, sono stati chiusi 7 impianti, altri 13 hanno cambiato proprietà, 3 raffinerie sono in vendita, mentre uno dei maggiori operatori indipendenti, Petroplus (5 impianti) è fallito.

Sul versante delle cause della crisi vi è una valutazione ampiamente condivisa, come illustrato anche nel presente documento: l'aumento del prezzo del greggio, la caduta della domanda, le normative vigenti e, infine, la concorrenza extra Unione europea. È utile soffermarsi sulle ragioni della crisi della raffinazione nella UE, esaminando sinteticamente la parte che riguarda le regole europee giudicate penalizzanti dagli auditi. L'insieme delle normative vigenti determina uno scenario critico per la raffinazione in Europa, soprattutto in relazione alla concorrenza asiatica. Si fa riferimento al cosiddetto pacchetto « 20-20-20 », alle direttive sulla qualità carburanti e riduzione emissioni, alle disposizioni sui combustibili per il trasporto marittimo, alla *Energy Roadmap* al 2050 e al *Transport White Paper 2050*, elaborato dalla Commissione europea per ripensare il sistema dei trasporti in un'ottica di sostenibilità ambientale e per ridurre le emissioni di carbonio del 60 per cento entro il 2050. La concorrenza della raffinazione asiatica e mediorientale si pone come un problema da affrontare: minor costo dell'energia, normative ambientali non rigide e, in alcuni casi inesistenti, vantaggi fiscali, processi produttivi fortemente sussidiati dai Governi, minor costo del lavoro. In Italia la capacità di raffinazione, negli ultimi 4 anni è scesa del 38 per cento passando da 171 a 102Mt/a. Ciò ha comportato – secondo i dati forniti dall'Unione petrolifera italiana – la trasformazione della raffineria di Tamoil di Cremona in polo logistico integrato, alla fine del 2011, e degli impianti di Roma in polo logistico per lo stoccaggio dei prodotti petroliferi, nei primi mesi del 2012. Nei prossimi anni si profila un ulteriore eccesso di capacità di circa 20Mt/a che potrebbe comportare la chiusura di altre due raffinerie nel 2013. È il caso di osservare che il ruolo del petrolio, in Italia, resta prioritario in alcuni settori fondamentali come i trasporti in cui il ricorso al traffico stradale per le merci supera l'85 per cento, mentre solo una minima parte è riservata ai treni in costante flessione.

Lo scenario futuro deve evitare un import totale dei prodotti petroliferi finiti.

Le proposte di intervento a sostegno del settore devono assumere un profilo europeo. In assenza di decisioni puntuali, urgenti e condivise la raffinazione europea sarebbe esposta ad una crisi strutturale gravissima con la chiusura di altri 40 impianti nei prossimi anni e un aumento della dipendenza dall'estero, pur in costanza di un eccesso offerta.

L'Unione europea ha riconosciuto il valore strategico raffinazione e lo stato di crisi del settore. L'indagine conoscitiva ha consentito di individuare il seguente percorso per superare la crisi del settore della raffinazione, suggerito peraltro da Europia (associazione che rappresenta circa l'80 per cento delle industrie della raffinazione in Europa) nel corso della sua audizione:

facilitare la ristrutturazione o la riconversione delle capacità produttive;

incentivare gli investimenti in ricerca e sviluppo indispensabili per adeguare le raffinerie alle norme relative alla qualità dei prodotti e alla tutela ambientale;

approvare provvedimenti di semplificazione normativa e procedere alle bonifiche dei siti;

garantire le condizioni di concorrenza paritaria con i Paesi extra-UE.

Si sottolinea, in particolare, la proposta italiana a livello comunitario di introdurre una green label per i prodotti raffinati in Unione europea, stabilendo che solo quelli ottenuti con processi industriali che soddisfino gli stessi standard e abbiano pari sostenibilità ambientale provenienti da Paesi extra-UE possano essere utilizzati nei Paesi membri. L'indagine conoscitiva sulla crisi del settore della raffinazione dimostra come « solo con una politica concertata a livello europeo, con uno sforzo tra settore pubblico e privato, potranno essere superate le problematiche del settore della raffinazione, proseguendo una ristrutturazione del sistema, migliorando il livello di efficienza e di competitività dell'industria petrolifera italiana ed europea sui mercati internazionali ».

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali. C. 5613, approvato in un testo unificato dalla 7 ^a Commissione permanente del Senato, e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	193
--	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione della Consigliera nazionale di parità e di una rappresentanza delle consigliere territoriali di parità sull'attività di tutela, promozione e controllo svolta in attuazione dei principi di pari opportunità e di non discriminazione nel lavoro e sulle prospettive di funzionamento di tali figure istituzionali nell'ambito del riordino delle pubbliche amministrazioni	195
---	-----

INTERROGAZIONI:

5-08080 Fedriga: Sul disavanzo patrimoniale derivante dalla confluenza dell'INPDAP nell'INPS	195
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	199
5-08108 Codurelli: Requisiti minimi di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia ..	196
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	200
5-08580 Muro: Vicende occupazionali relative al « Cantiere Navale Basilio Postiglione Srl » .	196
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	202
5-08581 Gneccchi: Sulla salvaguardia di determinate categorie di « contributori volontari » .	196
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	204

RISOLUZIONI:

7-01048 Bellanova: Sui fabbisogni delle regioni per gli ammortizzatori sociali in deroga.	
7-01054 Antonino Foti: Sui fabbisogni delle regioni per gli ammortizzatori sociali in deroga (<i>Discussione congiunta e conclusione</i>)	197

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 dicembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Giuliano CAZZOLA.

La seduta comincia alle 11.55.

Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali.

C. 5613, approvato in un testo unificato dalla 7^a Commissione permanente del Senato, e abb. (Parere alla VII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Maria Anna MADIA (PD), *relatore*, osserva che la XI Commissione è chiamata a esprimere il parere, per quanto di competenza, sulla proposta di legge n. 5613,

recante disposizioni di modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali, già approvata, in un testo unificato, dalla 7^a Commissione permanente del Senato, al termine di un *iter* articolato e approfondito. Fa presente che il provvedimento in questione è stato assegnato – a seguito di un accordo unanime raggiunto in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo – direttamente in sede legislativa alla VII Commissione, la quale lo ha adottato come testo base per il seguito della discussione: su questo testo, peraltro, non sono stati presentati emendamenti, per cui le Commissioni competenti in sede consultiva devono esprimere il parere sul medesimo testo approvato dal Senato, ai fini della sua definitiva approvazione.

Ritenuto, dunque, quanto mai opportuno giungere anche in questo ramo del Parlamento ad una rapida conclusione dell'esame, tenuto conto del consenso unanime dei gruppi e dei margini temporali ristretti connessi alla scadenza della legislatura, sottolinea l'esigenza di rispondere quanto prima alle significative attese degli operatori del settore. In tal senso, segnala che la proposta normativa in esame mira a intervenire nel delicato e complesso settore delle professionalità impegnate nelle attività di restauro dei beni culturali, così come disciplinate dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), soprattutto nella prospettiva di adeguare tale normativa all'attuale quadro delle professionalità effettivamente presenti nel settore, ridefinendo la materia dei requisiti necessari per il riconoscimento della qualifica di restauratore: la finalità del provvedimento, quindi, è quella di ampliare la possibilità di accesso al titolo per le migliaia di operatori del comparto, attualmente escluse a causa della ristrettezza degli stessi requisiti, agevolando le imprese nella partecipazione alle procedure di affidamento di appalti pubblici per l'esecuzione di lavori di restauro. Evidenzia che l'intervento si è reso necessario a seguito

di talune difficoltà applicative delle disposizioni transitorie del Codice dei beni culturali (dovute anche al ritardo con cui ne è stata data attuazione), con riferimento alla disciplina dei requisiti indispensabili ai fini dell'attribuzione della qualifica, laddove è stata evidenziata la mancanza di un sistema normativo efficace ai fini del riconoscimento dei percorsi formativi e delle competenze professionali acquisite da numerosissimi restauratori, che hanno alle spalle anni di pratica lavorativa e di collaborazione con gli organismi statali di tutela e che hanno già garantito la conservazione di beni culturali particolarmente significativi.

Passando al contenuto di dettaglio del provvedimento in esame, composto da 2 articoli e dall'annesso allegato, fa notare, innanzitutto, che esso, all'articolo 1, modifica la disciplina transitoria per il conseguimento delle qualifiche di restauratore: in particolare, oltre ad attribuirsi rilevanza all'adeguata competenza professionale maturata dagli operatori nell'ambito del restauro dei beni culturali mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici, vengono disciplinate le modalità di attribuzione della relativa qualifica, riconosciuta, in esito ad apposita procedura di selezione pubblica da concludere entro il 30 giugno 2015, con provvedimenti del competente Ministero, che danno luogo all'inserimento in un apposito elenco suddiviso per settori di competenza e reso accessibile a tutti gli interessati. Fa notare, al riguardo, che la richiamata procedura di selezione pubblica, indetta entro il 31 dicembre 2012, consiste nella valutazione dei titoli e delle attività – e nell'attribuzione dei relativi punteggi, indicati nell'allegato B (annesso al comma 2 dell'articolo 1 della proposta di legge) – che viene così aggiunta al richiamato Codice dei beni culturali e del paesaggio (di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004); entro lo stesso termine, con decreto del Ministro sono definite le linee guida per l'espletamento della procedura di selezione pubblica, nel rispetto di quanto previsto dallo stesso articolo 1, sentite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali più rappresenta-

tive. Rileva che, ai fini dell'attribuzione dei vari punteggi, il citato allegato B attribuisce rilievo a determinati titoli di studio, all'attività professionale svolta e all'inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali (previo superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di restauratore di beni culturali), nonché all'inquadramento come docente di restauro presso le Accademie di belle arti per i settori disciplinati.

Sempre in relazione alle norme di diretto interesse della Commissione, facendo riferimento all'esperienza professionale rilevante ai fini dell'attribuzione del punteggio, fa osservare come il provvedimento riconosca soltanto l'attività di restauro effettivamente svolta dall'interessato, direttamente e in proprio ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, ovvero nell'ambito di rapporti di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali, con regolare esecuzione certificata nell'ambito della procedura di selezione pubblica.

Preso atto, dunque, del contenuto del progetto di legge e considerato che – a suo giudizio – si tratta ora di favorire la definitiva approvazione, in sede legislativa, di un testo ampiamente condiviso e atteso dagli addetti ai lavori, propone di esprimere un parere favorevole sul provvedimento in esame, auspicando peraltro che nella prossima legislatura possano essere assunte analoghe iniziative normative anche in favore di altre categorie di professionisti che operano nel settore della tutela dei beni culturali (tra i quali cita gli archivisti, i bibliotecari, gli storici dell'arte, gli archeologi e i demotnoantropologi), al momento sprovvisti di una apposita disciplina delle relative qualifiche.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 12.05.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 18 dicembre 2012.

Audizione della Consigliera nazionale di parità e di una rappresentanza delle consigliere territoriali di parità sull'attività di tutela, promozione e controllo svolta in attuazione dei principi di pari opportunità e di non discriminazione nel lavoro e sulle prospettive di funzionamento di tali figure istituzionali nell'ambito del riordino delle pubbliche amministrazioni.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.15 alle 13.10.

INTERROGAZIONI

Martedì 18 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.

La seduta comincia alle 13.10.

5-08080 Fedriga: Sul disavanzo patrimoniale derivante dalla confluenza dell'INPDAP nell'INPS.

Il viceministro Michel MARTONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Massimiliano FEDRIGA (LNP), nell'appellarsi alla presidenza affinché – quanto meno per la prossima legislatura – sia assicurato il pieno rispetto delle regole parlamentari che disciplinano gli obblighi dell'Esecutivo rispetto agli atti di sindacato ispettivo, fa notare con rammarico che il rappresentante del Governo ha eluso completamente, nella propria risposta, i quesiti posti nell'interrogazione in titolo, non fornendo, tra l'altro, alcuna indicazione circa le amministrazioni (tra le quali si sarebbe dovuto specificare se vi fossero o meno anche quelle locali) che non hanno versato la quota a loro carico negli anni passati, contribuendo a determinare il disavanzo patrimoniale dell'INPDAP e, quindi, dell'INPS, nel quale quell'istituto è da poco confluito. Dopo avere espresso il proprio

stupore per l'incapacità del Governo di predisporre risposte adeguate rispetto a interrogazioni per le quali ci sarebbe stato tutto il tempo per svolgere i necessari approfondimenti, ritiene inaccettabile che lo stesso Governo dichiari, nella risposta appena resa, che la sostenibilità del sistema previdenziale è stata in ogni caso assicurata grazie alla recente riforma delle pensioni, confermando implicitamente che i « buchi » di bilancio dell'INPS – a prescindere dalla causa che li ha determinati – vengono comunque coperti con risorse sottratte ai pensionati. Si dichiara, pertanto, amareggiato per il comportamento di talune amministrazioni dello Stato, le quali, pur ponendo in essere una vera e propria evasione contributiva, non subiscono alcuna conseguenza sanzionatoria, a differenza di quanto accade per i normali cittadini e per le imprese, nei confronti dei quali il Governo in carica ha avuto, sin dal giorno del suo insediamento, un atteggiamento persecutorio.

5-08108 Codurelli: Requisiti minimi di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia.

Il viceministro Michel MARTONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Lucia CODURELLI (PD), nel manifestare una certa soddisfazione per la risposta del rappresentante del Governo, che sembrerebbe avere assicurato il proprio impegno nel risolvere in termini positivi la questione prospettata nell'interrogazione, si augura che ciò possa realmente avvenire in tempi brevi, tenuto conto che la problematica dei requisiti minimi contributivi è da tempo all'attenzione dell'Esecutivo e che essa – come risulta anche dalla complessa e tortuosa ricostruzione dei diversi passaggi burocratici fornita nella stessa risposta odierna – avrebbe dovuto già essere stata definita in via amministrativa. Pertanto, prima di esprimere il proprio compiacimento per la soluzione conclusiva della vicenda, si riserva di verificare nel dettaglio le iniziative

concrete che saranno intraprese dal Governo, auspicando che le necessarie tutele nei confronti dei lavoratori, di cui al proprio atto di sindacato ispettivo, possano essere approntate in tempi quanto mai solleciti.

5-08580 Muro: Vicende occupazionali relative al « Cantiere Navale Basilio Postiglione Srl ».

Il viceministro Michel MARTONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Luigi MURO (FLpTP), nel ringraziare il rappresentante del Governo per la puntuale risposta fornita, prende atto con favore della disponibilità dell'Esecutivo ad aprire un tavolo di confronto con le parti interessate, al fine di individuare le soluzioni più adeguate in favore dei lavoratori coinvolti. Ricordato che, nel caso di specie, l'azienda in questione, titolare di concessione demaniale, si è avvalsa di strumenti di sostegno al reddito che, tuttavia, non hanno impedito il licenziamento dei propri dipendenti, successivamente sostituiti da personale esterno, si augura che il Governo prenda spunto da tale vicenda per affrontare in senso più generale un certo « malcostume », tipico di alcune aziende che, pur servendosi di lavoratori reclutati all'esterno o addirittura assunti « in nero », tendono a simulare difficoltà economiche per accedere ai trattamenti di integrazione salariale, adottando comportamenti gravemente pregiudizievoli della leale concorrenza tra le imprese e degli stessi diritti dei lavoratori.

5-08581 Gnechchi: Sulla salvaguardia di determinate categorie di « contributori volontari ».

Il viceministro Michel MARTONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Maria Grazia GATTI (PD), cofirmataria dell'interrogazione in titolo, si dichiara completamente insoddisfatta della risposta

ricevuta, dal momento che essa non ha fornito alcuna apertura circa la possibilità di ricondurre la salvaguardia dei « proscutatori » volontari – autorizzati prima del luglio 2007 – ai provvedimenti già assunti in loro favore dalle leggi n. 243 del 2004 e n. 247 del 2007, che recavano, peraltro, disposizioni dotate di adeguata copertura finanziaria. D'altronde, ritiene che l'incertezza applicativa, che appare ancora presente nelle risposte del Governo, non escluda che l'Esecutivo possa nell'immediato futuro adottare provvedimenti ministeriali potenzialmente lesivi dei diritti di tali lavoratori, stabilendo criteri di fruizione delle deroghe, per l'accesso al sistema pensionistico, più restrittivi di quelli già definiti in sede legislativa, come peraltro accaduto nel recente passato, in occasione della concreta definizione della platea dei cosiddetti « esodati », nondimeno attuata sulla base di stime finanziarie approssimative e sbagliate.

Per queste ragioni, ribadito che la copertura finanziaria per la platea di « contribuenti volontari » autorizzati *ante* luglio 2007 era già garantita dalle leggi di riferimento, ritiene necessario che il Governo elimini qualsiasi elemento di contrasto con la normativa vigente circa la piena salvaguardia di tali lavoratori.

Silvano MOFFA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.35.

RISOLUZIONI

Martedì 18 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.

La seduta comincia alle 13.35.

7-01048 Bellanova: Sui fabbisogni delle regioni per gli ammortizzatori sociali in deroga.

7-01054 Antonino Foti: Sui fabbisogni delle regioni per gli ammortizzatori sociali in deroga.

(Discussione congiunta e conclusione).

La Commissione inizia la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che le risoluzioni in titolo, vertendo sul medesimo argomento, saranno discusse congiuntamente.

Teresa BELLANOVA (PD) rinuncia a illustrare la propria risoluzione 7-01048, facendo espresso rinvio al suo contenuto per quanto concerne i profili di merito.

Antonino FOTI (PdL) rinuncia a illustrare la propria risoluzione n. 7-01054, auspicandone l'approvazione da parte della Commissione.

Silvano MOFFA, *presidente*, preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento, invita il rappresentante del Governo a esporre alla Commissione il proprio orientamento sulle risoluzioni in discussione.

Il viceministro Michel MARTONE prende atto che le risoluzioni presentate vertono entrambe sul medesimo argomento: la copertura del fabbisogno delle regioni in materia di ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2012, nonché lo stanziamento delle necessarie risorse per l'anno 2013. Al riguardo, intende evidenziare, in primo luogo, che con riferimento alle risorse per l'anno in corso risultano già stanziati 1 miliardo 300 milioni complessivi, di cui 1 miliardo per accordi regionali e circa 300 milioni per accordi stipulati direttamente presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; tale dotazione complessiva verrà inoltre incrementata grazie alle risorse residue relative alle annualità 2009, 2010 e 2011, al momento quantificabili in circa 350 milioni di

euro. In secondo luogo, ritiene opportuno ribadire che il tema degli ammortizzatori sociali in deroga assume particolare importanza per il Governo che, consapevole del critico quadro macroeconomico, e in particolare della situazione occupazionale, ha predisposto – in sede di approvazione della riforma del mercato del lavoro – uno stanziamento di 1 miliardo di euro sia per l'anno 2013 che per l'anno 2014, di 700 milioni di euro per l'anno 2015 e di 400 milioni di euro per l'anno 2016, secondo uno schema che vede il progressivo superamento degli ammortizzatori in deroga. Inoltre, rammenta che in occasione dell'ultima seduta di *question time* in Aula alla Camera, lo scorso 12 dicembre, il Ministro Fornero ha fatto presente di « essersi fatta interprete delle preoccupazioni concernenti la situazione occupazionale in una lettera inviata al Presidente Monti e al Ministro Grilli nel mese di settembre, in vista della predisposizione della legge di stabilità ».

Fa notare che, per le ragioni esposte, nel corso dell'*iter* di approvazione del disegno di legge di stabilità per il 2013 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha condiviso l'impegno a presentare appositi emendamenti, volti a rifinanziare gli ammortizzatori sociali in deroga. In particolare, segnala che con tale iniziativa si è inteso, in primo luogo, prevedere la rideterminazione del « Piano di azione e coesione » verso l'utilizzo proprio in tema

di ammortizzatori sociali, concordata con il Ministro Barca: in tal modo potranno essere recuperate ulteriori risorse finanziarie attualmente stimate in centinaia di milioni di euro. In secondo luogo, avverte che è stata considerata la possibilità di reperire ulteriori risorse, per il secondo semestre 2013, in via straordinaria, dai fondi per la formazione professionale: infatti il Governo, pur consapevole che tali risorse sono destinate a favorire l'occupabilità delle persone, non può non considerare che, purtroppo, anche l'anno 2013 potrebbe determinare riflessi negativi sulla situazione occupazionale del Paese. Rileva, pertanto, che si è ritenuto prioritario assicurare che i lavoratori, in caso di difficoltà per le imprese, possano comunque contare su misure di sostegno al reddito.

Nel ricordare, al riguardo, che ogni decisione definitiva è ora rimessa al Parlamento, fa presente che il Governo esprime, per quanto di sua competenza, un parere favorevole su entrambe le risoluzioni in discussione, i cui impegni possono ritenersi sostanzialmente condivisibili.

Nessuno altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, con distinte votazioni, le risoluzioni n. 7-01048 e n. 7-01054.

La seduta termina alle 13.45.

ALLEGATO 1

5-08080 Fedriga: Sul disavanzo patrimoniale derivante dalla confluenza dell'INPDAP nell'INPS.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione parlamentare dell'On. Fedriga concerne le preoccupazioni emerse di recente, anche in ambito parlamentare, sugli effetti dell'accorpamento di Inpdap ed Enpals nell'Inps e, nello specifico, sull'eventuale deterioramento del bilancio dell'Inps tale da comportare un problema di sostenibilità dell'intero sistema pensionistico.

A tal proposito è opportuno evidenziare che tali preoccupazioni si fondano su una rappresentazione contabile già nota e compresa nei saldi di finanza pubblica al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, per effetto dell'incorporazione dei suddetti enti.

In proposito, si sottolinea che l'operazione di accorpamento ha determinato, nel suo insieme, i seguenti effetti:

a) l'Inps, pur mantenendo la stessa denominazione, diviene nella sostanza l'ente previdenziale della generalità dei lavoratori italiani, acquisendo tre milioni di nuovi assicurati;

b) dal punto di vista meramente contabile, il nuovo ente risultante dall'accorpamento nell'Inps di Inpdap e Enpals assorbe il disavanzo Inpdap;

c) nel nuovo Inps, dopo l'accorpamento, confluiscono tutti i trasferimenti a differente titolo dal bilancio dello Stato all'Inpdap.

Pertanto, dal punto di vista della finanza pubblica, l'accorpamento non determina alcun effetto negativo, in quanto interviene sulla regolazione dei trasferimenti tra enti della pubblica amministrazione, con effetti di neutralità sulle singole voci (contributi/

prestazioni previdenziali) del conto economico consolidato della amministrazioni pubbliche non venendo modificate le norme sostanziali che le regolano.

Si è anche parlato di evasione contributiva in ambito pubblico, ma questa evasione contributiva semplicemente non esiste. Esiste invece, magari, un ritardo nella corresponsione dei contributi da parte dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche, che, anziché versarli a priori, sono soliti trasferire all'ente previdenziale INPDAP le risorse mancanti per coprire le erogazioni pensionistiche.

In definitiva, l'operazione di accorpamento non comporta alcun effetto sulla sostenibilità del sistema previdenziale, che resta pienamente confermata, soprattutto per effetto delle modifiche ai diversi regimi pensionistici conseguenti alla recente riforma pensionistica adottata dal Governo.

L'operazione comporta invece sicuri effetti positivi per la finanza pubblica, realizzando una notevole riduzione, crescente nel tempo, delle spese di funzionamento, attraverso l'eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni negli apparati, nella logistica, nelle dotazioni strumentali, ecc., in piena rispondenza all'azione del Governo in materia di *spending review*. Inoltre, l'aver creato un unico referente per l'intero settore in concomitanza con i percorsi di convergenza dei diversi regimi pensionistici risponde a una logica di miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa, funzionale a garantire più elevati e omogenei livelli di servizio a tutti gli utenti nonché a ridurre le distanze nelle *performance* dei diversi enti previdenziali.

ALLEGATO 2

5-08108 Codurelli: Requisiti minimi di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'On. Codurelli – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione sulla riforma pensionistica introdotta dall'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 (c.d. decreto *Salva Italia*) che, per la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, ha innalzato in via generale il requisito dell'età anagrafica. In particolare, si pone il dubbio se la recente riforma pensionistica abbia determinato il superamento del regime delle deroghe alla vecchia disciplina di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 503/92.

Come è noto, tale disposizione individua una platea di soggetti in favore dei quali non si applicano i primi due commi del suddetto articolo che disciplinano la graduale elevazione da 15 a 20 anni del requisito contributivo per l'accesso alla pensione di vecchiaia.

In particolare, rientrano in questa salvaguardia coloro che sono stati ammessi alla prosecuzione volontaria da data anteriore al 31 dicembre 1992 e soggetti – quali, ad esempio, i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, i lavoratori agricoli, i pescatori che esercitano l'attività di pesca per proprio conto, alcuni lavoratori dello spettacolo, come cantanti ed attori – per i quali, in considerazione del carattere discontinuo delle attività lavorative che le contraddistinguono, sussistono concrete difficoltà a raggiungere un periodo di contribuzione di 20 anni.

Tali lavoratori potevano così accedere al trattamento pensionistico di vecchiaia – a determinate condizioni –, sulla base dei requisiti di contribuzione e assicurazione previsti dal decreto legislativo n. 503 del

1992 – ovvero con 15 anni di contribuzione – al perfezionarsi del requisito anagrafico.

In sede di risposta all'interrogazione parlamentare n. 5-06533 in data 15 maggio scorso, come ricordato dagli onorevoli interroganti, ho assunto l'impegno a nome del Ministero da me rappresentato ad avviare un'interlocuzione in sede tecnica con le amministrazioni a vario titolo coinvolte al fine di individuare la percorribilità della soluzione auspicata degli stessi interroganti.

In questa sede, devo confermare che i contatti in sede tecnica a suo tempo anticipati hanno avuto luogo e si sono svolti in modo fattivo.

In particolare, a seguito della risposta ad interrogazione dello scorso maggio:

gli Uffici del Ministero, dell'INPS e del Ministero dell'economia e delle finanze hanno esaminato a fondo la questione;

l'INPS ha fatto pervenire nel corso del mese di settembre uno schema di circolare la quale, superando in parte quanto già sostenuto nell'ambito della circolare n. 35/2012, afferma la possibilità di salvaguardare la posizione di coloro che, alla data di entrata in vigore della legge 503 del 1992, avessero già maturato il requisito dei 15 anni di contribuzione;

la competente Direzione generale del Ministero da me rappresentato ha ritenuto di poter aderire alla prospettazione sottesa al nuovo schema di circolare;

lo scorso 13 dicembre ha avuto luogo, presso i locali di questo Ministero, una riunione tecnica (che ha visto il coinvolgi-

mento del MEF – Ragioneria generale dello Stato – e dell'INPS) al fine di esaminare la questione sotto tutti gli aspetti.

Ritengo, quindi, che in tempi brevi sarà possibile pervenire alla conclusione

della questione, auspicabilmente in senso conforme a quanto indicato dagli onorevoli interroganti, in tal modo confermando il fattivo impegno del Governo alla risoluzione della questione evidenziata in premessa.

ALLEGATO 3

5-08580 Muro: Vicende occupazionali relative al « Cantiere Navale Basilio Postiglione Srl ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

Passo ad illustrare l'atto parlamentare dell'On. Muro inerente la situazione occupazionale della società Cantiere Navale Basilio Postiglione srl, operante nel settore della riparazione e rimessaggio di imbarcazioni da diporto.

Al riguardo, occorre precisare che – in conseguenza della grave crisi economica e finanziaria degli ultimi anni – il comparto del *refetting* (riparazione, assistenza e manutenzione ordinaria delle imbarcazioni) ha subito una notevole contrazione dovuta anche alla tendenza degli armatori privati a trasferire le proprie imbarcazioni nei mercati esteri.

In siffatto contesto, la società Cantiere Navale Basilio Postiglione srl, al fine di fronteggiare il calo delle commesse, ha fatto ricorso – per il periodo dal 29 novembre 2011 al 15 settembre 2012 (pari a complessive 7.632 ore) – allo strumento della Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO), a rotazione, nei confronti dei 13 lavoratori occupati.

In proposito, l'INPS ha reso noto che, allo stato, le richieste di integrazione salariale sono tutt'ora al vaglio della competente sede di Pozzuoli, sebbene la società abbia già provveduto a corrispondere ai lavoratori i relativi importi.

L'Istituto ha, inoltre, fatto presente di aver richiesto – per il trimestre gennaio/marzo 2012 – una integrazione documentale che, a tutt'oggi, la società non ha ancora prodotto.

Riguardo, poi, alle richieste di proroga del trattamento di CIGO, l'Inps ha precisato che le stesse – oltre ad essere presentate fuori termine – risultano essere prive della necessaria documentazione.

Alla ripresa dell'attività, avvenuta lo scorso 16 settembre, l'azienda ha provveduto a licenziare 6 dei 13 dipendenti ivi impiegati. La società ha motivato tale determinazione facendo riferimento all'attuale situazione economica che ha influito in modo decisivo sulla normale attività produttiva, imponendo un riassetto organizzativo volto ad una gestione più economica con una riduzione dei costi.

Informo, inoltre, che lo scorso 29 ottobre i funzionari della Direzione Territoriale del Lavoro di Napoli e i funzionari dell'INPS di Pozzuoli, hanno effettuato un accesso ispettivo presso il cantiere navale in questione.

Sul luogo di lavoro sono stati trovati intenti al lavoro ed identificati cinque lavoratori, per due dei quali non è stata dimostrata la regolare occupazione.

Si è proceduto, pertanto, a redigere un provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa, ai sensi dell'articolo 14, comma 1 del Decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i..

Il successivo giorno, l'amministratore della società ha presentato richiesta di revoca del provvedimento di sospensione, corredata con le comunicazioni di assunzione dei lavoratori sopra citati ed il pagamento della somma aggiuntiva di 1.500,00 euro.

Lo scorso 5 dicembre, la società e le organizzazioni sindacali sono state convocate presso l'Assessorato al lavoro della Regione Campania. Nel corso dell'incontro è emerso che 3 dei 7 dipendenti non licenziati erano in attività mentre 4 (di cui un amministrativo) erano in sciopero in quanto l'Azienda – adducendo difficoltà di ordine economico – non provvedeva da

mesi a corrispondere le loro spettanze. È inoltre emerso che i lavoratori licenziati lamentavano la mancata corresponsione del trattamento di fine rapporto da parte della società.

Al riguardo, la società ha reso noto che lo scorso 14 dicembre si è tenuto un incontro tra i legali delle Parti, all'esito del quale si è giunti alla definizione delle somme spettanti ai lavoratori. È stato, inoltre, fissato un nuovo incontro per la definizione delle spettanze e delle modalità di rateizzazione dei pagamenti.

Da ultimo, nel rilevare che, ad oggi non è stato richiesto dalle Parti Sociali alcun incontro per l'esame della situazione occupazionale, sono comunque in condizione di assicurare la massima attenzione del Governo e di garantire la più ampia disponibilità ad aprire, qualora richiesto, un tavolo di confronto con tutte le parti coinvolte al fine di individuare le soluzioni più idonee per i lavoratori dell'azienda in parola, mettendo in campo tutti gli strumenti previsti dalla normativa vigente a salvaguardia dei livelli occupazionali.

ALLEGATO 4

**5-08581 Gnechi: Sulla salvaguardia di determinate categorie di
« contributori volontari ».**

TESTO DELLA RISPOSTA

L'On. Gnechi – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione sulle problematiche dei lavoratori che hanno fatto richiesta di prosecuzione volontaria della contribuzione *ante* 20 luglio 2007 e che chiedono di poter accedere al trattamento pensionistico secondo le disposizioni di cui alla legge 243 del 2004 (successivamente modificata dalla legge 247 del 2007).

Al riguardo, a seguito della risposta fornita all'interrogazione n. 5-07022 (Rubinato) e alle repliche svolte nel corso della seduta del 28 novembre scorso, è stato chiesto nuovamente agli Uffici dell'INPS e dei Ministeri vigilanti di esaminare i rapporti fra le pregresse disposizioni di cui alle richiamate leggi del 2004 e del 2007 e le innovazioni recate dalla riforma pensionistica di cui al decreto-legge n. 201 del 2011 (c.d. « salva-Italia »).

In particolare, si è chiesto agli Uffici tecnici di chiarire se, per ciò che riguarda la posizione dei c.d. « proscutori volontari », il sopraggiungere dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 abbia determinato l'integrale superamento del quadro normativo delineato dalle disposizioni del 2004-2007, ovvero se – come ritenuto dagli onorevoli interroganti – i lavoratori interessati dalle disposizioni da ultimo richiamate debbano essere ritenuti esclusi dall'applicazione delle disposizioni di salvaguardia di cui all'articolo 24 della recente legge di riforma e dalle relative disposizioni di attuazione (in quanto a propria volta già interessati da talune distinte

disposizioni di salvaguardia, da considerarsi intangibili rispetto a successivi interventi normativi).

Ebbene, all'esito della rinnovata istruttoria, gli Uffici dell'INPS e delle competenti direzioni ministeriali hanno confermato l'interpretazione fondata sulla prevalenza delle disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto « salva-Italia ».

Al riguardo è stato ribadito che le disposizioni di cui all'articolo 24 commi 14 e 15, del decreto legge n. 201/2011 e sue modificazioni e integrazioni prevedono il permanere dei requisiti di accesso vigenti prima dell'entrata in vigore della citata legge, per il conseguimento dei trattamenti pensionistici sia di anzianità che di vecchiaia, in favore di alcune categorie di lavoratori tra i quali coloro che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, senza operare distinzioni di sorta fra le diverse platee di soggetti già in precedenza autorizzati nei diversi momenti storici.

Conclusivamente faccio presente che, come rilevato dai competenti Uffici dell'INPS e dei Ministeri vigilanti, i lavoratori già autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 20 luglio 2007, ove in possesso dei requisiti indicati nel citato articolo 24, commi 14 e 15, del decreto legge n. 201/2011 nonché dal Decreto interministeriale del 1° giugno 2012, sono potenziali beneficiari della cd. salvaguardia, per il conseguimento dei trattamenti di anzianità e vecchiaia, qualora maturino i requisiti vigenti prima dell'entrata in vigore del citato decreto Salva Italia.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-08060 Mancuso: Utilizzo di animali nei circhi e decesso di una giraffa presso un circo insediato a Imola	205
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	211
5-08357 Mancuso: Campagna informativa sulle modalità di trasmissione delle malattie tra la popolazione delle carceri	206
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	213
5-08455 Toto: Possesso dei requisiti strutturali e gestionali della « Casa di cura Villa Pini d'Abruzzo » e procedimenti amministrativi relativi al suo riaccreditamento	206
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	215
5-08539 D'Incecco: Orientamento del Governo in relazione alla decisione dell'AIFA di riconoscere alla nimesulide la rimborsabilità per nuove indicazioni	206
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	217
5-08553 Pedoto: Iniziative per una corretta gestione delle nuove farmacie	206
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	218

SEDE CONSULTIVA:

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 5473 Governo, approvato dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	207
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	210

INTERROGAZIONI

Martedì 18 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Adelfio Elio Cardinale.

La seduta comincia alle 13.35.

5-08060 Mancuso: Utilizzo di animali nei circhi e decesso di una giraffa presso un circo insediato a Imola.

Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE risponde all'interrogazione in titolo

nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Gianni MANCUSO (PdL), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal sottosegretario Cardinale.

Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE, intervenendo per un'ulteriore breve precisazione, fa presente che a suo avviso la presenza di animali nei circhi andrebbe abolita.

5-08357 Mancuso: Campagna informativa sulle modalità di trasmissione delle malattie tra la popolazione delle carceri.

Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Gianni MANCUSO (Pdl), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta, invitando altresì il Governo a mantenere alto il livello di attenzione in considerazione della rilevanza del tema, stante la dimensione delle malattie infettive trasmesse tra la popolazione detenuta, più elevata rispetto al resto della popolazione in tutti i Paesi del mondo occidentale.

5-08455 Toto: Possesso dei requisiti strutturali e gestionali della « Casa di cura Villa Pini d'Abruzzo » e procedimenti amministrativi relativi al suo riaccreditamento.

Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Daniele TOTO (FLPT), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta, evidenziando in particolare che la struttura in oggetto non aveva i requisiti richiesti dalla legge ai fini dell'accREDITAMENTO.

Rileva altresì come anche la vicenda relativa ai rilievi formulati dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, concernenti la mancata riattivazione del certificato di prevenzione incendi, dimostra che la « Casa di cura Villa Pini d'Abruzzo » è una struttura non adeguata.

Sottolinea, inoltre, l'esigenza di rispettare la legge, richiamando le competenze dell'Esecutivo rispetto alle vicende oggetto dell'interrogazione in titolo, essendo l'Abruzzo una regione commissariata.

5-08539 D'Incecco: Orientamento del Governo in relazione alla decisione dell'AIFA di riconoscere alla nimesulide la rimborsabilità per nuove indicazioni.

Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Vittoria D'INCECCO (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta in quanto la risposta fornita dal sottosegretario Cardinale non ha eliminato le perplessità che l'hanno indotta a presentare l'interrogazione in oggetto, attinenti alla scelta dell'Aifa di mantenere in vigore la rimborsabilità di nimesulide in patologie croniche, che a suo avviso rischia di esporre i pazienti al rischio di un uso cronico del farmaco, considerato anche il fatto che tuttora tale farmaco è commercializzato con le confezioni da trenta unità, ciò che evidentemente non garantisce un utilizzo di breve durata nelle forme acute.

5-08553 Pedoto: Iniziative per una corretta gestione delle nuove farmacie.

Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Luciana PEDOTO (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta fornita dal Governo ai due quesiti posti attraverso l'interrogazione in titolo, evidenziando come tale risposta non abbia fatto venire meno del tutto il sospetto circa la presenza di elementi di opacità per quanto riguarda la gestione delle nuove farmacie.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 14.10.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 5473 Governo, approvato dalla 1^a Commissione permanente del Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole.)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mariella BOCCIARDO (Pdl), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere alla I Commissione (Affari costituzionali) il prescritto parere sulle parti di competenza del disegno di legge n. 5473, approvato dalla 1^a Commissione del Senato, in sede deliberante, volto a regolare i rapporti tra lo Stato italiano e la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova in Italia, sulla base dell'allegata intesa stipulata il 4 aprile 2007.

Il provvedimento in esame è stato approvato ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, in base al quale i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica sono regolati per legge, sulla base di intese con le relative rappresentanze: si tratta quindi di una riserva di legge rinforzata, essendo caratterizzata da aggravamenti procedurali.

In via preliminare, fa presente che l'organizzazione dei testimoni di Geova, in Italia, è presente sin dal 1891 ed il primo gruppo organizzato si è formato nel 1903. Attualmente nel nostro Paese i testimoni di Geova sono circa 400.000, appartenenti a 3.000 comunità.

Per quanto riguarda il contenuto del provvedimento, gli articoli 2 e 3 conten-

gono norme generali sulla libertà religiosa, che si richiamano ai principi di libertà contenuti nella Costituzione.

Osserva, poi, che l'articolo 4 riconosce il diritto all'assistenza spirituale da parte di propri ministri di culto agli appartenenti alla Congregazione centrale anche se ricoverati in ospedali, case di cura o di riposo, o se detenuti in istituti penitenziari (articolo 5). A tale fine la Congregazione centrale dovrà trasmettere alle rispettive amministrazioni competenti l'elenco dei ministri di culto. Gli oneri finanziari derivanti sono a carico della Congregazione stessa.

L'articolo 6 afferma che la Repubblica italiana riconosce agli alunni appartenenti alla confessione dei testimoni di Geova il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi; a tal fine l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari e modalità che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline.

L'articolo 7 riconosce effetti civili ai matrimoni celebrati davanti a ministri di culto dei testimoni di Geova.

L'articolo 8 consente agli appartenenti ai testimoni di Geova di osservare la festività religiosa della Commemorazione della morte di Gesù.

Fa presente, quindi, che l'articolo 9 è dedicato alla tutela degli edifici aperti al culto pubblico della Congregazione prevedendo, in particolare, che ad essi si applicano le norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie, contributi e concessioni.

L'articolo 10 è volto a tutelare le eventuali richieste presentate da emittenti radiotelevisive gestite da testimoni di Geova per accedere alla pianificazione delle radiofrequenze.

L'articolo 11 disciplina il riconoscimento degli enti aventi fine di religione o di culto, solo o congiunto con i fini di istruzione o beneficenza.

L'articolo 12, come già previsto in altre intese, specifica cose debba intendersi per attività di religione o di culto al fine di ottenere il riconoscimento.

L'articolo 13 disciplina il regime tributario degli enti della confessione.

L'articolo 14 precisa che la gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione degli enti della confessione dei testimoni di Geova civilmente riconosciuti si svolgono sotto il controllo della Congregazione centrale e senza ingerenza da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali.

L'articolo 15 disciplina l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche degli enti della confessione dei testimoni di Geova civilmente riconosciuti.

L'articolo 16 reca norme concernenti i mutamenti degli enti della confessione.

Osserva, poi, che gli articoli 17, 18 e 19 estendono anche alla Congregazione centrale il sistema dei rapporti finanziari tra lo Stato e le confessioni religiose, delineato dalla legge 20 febbraio 1985, n. 222. Tale sistema, fermo restando il principio in virtù del quale la confessione dei testimoni di Geova si sostiene finanziariamente mediante offerte volontarie, consentirà la deduzione, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), delle erogazioni in denaro, fatte dalle persone fisiche, a favore della Congregazione e degli organismi da essa rappresentati destinate al sostentamento dei ministri di culto e a fini di istruzione, assistenza e beneficenza.

Ai sensi dell'articolo 20, la Congregazione centrale dovrà essere consultata dalle competenti amministrazioni nella fase attuativa della legge, nonché in occasione di future iniziative legislative concernenti i rapporti tra lo Stato e la Congregazione (articolo 22). Con l'entrata in vigore della legge, ai sensi dell'articolo 21, cesseranno di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi della Congregazione, di enti, istituzioni, associazioni, organismi e persone che ne fanno parte, la legge 24 giugno 1929, n. 1159 e le relative norme di attuazione. L'articolo 22 prevede, tra l'altro, che dopo dieci anni dalla data di

entrata in vigore del provvedimento in esame, le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto dell'intesa.

L'articolo 23 prevede, infine, la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento.

Al di là delle singole disposizioni in cui si articola il provvedimento in oggetto, che non sembrano presentare particolari aspetti problematici – peraltro, esse non afferiscono in senso stretto alle competenze della XII Commissione – in questa sede intende esprimere comunque alcune perplessità sul fatto stesso di regolare i rapporti con una confessione che segue un credo non pienamente rispondente a principi di libertà, in particolare per quanto riguarda le trasfusioni e i trapianti, nonché le difficoltà che incontrano gli adepti ad uscire dalla comunità.

Tuttavia, considerato che tali aspetti esulano dal contenuto dell'intesa su cui si basa il provvedimento in titolo e che l'intesa stessa non è emendabile, propone di esprimere parere favorevole, in linea con quanto è avvenuto con precedenti provvedimenti tesi a regolare i rapporti con altre confessioni religiose, che presentavano un contenuto simile a quello in oggetto.

Lucio BARANI (PdL) concorda con la proposta di esprimere parere favorevole sul provvedimento in oggetto. Per quanto concerne le perplessità espresse a proposito di alcune convinzioni facenti capo alla Congregazione dei testimoni di Geova, fa presente di essere un sostenitore della libertà religiosa, purché la religione sia separata dallo Stato.

Intervenendo, poi, sull'ordine dei lavori, fa riferimento ad un emendamento vertere in materia sanitaria che sarebbe stato approvato nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge cosiddetto ILVA (A.C. 5617), osservando a tal proposito come la materia della salute venga trattata presso le altre Commissioni senza che la Commissione affari sociali sia resa partecipe.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, replica al deputato Barani rilevando che temi

come quello oggetto del suo intervento potranno essere affrontati in sede di riunione dell'ufficio di presidenza della Commissione, prevista al termine della seduta odierna.

Precisa comunque che, sulla base del testo del disegno di legge n. 5617 licenziato dalle Commissioni competenti, non risulta che siano stati approvati emendamenti concernenti la materia sanitaria. Poiché nella mattinata odierna si è svolta la discussione generale di tale provvedimento, è evidente che la questione paventata dal deputato Barani riguarderà eventualmente il seguito dell'*iter* in Assemblea, previsto a partire dalle ore 15 di oggi.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), pur comprendendo l'esigenza di imprimere un'accelerazione ai lavori parlamentari, connessa all'imminente conclusione della legislatura, osserva tuttavia come la rilevanza del provvedimento in esame richieda comunque che si svolga un confronto ampio e articolato tra i componenti della Commissione affari sociali.

In particolare, si sofferma sulla difficoltà di regolare i rapporti con una confessione, quella dei testimoni di Geova, accusati di perseguire coloro che mutano il proprio orientamento, arrivando al punto di conculcare la libertà religiosa degli adepti.

Annuncia, pertanto, il proprio voto contrario qualora il relatore dovesse mantenere la proposta di esprimere parere favorevole.

Paola BINETTI (UdCpTP), fermo restando il principio della libertà religiosa, ritiene tuttavia come non si possa negare che alcune convinzioni proprie degli appartenenti alla Congregazione dei testimoni di Geova comportino dei problemi nel nostro ordinamento. A questo proposito, fa riferimento, in particolare, al problema delle trasfusioni e alla tutela dei minori, richiamando i casi in cui è stata tolta la patria potestà a membri della predetta confessione.

Accanto agli aspetti evidenziati, si pone altresì una problematica di tipo sociale, in

quanto nella percezione comune i testimoni di Geova sono considerati come coloro che pretendono di imporre le proprie idee e il proprio credo, senza rispetto per quelli altrui.

Per quanto concerne, invece, il contenuto delle disposizioni in cui si articola il provvedimento in esame, ritiene che non vi siano ragioni per non esprimere parere favorevole, non ravvisando in esse profili problematici.

Domenico DI VIRGILIO (PdL) dichiara la propria astensione a fronte del mantenimento della proposta di parere favorevole da parte del relatore, precisando di aver avuto modo di entrare in contatto con i testimoni di Geova nel corso della sua attività di medico e, per questa ragione, di non dividerne le pratiche, soprattutto per quanto concerne l'attività trasfusionale.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, alla luce degli interventi succedutisi, nei quali sono emerse critiche e perplessità in ordine ad alcuni aspetti della religione praticata dai testimoni di Geova, chiarisce che una cosa è la valutazione che si può esprimere nei confronti di quella confessione religiosa, altra cosa è il testo del provvedimento sul quale la XII Commissione è chiamata ad esprimere il parere. Come è stato messo in evidenza nella relazione introduttiva, infatti, tale testo non reca disposizioni concernenti la pratica delle trasfusioni né altre norme che riguardino la sfera della tutela della salute.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), richiamando le precisazioni fornite dal presidente Palumbo, nonché le perplessità espresse dallo stesso relatore in ordine all'opportunità di regolare i rapporti tra lo Stato italiano e la Congregazione dei testimoni di Geova, a prescindere dal contenuto dell'intesa allegata al provvedimento in esame, ritiene che, se la Commissione non intende esprimere parere contrario in quanto le disposizioni del provvedimento non presentano profili par-

ticolarmente problematici, potrebbe deliberare un nulla osta, anche in considerazione del fatto che le competenze della Commissione affari sociali sono chiamate in causa in maniera solo marginale.

Andrea SARUBBI (PD) ritiene che la soluzione migliore sia quella di esprimere un nulla osta, facendo notare che un eventuale parere contrario non avrebbe molto senso visto che l'oggetto della contrarietà da parte dei membri della Commissione intervenuti nel dibattito non attiene al contenuto del provvedimento quanto invece al fatto stesso di regolare i rapporti con la Congregazione dei testimoni di Geova.

Mariella BOCCIARDO (PdL), *relatore*, richiamando le perplessità già espresse

nell'ambito della relazione precedentemente svolta, nonché alla luce delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, propone di esprimere il nulla osta all'ulteriore corso dell'esame del provvedimento in titolo.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

ALLEGATO 1

5-08060 Mancuso: Utilizzo di animali nei circhi e decesso di una giraffa presso un circo insediato a Imola.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Ministero della salute ha appreso dalla stampa la notizia in merito al decesso della giraffa del Circo Martini durante il periodo del suo attendamento ad Imola. Già da un primo esame dell'accaduto si sono potute ravvisare molteplici criticità, specialmente in materia di sanità e benessere dell'animale.

Si è provveduto, quindi, a inviare una nota al comune di Imola e ai Servizi Veterinari della regione Emilia Romagna per acquisire elementi sull'accaduto.

Il Presidente della regione Emilia Romagna ha descritto quanto avvenuto il 21 settembre 2012.

Il Servizio Veterinario dell'AUSL di Imola è stato coinvolto nell'intervento per recuperare la giraffa scappata dal Circo Martini-Cirque d'Europe, che stava correndo libera per il centro abitato di Imola.

È stata necessaria la sedazione operata in tele-anestesia, in quanto il titolare del Circo, proprietario dell'animale, non era stato in grado di catturare l'animale con altri mezzi.

Il Veterinario ufficiale della AUSL di Imola si è messo a disposizione dell'Autorità di Pubblica Sicurezza che dirigeva le operazioni, e che aveva già richiesto alla Polizia Provinciale di Bologna la disponibilità del fucile per la tele-anestesia e di un tiratore qualificato.

È stato utilizzato il farmaco messo a disposizione dal Veterinario ufficiale della AUSL (Xilazina-(Rompun Bayer). Il dosaggio è stato predisposto dallo stesso Veterinario, tenendo conto delle indicazioni fornite dal produttore, delle condizioni

dell'animale, che si presentava in grave stato di alterazione nervosa ed in continuo movimento, del materiale disponibile per la tele-anestesia.

Il tiratore qualificato della Polizia provinciale di Bologna ha sparato in successione n. 5 dardi-siringa, di cui solo il quarto e il quinto hanno colpito l'animale alla spalla destra.

Dopo poco l'animale ha presentato i sintomi tipici della sedazione ed è stato aiutato a salire sul mezzo di trasporto, dove è stato «imbalzato» con fasce di fortuna per contenerlo ed impedire, quindi, che subisse ulteriori lesioni durante il viaggio verso la sede del Circo.

Una volta scaricato l'animale in un recinto del Circo, il Veterinario ufficiale ha sollecitato la proprietaria a dargli una adeguata assistenza veterinaria. È quindi intervenuta una *equipe* di esperti della Università di Bologna, Facoltà di Medicina Veterinaria.

L'animale sembrava riprendersi, ma alle 15.40 circa moriva.

Il Veterinario ufficiale disponeva l'autopsia, eseguita presso l'istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna (IZSLER), il 22 settembre 2012, da una *equipe* formata da personale specializzato con esperienza pluriennale nella diagnostica *postmortem*.

L'esito dell'esame necroscopico ha evidenziato: emorragie interstiziali multifocali al cuore, congestione alla milza, edema polmonare, allagamento emorragico, edema perivasale e sub meningeo dell'encefalo.

In merito all'utilizzo di animali negli spettacoli delle attività circensi, il Ministero evidenzia che esistono già criteri per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre viaggianti, redatte dalla Commissione scientifica della Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione (CITES), ai fini della detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica, che costitui-

scano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica, elencati nel decreto ministeriale 19 aprile 1996.

Da ultimo, il Ministero della salute valuta favorevolmente l'impegno per la stesura di linee guida che assicurino la corretta detenzione e custodia degli animali, a tutela della sanità pubblica e del loro benessere e salute, non tralasciando la loro sicurezza.

ALLEGATO 2

5-08357 Mancuso: Campagna informativa sulle modalità di trasmissione delle malattie tra la popolazione delle carceri.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Negli Istituti Penitenziari italiani le malattie infettive rappresentano oltre il 40 per cento delle diagnosi in tali collettività. La popolazione detenuta è, infatti, interessata da un'elevata prevalenza di infezione tubercolare, oltre che da *virus* epatitici B e C e da HIV.

L'infezione da HIV e le infezioni virali croniche, trasmesse mediante sangue o rapporti sessuali, risultano, essere più frequenti nelle comunità penitenziarie rispetto alla popolazione generale in tutti i Paesi del mondo occidentale.

Le persone che vengono a conoscenza per la prima volta della propria condizione di sieropositività, in stato di detenzione, ovvero che, essendone a conoscenza, notificano il proprio stato al personale sanitario in carcere, possono incontrare oggettive difficoltà derivanti dalle caratteristiche strutturali e organizzative delle istituzioni penitenziarie, la cui finalizzazione prioritaria è la custodia dei detenuti e la garanzia della sicurezza sociale. A esse si aggiungono sia i trasferimenti improvvisi in altri Istituti per motivi di giustizia, disciplinari o di sfollamento, che possono essere causa di interruzione di programmi assistenziali o di trattamento, sia la difficoltà nel mantenere la riservatezza sulle proprie condizioni di salute, e sui normali atti della vita quotidiana.

Tutti questi elementi problematici sono intrinseci alla struttura penitenziaria e difficili da modificare.

Per gli aspetti organizzativi sanitari, si ricorda che il decreto legislativo n. 230, del 1999 ha stabilito che « i detenuti e gli internati, al pari dei cittadini in stato di libertà, hanno diritto all'erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura

e riabilitazione previste nei livelli essenziali e uniformi di assistenza individuati nel piano sanitario nazionale, nei piani sanitari regionali e in quelli locali ».

In materia di malattie infettive, lo stesso decreto sottolinea l'importanza di:

definire procedure standardizzate di valutazione dei nuovi ingressi prima dell'immissione nel sistema penitenziario, anche attraverso un'osservazione attenta dei soggetti, per quanto possibile, per un periodo pari a quello di incubazione delle principali patologie infettive (TBC, epatiti virali B e C, HIV);

utilizzare *test di screening* per l'identificazione dei soggetti infetti al momento dell'ingresso, attuando anche una valutazione costo-efficacia delle procedure adottate;

sviluppare protocolli per l'inquadramento e la gestione delle malattie infettive clinicamente evidenti;

garantire ai detenuti l'accesso alle cure anche attraverso il ricorso a strutture esterne specializzate per le malattie infettive.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2008, con il quale è stato effettuato il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale di tutte le funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e dal Dipartimento della Giustizia Minorile del Ministero della giustizia, rimarca l'importanza di promuovere la prevenzione delle malattie infettive all'interno di questi Istituti.

Il Ministero, inoltre, con il supporto attivo e fondamentale della Commissione

Nazionale AIDS e della Consulta delle Associazioni per la lotta contro l'AIDS, ha sviluppato progetti che sono stati supportati finanziariamente e, ove necessario, hanno coinvolto ulteriori esperti e altre Istituzioni/Amministrazioni, tra cui anche quello relativo ai soggetti sieropositivi in stato di detenzione.

Al riguardo, è stato realizzato il documento « Assistenza carceraria alle persone Hiv+ », sancito 15 marzo 2012, come Intesa Stato/Regioni.

Va da ultimo ricordato che con il trasferimento delle funzioni alle Regioni, spetta a queste provvedere ad una serie di azioni volte a superare i principali problemi e le attuali disomogeneità nella assistenza e cura della persona sieropositiva.

Nello specifico, l'assistenza dei detenuti con infezione da HIV è guidata dalle Unità Operative di malattie infettive del territorio dove insiste ogni singolo Istituto Penitenziario.

ALLEGATO 3

5-08455 Toto: Possesso dei requisiti strutturali e gestionali della « Casa di cura Villa Pini d'Abruzzo » e procedimenti amministrativi relativi al suo riaccreditamento.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Piano di rientro dal disavanzo della spesa sanitaria della Regione Abruzzo, siglato il 6 marzo 2007, ha previsto una serie di interventi, da attivare nell'arco del triennio 2007-2009, finalizzati a ristabilire l'equilibrio economico-finanziario della stessa Regione.

In merito all'accREDITAMENTO della Casa di Cura « Villa Pini d'Abruzzo s.r.l. » (Chieti), si segnala che la Regione ha sospeso l'accREDITAMENTO predefinitivo della Casa di Cura Villa Pini d'Abruzzo, sino alla regolarizzazione, da parte della stessa struttura, degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del proprio personale dipendente.

Con sentenza del Tribunale di Chieti, Villa Pini d'Abruzzo s.r.l. veniva dichiarata fallita e l'impresa veniva ammessa all'esercizio provvisorio.

Con proprio decreto il Commissario *ad acta* rilevava che, alla luce dell'introduzione dell'esercizio provvisorio, non vi era ragione di riservare al ramo d'azienda Casa di Cura Villa Pini d'Abruzzo, già di proprietà della fallita Villa Pini d'Abruzzo s.r.l. un trattamento diverso da quello riservato, per l'anno 2010, alle altre Case di Cura della Regione Abruzzo.

Pertanto, egli definiva i tetti di spesa (anno 2010) anche in favore della Casa di Cura Villa Pini d'Abruzzo, con contestuale riaccREDITAMENTO pre-definitivo, con condizione e proposta di contratto per l'anno 2010 per l'esercizio provvisorio del « fallimento Villa Pini d'Abruzzo ».

In data 11 ottobre 2011 è stato sottoscritto il contratto relativo al biennio

2011-2012 per l'acquisto di prestazioni ospedaliere con la Casa di Cura privata Villa Pini d'Abruzzo.

In riferimento a quanto valutato dai Ministeri affiancanti, non sono stati rilevati elementi ostativi al prosieguo dell'iter di accREDITAMENTO della Casa di Cura Villa Pini e, conseguentemente alla sottoscrizione dei contratti di erogazione di prestazioni ospedaliere, per gli anni 2010, 2011 e 2012.

La verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa per le strutture private con le quali vengono sottoscritti i contratti è precipua competenza della Regione.

La Presidenza della Regione Abruzzo, in merito alla situazione della Casa di Cura Villa Pini, ha precisato che il 3 settembre 2012 il Comune di Chieti ha rilasciato alla Casa di Cura Villa Pini d'Abruzzo l'Autorizzazione definitiva all'esercizio di attività sanitaria, vincolata ad una serie di condizioni, anche se poi il 20 settembre 2012 il Comune ha disposto l'annullamento dell'Autorizzazione definitiva all'esercizio.

L'adozione di tale atto è motivata da una nota del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (del 18 settembre 2012), in cui si afferma che non risultava riattivato in via provvisoria il certificato di prevenzione incendi, pertanto si ripristina il previgente regime di autorizzazione predefinitiva.

Con istanza del 2 ottobre 2012, il Curatore fallimentare ha chiesto l'annullamento, in autotutela, di tale atto, trasmettendo al Comune di Chieti un'ulte-

riore relazione in merito ai lavori di adeguamento avviati a seguito dei rilievi formulati dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Successivamente, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ha comunicato al Curatore fallimentare i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, invitandolo a presentare osservazioni scritte e/o documenti nel termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Tali osservazioni risultano essere state consegnate dal Curatore fallimentare in data 20 novembre 2012. Il relativo procedimento è tuttora in itinere.

La questione della regolarità retributiva è al vaglio della Magistratura amministrativa, la quale si esprimerà definitivamente sulla correttezza o meno dell'operato della amministrazione.

È, infatti, tuttora pendente il giudizio davanti al Consiglio di Stato, il quale tuttavia si è pronunciato in via cautelare in senso favorevole alla parte pubblica, concedendo la sospensiva degli effetti delle sentenze TAR citate nell'interrogazione, anche a motivo dell'interesse pubblico all'erogazione delle prestazioni sanitarie, a carattere specialistico, da parte della struttura.

ALLEGATO 4

5-08539 D'Incecco: Orientamento del Governo in relazione alla decisione dell'AIFA di riconoscere alla nimesulide la rimborsabilità per nuove indicazioni.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito ai quesiti formulati nell'interrogazione parlamentare in esame, l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha inteso richiamare quanto già esposto nel comunicato AIFA del 14 settembre 2012, in cui si richiama l'avvenuta modifica della Nota 66 e si indica che il farmaco antinfiammatorio Nimesulide potrà essere prescritto a carico del Servizio Sanitario Nazionale per il solo trattamento di breve durata del dolore acuto.

Infatti, Nimesulide è stato riesaminato dall'*European Medicines Agency* (EMA) dopo le pubblicazioni riguardanti casi di insufficienza epatica fulminante. Il Comitato per i medicinali per uso umano della stessa Agenzia europea ha valutato i dati provenienti da segnalazioni spontanee, studi epidemiologici, analisi aggregate e metanalisi, concludendo che i benefici delle somministrazioni sistemiche di Nimesulide sono ancora superiori ai rischi.

Tuttavia, l'EMA raccomanda che l'uso di Nimesulide sia circoscritto alle condizioni in acuto e che non sia più impiegato per uso sistemico nel trattamento dell'osteoartrosi dolorosa che, essendo una condizione cronica, accresce il pericolo che il medicinale sia assunto per periodi prolungati, con un conseguente aumento del rischio di danno epatico.

Il parere del Comitato, a seguito della conclusione della procedura di « Referral » è stato recepito *in toto* dalla Commissione

Europea, la cui decisione è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* europea nel gennaio 2012.

Solo a seguito di tale decisione della Commissione Europea, ed in ottemperanza alla stessa, l'AIFA ha intrapreso, nella seduta della Commissione Tecnico Scientifica (CTS) del 16/17 luglio 2012, una procedura di revisione della Nota 66 per il suo adeguamento alle indicazioni dell'Autorità europea.

Inoltre, l'AIFA ha coerentemente avviato la procedura di modifica degli stampati dei medicinali per uso sistemico contenenti Nimesulide, in modo da adeguarli alle nuove indicazioni e predisponendo, nel contempo, apposite campagne informative rivolte agli operatori sanitari.

L'utilizzo del farmaco in questione secondo le nuove indicazioni della citata Nota 66 è atto a garantire una somministrazione che, essendo necessariamente limitata nel tempo ed esclusa laddove la fase di acuzie abbia una durata prolungata, è in grado di escludere i potenziali effetti negativi del trattamento prolungato.

Le iniziative adottate finora dall'AIFA, comportano un significativo riassetto dei parametri di rimborsabilità del farmaco, nel senso di una sua effettiva restrizione d'uso, e si pongono in linea non solo con le indicazioni di sicurezza provenienti dall'EMA, ma anche con gli obiettivi di razionalizzazione della spesa sanitaria.

ALLEGATO 5

5-08553 Pedoto: Iniziative per una corretta gestione delle nuove farmacie.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Esaminato l'atto ispettivo in esame, si formulano le seguenti osservazioni.

Le Regioni e le Province autonome stanno procedendo, nell'esercizio delle proprie competenze, alla pubblicazione dei bandi in tempi inevitabilmente non coincidenti, tenuto conto delle diverse complessità che gli atti preparatori possono presentare con riferimento a ciascun ambito territoriale interessato. Deve rilevarsi, comunque, che la contemporanea vigenza di più bandi anche in aree geografiche contigue consente agli interessati un'ampia gamma di possibili opzioni.

Per quanto riguarda il secondo quesito e, in particolare, alla conoscenza da parte del Ministero della salute del sito www.concorsofarmacie2012.it, si osserva quanto segue.

Il sito in questione risulta registrato, in data 28 marzo 2012 a cura di Studia Esa e Partners srl, azienda censita nel registro della Camera di commercio di Roma come azienda di « Studio di Elaborazione Dati e consulenze fiscali ».

Il Ministero è a conoscenza dell'esistenza di questo sito, come di un altro sito denominato www.concorsofarmacie.it, registrati a seguito della conversione del

decreto-legge 1/2012. L'elevato numero di potenziali candidati interessati al concorso ha infatti stimolato la pubblicità di iniziative di vada assistenza, a titolo oneroso, per l'apertura di nuove farmacie e i due siti citati ne sono esempi espliciti sul *web*.

Il sito www.concorsofarmacie2012.it ha comunque, ad avviso della scrivente Direzione, pubblicizzato con chiarezza le finalità dell'iniziativa, dando evidenza della composizione dei *partner* e del tipo di consulenza offerta. Inoltre, non sono presenti elementi che richiamano i bandi regionali o la piattaforma messa a disposizione dal Ministero.

Il sito www.concorsofarmacie.it presenta invece caratteristiche che possono introdurre elementi di confusione per l'utente riprendendo, in modo difforme da quanto previsto dalla specifica licenza d'uso, alcuni elementi grafici e testuali della piattaforma del Ministero; in merito a questi aspetti sono state avviate le ritenute iniziative. Il sito risulta registrato il 23 marzo 2012 a cura di Sartoretto Verna Srl, sede operativa di Roma, censita nel registro della Camera di commercio di Roma per attività di consulenza e progettazione di interni.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE**(Agricoltura)****S O M M A R I O****SEDE REFERENTE:**

Disposizioni in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi. Testo unificato C. 1823 Carlucci, C. 2132 Fiorio, C. 5095 Di Giuseppe e C. 5191 Faenzi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	219
ALLEGATO 1 (Proposte emendative)	226
Rilancio del comparto ippico per la tutela delle razze equine. Testo unificato C. 5133 Brandolini, C. 5182 Marinello, C. 5196 Faenzi, C. 5262 Delfino e C. 5304 Callegari (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	221
ALLEGATO 2 (Proposte emendative)	231
Disposizioni per il contenimento dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche. C. 781 Carlucci, C. 2117 Bellotti, C. 2354 Cenni, C. 4414 Nola, C. 4588 Negro e C. 5340 Consiglio regionale della Lombardia (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) .	221
ALLEGATO 3 (Nuova formulazione del testo unificato proposta del Relatore)	233
Interventi per il settore ittico. C. 2236 Oliverio, C. 2874 Nastri, C. 5110 Delfino, C. 5129 Di Giuseppe, C. 5192 Catanoso, C. 5199 Paolo Russo e C. 5281 Callegari (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	222
ALLEGATO 4 (Schema di testo unificato predisposto dal Comitato ristretto)	236
RISOLUZIONI:	
7-01042 Paolo Russo: Questioni relative all'applicazione della disciplina della cessione dei prodotti alimentari di cui all'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012 (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00221</i>)	223
ALLEGATO 5 (Risoluzione approvata dalla Commissione)	245
7-01043 Cenni, 7-01051 Di Giuseppe e 7-01052 Delfino: Interventi a sostegno delle imprese agricole danneggiate dai recenti eventi alluvionali (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	223
ALLEGATO 6 (Ordini del giorno)	248
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	223
SEDE LEGISLATIVA:	
Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini. C. 1281 Mario Pepe (Misto), C. 5078 Realacci, C. 5091 Genovese, C. 5232 Marinello, C. 5269 La Loggia e C. 5565, Sen. Mongiello, approvata dal Senato (<i>Discussione e conclusione – Approvazione della proposta di legge C. 5565</i>)	224

SEDE REFERENTE

Martedì 18 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 12.20.

Disposizioni in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi.

Testo unificato C. 1823 Carlucci, C. 2132 Fiorio, C. 5095 Di Giuseppe e C. 5191 Faenzi.
(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 novembre 2012.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, ricorda che la Commissione, nella seduta del 13 novembre 2012 ha adottato come testo base il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto.

Avverte quindi che, come convenuto in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta odierna avrà luogo l'esame delle proposte emendative (*vedi allegato 1*).

Procede quindi ad esprimere, quale relatore, il parere sulle proposte emendative presentate.

In relazione all'emendamento Mario Pepe (PD) 1.1, relativo ad un piano delle aree tartufigene da definire d'intesa con le province, fa presente che il suo parere sarebbe favorevole qualora la modifica potesse trovare più adeguata collocazione in altro articolo.

Il parere è inoltre favorevole sull'emendamento Faenzi 1.2, mentre è contrario sull'emendamento Di Giuseppe 2.1.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) ricorda che la *ratio* dell'emendamento 2.1 è quella di valorizzare tutte le zone di produzione, impedendo che il tartufo bianco originario di talune regioni, segnatamente il Molise, finisca per essere ritenuto di provenienza di altre regioni. Fa poi presente che tale emendamento è connesso ad altri da lei presentati.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, osserva che in ogni caso si tratta di un notevole appesantimento della norma e pertanto conferma il parere contrario.

Parimenti contrario è il parere sull'emendamento Nola 4.2, in quanto ritiene che l'attività relativa ai tartufi non possa essere equiparata all'attività agricola sia per ragioni di merito sia per le conseguenze di carattere fiscale.

Esprime invece parere favorevole sugli emendamenti Cenni 4.1 e Di Giuseppe 6.1 e 6.2.

Esprime poi parere contrario sull'articolo aggiuntivo Di Giuseppe 7.01 e sull'emendamento Delfino 8.1, che appare meno rigoroso del testo, per quanto attiene alla disciplina dei prodotti a base di tartufo o aromatizzati al tartufo.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) ricorda che i suoi emendamenti 6.1 e 6.2 sono diretti a evitare danni alle tartufoie. Si dichiara infine disponibile a ritirare l'articolo aggiuntivo 7.01 e il connesso emendamento 2.1.

Teresio DELFINO (UdCpTP) ricorda che il suo emendamento 8.1 è diretto a superare alcune criticità del testo, che nella attuale formulazione non consentirebbe la commercializzazione di prodotti a base di tartufo con meno del 3 per cento di tartufo e costituirebbe uno svantaggio competitivo per l'esportazione delle produzioni italiane, perché introdurrebbe un limite non previsto da altri Paesi concorrenti. In proposito, fa presente che la sua proposta prevede in ogni caso l'obbligo dell'indicazione in etichetta della percentuale di tartufo contenuto nel prodotto o di una chiara indicazione per i prodotti che non ne contengono, ma siano aromatizzati al tartufo. In tal modo viene assicurata la piena informazione del consumatore.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, ribadisce che la formulazione dell'articolo 8 del testo è più rigorosa, perché pone maggiori limiti all'utilizzo delle espressioni ivi indicate. Sottolinea quindi che la questione richiama un tema sul quale la Commissione si è sempre impegnata in questa legislatura, ovvero quella delle condizioni nelle quali è consentito l'utilizzo di denominazioni che evocano la presenza di determinate materie prime. Invitando il presentatore a valutare tale aspetto, ribadisce il suo parere contrario sull'emendamento 8.1. Per le stesse ragioni, esprime quindi parere contrario sull'emendamento Trappolino 8.2.

Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti Di Giuseppe 8.3 e 8.4 e sull'articolo aggiuntivo Cenni 8.01. Esprime infine parere contrario sull'articolo aggiuntivo Fiorio 9.01, pur comprendendone le ragioni, e parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Faenzi 9.02.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) osserva che gli emendamenti 8.3 e 8.4 riprendono

un'espressione (zona geografica di raccolta) utilizzata nell'articolo 7 della legge n. 752 del 1985.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, constatando l'assenza di alcuni colleghi che hanno particolarmente seguito l'argomento, rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

Rilancio del comparto ippico per la tutela delle razze equine.

Testo unificato C. 5133 Brandolini, C. 5182 Marinello, C. 5196 Faenzi, C. 5262 Delfino e C. 5304 Callegari.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 dicembre 2012.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, ricorda che la Commissione, nella seduta del 12 dicembre scorso, ha adottato come testo base il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto.

Avverte quindi che, come convenuto in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta odierna avrà luogo l'esame delle proposte emendative, presentate entro il termine fissato per il pomeriggio di ieri (*vedi allegato 2*).

Procede quindi, in qualità di relatore, all'espressione del parere sugli emendamenti presentati.

In particolare, esprime parere contrario sugli emendamenti Ruvolo 3.1 e Callegari 4.1. Sarebbe invece orientato a valutare favorevolmente l'emendamento Ruvolo 5.1.

Sandro BRANDOLINI (PD) osserva che il costo delle analisi antidoping effettuate da Unirelab srl risulta essere molto elevato. Invita pertanto il relatore ad una ulteriore riflessione.

Paolo RUSSO, *presidente*, osserva che l'emendamento Ruvolo 5.1 e il connesso

emendamento Ruvolo 11.1 potrebbero essere accolti, ove riformulati nel senso di limitarsi ad aggiungere le parole « ad eccezione dei controlli antidoping ». In tal senso, presenta gli emendamenti 5.2 e 11.2.

Esprime poi parere contrario sull'emendamento Callegari 8.1.

La Commissione, con distinte votazioni respinge gli emendamenti Ruvolo 3.1 e Callegari 4.1. Approva l'emendamento del relatore 5.2, risultando assorbito l'emendamento Ruvolo 5.1. Respinge l'emendamento Callegari 8.1. Approva infine l'emendamento del relatore 11.2, risultando assorbito l'emendamento Ruvolo 11.1.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, avverte che il testo risultante dagli emendamenti approvati sarà trasmesso alle competenti Commissioni, per acquisirne il parere.

Rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sospende quindi la seduta in sede referente, avvertendo che si riunirà ora l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta, sospesa alle 12.40, riprende alle 12.55.

Disposizioni per il contenimento dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche.

C. 781 Carlucci, C. 2117 Bellotti, C. 2354 Cenni, C. 4414 Nola, C. 4588 Negro e C. 5340 Consiglio regionale della Lombardia.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 dicembre scorso.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 5 dicembre scorso si è svolto un dibattito in merito al testo unificato predisposto dal Comitato ristretto, a

conclusione del quale era stato dato mandato alla relatrice Faenzi di lavorare con i gruppi in via informale per mettere a punto eventuali ulteriori perfezionamenti del testo, da sottoporre alla Commissione. La relatrice ha poi elaborato, sulla base delle sollecitazioni pervenute, una nuova formulazione che è stata trasmessa alla Commissione (vedi allegato 3).

Monica FAENZI (PdL), *relatore*, ricorda che in sede di Comitato ristretto i rappresentanti dei gruppi hanno elaborato un testo sostanzialmente condiviso. Successivamente, quale relatore, si è poi fatta carico di recepire tutti gli ulteriori rilievi e proposte che le sono stati sottoposti, sia pure talvolta con una diversa formulazione. In questo senso, ritiene che la Commissione poteva essere pronta per deliberare. Ricorda poi che il capogruppo del PD ha chiesto un ulteriore rinvio per approfondimenti. Deve ora constatare che i tempi per portare avanti l'*iter* del provvedimento sembrano ormai venuti meno.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) sottolinea che il limite fondamentale del testo in esame, che pure ha un suo rilievo, è quello di non prevedere risorse per la prevenzione dei danni. Si rammarica in particolare per il fatto che il provvedimento non rechi specifiche risorse a ciò destinate, ma preveda solo un intervento, per il risarcimento dei danni, del Fondo di solidarietà nazionale, le cui risorse sono insufficienti anche per gli altri fini cui sono destinate.

Monica FAENZI (PdL), *relatore*, osserva che il problema delle risorse finanziarie, sollevato dalla collega Di Giuseppe, non dipende dalla volontà dei componenti la Commissione, che certamente avrebbero voluto istituire un apposito fondo, dotato di adeguate risorse, per incentivare misure e strumenti di prevenzione risorse. Ritiene in ogni caso che il lavoro svolto, anche con la partecipazione di molte organizzazioni, abbia una valenza importante.

Teresio DELFINO (UdCpTP) ritiene che la Commissione dovrebbe in ogni caso

pervenire ad una decisione sul testo, evitando di rendere vano il lavoro sull'argomento che è stato svolto finora.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che sull'argomento vi è stata una specifica richiesta di procedere ad un ulteriore approfondimento da parte di un gruppo. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Interventi per il settore ittico.

C. 2236 Oliverio, C. 2874 Nastri, C. 5110 Delfino, C. 5129 Di Giuseppe, C. 5192 Catanoso, C. 5199 Paolo Russo e C. 5281 Callegari.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 luglio 2012.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 18 aprile scorso la Commissione ha nominato un Comitato ristretto, che ha elaborato una bozza di testo unificato (vedi allegato 4). Ricorda altresì che da tempo sono intercorsi contatti informali tra la relatrice, i rappresentanti dei gruppi e il Governo, al fine di verificare la possibilità di disporre di risorse finanziarie per la copertura di alcuni interventi previsti nel medesimo testo. L'argomento è stato oggi iscritto all'ordine del giorno in sede referente affinché il Comitato possa riferire alla Commissione sullo stato dell'*iter* del provvedimento.

Monica FAENZI (PdL), *relatore*, fa presente che la questione delle risorse finanziarie ha costituito la principale criticità ai fini dell'elaborazione di un testo.

Sandro BRANDOLINI (PD), richiamando quanto dichiarato dal collega Delfino in relazione ad altri progetti di legge, ritiene che la Commissione dovrebbe in ogni caso procedere alla deliberazione di un testo, eventualmente cercando di repe-

rire risorse nell'ambito del settore di competenza.

Paolo RUSSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.15.

RISOLUZIONI

Martedì 18 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Franco Braga.

La seduta comincia alle 13.15.

7-01042 Paolo Russo: Questioni relative all'applicazione della disciplina della cessione dei prodotti alimentari di cui all'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00221).

La Commissione prosegue l'esame della discussione della risoluzione, rinviato nella seduta del 12 dicembre 2012.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 12 dicembre scorso, sulla base delle richieste formulate in sede di audizioni e, in generale, delle sollecitazioni pervenute dalle categorie interessate, aveva presentato una nuova formulazione della risoluzione, sulla quale si è svolto un articolato dibattito. Tenuto conto di tale dibattito, ha predisposto un ulteriore nuovo testo della risoluzione (*vedi allegato 5*).

Il sottosegretario Franco BRAGA esprime il parere contrario del Governo sulla risoluzione, come da ultimo riformulata, non condividendo le indicazioni non conformi al dettato della normativa vigente.

Paolo RUSSO, *presidente*, esprime rammarico per la posizione assunta dal rappresentante del Governo, ma ritiene che la Commissione debba in ogni caso giungere a una deliberazione.

In proposito, ricorda che, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, del regolamento, il Governo ha facoltà di chiedere che non si proceda alla votazione della proposta di risoluzione e che di questa sia investita l'Assemblea.

Pone quindi in votazione la risoluzione, come da ultimo riformulata, precisando che la stessa assume il numero 8-00221.

La Commissione approva infine la risoluzione n. 8-00221 (*vedi allegato 5*).

7-01043 Cenni, 7-01051 Di Giuseppe e 7-01052 Delfino: Interventi a sostegno delle imprese agricole danneggiate dai recenti eventi alluvionali.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata nella seduta del 12 dicembre 2012.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta aveva invitato i presentatori delle risoluzioni a valutare la possibilità di predisporre una risoluzione unitaria. Nel ribadire tale invito, fa presente che la Commissione potrebbe deliberare sull'argomento anche in tempi brevi.

Rinvia infine ad altra seduta il seguito della discussione.

La seduta termina alle 13.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.40 alle 12.55.

SEDE LEGISLATIVA

Martedì 18 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Franco Braga.

La seduta comincia alle 20.20.

Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini.

C. 1281 Mario Pepe (Misto), C. 5078 Realacci, C. 5091 Genovese, C. 5232 Marinello, C. 5269 La Loggia e C. 5565, Sen. Mongiello, approvata dal Senato.

(Discussione e conclusione – Approvazione della proposta di legge C. 5565).

La Commissione inizia la discussione delle proposte di legge.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Ricorda quindi che la Commissione ha esaminato, in sede referente, le proposte di legge, adottando come testo base il testo trasmesso dal Senato, al quale non sono state apportate modificazioni. Le Commissioni I Affari Costituzionali, II Giustizia, V Bilancio, VI Finanze, X Attività produttive, XII Affari sociali, XIV Politiche dell'Unione europea e la Commissione parlamentare per le questioni regionali hanno espresso i prescritti pareri. In particolare, hanno espresso parere favorevole le Commissioni I, V, X, XII e la Commissione parlamentare per le questioni regionali, mentre le Commissioni II, VI e XIV hanno espresso parere favorevole con osservazioni.

Essendosi verificati i necessari presupposti, è stato quindi richiesto il trasferimento alla sede legislativa, che è stato deliberato dall'Assemblea nella seduta odierna.

Dichiara quindi aperta la discussione sulle linee generali.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), *relatore*, rinvia alla relazione svolta nel corso dell'esame in sede referente, raccomandando l'approvazione senza modificazioni del testo già trasmesso dal Senato.

Il sottosegretario Franco BRAGA esprime l'assenso del Governo.

Paolo RUSSO, *presidente*, constata che non vi sono richieste di intervento nella discussione generale e che, conseguentemente, relatore e rappresentante del Governo rinunziano di replicare.

Propone quindi di assumere come testo base per il seguito della discussione la proposta di legge C. 5565, approvata dal Senato.

La Commissione approva.

Si passa quindi all'esame degli articoli.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella seduta odierna l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi ha stabilito di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 19 di oggi. Entro tale termine non sono stati presentati emendamenti.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva, con distinte votazioni, gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, ai quali non sono stati presentati emendamenti.

Si passa quindi all'esame degli ordini del giorno.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che sono stati presentati due ordini del giorno (*vedi allegato 6*).

Il sottosegretario Franco BRAGA accoglie gli ordini del giorno Catanoso 0/5565/XIII/1 e Paolo Russo 0/5565/XIII/2.

Paolo RUSSO, *presidente*, non insiste per la votazione del suo ordine del giorno

e constatata che il deputato Catanoso parimenti non insiste.

Dichiara pertanto concluso l'esame degli ordini del giorno.

Prende atto quindi che non vi sono richieste di intervento in sede di dichiarazione di voto finale.

La Commissione approva infine, con votazione nominale finale, la proposta di

legge C. 5565, già approvata dalla 9.a Commissione permanente del Senato, risultando assorbite le proposte di legge C. 1281, C. 5078, C. 5091, C. 5232 e C. 5269.

La seduta termina alle 20.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi (Testo unificato C. 1823 Carlucci, C. 2132 Fiorio, C. 5095 Di Giuseppe e C. 5191 Faenzi).**PROPOSTE EMENDATIVE**

ART. 1.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: seguenti aggiungere le seguenti: provvedono a definire con un piano apposito, predisposto d'intesa con le province, le aree tartufigene, consolidate nel tempo, che per le caratteristiche geomorfologiche e ambientali sono adatte alla produzione e alla coltivazione di specie tartufigene con particolari proprietà botaniche e qualità organolettiche.

1. 1. Mario Pepe (PD).

Al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

b-bis) dopo il primo comma dell'articolo 1 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, sono aggiunti i seguenti:

« Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni in cui è svolta la raccolta e la coltivazione dei tartufi freschi o conservati, nel rispetto dei principi fondamentali e dei criteri stabiliti dalla presente legge, provvedono a disciplinare con propria legge il rilascio di una apposita autorizzazione per lo svolgimento delle attività indicate dalla presente legge.

I soggetti titolari dell'autorizzazione di cui al precedente comma, in caso di vendita del tartufo fresco o conservato sia raccolto che coltivato, sono comunque ob-

bligati a emettere regolare fattura soggetta a ritenuta d'acconto, nonché ai successi adempimenti fiscali, previsti dalla normativa vigente ».

1. 2. Faenzi.

ART. 2.

Al comma 1, dopo le parole: province autonome di Trento e Bolzano *inserire le seguenti:* alla suddivisione in zone del territorio nazionale per tipologia di tartufo al fine di provvedere anche ad una automatica provenienza del tartufo.

2. 1. Di Giuseppe, Messina, Rota.

ART. 4.

Dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) i commi secondo, terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:

« Sono definiti tartufi coltivati i corpi fruttiferi la cui produzione è conseguente alla diretta piantumazione e coltivazione di piante inoculate con spore tartufigene e mantenute produttive con idonee cure all'apparato radicale ed epigeo della pianta micorrizzata.

I tartufi coltivati sono prodotti agricoli e la coltivazione, la produzione e la vendita di tartufi coltivati è attività agricola così come definita dall'articolo 2135 del

codice civile a partire dalla fase di impianto e allevamento della tartufaia coltivata.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede per i seguiti di competenza ad adeguare la classificazione dei prodotti agricoli nazionali ed europei includendo il tartufo coltivato al fine di poter attivare le conseguenti azioni di promozione, controllo, fiscalizzazione a valere sulla programmazione agricola comunitaria, nazionale e regionale e presso il Ministero dell'economia e delle finanze ».

Conseguentemente, alla lettera b):

al primo capoverso, sostituire la parola: provvedono con le parole: possono provvedere;

al secondo capoverso, sostituire le parole: tartufaie coltivate o controllate con le seguenti: tartufaie controllate.

4. 2. Nola, Beccalossi.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: è possibile destinare alla raccolta riservata. *inserire le seguenti:* Le regioni, per le aree percentualmente libere, provvedono a individuare i soggetti pubblici e privati preposti, individuati prioritariamente tra le associazioni e i consorzi che fanno riferimento al comparto del tartufo riconosciuti da apposite leggi nazionali o regionali, che dovranno provvedere a mantenere in buono stato di conservazione e gestire le stesse.

4. 1. Cenni, Fiorio.

ART. 6.

Premettere il seguente comma:

01. All'articolo 5 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, dopo il sesto comma è inserito il seguente: « La ricerca e la raccolta dei tartufi sono effettuate in modo da non arrecare danno alle tartufaie ».

6. 1. Di Giuseppe, Rota, Messina.

Premettere il seguente comma:

01. All'articolo 5 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, al settimo comma, le parole: « del cane » sono sostituite dalle seguenti: « massimo di due cani ».

6. 2. Di Giuseppe, Rota, Messina.

ART. 7.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

1. All'articolo 9 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, le parole: « ed attenendosi alla specificazione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 7 » sono sostituite dalle seguenti: « e la zona geografica di raccolta come specificato nell'ultimo comma dell'articolo 7 ».

7. 01. Di Giuseppe, Rota, Messina.

ART. 8.

Sostituire l'articolo 8, con il seguente:

ART. 8.

1. L'articolo 11 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, è sostituito dal seguente:

« ART. 11. – 1. I tartufi conservati sono confezionati con aggiunta di acqua e sale o soltanto di sale, restando facoltativa l'aggiunta di vino, liquore o acquavite, la cui presenza deve essere denunciata nella etichetta, e debbono essere sottoposti a sterilizzazione con un ciclo termico adeguato al formato dei contenitori.

2. L'impiego di altre sostanze, oltre quelle citate, o un diverso sistema di preparazione e conservazione, deve essere

indicato sulla etichetta con termini appropriati e comprensibili. Sull'etichetta dei tartufi, così conservati, devono essere chiaramente specificati la specie del tartufo, nonché il relativo nome botanico. È vietato in ogni caso l'uso di sostanze coloranti.

3. Per i prodotti trasformati a base di tartufo, quando nell'etichetta sono utilizzate le diciture "tartufato" o "a base di tartufo" o qualsiasi altra dicitura che esalta il prodotto stesso per la presenza di tartufo, la quantità presente, espressa in percentuale riferita al peso del tartufo fresco sul peso totale del prodotto, deve essere riportata con lo stesso carattere tipografico accanto alla denominazione di vendita. La specie o le specie di tartufo presente, nonché i relativi nomi botanici devono essere indicati in modo chiaro nello stesso campo visivo della denominazione di vendita.

4. Qualora il prodotto trasformato non contenga tartufo, ma il gusto e il profumo siano realizzati esclusivamente con l'uso di sostanze aromatizzanti, è obbligatorio indicare, prima del nome "tartufo", le parole: "aromatizzato al" o "al gusto di". Tale dicitura deve essere riportata con dimensione tipografica e colore uguali o più evidenti a quelli utilizzati per la parola "tartufo" ».

8. 1. Delfino, Naro.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

« L'etichettatura dei prodotti con dicitura "tartufato" o "a base di tartufo" deve essere conforme ai principi ed ai contenuti normativi del regolamento (UE) n. 1130/2011 della Commissione dell'11 novembre 2011, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo agli additivi alimentari istituendo un elenco dell'Unione degli additivi alimentari autorizzati negli additivi alimentari, negli enzimi alimentari, negli aromi alimentari e nei nutrienti.

8. 2. Trappolino, Fiorio.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: la provenienza geografica *fino a:* località di origine *con la seguenti:* la zona geografica di raccolta, il Paese, e la regione.

8. 3. Di Giuseppe, Rota, Messina.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: la provenienza geografica *con le seguenti:* la zona geografica di raccolta.

8. 4. Di Giuseppe, Rota, Messina.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

ART. 8-bis.

1. All'articolo 17 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, il secondo comma è abrogato.

8. 01. Cenni, Fiorio.

ART. 9.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 10.

1. Il comma 109 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.

2. Dopo l'articolo 74-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è inserito il seguente:

« Art. 74-*sexies*. — (*Disposizioni relative al commercio dei tartufi*). — 1. L'imposta sul valore aggiunto relativa alla cessione, nell'esercizio di imprese, di tartufi acquistati da raccoglitori autorizzati a praticare la ricerca, i quali non sono soggetti all'applicazione dell'imposta medesima ai sensi del presente decreto, è commisurata alla differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario e quello relativo all'acquisto. L'imposta è liquidata ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23

marzo 1998, n. 100, e successive modificazioni, ovvero dell'articolo 27 del presente decreto.

2. I contribuenti che applicano il regime speciale di cui al comma 1 possono comunque, per ciascuna cessione, applicare l'imposta nei modi ordinari previsti dai titoli I e II, dandone comunicazione all'Agenzia dell'entrate nella relativa dichiarazione annuale.

3. I contribuenti che applicano il regime speciale di cui al comma 1 non possono indicare nella fattura, fatto salvo il caso di cui al comma 2, l'ammontare dell'imposta separatamente dal corrispettivo.

4. I raccoglitori autorizzati a praticare la ricerca, qualora cedano tartufi ai sensi del comma 1, devono rilasciare al cessionario una ricevuta contenente l'indicazione della loro natura, qualità, quantità, data e luogo o area di raccolta, nonché del corrispettivo ricevuto.

5. I contribuenti che applicano il regime speciale di cui al comma 1 devono annotare in un apposito registro gli acquisti, con indicazione della data e del luogo o dell'area di raccolta, e le cessioni dei tartufi, riportando per ciascuna operazione la natura, la qualità, la quantità, il prezzo d'acquisto e il corrispettivo, comprensivo dell'imposta, relativo alla cessione, nonché la differenza tra questi ultimi due importi. Le annotazioni relative agli acquisti devono essere eseguite entro quindici giorni dall'acquisto medesimo, ma comunque non oltre la data di annotazione della rivendita; quelle relative alle cessioni devono essere eseguite con le modalità e nei termini di cui all'articolo 24, primo comma.

6. I contribuenti che applicano il regime speciale di cui al comma 1 devono conservare le ricevute di cui al comma 4 e tenere il registro di cui al comma 5 del presente articolo ai sensi dell'articolo 39 ».

3. L'efficacia delle disposizioni dell'articolo 74-*sexies* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dal comma 2 del presente articolo, è subordinata all'autorizzazione

prevista dall'articolo 269 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006.

4. I soggetti che, nell'esercizio di impresa, esercitano il commercio di tartufi certificano, al momento della vendita, la data e il luogo o l'area di raccolta del prodotto.

5. I soggetti di cui al comma 4 comunicano annualmente alla regione nella quale ha sede l'impresa, nei termini e con le modalità stabiliti dalla regione stessa, la quantità di prodotto immessa in commercio e la sua provenienza territoriale.

6. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 71 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-*ter*. In deroga alla disposizione di cui al comma 2, per i raccoglitori di tartufi autorizzati a praticare la ricerca, il reddito derivante dall'attività di raccolta dei tartufi è costituito dall'ammontare dei proventi percepiti dalla loro vendita nel periodo d'imposta, quale risulta dalle ricevute rilasciate ai sensi dell'articolo 74-*sexies*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ridotto del 50 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

« ART. 191-*bis*. — (*Disposizioni transitorie in materia di redditi derivanti dalla raccolta dei tartufi*). — 1. Le disposizioni dell'articolo 71, comma 2-*ter*, si applicano dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2013. La misura della riduzione forfettaria ivi indicata si applica dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2016. Per favorire l'emersione del settore, la medesima deduzione forfettaria è stabilita nella misura del 70 per cento per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio

2013 e nella misura del 60 per cento per i periodi d'imposta in corso al 1° gennaio 2014 e al 1° gennaio 2015 ».

9. 01. Fiorio, Trappolino.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 10.

1. All'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2012, n. 311, le parole:

« senza diritto di detrazione » sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2013, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 « Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio ».

9. 02. Faenzi.

ALLEGATO 2

Rilancio del comparto ippico per la tutela delle razze equine (Testo unificato C. 5133 Brandolini, C. 5182 Marinello, C. 5196 Faenzi, C. 5262 Delfino e C. 5304 Callegari).

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 3.

Sopprimere il comma 3.

3. 1. Ruvolo.

ART. 4.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il consiglio direttivo, nominato dall'assemblea, è composto dal presidente dell'Unione, che lo presiede, e da otto consiglieri, dei quali uno nominato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, uno designato dall'AAMS, uno designato dai soci appartenenti a ciascuna delle seguenti categorie: proprietari di trotto, proprietari di galoppo, allevatori di trotto, allevatori di galoppo, e due designati dai soci della categoria società di gestione degli ippodromi;

b) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. Lo statuto prevede la costituzione di due commissioni tecniche, rispettivamente per il trotto e per il galoppo, composte ciascuna da cinque membri, designati dalle associazioni rappresentative delle seguenti categorie: allevatori, proprietari, fantini o guidatori, gentlemen. Le commissioni tecniche sono sentite dal consiglio

direttivo su ogni materia di natura tecnico-sportiva e regolamentare ed esprimono parere vincolante sugli schemi di regolamenti tecnici e di programmazione delle corse.

4. 1. Callegari.

ART. 5.

Al comma 1, lettera g), dopo la parola: tecnico aggiungere le seguenti: , ad eccezione dei controlli antidoping.

5. 2. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 1, lettera g), dopo la parola: tecnico aggiungere le seguenti: , ad eccezione dei controlli antidoping che rimangono di competenza di Unirelab srl.

5. 1. Ruvolo.

ART. 8.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera e) con la seguente:*

e) un contributo mensile pari al 50 per cento delle imposte derivanti dalle attività di raccolta dei giochi pubblici

effettuate nel mese all'interno degli ippodromi; il contributo è versato all'Unione entro quarantacinque giorni dalla fine del mese a cui si riferisce. A decorrere dal 1° luglio 2013, previa autorizzazione dell'Unione, gli ippodromi possono commercializzare al loro interno i giochi pubblici con vincita in denaro, oltre a quelli già previsti dalla legge, ferma restando la disponibilità da parte della società di gestione dell'ippodromo delle necessarie concessioni o di adeguati contratti di società concessionarie. L'AAMS, entro il 1° giugno 2013, definisce, nell'ambito di un indirizzo di efficienza operativa nella distribuzione dei giochi pubblici con vincita in denaro, i requisiti tecnici e di spazio del locale in cui è effettuata la vendita di tali prodotti, il numero degli apparecchi con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, installabili presso ciascun ippodromo nonché le modalità tecniche per il calcolo delle imposte derivanti dalla vendita di tali giochi. Il contributo è destinato dalla Unione agli utilizzi seguenti: per il 90 per cento a integrazione del montepremi dell'ippodromo nel quale è stato raccolto il gioco, per il 10 per cento a integrazione del montepremi di prove del circuito classico;

b) sostituire la lettera f) con la seguente:

f) un contributo mensile pari al 50 per cento delle imposte derivanti dalle scommesse su eventi virtuali assimilabili a corse ippiche; il contributo è versato all'Unione entro 45 giorni dalla fine del mese cui si riferisce. L'Unione ha l'obbligo di destinare il contributo agli utilizzi seguenti: per il 90 per cento a integrazione del montepremi dell'ippodromo nel quale è stato raccolto il gioco, per il 10 per cento

a integrazione del montepremi di prove del circuito classico. L'AAMS entro il 31 marzo 2013 definisce le categorie di eventi virtuali assimilabili alle corse ippiche;

c) dopo la lettera f) aggiungere infine la seguente:

*f-bis) una quota corrispondente al 50 per cento dei proventi lordi realizzati dalle società di corse sui giochi di cui alle lettere e) ed f). Tali proventi lordi sono calcolati deducendo, dal volume totale del gioco, il *payout* per i giocatori e la quota corrispondente al prelievo fiscale. La quota sui proventi è trasferita dalle società di corse all'Unione entro 45 giorni dalla fine del mese nel quale il gioco è stato raccolto. L'Unione ha l'obbligo di destinare tale quota agli utilizzi seguenti: per il 90 per cento a integrazione del montepremi dell'ippodromo nel quale è stato raccolto il gioco, per il 10 per cento a integrazione del montepremi di prove del circuito classico*

8. 1. Callegari.

ART. 11.

Al comma 1, dopo la parola: attribuite aggiungere le seguenti: con eccezione dei controlli antidoping.

11. 2. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 1, dopo la parola: attribuite aggiungere le seguenti: con eccezione dei controlli antidoping che rimangono di competenza di Unirelab srl.

11. 1. Ruvolo.

ALLEGATO 3

Disposizioni per il contenimento dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche (C. 781 Carlucci, C. 2117 Bellotti, C. 2354 Cenni, C. 4414 Nola, C. 4588 Negro e C. 5340 Consiglio regionale della Lombardia).

**NUOVA FORMULAZIONE DEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTA DAL RELATORE**

Misure in favore delle imprese agricole per i danni derivanti dalla fauna selvatica.

ART. 1.

(Piani di intervento).

1. Le regioni, d'intesa con le province, gli organismi di gestione delle aree protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e con gli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini interessati, adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, appositi piani di intervento per la prevenzione dei danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche, alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo e alle opere idrauliche, di seguito denominati « piani di intervento ».

2. Nell'ambito dei piani di intervento, sono definiti:

a) le zone vocate ad attività agro-silvo-pastorali nelle quali risulta necessario ridurre la pressione faunistica di alcune specie ai fini del contenimento dei danni;

b) le zone dove si registra uno squilibrio della popolazione faunistica, prevedendo, se del caso, lo spostamento delle specie verso le zone dove si registra una carenza;

c) le misure per la gestione delle aree contigue di cui all'articolo 32 della legge 6

dicembre 1991, n. 394, in modo da modulare la pressione venatoria in funzione dello *status* delle popolazioni presenti nell'area protetta e nell'area contigua e delle scelte gestionali assunte dall'ente gestore;

d) la possibilità, una volta riscontrata una pressione faunistica in esubero, di ricorrere, nei limiti e alle condizioni previste dalla legislazione vigente relativamente alle specie interessate, al metodo dell'abbattimento anche al di fuori del periodo di caccia e nell'ambito delle aree naturali protette; la possibilità di ricorrere a prelievi selettivi degli ungulati anche su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve;

e) i soggetti abilitati all'abbattimento, i controlli e le abilitazioni necessarie;

f) ulteriori misure di prevenzione e di ripristino dei danni, tenendo conto degli strumenti e degli orientamenti delle politiche dell'Unione europea in materia agroambientale e di sviluppo territoriale.

3. I piani di intervento stabiliscono tempi e modalità per l'esecuzione delle misure in essi previste.

4. Sugli schemi dei piani di intervento è acquisito il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), che si esprime entro trenta giorni dalla trasmissione, prorogabili di ulteriori trenta giorni, su richiesta motivata del

medesimo Istituto. Decorso inutilmente il termine assegnato, il piano può comunque essere adottato.

ART. 2.

(Monitoraggio e raccolta dati).

1. Presso l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) è istituita un'apposita banca dati finalizzata alla raccolta dei dati relativi alla consistenza numerica delle diverse specie e ai danni dalle stesse arrecati nelle diverse aree territoriali.

2. Le regioni provvedono alla raccolta dei dati relativi ai danni, alle misure adottate per la prevenzione degli stessi e agli abbattimenti eseguiti in regime di attività venatoria ordinaria e per finalità di controllo numerico. I dati raccolti sono comunicati all'ISPRA.

3. Gli organismi di gestione delle aree protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, forniscono alle regioni interessate i dati di cui al presente articolo in relazione al territorio di competenza.

ART. 3.

(Partecipazione alle attività di gestione della fauna selvatica e di contenimento del danno).

1. Per l'attuazione dei piani di intervento e, in generale, per la gestione della fauna selvatica e per le attività volte alla salvaguardia delle produzioni zoo-agroforestali e ittiche, delle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo e delle opere idrauliche dai danni provocati dalla medesima fauna, gli enti interessati, nell'ambito delle rispettive competenze, possono stipulare appositi contratti di collaborazione e convenzioni con gli agricoltori ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo n. 228 del 2001, nonché convenzioni con le associazioni venatorie riconosciute presenti in tali territori.

2. I consorzi di bonifica partecipano, per quanto di competenza, all'attuazione dai piani di intervento.

ART. 4.

(Tracciabilità della fauna selvatica).

1. Gli esemplari di fauna selvatica, abbattuti nell'ambito dei piani di intervento finalizzati al loro controllo numerico, devono, immediatamente dopo l'abbattimento, essere muniti di contrassegno numerato e inamovibile, conforme al modello approvato dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, sentito l'ISPRA, e recante la data di abbattimento e un codice a barre. Le carcasse, identificate dal contrassegno, devono essere conferite presso appositi centri di controllo, individuati dalle regioni e dalle province, per essere sottoposte a rilievi biometrici nonché agli accertamenti sanitari previsti dalla normativa vigente, nei tempi e con le modalità stabiliti dalle regioni.

ART. 5.

(Divieti e sanzioni).

1. È vietato:

a) immettere in natura su tutto il territorio nazionale esemplari delle specie indicate nei piani regionali di intervento, ad eccezione delle aree di pertinenza dei soli istituti faunistico-venatori previsti dai piani faunistici regionali in grado di garantire aree recintate in modo tale da impedire ogni possibile fuga;

b) fornire alimentazione alla fauna selvatica allo stato libero in maniera artificiale, tranne che per operazioni di censimento e cattura espressamente autorizzate dagli enti competenti ed effettuate secondo le disposizioni delle regioni e degli organismi di gestione delle aree protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2. Le regioni definiscono le modalità per il controllo degli allevamenti delle specie indicate nei piani regionali di intervento e possono vietare o definire le modalità del controllo della presenza di

animali nelle aree recintate di cui al comma 1, lettera a).

3. In caso di violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2, si applica la sanzione amministrativa di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Qualora la violazione del divieto di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo sia compiuta importando uno o più esemplari nel territorio nazionale, si applica altresì la sanzione amministrativa di cui alla lettera l) del citato comma 1 dell'articolo 31 della legge n. 157 del 1992.

ART. 6.

(Interventi per la prevenzione dei danni).

1. Le risorse attribuite alle regioni ai sensi dell'articolo 66, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere destinate anche alla concessione di contributi alle imprese agricole per interventi strutturali volti alla prevenzione dei danni provocati dalla fauna selvatica.

2. Le regioni e le province autonome, nell'ambito della programmazione dello sviluppo rurale, prevedono misure specifiche di sostegno per la realizzazione di interventi per la gestione della fauna selvatica finalizzati a garantirne la coesistenza con le attività produttive agro-silvo-pastorali.

3. Le regioni e le province autonome, nell'ambito delle proprie competenze, promuovono studi e ricerche volti alla individuazione dei danni arrecati da cani inselvaticati o da specie ibride.

ART. 7.

(Tassa di concessione governativa).

1. Per favorire il conseguimento delle finalità indicate all'articolo 66, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 6 della presente legge, il cinquanta per cento dell'importo della tassa erariale di concessione governativa di cui all'articolo 5 della tariffa annessa al de-

creto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, è versato direttamente alla regione competente.

ART. 8.

(Interventi del Fondo di solidarietà nazionale).

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 18 aprile 2004, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali, » sono inserite le seguenti: « ovvero dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, »;

b) al comma 3, le parole: « eventi di cui al comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « eventi di cui ai commi 1 e 2 ».

2. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2004, n. 102, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Nel caso di contratti assicurativi per la copertura di danni arrecati dalla fauna selvatica, non si applica il limite riferito all'entità del danno stabilito dal primo periodo ».

3. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2004, n. 102, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Nel caso di danni arrecati dalla fauna selvatica, non si applica il limite riferito all'entità del danno stabilito dal primo periodo ».

ART. 9.

(Modifica all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e altre disposizioni per il controllo delle nutrie).

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e alle nutrie (*Myocastor coypus*) ».

ALLEGATO 4

Interventi per il settore ittico (C. 2236 Oliverio, C. 2874 Nastro, C. 5110 Delfino, C. 5129 Di Giuseppe, C. 5192 Catanoso, C. 5199 Paolo Russo e C. 5281 Callegari).

**SCHEMA DI TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO
DAL COMITATO RISTRETTO**

Interventi per il settore ittico.

ART. 1.

(Fondo per lo sviluppo della filiera ittica).

1. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. Il Fondo è finalizzato alla realizzazione:

a) di investimenti nelle imprese del settore ittico per l'incremento dell'innovazione, della competitività e dell'efficienza aziendali;

b) di ristrutturazioni finanziarie e produttive, anche secondo i parametri previsti dagli orientamenti dell'Unione europea sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;

c) di società miste, di tutoraggi nella fase di avvio dell'attività e di prestiti partecipativi;

d) di interventi di ricerca e di sviluppo tecnologici;

e) di interventi per favorire l'accesso al credito e la messa a disposizione di capitali di rischio.

ART. 2.

(Imprenditori ittici).

1. Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 10 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, è inserito il seguente:

«1-*ter*. A decorrere dall'anno 2012, gli interventi realizzati a valere sulle risorse di cui al comma 1-*bis* del presente articolo sono destinati ai soggetti di cui al comma 5-*undecies* dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, per la realizzazione di programmi finalizzati:

a) alla tutela del consumatore in termini di rintracciabilità dei prodotti ittici e di valorizzazione della qualità della produzione nazionale e della trasparenza informativa;

b) alla tutela della concorrenza nei mercati internazionali e alla razionalizzazione del mercato interno;

c) alla semplificazione delle procedure amministrative relative ai rapporti tra imprese ittiche e pubbliche amministrazioni, anche attraverso l'istituzione di organismi per lo svolgimento di servizi al settore;

d) alla promozione dell'aggiornamento professionale e alla divulgazione dei fabbisogni formativi del comparto della pesca e dell'acquacoltura nonché dei conseguenti interventi di formazione continua e permanente ».

ART. 3.

(Programmazione negoziata).

1. Nei documenti unici di programmazione elaborati dalle regioni per il sostegno alle aree in ritardo di sviluppo e nel Documento di economia e finanza (DEF) di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, sono definiti, per i rispettivi periodi di riferimento, gli obiettivi strategici da conseguire attraverso gli strumenti della programmazione negoziata nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

2. Nell'ambito dei fondi stanziati annualmente dalla legge di stabilità, il Comitato interministeriale per la programmazione economica individua una quota da destinare agli obiettivi di cui al comma 1; nell'ambito di tale quota almeno il 30 per cento delle risorse è destinato alla realizzazione di nuovi contratti di programma nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

ART. 4.

(Distretti ittici).

1. In attuazione del principio di sostenibilità e al fine di garantire una gestione razionale delle risorse ittiche e di preservare le identità storiche e le vocazioni territoriali legate all'economia ittica, le regioni possono istituire distretti ittici per aree marine omogenee dal punto di vista ambientale, sociale ed economico, regolati secondo la vigente normativa in materia di distretti industriali.

2. Le modalità di identificazione, delimitazione e gestione dei distretti ittici di cui al comma 1 sono definite, su proposta della regione o delle regioni interessate,

con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le associazioni nazionali di categoria.

ART. 5.

(Centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura).

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, fatte salve le specifiche competenze attribuite ai professionisti iscritti agli ordini e ai collegi professionali, può, con apposita convenzione, dare incarico ai centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura (CASP), istituiti ai sensi del comma 2, di effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di uno specifico mandato scritto, attività di assistenza alle imprese di pesca, alle loro cooperative e ai loro consorzi, alle associazioni tra imprese di pesca e alle organizzazioni di produttori e di pescatori autonomi o subordinati.

2. I CASP sono istituiti dalle associazioni rappresentative del mondo della pesca, di cui al comma 5, dalle associazioni nazionali delle organizzazioni dei produttori e dagli enti di patronato promossi dalle organizzazioni sindacali.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti le modalità di istituzione e di funzionamento dei CASP e i requisiti minimi per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1.

4. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 1, i CASP sono tenuti al rispetto delle norme che disciplinano la riserva di legge in favore delle professioni, nonché all'osservanza delle disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 10 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 1994. L'attività dei CASP è comunque esercitata senza oneri per l'erario.

5. Ai fini del presente articolo, nonché delle altre norme vigenti in materia, per associazioni nazionali della pesca e per associazioni nazionali riconosciute si intendono le strutture aventi la rappresentatività in almeno cinque regioni e almeno il 4 per cento del totale delle imprese tra quelle che si possono iscrivere e rappresentare per statuto, e che da almeno 3 anni facciano parte della Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura come invitati.

ART. 6.

(Promozione della cooperazione e dell'associazionismo).

1. Allo scopo di favorire la cooperazione nel settore della pesca, all'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, concernente la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole da: « , presieduta dal Ministro » fino alla fine dell'alinea sono sostituite dalle seguenti: « è composta dal Direttore generale per la pesca e l'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che la presiede, e dai seguenti membri »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. L'attività della Commissione è coordinata, a rotazione, dai rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative membri della Commissione stessa ».

2. I compiti e le funzioni di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, possono essere svolti attraverso la collaborazione di organismi, anche in forma societaria e consortile, promossi dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

ART. 7.

(Riparto delle risorse destinate all'esercizio delle funzioni conferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di agricoltura e pesca).

1. Nell'ambito del riparto delle risorse finanziarie destinate all'esercizio delle funzioni conferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di agricoltura e pesca, previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 145 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 12 giugno 2001, non meno del 30 per cento delle medesime risorse è riservato al settore della pesca.

ART. 8.

(Ricerca effettuata dalle strutture cooperative).

1. Al fine di potenziare il sostegno alla ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura e in attuazione del principio di pari opportunità, per colmare la disparità di condizioni con la ricerca istituzionale, il 35 per cento degli stanziamenti previsti dal Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura per il finanziamento della ricerca scientifica applicata alla pesca è riservato alla ricerca scientifica effettuata dalle strutture cooperative.

2. Nell'ambito della quota di cui al comma 1, per i progetti di ricerca scientifica presentati dalle strutture cooperative è ammessa la spesa fino al 100 per cento dello stanziamento.

ART. 9.

(Imprenditoria giovanile).

1. All'articolo 2, comma 120, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Il 40 per cento delle risorse del Fondo è destinato alle finalità di cui al presente comma ».

ART. 10.

(Agevolazioni in favore del lavoro autonomo).

1. Le iniziative realizzate ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, in materia di programmazione negoziata e di sostegno all'imprenditoria e all'autoimprenditorialità nelle aree in ritardo di sviluppo, sono estese ai settori della pesca marittima e dell'acquacoltura.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i destinatari degli interventi di cui al comma 1, nonché le spese ammissibili e i progetti finanziabili.

ART. 11.

(Concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura).

1. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, dopo le parole: « legge 17 febbraio 1982, n. 41 » sono inserite le seguenti: « , ad eccezione dell'articolo 27-ter ».

2. Le disposizioni dell'articolo 27-ter della legge 17 febbraio 1982, n. 41, riacquistano efficacia nel testo vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.

ART. 12.

(Bunkeraggio a mezzo autobotte su navi).

1. All'articolo 20 della legge 27 dicembre 1973, n. 850, è aggiunto in fine il seguente comma:

« Previa autorizzazione del Comandante del Porto è consentito, altresì, l'impiego di personale di bordo che abbia superato apposito corso teorico-pratico presso il comando provinciale dei vigili del fuoco. »

ART. 13.

(Misure di razionalizzazione fiscale e tributaria).

1. Alle imprese che esercitano la pesca marittima o nelle acque interne o lagunari, ivi comprese le imprese che gestiscono impianti nelle acque marine, interne e lagunari e quelle esercenti le attività connesse di cui agli articoli 2, comma 2, e 3, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, si applica il regime speciale previsto dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dagli articoli 2, comma 3, e 3, comma 3, del decreto legislativo n. 4 del 2012.

2. Nelle more dell'applicazione degli studi di settore, per i periodi d'imposta 2012-2013 le imprese che esercitano la pesca marittima o nelle acque interne o lagunari, ivi comprese le imprese che gestiscono impianti nelle acque marine, interne e lagunari e quelle esercenti le attività connesse di cui agli articoli 2, comma 2, e 3, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4:

a) hanno facoltà di applicare il regime fiscale delle attività marginali, di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, senza alcuna limitazione del volume d'affari;

b) apportano una riduzione del reddito imponibile derivante dai parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1996, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 28 aprile 1997, pari al 30 per cento del

valore di tutti i beni strumentali in dotazione all'impresa, siano essi in uso o in proprietà;

c) applicano un'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive pari all'1,9 per cento.

ART. 14.

(Esenzione dalla formazione del reddito delle indennità e dei premi per arresto definitivo delle attività di pesca e di acquacoltura).

1. Le indennità e i premi per arresto definitivo previsti dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, non concorrono alla formazione del valore della produzione netta di cui agli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.

ART. 15.

(Esenzione dall'imposta di bollo).

1. Al numero 21-bis) dell'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente gli atti, i documenti e i registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo le parole: « al settore agricolo » sono inserite le seguenti: « e ai settori della pesca e dell'acquacoltura ».

ART. 16.

(Interventi in favore del pesca turismo).

1. L'attività di pesca turismo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, può essere esercitata anche dalle unità da pesca destinate all'arresto definitivo di cui al regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, mediante passaggio a una destinazione diversa dalla pesca.

2. Le modalità di attuazione dell'attività di pesca turismo sono fissate con decreto dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

ART. 17.

(Misure di semplificazione e di collaudo).

1. Alla lettera a) dell'articolo 173 del codice della navigazione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ad esclusione delle navi da pesca ».

2. All'articolo 1193 del codice della navigazione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è abrogato;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Per le navi da pesca qualora, entro ventiquattro ore dalla notifica della violazione relativa alla mancata detenzione a bordo dei documenti prescritti, il comandante esibisca all'autorità che ha contestato l'infrazione tali documenti di bordo regolarmente tenuti e aggiornati:

1) la sanzione è ridotta a 250 euro se si tratta di documenti che richiedono aggiornamento;

2) la sanzione è annullata se trattasi di documenti di cui la legge prescrive la tenuta ma che non richiedono aggiornamento ».

3. Il registro di carico dei piccoli quantitativi di generi di provvista previsto per le navi da pesca è abolito.

4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri interessati, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'unificazione dei seguenti adempimenti:

a) le visite mediche previste per gli imbarcati su navi da pesca e le visite previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b) i collaudi delle navi da pesca previsti dal codice della navigazione e dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271;

c) i registri degli infortuni previsti dagli istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie e dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

5. Le navi da pesca di lunghezza fra le perpendicolari inferiore a 24 metri sono esonerate dalla riunione periodica di prevenzione e protezione a bordo di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271.

6. Il Comitato tecnico per la prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza del lavoro a bordo, di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, determina le linee guida alle quali devono attenersi le Commissioni territoriali di cui all'articolo 31 del medesimo decreto legislativo n. 271 del 1999.

7. Ai fini della sicurezza, alle navi nuove o esistenti, iscritte alla terza categoria, che esercitano la pesca costiera ravvicinata entro la distanza di 40 miglia dalla costa, si applicano il regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2002, n. 218, nonché le seguenti disposizioni:

a) i mezzi di salvataggio devono essere dotati di zattere autogonfiabili di tipo approvato e con capacità sufficiente ad accogliere il 200 per cento delle persone a bordo;

b) i mezzi di salvataggio devono essere collocati in modo da poter essere prontamente utilizzati in caso di emergenza. Le eventuali cinghie di ritenuta devono essere munite di dispositivo di sganciamento idrostatico di tipo approvato. La sistemazione a bordo deve consentire il libero galleggiamento e ogni zattera deve essere sistemata con la barbetta collegata alla nave;

c) i sistemi di comunicazione a bordo devono comprendere l'installazione di un telefono satellitare e di un apparato di controllo satellitare, nonché di un apparato VHF.

8. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 655, è abrogato. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie al regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2002, n. 218, al fine di adeguarlo a quanto disposto dalla presente legge.

ART. 18.

(Vendita diretta).

1. Gli imprenditori ittici e gli acquacoltori, singoli o associati, possono vendere direttamente al consumatore finale, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti prevalentemente dall'esercizio della propria attività, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, igienico-sanitaria, di etichettatura e fiscale.

2. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti ittici.

3. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori ittici e dell'acquacoltura, singoli o associati, e gli amministratori di persone giuridiche che abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato per reati in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

4. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione proveniente esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su

terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari, nonché agli imprenditori ittici e dell'acquacoltura singoli o associati, che esercitano attività di vendita diretta al consumatore finale di prodotti provenienti prevalentemente dall'esercizio della propria attività.»

5. Sono abrogati i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 18 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

ART. 19.

(Taglie minime).

1. L'articolo 86 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, è sostituito dal seguente:

«ART. 86. *(Sottotaglia)* – 1. Ai fini della tutela e del miglior rendimento delle risorse biologiche, per sottotaglia si intendono gli esemplari non allevati delle specie animali, viventi nel mare, non pervenuti alle dimensioni indicate nei regolamenti comunitari vigenti.

2. La taglia minima dell'acciuga (*engraulis encrasicolus*) di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006 è convertita in 110 esemplari per chilogrammo.

3. La taglia minima della sardina (*sardina pilchardus*) di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006 è convertita in 55 esemplari per chilogrammo.

4. Al fine di assicurare un razionale sfruttamento delle specie ittiche considerate di particolare importanza biologica, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima e l'acquacoltura, nell'adozione dei piani di gestione nazionale di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006 può istituire nuove taglie minime.

5. È abrogata ogni disposizione nazionale che definisce taglie minime ulteriori o diverse rispetto a quelle stabilite da norme comunitarie, fatte salve quelle recate nei piani di gestione nazionali».

2. All'articolo 15, comma 1, della legge n. 963 del 1965, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) sbarcare, trasportare, trasbordare e commercializzare esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima (sottotaglia) prevista dai regolamenti comunitari vigenti o da eventuali Piani di gestione adottati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 86, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni».

ART. 20.

(Rappresentanza nelle aree marine protette).

1. All'articolo 2, comma 339, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo la parola: «(ICRAM)» sono inserite le seguenti: «tre esperti locali designati dalle associazioni nazionali della pesca professionale comparativamente più rappresentative».

2. All'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, le parole: «o associazioni ambientaliste riconosciute anche consorziate tra loro» sono sostituite dalle seguenti: «associazioni ambientaliste riconosciute, cooperative di pesca o loro associazioni nazionali, anche consorziate tra loro o associazioni o consorzi di impresa o loro associazioni nazionali».

ART. 21.

(Attività di pescaturismo).

1. L'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del ministro delle politiche agricole 13 aprile 1999, n. 293, è sostituito dal seguente:

«ART. 1. – 1. Per pescaturismo si intende l'attività di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, intrapresa

dall'imprenditore ittico di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

2. Tra le iniziative di pesca turismo rientrano:

a) l'osservazione dell'attività di pesca professionale praticata esclusivamente con gli attrezzi di cui all'articolo 11, numero 3, e all'articolo 19 del decreto ministeriale 26 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 1995.

b) lo svolgimento dell'attività di pesca sportiva mediante l'impiego degli attrezzi di cui all'articolo 138 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni;

c) lo svolgimento di attività turistico ricreative nell'ottica della divulgazione della cultura del mare e della pesca, quali in particolare escursioni lungo le coste, ristorazione a bordo e a terra;

d) lo svolgimento di attività finalizzate alla conoscenza ed alla valorizzazione dell'ambiente costiero, delle lagune costiere e, ove autorizzate dalla regione competente, delle acque interne, nonché ad avvicinare il grande pubblico al mondo della pesca professionale ».

2. L'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del ministro delle politiche agricole 13 aprile 1999, n. 293, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — 1. Le iniziative di cui all'articolo 1 possono essere svolte anche nei giorni festivi, nell'arco delle 24 ore, nei limiti di distanza dalla costa prevista dalle certificazioni di sicurezza rilasciate dall'ente tecnico, per tutto l'arco dell'anno, nell'ambito del compartimento di iscrizione ed in quelli limitrofi, con condizioni meteomarine favorevoli.

2. Le unità adibite all'esercizio dell'attività di pesca turismo sono obbligate a ricondurre nel porto di partenza le persone imbarcate, ovvero in caso di necessità, in altro porto. È altresì consentito lo sbarco di turisti in luoghi diversi da quello

di partenza qualora l'attività di pesca turismo sia inserita in una articolata offerta turistica.

3. È autorizzato l'imbarco di minori di anni 14 se accompagnati da persona di maggiore età.

4. Le unità di cui al comma 1 per essere autorizzate ad operare nel periodo invernale e per effettuare uscite notturne devono essere dotate di sistemazioni anche amovibili, per il ricovero al coperto delle persone imbarcate »

3. All'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del ministro delle politiche agricole 13 aprile 1999, n. 293, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Gli armatori di unità munite di licenza di pesca riportanti "sistemi a traino" possono esercitare l'attività di pescaturismo con tutti i sistemi consentiti di cui all'articolo 11, numero 3, e all'articolo 19 del decreto ministeriale 26 luglio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 31 agosto 1995. I predetti sistemi a traino sono sbarcati o riposti con cura a bordo, prima dell'inizio della attività non determinando intralcio o pericolo per i turisti imbarcati. »

ART. 22.

(Pesca sportiva e ricreativa a mare).

1. La pratica di pesca sportiva e ricreativa a mare è subordinata al possesso del relativo permesso rilasciato a titolo oneroso in ragione del tipo di pesca praticato e degli attrezzi utilizzati.

2. Per i minori di 16 anni, gli anziani con età superiore a 65 anni e per i soggetti diversamente abili il permesso è rilasciato a titolo gratuito.

3. I proventi derivanti dal rilascio del permesso di cui al comma 1 sono destinati agli interventi di cui all'articolo 2, comma

5-*decies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

4. Con decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono individuati modalità, termini e procedure per l'attuazione del presente articolo.

ART. 23.

(Attrezzi consentiti per la pesca ricreativa e sportiva).

1. All'articolo 138 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, la lettera *f*) è soppressa.

2. All'articolo 140 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, le lettere *d*) ed *e*) sono soppresse.

ART. 24.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante aumento, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico, in misura idonea ad assicurare un corrispondente maggiore gettito complessivo.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO 5

Risoluzione n. 7-01042 Paolo Russo: Questioni relative all'applicazione della disciplina della cessione dei prodotti alimentari di cui all'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione,

premesso che:

l'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, disciplina le relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e alimentari, dettando, in particolare, norme in tema di contenuto e forma dei relativi contratti, pratiche commerciali sleali, termini di pagamento;

il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 19 ottobre 2012, n. 199, che detta le modalità applicative del citato articolo 62, fa rinvio per la definizione di prodotti alimentari all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178 del 2002;

in base a tale norma, si intende per « alimento » (o « prodotto alimentare », o « derrata alimentare ») qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani. Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento. In tale nozione sono invece esplicitamente esclusi: i mangimi; gli animali vivi, a meno che siano preparati per l'immissione sul mercato ai fini del consumo umano; i vegetali prima della raccolta; i

medicinali ai sensi delle direttive del Consiglio 65/65/CEE e 92/73/CEE; i cosmetici; il tabacco e i prodotti del tabacco; le sostanze stupefacenti o psicotrope; residui e contaminanti;

dal combinato disposto delle norme indicate, e in assenza di specifiche esclusioni, consegue che la disciplina di cui all'articolo 62 risulta applicabile anche a taluni prodotti particolari, che rientrano nella nozione di alimento dal punto di vista giuridico, anche se che certamente non sono riconducibili alla tipologia di relazioni commerciali per le quali il legislatore ha dettato l'articolo 62; si pensi, a tale riguardo, al caso degli integratori alimentari, ai prodotti per l'infanzia o a quelli destinati ad un'alimentazione particolare, normalmente venduti nelle farmacie o nelle parafarmacie;

l'applicabilità della normativa in questione ai prodotti citati è stata confermata dal Governo, in risposta ad una specifica interrogazione, svolta in Commissione Agricoltura nella seduta del 22 novembre 2012;

la cessione di queste categorie di prodotti avviene tuttavia nel quadro di relazioni commerciali ben diverse da quelle tipiche della filiera agroalimentare, cui è destinato l'articolo 62;

come ben evidente nel corso dei lavori parlamentari relativi all'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012 e come emerge anche dal decreto ministeriale di attuazione, tale disciplina fa riferimento

particolare alle relazioni economiche tra gli operatori della filiera agroalimentare connotate da un significativo squilibrio nelle rispettive posizioni di forza commerciale, proprio al fine di assicurare una maggiore trasparenza e il riequilibrio delle predette posizioni di forza nonché di contrastare le pratiche commerciali sleali a danno del contraente debole;

in particolare, nel parere approvato dalla Commissione agricoltura della Camera, si sottolinea che «la regolamentazione dei rapporti nella filiera agroalimentare costituisce un intervento da tempo sollecitato, dal mondo agricolo e da autorità italiane ed europee, per favorire la libera concorrenza e il corretto funzionamento del mercato, a vantaggio anche del consumatore. Si tratta infatti di porre rimedio alla strutturale posizione di debolezza contrattuale del produttore agricolo, in un mercato caratterizzato dalla deperibilità dei prodotti, da un'offerta agricola frammentata e da una domanda sempre più polarizzata in centrali di acquisto di scala nazionale ed internazionale »;

oltre alla problematica sopra esposta, al fine di assicurare la corretta applicazione della normativa in questione, appare opportuno chiarire ulteriori questioni, anche tenuto conto che alle transazioni commerciali concluse dal 1° gennaio 2013 si applicherà la nuova normativa sui termini di pagamento, di cui al decreto legislativo n. 231 del 2002, come modificato dal decreto legislativo n. 192 del 2012, che prevede nelle transazioni tra imprese la possibilità di pattuire termini diversi rispetto a quelli stabiliti in via legislativa,

in particolare, è opportuno chiarire che le cessioni di prodotti che le cooperative operanti nel settore agricolo effettuano nei confronti dei propri soci imprenditori agricoli, strumentali all'esercizio delle attività aziendali, debbano essere escluse dall'ambito applicativo dell'articolo 62, tenuto conto del rapporto mutualistico che lega tali imprenditori alla cooperativa in quanto soci;

stante la definizione di « cessione » contenuta nel decreto ministeriale n. 199 del 2012, riferita al trasferimento della proprietà di prodotti dietro il pagamento di un prezzo, deve essere chiarito che la disciplina dell'articolo 62 non trova applicazione nei contratti di commissione limitatamente al rapporto tra parte committente e parte commissionaria;

in conformità con il decreto legislativo n. 192 del 2012, contenente la disciplina generale relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento, occorre prevedere che anche per i contratti disciplinati dall'articolo 62 si applicano gli articoli 1339 e 1419 del codice civile, in materia di nullità parziale e di sostituzione automatica della clausole nulle, in modo da assicurare il rispetto del principio di conservazione degli atti giuridici;

in linea con quanto previsto dal regolamento (UE) n. 261/2012 (che disciplina i rapporti contrattuali per la cessione del latte e dei prodotti lattiero-caseari), è necessario precisare che la disciplina introdotta dall'articolo 62 opera nei rapporti che si esauriscono nel territorio della Repubblica, sottraendo da tale normativa le cessioni di prodotti « consegnati in altri Stati membri »;

appare opportuno chiarire anche la fattispecie della destinazione dei prodotti ad altri Stati non membri dell'Unione europea;

si segnala poi la necessità di considerare i contratti conclusi dagli imprenditori agricoli per approvvigionarsi dei beni necessari a realizzare il ciclo biologico della propria azienda;

a differenza del citato decreto legislativo n. 231 del 2002, come modificato dal decreto legislativo n. 192 del 2012, che è espressamente applicabile anche ai rapporti tra imprese e pubbliche amministrazioni, l'articolo 62 e il relativo decreto attuativo non estendono la disciplina ivi recata anche a tali rapporti, per cui si

rende opportuno superare i dubbi interpretativi creatisi,

impegna il Governo

a promuovere tutte le iniziative necessarie, anche di carattere normativo, al fine di escludere dall'ambito di applicazione della normativa di cui all'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, gli integratori alimentari e i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare di cui al decreto legislativo n. 111 del 1992, relati-

vamente ai contratti non sottoscritti da imprenditori agricoli, nonché al fine di tener conto delle problematiche esposte in premessa, la cui soluzione risulta necessaria al fine di garantire la migliore operatività di detta normativa;

a valutare l'opportunità di introdurre strumenti ad hoc che, tenendo conto prioritariamente delle competenze dell'ISMEA, garantiscano la concessione di crediti per far fronte agli impegni delle imprese agricole derivanti dalla normativa in questione.

(8-00221)

Paolo Russo.

ALLEGATO 6

Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini C. 1281 Mario Pepe (Misto), C. 5078 Realacci, C. 5091 Genovese, C. 5232 Marinello, C. 5269 La Loggia e C. 5565, Sen. Mongiello, approvata dal Senato.

ORDINI DEL GIORNO

La XIII Commissione,
esaminata la proposta di legge C. 5565,

premessi che:

nell'ambito del testo in esame, la valutazione dell'articolo 3 inerente il tenore di alchilesteri costituisce l'aspetto più complesso, in quanto si riferisce ad una disposizione in vigore (articolo 43 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012), che fissa un limite di 30 mg/kg per gli oli con dicitura « Italia » o « italiano » o che evocano l'origine italiana;

la stessa disposizione prevede che gli oli nazionali, inclusi gli oli DOP e IGP, che hanno un tenore di alchilesteri superiore al parametro indicato dovranno sottoporsi ad un « piano straordinario di sorveglianza » finalizzato a dimostrare la conformità alla categoria dichiarata, « salve le disposizioni penali vigenti »;

secondo alcune stime, sarebbe assoggettata a tale procedura una quantità non indifferente di oli visto che si tratterebbe di circa il 20 per cento della produzione nazionale;

in via generale, si ritiene che il parametro relativo alla presenza di alchilesteri sia da considerarsi solo un riferimento di qualità e non collegato né da collegarsi, direttamente o indirettamente, all'origine;

è poi ormai evidenza scientifica la circostanza secondo cui il contenuto di alchilesteri evolve fortemente nel tempo e, come è stato riscontrato, nella fase di confezionamento e conservazione del prodotto, può aumentare anche del 100 per cento in pochi mesi;

inoltre, è da non sottovalutare l'appesantimento burocratico ed economico a carico delle imprese, anche considerata l'indeterminatezza del piano di sorveglianza ad oggi ancora non definito;

queste considerazioni devono portare ad una più approfondita riflessione;

se ci si limitasse a considerare il tenore di alchilesteri come un aspetto legato unicamente alla qualità, la proposta di fissare un limite inferiore ai 75 mg/kg stabiliti dalla normativa europea, se supportata da idonei dati raccolti dalla sperimentazione in atto, potrebbe comunque essere determinata in un massimo di 40 mg/kg;

il Comitato Olivicolo Internazionale (COI), che ha approfondito la problematica con il gruppo di esperti chimici, ritiene ad oggi possibile ed utile l'adozione di parametri diversi e più appropriati fra cui gli etilesteri;

relativamente al tenore di alchilesteri, infine, suscita preoccupazione la pubblicazione mensile dei risultati analitici sul sito Internet del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

L'intento esplicitato del provvedimento sarebbe quello di assicurare ai consumatori la possibilità di individuare gli oli che presentano le caratteristiche migliori ma, per i motivi sopraindicati e in particolar modo per la forte labilità dell'indice, si rischia un « effetto paradosso » visto che l'informazione data ai consumatori rischia di essere fuorviante;

in relazione all'articolo 16, suscita perplessità la previsione di una doppia sanzione (non destinazione al commercio delle produzioni e sanzione amministrativa di cui al comma 2) a carico dei produttori che non costituiscono o aggiornano il fascicolo aziendale, sanzione che risulta obiettivamente eccessiva;

l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 16 non risulta poi agevole per le imprese che gestiscono il registro di carico e scarico. Queste ultime, infatti, sarebbero sottoposte a sanzione (anche in questo caso duplice) nel caso in cui acquistino olive o olio da soggetti che non hanno aggiornato il fascicolo. Una circostanza, comunque, non chiara e non nota alle imprese acquirenti. Dovrebbe essere previsto, invece, un meccanismo di tutela che consenta di conoscere preventivamente se il soggetto da cui si acquistano olive od olio ha costituito e aggiornato regolarmente il suo fascicolo, in modo di non incorrere inopinatamente in sanzioni, oltretutto eccessive;

in sostanza, l'eccessivo utilizzo della sanzione amministrativa, unito alle pesantissime sanzioni accessorie e al complesso meccanismo burocratico posto in essere dall'articolo 16, inducono a ritenere necessaria una seria riflessione sull'intero articolo,

impegna il Governo:

a valutare le problematiche esposte in premessa e gli effetti applicativi delle citate disposizioni, anche al fine di assumere ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, al fine di pervenire alla relativa soluzione.

0/5565/XIII/1. Catanoso.

La XIII Commissione,

esaminata la proposta di legge C.5565,

premesso che:

con il provvedimento in esame si intende compiere un deciso passo in avanti nel contrasto delle frodi nell'ambito del mercato degli oli di oliva vergini, a tutela dell'industria « seria » del Paese;

il fenomeno delle frodi – che caratterizza numerose produzioni italiane – ha raggiunto dimensioni particolarmente preoccupanti in questo comparto, che costituisce un'eccellenza dell'agroalimentare italiano e un prodotto simbolo del *made in Italy* nel mondo; secondo dati forniti da organizzazioni di categoria (Unaprol), il fenomeno della contraffazione nel settore degli oli ammonta a circa 100 milioni di euro e mette a rischio un patrimonio ambientale con oltre 250 milioni di piante sul territorio nazionale, che garantisce un impiego di manodopera per circa 50 milioni di giornate lavorative all'anno e un valore di circa 2 miliardi di euro riferito ai prezzi base del prodotto;

oltre alle motivazioni relative alla necessità di tutelare i consumatori e un comparto produttivo di grande valore economico, molto preoccupanti appaiono tuttavia le nuove caratteristiche con le quali si presentano le frodi in questo settore e l'interesse che esso ha suscitato nella criminalità organizzata;

appare quindi indifferibile fornire un deciso sostegno operativo e legislativo all'attività di prevenzione e di contrasto delle frodi, sul piano delle regole e dei controlli;

ritenuto che:

nel corso dell'esame svolto dalla Commissione Agricoltura della Camera è stata svolta una puntuale analisi del testo

trasmesso dal Senato, anche attraverso un'articolato ciclo di audizioni informali, che ha coinvolto le organizzazioni agricole, le organizzazioni dei produttori oleari e i rappresentanti degli organismi di controllo e dei corpi di polizia, con competenze nel settore;

sono stati altresì acquisiti i pareri delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Bilancio, Finanze, Attività produttive, Affari sociali, Politiche dell'Unione europea e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

nel complesso, da tale esame è emersa una valutazione complessivamente positiva del provvedimento; sono emersi tuttavia anche numerosi rilievi e perplessità sulla formulazione di singole disposizioni, che sono stati oggetto di emendamenti e che meritano di essere presi in attenta considerazione;

tenuto conto, in particolare, dei rilievi concernenti le disposizioni di seguito indicate;

all'articolo 1 (*Modalità per l'indicazione di origine*), è stato suggerito: di prevedere che l'indicazione dell'origine dell'olio d'oliva sia riprodotta in etichetta nello stesso campo visivo e in prossimità della denominazione di vendita ovunque essa sia riportata; di approfondire le disposizioni sull'uso del termine « miscela », anche in relazione a quanto previsto dalla normativa europea; di introdurre una specifica norma sanzionatoria in caso di violazione degli obblighi previsti al medesimo articolo 1;

all'articolo 2 (*Comitato di assaggiatori*), che novella l'articolo 43 del decreto-legge n. 83 del 2012, è stata rilevata l'esigenza di adeguare la normativa al regolamento (CEE) n. 2568/91, e successive modificazioni, e in particolare di non riprodurre nella legislazione nazionale le disposizioni sulle modalità di verifica delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini già contenute nel citato regolamento; è stato altresì suggerito di specificare che il comitato di assaggiatori

riconosciuti è quello di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 28 febbraio 2012, in quanto solo i comitati di assaggio ufficiali possono eseguire la determinazione organolettica su campioni prelevati ufficialmente per il controllo;

all'articolo 3 (*Ulteriore modifica all'articolo 43 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134*), in tema di pubblicazione dei risultati delle analisi sul contenuto di alchil esteri, è stata rilevata l'esigenza di far riferimento solo agli oli extravergini e non agli oli vergini, posto che solo per la prima categoria è stato previsto un limite (e correggere altresì l'espressione utilizzata per indicare tali sostanze, facendo riferimento a « metil ed etil esteri degli acidi grassi »; è stata altresì segnalata l'opportunità di specificare che l'avvio del piano straordinario di sorveglianza non impedisce l'utilizzo della dicitura riferita all'Italia e la commercializzazione del prodotto fino al termine del procedimento;

all'articolo 4 (*Divieto di pratiche commerciali ingannevoli*), è stata rilevata l'opportunità di estendere la previsione di cui al comma 3 anche gli oli vergini di oliva, considerato che l'articolo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 29/2012 prevede l'utilizzo delle caratteristiche organolettiche anche per tale tipologia di olio;

all'articolo 6 (*Ipotesi di reato connesse alla fallace indicazione nell'uso del marchio*), si segnala una numerazione non corretta del capoverso, dal momento che nell'articolo 4 della legge n. 350 del 2003 è stato già inserito un comma 49-*quater*;

all'articolo 7 (*Termine minimo di conservazione e presentazione degli oli di oliva nei pubblici esercizi*), è stata segnalata l'esigenza di riformulare il comma 2, al fine di prevedere un chiaro riferimento ai dispositivi di chiusura « antirabbocco » e un più ampio richiamo alla normativa vigente in materia di etichettatura, richiamata dal testo solo per l'indicazione del-

l'origine e del lotto di produzione; (andrebbe altresì riferita al comma 2 la sanzione indicata al comma 3;

all'articolo 8 (*Poteri della Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di intese restrittive nel mercato degli oli di oliva vergini*), è stato rilevato che esso conferma le competenze dell'Autorità in materia di tutela della concorrenza, ma al tempo stesso adotta una formulazione che potrebbe risultare limitativa delle medesime competenze, nel settore dell'olio vergine di oliva; è stato osservato inoltre che al comma 1 occorre fare riferimento anche all'abuso di posizione dominante; infine, in relazione al disposto del comma 2, si sottolinea che in base alle norme vigenti l'Autorità avvia istruttorie e indagini conoscitive sulla base di elementi comunque in suo possesso e di quelli portati a sua conoscenza da pubbliche amministrazioni o da chiunque vi abbia interesse, ivi comprese le associazioni rappresentative dei consumatori e che appare quindi incongruo limitare (all'Agenzia delle dogane) i soggetti a tal fine presi in considerazione;

all'articolo 9 (*Ammissione al regime di perfezionamento attivo per gli oli di oliva vergini*), è apparso eccessivamente oneroso dal punto di vista procedimentale subordinare l'autorizzazione ministeriale all'immissione al regime di perfezionamento attivo al parere obbligatorio e vincolante del Comitato di coordinamento di cui all'articolo 6 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462;

all'articolo 12 (*Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*), è stato rilevato che le modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, non appaiono essere del tutto coordinate con il testo vigente del predetto decreto, in quanto alcune delle fattispecie di reato (articoli 473, 474, 515, 516, 517 e 517-*quater*) indicate dal medesimo articolo 12 già comportano la responsabilità amministrativa dell'ente;

all'articolo 14 (*Rafforzamento degli istituti processuali e investigativi*), è stato sottolineato che il condivisibile obiettivo di assicurare qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini non deve necessariamente comportare l'introduzione nell'ordinamento di discipline processuali penali speciali che abbiano ad oggetto i reati volti a punire condotte pregiudizievoli rispetto al predetto obiettivo in tal senso è stata sollecitata una valutazione dell'impatto delle medesime sull'intero ordinamento processuale;

sempre all'articolo 14, è stata in ogni caso segnalata l'opportunità di prevedere anche in relazione alle ipotesi previste dal comma 2 la « confisca per equivalente » (articolo 12-*sexies* del decreto-legge n. 306 del 1992), per ovviare a manovre fraudolente di occultamento e distrazione dei proventi illeciti;

all'articolo 15 (*Sanzioni accessorie in caso di condanna per il delitto di adulterazione o contraffazione*), è stata segnalata l'opportunità di ricomprendere, tra i reati che danno luogo all'applicazione delle sanzioni accessorie, anche i reati di cui agli articoli 515 (frode in commercio) e 516 (vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine) del codice penale;

all'articolo 16 (*Obbligo di costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale*), è stato osservato che il comma 3 fa riferimento a un procedimento di riconoscimento non meglio precisato, posto che con l'entrata in vigore del regime obbligatorio di indicazione dell'origine degli oli, il procedimento di riconoscimento prima previsto e la conseguente attribuzione di un codice alfanumerico di identificazione (articolo 9 del regolamento (CE) n. 1019/2002) è venuto meno; è stata rilevata altresì l'impossibilità per il detentore del registro di carico e scarico ivi indicato, a carico del quale è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro, di conoscere se i soggetti conferenti olio e/o olive abbiano assolto o meno agli obblighi di cui al comma 1;

infine, appare infine indispensabile prevedere un periodo transitorio di un

anno per l'applicazione delle nuove norme, e in particolare di quelle relative all'etichettatura, al fine di consentire la commercializzazione delle scorte di prodotto,

rilevato infine che:

appare opportuna – al fine di rafforzare l'attività di contrasto alle frodi commesse nella filiera degli oli di oliva vergini e extravergini, nonché la tutela della salubrità del territorio rurale e la lotta alle contraffazioni dei prodotti agroalimentari e agroambientali a garanzia della qualità, attraverso anche l'attività di controllo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, l'istituzione di un nuovo comparto di specializzazione del Corpo forestale dello Stato in materia di sicurezza agroalimentare e agroambientale, in coerenza con le direttive per il riassetto dei comparti di specialità delle Forze di polizia, fissate dal decreto ministeriale 28 aprile 2006. Il comparto potrebbe svolgere la

propria attività sul territorio nazionale attraverso la costituzione di reparti agroalimentari e agroambientali coordinati dal Nucleo agroalimentare e forestale (NAF), istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 9 marzo 2001, n. 49. In tal modo, si potrebbe rafforzare l'attività di controllo nel punto più vulnerabile della filiera illegale dei prodotti e delle materie agroalimentari, forestali e ambientali, ovvero quello dei trasporti su strada, connessi a transazioni e produzioni illecite, che durante le rotte sul territorio nazionale possono essere più facilmente verificate,

impegna il Governo

a valutare le problematiche esposte in premessa e gli effetti applicativi delle disposizioni citate, anche al fine di assumere ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, al fine di pervenire alla relativa soluzione.

0/5565/XIII/2. Paolo Russo

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza. Nuovo testo C. 4063 Bragantini (Parere alle Commissioni I e VIII) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 253

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi che abroga le direttive 73/238/CEE e 2006/67/CE nonché la decisione 68/416/CEE. Atto n. 522 (*Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 256

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) 266

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/30/CE che modifica la direttiva 89/391/CEE, le sue direttive particolari e le direttive 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni sull'attuazione pratica in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Atto n. 523 (*Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio*) 264

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il trattamento dei buoni (« voucher »). COM(2012)206 final (Parere alla VI Commissione) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 265

ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) 267

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 265

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 13.35.

Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia

di contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza.

Nuovo testo C. 4063 Bragantini.

(Parere alle Commissioni I e VIII).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Ezio ZANI (PD), *relatore*, ricorda che la proposta di legge in esame è volta a

modificare la normativa vigente in tema di contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza. La specificità di tali contratti, che riguardano opere, servizi e forniture, è nella natura derogatoria della disciplina che li riguarda. Le deroghe attengono: alla disciplina generale in materia di appalti pubblici sotto il profilo della pubblicità, della concorrenza e della par condicio contrattuale; al controllo della Corte dei Conti, limitatamente a quelli posti in essere da amministrazioni statali, essendo esclusi da quello preventivo di legittimità; alla vigilanza dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP).

La proposta di legge introduce novelle nella disciplina di tali contratti che circoscrivono l'ambito derogatorio dell'attuale normativa, richiedendo ai fini di tali contratti la sussistenza del requisito dell'indifferibilità e urgenza e introducendo, per quelli delle amministrazioni statali, il controllo preventivo della Corte dei conti.

Ricorda che la disciplina dei contratti segreti o che richiedono particolari misure di sicurezza è contenuta nell'articolo 17 del D.Lgs. 163/2006 (cd. Codice dei contratti pubblici), come da ultimo modificato dall'articolo 33, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 208, recante Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE, che stabilisce i casi e le condizioni in cui è possibile derogare alle disposizioni (previste dal medesimo Codice) relative alle procedure di affidamento dei contratti pubblici. Tale disciplina – che non articola in modo particolareggiato l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione delle disposizioni relative ai contratti segreti o riservati – espressamente si riferisce: *a)* i contratti al cui oggetto, atti o modalità di esecuzione è attribuita una classifica di segretezza, *b)* nonché quelli la cui esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza, in conformità a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

In particolare, il comma 4 dell'articolo 17 prevede che l'affidamento di tali contratti avvenga previo esperimento di gara informale a cui sono invitati almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto del contratto e sempre che la negoziazione con più di un operatore economico sia compatibile con le esigenze di segretezza e sicurezza.

Inoltre, il comma 5 del medesimo articolo prevede che i contratti di cui all'articolo 17 posti in essere da amministrazioni statali siano sottoposti esclusivamente al controllo successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia altresì sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione. Dell'attività di cui al presente comma è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento.

Il comma 2 dell'articolo 17 dispone che le amministrazioni e gli enti utenti attribuiscono, con provvedimento motivato, le classifiche di segretezza ai sensi dell'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto), ovvero di altre norme vigenti. Con riferimento particolare ai contratti eseguibili con speciali misure di sicurezza, le amministrazioni e gli enti utenti dichiarano, con provvedimento motivato, i lavori, i servizi e le forniture da eseguire in tali modalità individuate nel predetto provvedimento.

L'articolo 42 della legge n. 124/2007 reca un'articolata disciplina delle classifiche di segretezza, comprendente i livelli e i criteri di classificazione, le relative competenze e modalità procedurali, i termini e le procedure per la revisione e la declassificazione. L'articolo 42 prevede quattro classifiche di sicurezza (riservato, riservatissimo, segreto e segretissimo), demandando ad un regolamento del Presidente del Consiglio la definizione dell'ambito dei singoli livelli di segretezza e i criteri per l'individuazione delle materie oggetto di classifica. Con il D.P.C.M. 12 giugno 2009, n. 8 sono state definite le procedure per la stipula di contratti di

appalti di lavori e forniture di beni e servizi da parte degli organismi di informazione e sicurezza (DIS, AISE e AISI) ed individuati i lavori, le forniture e i servizi che possono essere effettuati in economia o a trattativa privata.

L'articolo 1 della proposta di legge, alla lettera *a*), modifica il comma 2 del citato articolo 17 del D. Lgs. 163/2006, aggiungendo la previsione che di norma, gli appalti di lavori pubblici non siano soggetti ad esclusione, fatti salvi casi eccezionali espressamente motivati. La disposizione tende a restringere il novero dei contratti per i quali è possibile ricorrere alla procedura derogatoria, stabilendo che si possa ricorrere ad affidamenti con procedura segreta per gli appalti di lavori pubblici solo in casi eccezionali che devono essere espressamente giustificati nelle motivazioni del provvedimento.

Con la lettera *b*) il comma 5 dell'articolo 17 viene sostituito dalla previsione per la quale i contratti secretati posti in essere dalle amministrazioni statali, già soggetti al controllo successivo della Corte dei conti, sono sottoposti anche al controllo preventivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia sulla legittimità e sulla regolarità dell'atto di segretazione, entro quarantacinque giorni dalla richiesta. La norma è, pertanto, volta a ricondurre i contratti secretati (attualmente sottoposti al solo controllo successivo) nell'ambito della disciplina generale dei contratti pubblici, per i quali è previsto il controllo preventivo di legittimità. Infatti, la Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità su una serie di atti, tassativamente indicati dalla legge, tra cui i decreti che approvano i contratti delle amministrazioni dello Stato (legge n. 20 del 1994, articolo 3, comma 1, lett. *g*). Tutti i provvedimenti sottoposti a controllo preventivo acquistano efficacia decorso il termine di 30 giorni dal suo ricevimento (legge n. 20 del 1994, articolo 3, comma 2). Inoltre, la novella introduce una nuova ipotesi di silenzio-assenso prevedendo che, decorso

inutilmente il suindicato termine, la pronuncia relativa al controllo preventivo s'intende espressa in senso positivo.

L'articolo 2 fissa l'entrata in vigore della presente proposta di legge al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Con riferimento alla normativa dell'Unione europea, ricorda che l'articolo 17 del D.Lgs. 163/2006 recepisce gli articoli 14 e 57 della direttiva 2004/18/CE e l'articolo 21 della direttiva 2004/17/CE del 31 marzo 2004, la prima relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, la seconda agli appalti pubblici nei settori speciali. Tali norme si limitano ad escludere dall'applicazione delle direttive stesse – senza fissare ulteriori requisiti – gli appalti pubblici dichiarati segreti quando la loro esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza o quando ciò sia necessario ai fini della tutela di interessi essenziali dello Stato.

Segnala inoltre che il 20 dicembre 2011 la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva sugli appalti nei « settori ordinari » (COM(2011)896), nell'ambito di un pacchetto di misure volte a effettuare una revisione organica della normativa UE in materia di appalti pubblici. La proposta prospetta l'esclusione dal campo di applicazione della futura direttiva, oltre che degli appalti nei settori della difesa e della sicurezza espressamente disciplinati dalla direttiva 2009/81/CE in materia, anche di altri appalti pubblici nella misura in cui le procedure di appalto previste dalla futura direttiva non possano garantire la tutela degli interessi essenziali di sicurezza di uno Stato membro.

L'intero pacchetto di proposte è attualmente all'esame del Parlamento europeo e del Consiglio, secondo la procedura legislativa ordinaria. Il Parlamento europeo dovrebbe esaminarle in prima lettura il 16 aprile 2013. Il Consiglio competitività ne ha avviato l'esame il 10 dicembre 2012, definendo un orientamento generale, in vista della posizione comune che sarà

adottata in una delle prossime sessioni. Il pacchetto è stato esaminato dall'VIII Commissione ambiente che, in esito all'esame ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera, ha adottato un documento finale il 28 novembre 2012.

L'orientamento generale prospetta un'ulteriore precisazione dei casi in cui la futura direttiva non si applicherà ai suddetti appalti:

qualora la tutela degli interessi essenziali di sicurezza dello Stato non possa essere garantita mediante misure meno invasive, ad esempio imponendo il rispetto di requisiti volti a proteggere la riservatezza dell'informazione messa a disposizione dalle autorità aggiudicatrici durante tutta la procedura di appalto;

qualora l'applicazione della futura direttiva obbligherebbe gli Stati membri a fornire informazioni la cui divulgazione è contraria ai loro interessi essenziali in materia di sicurezza;

se l'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto sono dichiarate segrete o devono essere accompagnate da speciali misure di sicurezza in conformità alle leggi, ai regolamenti e alle disposizioni amministrative vigenti in uno Stato membro, a condizione che gli interessi in questione non possano essere garantiti nella procedura di aggiudicazione mediante misure meno invasive.

Formula, in conclusione una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.45.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 18 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi che abroga le direttive 73/238/CEE e 2006/67/CE nonché la decisione 68/416/CEE.

Atto n. 522.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, evidenzia che lo schema di decreto legislativo in esame disciplina il sistema delle scorte petrolifere di emergenza e recepisce la direttiva 2009/119/CE del Consiglio del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti, da recepire entro il 31 dicembre 2012.

La direttiva prevede, in particolare, nuove disposizioni volte a assicurare un livello elevato di sicurezza dell'approvvigionamento di petrolio nella Comunità mediante meccanismi affidabili e trasparenti basati sulla solidarietà tra Stati membri; mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi; prevedere i mezzi procedurali necessari per rimediare a un'eventuale situazione di grave scarsità.

Tale direttiva ha attuato una revisione del sistema di scorte petrolifere, per rafforzarlo e avvicinarlo alle analoghe disposizioni esistenti nell'ambito dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, di cui fa parte anche l'Italia, ma alla quale non tutti gli Stati membri dell'U.E. aderiscono. Tale organismo raggruppa i 28 paesi industrializzati dell'OCSE che hanno ratificato l'International Energy Program del 1974, che prevede l'obbligo di detenere 90 giorni di importazioni nette di prodotti petroliferi sotto forma di scorta ed un programma di riduzione della domanda petrolifera globale.

Il decreto legislativo è stato predisposto in attuazione della delega di cui all'articolo 17, commi 5 e 6, della legge 4 giugno 2010 n. 96 (Legge Comunitaria 2009). È suddiviso in 27 articoli, il cui contenuto riprende quanto previsto nella Direttiva e nei quattro allegati.

L'articolo 1 precisa l'obiettivo del decreto, vale a dire assicurare un livello elevato di sicurezza dell'approvvigionamento di petrolio e di prodotti petroliferi del Paese e prevedere le procedure necessarie per far fronte ad un'eventuale situazione di grave difficoltà o crisi degli approvvigionamenti.

L'articolo 2 contiene le definizioni delle terminologie tecniche riportate nel decreto stesso e già previste dalla Direttiva. In particolare si segnala la distinzione tra le tre tipologie previste dalla Direttiva (specifiche, di sicurezza e commerciali). Le scorte commerciali sono le scorte detenute liberamente dagli operatori economici ai fini dell'ottimizzazione dei cicli produttivi; le scorte di sicurezza sono le scorte detenute, in greggio o prodotti, di cui una parte eventuale è costituita dalle scorte specifiche (solo prodotti petroliferi); le scorte petrolifere sono la somma di tutte le scorte detenute in uno Stato membro.

Gli articoli da 3 a 6 riguardano principalmente le « scorte di sicurezza ».

L'articolo 3 individua i soggetti obbligati al mantenimento delle scorte petrolifere di sicurezza in coloro che nell'anno precedente a quello di riferimento hanno immesso in consumo prodotti petroliferi. L'immissione in consumo è desunta dal verificarsi dei presupposti per il pagamento dell'accisa, o dell'imposta di consumo, anche per i prodotti destinati ad usi esenti. L'obbligo di scorta è sempre previsto per i prodotti benzina, gasolio, carboturbo e olio combustibile, mentre per tutti gli altri prodotti della lista di prodotti petroliferi riportati nel Regolamento CE n. 1099/2008 (Bitume, lubrificanti, Coke di petrolio, altri) scatta solo oltre una soglia di 50 mila tonnellate immesse in consumo. In prima applicazione si esclude dall'obbligo il GPL, data la particolarità del mercato di tale prodotto, estremamente

diffuso e di piccole dimensioni operative. Con un decreto ministeriale, da adottarsi a regime entro il 31 gennaio di ogni anno (entro la data di entrata in vigore del presente decreto in sede di prima applicazione) sarà determinata la scorta d'obbligo e saranno definiti i coefficienti necessari a determinare la ripartizione dell'obbligo di mantenimento delle scorte di sicurezza tra tutti i soggetti obbligati.

L'articolo 4 rimanda all'allegato III per il metodo di calcolo delle scorte che complessivamente l'Italia deve detenere per rispettare contemporaneamente il sistema comunitario e quello vigente nell'ambito dell'Agenzia internazionale per l'energia (AIE). Il metodo di calcolo stabilito dalla direttiva in recepimento riprende quello già applicato da tempo in sede OCSE dall'AIE, basato sulle importazioni sia di petrolio greggio che di prodotti finiti, in sostituzione del metodo precedentemente applicato basato sul consumo di tali prodotti.

L'articolo 5 dispone in ordine ai requisiti di immediata disponibilità ed accessibilità fisica delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche, chiarendo i limiti della loro dislocazione sul territorio nazionale o su territorio comunitario. La scelta della detenzione esclusivamente sul territorio nazionale delle scorte specifiche deriva dal fatto che tali scorte devono essere immediatamente disponibili in caso di emergenza petrolifera internazionale o locale, in cui vi è scarsità di prodotti finiti. La scelta di prevedere un limite alla tenuta all'estero di scorte di sicurezza, pur prevedendo una gradualità che partendo dal 50 per cento arriva fino al 20 per cento nel 2017, deriva dal fatto che in caso di emergenza petrolifera internazionale, è facile prevedere un'indisponibilità di mezzi di trasporto di questi prodotti a causa di una contemporanea richiesta di movimentazione supplementare di greggi e prodotti da parte di tutti gli Stati aderenti all'AIE ed all'Unione Europea. L'Italia, in particolare, è vulnerabile per la mancanza di oleodotti di approvvigionamento con gli altri Paesi Comunitari, avendo come unica possibilità il trasferimento transfrontaliero

di prodotti petroliferi via nave. Si prevede, inoltre, che nel caso in cui le scorte di sicurezza e le scorte specifiche siano detenute mescolate insieme alle scorte commerciali, debba essere comunque garantita l'identificabilità contabile delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche.

L'analisi di impatto della regolamentazione sottolinea che la costituzione dell'Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT) può rappresentare un'opportunità economica per l'Italia, in quanto attualmente circa il 15 per cento delle scorte petrolifere è detenuto all'estero (il 9 per cento in Olanda e il 5 per cento in Germania), mentre con il nuovo decreto legislativo in esame si creano le condizioni per ridurre le scorte all'estero e, addirittura, per accogliere in Italia le scorte di altri paesi europei. Tali nuove prospettive si affiancano a quelle tradizionali della raffinazione e dello stoccaggio commerciale, considerato anche che alcune raffinerie stanno venendo trasformate in deposito.

L'articolo 6 prevede che il Ministero dello sviluppo economico, anche attraverso l'Organismo Centrale di Stoccaggio di cui all'articolo successivo, compili ed aggiorni costantemente un inventario delle scorte di sicurezza detenute a beneficio dello Stato italiano o di un altro Stato Comunitario. L'inventario deve contenere, in particolare, le informazioni necessarie per individuare il deposito in cui si trovano le scorte in questione, nonché i quantitativi, il proprietario e la natura delle stesse, con riferimento alle diverse tipologie di prodotti petroliferi.

Gli articoli 7 e 8 sono relativi all'Organismo Centrale di Stoccaggio. L'articolo 7 prevede l'istituzione di un organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT), affidandone le funzioni all'Acquirente Unico (AU), società per azioni del gruppo Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A. (controllato dal Ministero dell'economia e delle finanze), il cui compito principale è quello di acquistare energia elettrica alle condizioni più favorevoli sul mercato e di cederla ai distributori o agli Esercenti la maggior tutela, per la fornitura ai piccoli

consumatori che non acquistano sul mercato libero. La scelta di un organismo già esistente è stata fatta, secondo la relazione illustrativa, per sfruttare a pieno le sinergie funzionali e le economie gestionali. La vigilanza del MiSE sull'AU si estenderà anche in relazione a tali funzioni. L'OCSIT ha il compito di acquisto, detenzione e vendita di scorte petrolifere nel territorio italiano e le sue attività sono finanziate mediante un contributo versato dagli operatori economici che nel corso dell'anno precedente hanno immesso in consumo prodotti petroliferi, articolato in una quota fissa ed una quota variabile in funzione dell'immissione in consumo. L'ammontare del contributo, le modalità ed i termini di accertamento, riscossione e versamento dei contributi stessi dovuti, sono stabiliti con decreto annuale del MiSE, di concerto con il MEF, anche sulla base delle informazioni fornite dall'OCSIT. Nessun onere è previsto per la finanza pubblica, vista la copertura di tutti gli oneri e costi in capo agli operatori economici. Tale Organismo è finalizzato a facilitare l'adempimento delle scorte d'obbligo delle società (di piccole dimensioni in particolare) non dotate di sufficienti capacità di stoccaggio, le quali potranno delegare in tutto o in parte il loro obbligo di stoccaggio all'OCSIT. Si prevede che l'OCSIT possa concludere accordi con gli operatori economici affinché essi si assumano il compito di detenere le scorte per conto dell'OCSIT stesso e che, previa analisi costi-benefici, la realizzazione e l'esercizio di nuovi impianti di stoccaggio da parte dell'OCSIT o il rifacimento di quelli esistenti di proprietà dell'OCSIT, e tutte le opere connesse, siano attività di interesse strategico e, come tali, soggette ad autorizzazione unica rilasciata dal MiSE secondo le procedure stabilite recentemente per le infrastrutture energetiche strategiche dagli articoli 57 e 57-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (cd. decreto «semplificazioni»). Infine si prevede che l'OCSIT potrà concludere accordi con il Ministero della difesa e con la NATO per l'utilizzo dei depositi petroliferi eventualmente non compiutamente utilizzati già

nella disponibilità patrimoniale del Ministero della difesa o della NATO, a titolo di comodato gratuito decennale rinnovabile, e potrà gestire il sistema delle scorte petrolifere, su eventuale richiesta del Ministero della difesa, per le necessità militari. L'OCSIT formula inoltre al MiSE proposte strategiche per il monitoraggio della sicurezza, analisi di rischio, proposte di piano operativo in caso di crisi petrolifera.

L'articolo 8 definisce il sistema delle deleghe delle scorte obbligatorie tra gli operatori economici Italiani e comunitari, prevedendo nel primo caso una semplice comunicazione al MiSE e nel secondo caso un'autorizzazione preventiva da parte di entrambi gli Stati Membri interessati. I soggetti obbligati possono infatti delegare il loro obbligo di scorta solo all'OCSIT o ad altri OCS che abbiano già dato disponibilità a detenere tali scorte, previa autorizzazione dello stato italiano e dello stato interessato.

Gli articoli 9 e 10 riguardano le scorte specifiche o di prodotti. Ogni Stato membro, infatti, è invitato dalla Direttiva ad impegnarsi a mantenere scorte specifiche, e, in questo caso è tenuto a mantenere un livello minimo definito in numero di giorni di consumo.

L'articolo 9 dispone che almeno un terzo (30 giorni) dell'obbligo di scorta debba essere assicurato dai soggetti obbligati o con la modalità delle « scorte specifiche » (in cui i prodotti petroliferi sono di proprietà dello Stato tramite OCSIT) o con la modalità delle « scorte di prodotti » (in cui i prodotti petroliferi sono di proprietà dei soggetti obbligati). La somma delle due modalità deve essere uguale almeno ad un terzo dell'obbligo complessivo del Paese. Tali tipologie di scorte possono essere costituite soltanto da determinate tipologie di prodotti elencate dal comma 2 e devono essere detenute esclusivamente sul territorio dello Stato italiano.

L'articolo 10 dispone che l'OCSIT aggravi costantemente un inventario di tutte le scorte specifiche detenute sul territorio italiano, da cui sia possibile localizzare

con precisione le scorte in questione. Si specifica, poi, che le scorte specifiche Italiane o di altri Stati membri mantenute o trasportate sul territorio Italiano, godono di un'immunità incondizionata contro qualsiasi misura di esecuzione.

Gli articoli da 11 a 15 riguardano gli obblighi informativi. L'articolo 11 obbliga alla trasmissione al MiSE delle informazioni statistiche sulle produzioni, importazioni, esportazioni, variazione delle scorte, lavorazioni, immissione in consumo dei prodotti energetici, così come dei prezzi dei carburanti per i soggetti rientranti nel campione statistico, prevedendo una sanzione per la reiterata mancata trasmissione di tali informazioni statistiche.

L'articolo 12 dispone la trasmissione da parte del MiSE alla UE delle informazioni statistiche relative alle scorte di sicurezza entro 45 giorni da mese di riferimento. Si prevede, inoltre, che tutte le comunicazioni effettuate tra gli operatori economici ed il MiSE e l'OCSIT, avvengano esclusivamente tramite piattaforma informatica e secondo le specifiche operative normali e di emergenza predisposte dal MiSE in collaborazione con l'OCSIT presenti sui loro rispettivi siti internet.

L'articolo 13 dispone la trasmissione da parte del MiSE alla UE delle informazioni statistiche relative alle scorte specifiche entro un mese dal mese di riferimento.

L'articolo 14 dispone che gli operatori economici trasmettano al MiSE, anche tramite l'OCSIT, entro 7 giorni lavorativi dall'ultimo giorno di ciascun mese, le informazioni mensili relative ai livelli delle scorte commerciali detenute.

L'articolo 15 dispone che, per quanto concerne l'elaborazione dei dati, l'OCSIT è responsabile dello sviluppo, della gestione e della manutenzione delle risorse informatiche necessarie per il ricevimento, la memorizzazione e ogni forma di elaborazione dei dati contenuti nelle rilevazioni statistiche e di tutte le informazioni comunicate dai soggetti obbligati.

L'articolo 16 dispone che i biocarburanti possano essere considerati nel calcolo dell'obbligo di scorta del Paese e

come prodotto per rispettare l'obbligo di un 10 per cento di biocarburanti al 2020 assunto verso la Unione Europea solo qualora i biocarburanti siano miscelati ai prodotti petroliferi interessati. Il calcolo dei livelli delle scorte mantenute tiene conto dei biocarburanti anche quando sono stoccati nel territorio dello Stato Italiano, purché sia garantito, con auto-certificazione, che tali biocarburanti siano destinati ad essere miscelati a prodotti petroliferi e che siano destinati ad essere utilizzati nei trasporti.

L'articolo 17 dispone che rappresentanti dell'OCSIT possano partecipare insieme ai rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico ai lavori del « Gruppo di coordinamento per il petrolio e i prodotti petroliferi » costituito dalla Commissione Europea, nonché all'analogo gruppo istituito presso l'AIE.

L'articolo 18 prevede che il Ministero dello sviluppo economico, in collaborazione con l'OCSIT, predisponga tutti gli adempimenti necessari per l'effettuazione dei controlli da parte della Commissione. Si dispone, inoltre, l'obbligo per l'OCSIT, per i soggetti obbligati alla detenzione delle scorte di sicurezza, per i loro delegati e per i titolari del deposito presso cui sono detenute le scorte, di assistere, nei controlli, le persone autorizzate dalla Commissione o dal MISE a effettuare tali controlli. La vigilanza sull'osservanza degli obblighi derivanti dal presente decreto spetta al MISE, che agisce in coordinamento con l'Agenzia delle Dogane e con la Guardia di finanza.

L'articolo 19 precisa che il decreto non pregiudica in alcun modo la tutela delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali.

L'articolo 20 dispone che, in caso di interruzione grave dell'approvvigionamento, con decreto del MISE, sono stabilite le procedure e adottate le misure affinché i soggetti obbligati e l'OCSIT possano rilasciare tutte o parte delle loro scorte. In casi di particolare urgenza o per affrontare crisi locali, è possibile prevedere una risposta iniziale nei volumi immediatamente necessari.

L'articolo 21 ai fini dell'ampliamento dell'offerta di logistica, dispone che entro 180 giorni, con un decreto del MISE, si assegni al Gestore dei mercati Energetici SpA (GME), la funzione dell'OCSIT di gestire una piattaforma di mercato di domanda e offerta di logistica petrolifera.

La relazione illustrativa precisa che la scelta di affidare tale compito al GME, appartenente al Gruppo GSE, controllato dal MEF, e vigilato dal MISE, deriva sia dalla opportunità di non creare nuovi enti, sia dal fatto che il GME già gestisce analoghe piattaforme informatiche relative alla borsa elettrica e alla borsa del gas naturale, limitando, così, al massimo gli oneri di funzionamento di tale piattaforma.

Entro lo stesso termine, è fatto obbligo ai soggetti che dispongono di capacità di stoccaggio (titolari di depositi con capacità superiore a 3,000 metri cubi) di inviare i dati relativi alla complessiva capacità di stoccaggio al GME, in modo da consentire l'implementazione della piattaforma, secondo un modello di rilevazione approvato con decreto dal Ministero dello sviluppo economico. Con un secondo decreto, il MISE approva la disciplina di funzionamento della piattaforma e stabilisce anche le modalità con le quali, una volta avviata la stessa piattaforma, gli stessi soggetti debbano comunicare al GME i dati sulla capacità mensile di stoccaggio e di transito di prodotti petroliferi utilizzata per uso proprio, sulla capacità disponibile per uso di terzi, e i dati relativi alla capacità impegnata in base ai contratti sottoscritti. Infine, dopo un periodo di sperimentazione, con un terzo decreto del MISE viene dato l'avvio della piattaforma.

L'articolo 22 prevede che, ai fini della costituzione di un mercato all'ingrosso di prodotti petroliferi per autotrazione, entro 180 giorni, con decreto del MISE, si costituisce presso il GME (che la gestirà) una piattaforma di mercato che faciliti l'incontro tra domanda e offerta all'ingrosso di prodotti petroliferi liquidi per autotrazione

Con Decreto del MISE, sentiti il MEF e l'Agenzia delle dogane, è approvata la

disciplina del mercato a termine dei prodotti petroliferi per autotrazione (borsa dei carburanti), Si dispone inoltre che le transazioni che avvengono su tale piattaforma informatica non rilevano ai fini dell'accisa, come già avviene per la borsa elettrica e per la borse del gas italiane.

L'articolo 23 prevede che, in considerazione della strategicità per il Paese degli approvvigionamenti di idrocarburi da fonti diversificate, nonché al fine di non pregiudicare ulteriori investimenti sulla prosecuzione di tali attività, nelle more delle procedure di autorizzazione relative agli impianti strategici di cui all'articolo 57, comma 1, del decreto-legge n. 5/2012, convertito in legge 35/2012, e di cui all'articolo 46 del decreto-legge 159/2007, convertito in legge 222/2007, questi impianti proseguano nelle loro attività sulla base degli attuali provvedimenti amministrativi.

L'articolo 24 definisce le regole sanzionatorie per il mancato rispetto del mantenimento delle scorte di sicurezza stabilendo una sanzione amministrativa di euro 6,5 per ogni tonnellata di prodotto mancante dalla scorta di pertinenza, moltiplicata per ogni giorno in cui si è verificata la violazione.

L'importo della sanzione è stato aumentato rispetto al valore attuale di 5 euro, stabilito nel 2001, per tenere conto dell'inflazione cumulata dal 2001 ad oggi; in ogni caso la sanzione può raggiungere un valore particolarmente elevato, se si considera che, nel caso di un mese in cui un soggetto risulti deficitario di 10.000 tonnellate, essa ammonterebbe a quasi 2 milioni di euro.

Vengono altresì sanzionate: la omessa, incompleta o ritardata comunicazione (articolo 3, comma 8); il ritardo nel versamento del contributo (articolo 7, comma 5); l'omessa comunicazione (articolo 21, commi 2 e 3). Per le attività di controllo sottoposte alle sanzioni ora riportate il MISE agisce in coordinamento con l'Agenzia delle dogane e con la Guardia di Finanza.

L'articolo 25 dispone alcune norme transitorie per il passaggio dall'attuale si-

stema di tenuta delle scorte obbligatorie al nuovo metodo disciplinato con il presente decreto legislativo. In particolare dispone la continuità degli obblighi di scorta vigenti fino alla emanazione del primo decreto ministeriale di determinazione del volume delle scorte per il 2013, da emanare in base al presente provvedimento, ma con una copertura dell'obbligo semplificata ed in linea con il nuovo sistema. Prevede poi la continuità delle autorizzazioni per scorte all'estero rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico sulla base di contratti annuali già in essere prima del 1 ottobre 2012. Dispone, poi, per il solo prodotto *Jet fuel* del tipo cherosene, un periodo transitorio fino al 2017 per l'adeguamento al principio che le scorte specifiche o quelle in prodotti petroliferi, ma con le caratteristiche delle scorte specifiche, debbano essere tenute totalmente sul territorio nazionale, al fine di fornire agli operatori un tempo adeguato per gli investimenti in logistica di stoccaggio dedicata a tale prodotto in Italia.

L'articolo 26 riporta le norme che sono abrogate dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo mentre l'articolo 27 dispone la clausola di invarianza finanziaria.

L'Allegato I riporta il metodo per calcolare l'ammontare complessivo di scorte di sicurezza da costituire e mantenere stoccato per il Paese, per l'anno di riferimento, in TEP, secondo il primo dei due metodi che è possibile utilizzare, vale a dire quello delle importazioni nette di prodotti petroliferi.

L'Allegato II riporta il metodo per calcolare l'ammontare complessivo di scorte di sicurezza da costituire e mantenere stoccato per il Paese, per l'anno di riferimento, in TEP, in base al secondo metodo che è possibile utilizzare, vale a dire quello dell'equivalente in petrolio greggio del consumo interno di prodotti petroliferi.

L'Allegato III.1 riporta la procedura operativa di contabilizzazione delle scorte detenute dai soggetti obbligati ai fini della copertura dell'obbligo del Paese. Prevede che in questo calcolo per le scorte di sicurezza sia effettuata una riduzione del

10 per cento per tenere conto delle quantità in estraibili che si trovano sul fondo dei depositi.

L'Allegati III.2 riporta la procedura operativa di ripartizione del mantenimento delle scorte di sicurezza tra i soggetti obbligati ai fini della copertura del proprio obbligo.

L'Allegato IV riporta le specifiche di compilazione e comunicazione alla Commissione Europea delle statistiche sulle scorte di sicurezza dell'Italia siano esse detenute in Italia o all'estero e prevedendo una apposita tempistica di trasmissione.

La relazione illustrativa precisa che gli allegati I, II, III.1 e IV corrispondono esattamente ai rispettivi allegati I, II, III e IV della direttiva in recepimento. L'allegato III.2, invece, illustra la procedura operativa di ripartizione del mantenimento delle scorte di sicurezza tra i soggetti obbligati italiani ai fini della copertura del proprio obbligo.

Il contenuto dello schema di decreto legislativo in esame riprende quanto previsto dalla direttiva 2009/119/CE. Si segnala che gli artt. 21 (costituzione di un mercato della logistica petrolifera), 22 (costituzione di un mercato all'ingrosso dei prodotti petroliferi per autotrazione) e 23 (prosecuzione attività di approvvigionamento degli idrocarburi), pur rientrando nella materia della gestione dei prodotti petroliferi, dispongono su aspetti diversi da quelli attinenti all'attuazione della direttiva 2009/119/CE.

Osserva, in conclusione, come in seguito alle crisi petrolifere degli anni Sessanta, l'Italia, come tanti altri Paesi dipendenti dalle importazioni di petrolio per il proprio fabbisogno, ha introdotto l'obbligo di detenzione di scorte di greggio e prodotti petroliferi, da utilizzare in caso di difficoltà di approvvigionamento, derivanti ad esempio, da problemi con Paesi produttori, da eventi atmosferici o da impossibilità di raggiungere alcune zone del Paese.

Attualmente in Italia l'obbligo riguarda un quantitativo di greggio e di prodotti petroliferi sufficiente a coprire il fabbisogno di almeno 90 giorni di consumo. Per

effetto dell'adesione ad alcuni accordi internazionali, da alcuni anni la valutazione dell'ammontare delle scorte d'obbligo è effettuata in proporzione al maggior valore tra importazioni nette e consumo interno. I soggetti tenuti all'obbligo di scorta sono gli operatori che nell'anno precedente hanno immesso in consumo prodotti petroliferi quali benzine, gasoli ed oli combustibili. L'immissione in consumo è desunta dall'avvenuto pagamento dell'IVA, anche per usi esenti. Gli operatori soggetti all'obbligo di scorta sono attualmente circa 130.

Quanto alle criticità della situazione italiana, osserva come, a differenza dei principali paesi europei nei quali centralmente un'agenzia gestisce e coordina le scorte d'obbligo, la situazione italiana presenta caratteristiche di disomogeneità e frammentazione, con difficoltà di controlli efficaci anche in conseguenza della dislocazione fisica di parte delle scorte in territorio estero. Poiché ciascuna impresa deve provvedere per proprio conto all'adempimento all'obbligo di detenzione delle scorte, si ha una moltiplicazione delle strutture operative per la gestione con aggravio di costi. Inoltre si registrano condizioni di non ottimale utilizzo della logistica, con ricorso a capacità estera e contestuale mancato impiego di disponibilità nazionale. Pertanto, una centralizzazione che contemperi i principi di mercato e di concorrenza rappresenta un'opportunità di razionalizzazione e di maggiore efficienza. Di qui la previsione a livello UE di istituzione presso ciascun Stato membro di un organismo centrale di stoccaggio per assicurare una gestione unitaria e la verifica della effettiva disponibilità delle scorte da rilasciare in caso di necessità.

In ottemperanza ai principi ed agli obiettivi posti dalla direttiva 2009/119/CE, sulle scorte petrolifere d'emergenza, nonché ai principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge n. 96/2010, recante la delega al Governo per il recepimento della predetta direttiva, il legislatore delegato intende: garantire al Paese una sicurezza efficace e svincolata da eventuali divergenze che in situazioni di crisi petrolifere possono in-

sorgere tra interessi economici settoriali ed interesse generale; consentire una gestione economica e finanziaria più efficiente delle scorte obbligatorie per permettere una riduzione degli oneri a carico degli operatori ed in definitiva dei consumatori ai quali attualmente tali oneri sono implicitamente traslati; facilitare l'adempimento dell'obbligo delle società (in particolare di minori dimensioni) non dotate di sufficienti capacità di stoccaggio che potranno delegare anche all'OCSIT tutto o parte del loro obbligo; contribuire ad avvicinare il sistema italiano ed europeo delle scorte a quello dell'AIE (calcolo dell'obbligo, come detto, basato sulle importazioni nette), con beneficio anche in termini di semplificazione amministrativa e gestionale; ampliare le categorie di prodotti (attualmente solo benzine, gasoli, oli combustibili) che gli operatori possono detenere a scorta, con il vantaggio di poter selezionare i prodotti meno costosi; prevedere un inventario delle scorte stabilito in base a criteri di localizzazione, proprietà, tipologia, accessibilità, quantità; disporre requisiti di immediata disponibilità ed accessibilità fisica delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche stabilendo limiti alla loro dislocazione sul territorio comunitario; adeguare progressivamente il sistema italiano alle migliori pratiche comunitarie.

Infatti con lo schema di decreto legislativo in esame viene introdotto un nuovo organismo, l'OCSIT (Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano) che svolgerà vari compiti secondo gli indirizzi e sotto la vigilanza del MiSE. Gli oneri dell'OCSIT sono coperti attraverso un contributo (determinato annualmente dal MSE) dovuto dagli operatori economici che nell'anno precedente hanno immesso in consumo prodotti petroliferi.

Con l'istituzione dell'OCSIT gli operatori economici avranno maggior flessibilità nella scelta dei prodotti da detenere e sosterranno minori oneri in quanto le scorte specifiche (a maggior valore di mercato) saranno detenute dall'OCSIT. Inoltre l'OCSIT creerà le condizioni per lo sviluppo di nuove attività per un Paese come

il nostro che attualmente detiene all'estero parte delle proprie scorte petrolifere: in base ai dati del 2011 risulta che la quota di scorte detenuta all'estero è del 15 per cento, di cui il 9 per cento in Olanda e il 5 per cento in Germania). Per facilitare e rendere conveniente il rientro di tale quota in Italia, ma anche fornire il servizio di stoccaggio ad altri Paesi europei, potrà essere opportuno effettuare investimenti diretti ad ottimizzare l'utilizzo della disponibilità di infrastrutture logistiche (ad esempio con la trasformazione in depositi di raffinerie destinate alla chiusura).

Infine l'OCSIT potrà facilitare l'adempimento dell'obbligo di scorta per i piccoli operatori che avranno la facoltà di delegare ad esso, in tutto o in parte, il loro obbligo (anche di greggio).

Mario PESCANTE, *presidente*, sottolinea, come già rilevato dal relatore, che la costituzione dell'Organismo centrale di stoccaggio italiano può rappresentare un'opportunità economica per l'Italia, in quanto attualmente circa il 15 per cento delle scorte petrolifere è detenuto all'estero.

Sandro GOZI (PD) sottolinea il rilievo del provvedimento e la necessità, oltre a sfruttare appieno tutte le potenzialità offerte dalla normativa europea, di dare attuazione alla direttiva 2009/119/CE, che rappresenta tuttavia solo un primo passo nella direzione di una politica energetica comune in Europa. Ritiene che sarebbe opportuno, nel parere che il relatore si appresta a formulare, sottolineare l'importanza di costruire un percorso comune e condiviso in materia energetica, non solo con riferimento alle risorse petrolifere, ma anche con riguardo all'approvvigionamento di gas, rispetto al quale occorre pensare ad un sistema vero di solidarietà che possa tutelare il Paese da emergenze di tipo energetico.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) condivide le osservazioni del collega Gozi e sottolinea la positività dello schema di decreto in esame, che pone le basi per ridurre le

scorte all'estero e, addirittura, per accogliere in Italia le scorte di altri paesi europei.

Ritiene a sua volta di primaria importanza il tema dell'approvvigionamento di gas, particolarmente sensibile per l'Italia. Auspica che, nella prossima legislatura si possano fare passi in avanti nella direzione indicata.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/30/CE che modifica la direttiva 89/391/CEE, le sue direttive particolari e le direttive 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni sull'attuazione pratica in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Atto n. 523.

(*Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Mario PESCANTE, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere sull'atto è fissato al 20 gennaio 2013, ma che non è ancora pervenuto il parere della Conferenza Stato-regioni, in assenza del quale la XIV Commissione non può esprimersi.

Massimo POMPILI (PD), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame è volto a dare attuazione alla Direttiva 2007/30/CE, ai fini della semplificazione e delle razionalizzazione delle relazioni sull'attuazione pratica in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L'attuazione della Direttiva 2007/30/CE è prevista dalla legge comunitaria 2008 (legge n. 88/2009), che ha inserito la direttiva in questione nell'Allegato B (re-

cante l'elenco delle direttive da recepire tramite decreto legislativo da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari).

La direttiva, che deve essere recepita entro il 31 dicembre 2012, all'articolo 1 inserisce l'articolo 17-*bis* nella direttiva del Consiglio 89/391/CEE (la quale concerne l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro), prevedendo che le relazioni all'Unione europea sull'attuazione pratica delle direttive in materia di salute e sicurezza sul lavoro siano realizzate nella forma di una relazione unica, che si compone di una parte generale, concernente la sopra citata direttiva 89/391/CEE, e diverse sezioni speciali, dedicate alla attuazione delle singole direttive « speciali » in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e siano presentate alla Commissione europea ogni 5 anni.

Ciò costituisce una rilevante semplificazione dell'attività amministrativa, atteso che attualmente vengono predisposte distinte relazioni annuali sulle direttive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, gestite separatamente da ciascuna delle Amministrazioni competenti.

Lo schema di decreto legislativo in esame, integrando l'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo n. 81/2008 (c.d. « Testo unico sicurezza sul lavoro »), attribuisce il compito di redigere la relazione unica alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (di cui all'articolo 6 d.lgs. n. 81/2008), organismo già operante – senza oneri per la finanza pubblica – presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al cui interno sono rappresentate le Amministrazioni dello Stato, le regioni e le parti sociali. Si prevede, inoltre, che la prima relazione sia predisposta entro il 30 giugno 2013.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 18 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.

Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il trattamento dei buoni (« voucher »).

COM(2012)206 final.

(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 novembre 2012.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*), che illustra nel dettaglio.

Sandro GOZI (PD) sottolinea la grande rilevanza dell'atto, anche con riferimento alle possibili ripercussioni che il recepimento della direttiva può avere in termini di gettito per l'erario.

Ritiene non condivisibile la posizione assunta dalla Germania in ordine alla non

conformità del provvedimento al principio di sussidiarietà, poiché considera necessario evitare, in Europa, fenomeni di doppia imposizione e di *dumping* fiscale.

Sottolinea, in ogni caso, la delicatezza del negoziato in corso, anche alla luce della posizione italiana, rispetto alla quale occorre trovare opportune convergenze con altri Paesi europei.

Preannuncia quindi il voto favorevole del PD sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Aldo BRANCHER (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulate dal relatore.

La seduta termina alle 14.10.**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi che abroga le direttive 73/238/CEE e 2006/67/CE nonché la decisione 68/416/CEE (Atto n. 522).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi che abroga le direttive 73/238/CEE e 2006/67/CE nonché la decisione 68/416/CEE (atto n. 522);

tenuto conto della rilevanza strategica del settore energetico per il rilancio della crescita nell'Unione europea e per la competitività del sistema produttivo europeo rispetto ai partner globali;

sottolineata in tale quadro l'importanza del provvedimento in esame, che nel recepire la direttiva 2009/119/CE pone le basi per ridurre le scorte di petrolio all'estero e per accogliere in Italia le scorte di altri paesi europei;

rilevata nel contempo la necessità di lavorare per una politica energetica comune in Europa, costruendo un percorso condiviso, non solo con riferimento alle risorse petrolifere, ma anche con riguardo all'approvvigionamento di gas,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il trattamento dei buoni (« voucher »). (COM(2012)206 final).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminata la « Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il trattamento dei buoni ("voucher") – COM(2012)206 final »;

preso atto degli esiti della consultazione svolta, nel proprio sito internet, dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, dal 21 maggio al 31 luglio 2012, in vista della formazione della posizione dell'Italia sulla proposta di direttiva;

considerato che:

l'introduzione di uno specifico regime IVA sui buoni appare necessario ed improrogabile in quanto risponde, come osservato dalla Commissione europea, all'obiettivo di colmare le divergenze esistenti nei vari ordinamenti nazionali che hanno generato incertezza giuridica e contenzioso nonché determinato casi di doppia imposizione o non imposizione, ostacolando il corretto funzionamento del mercato unico e possono prestarsi a pratiche elusive;

la proposta appare, pertanto, pienamente conforme al principio di sussidiarietà in quanto l'intervento legislativo europeo è necessario e presenta un chiaro valore aggiunto rispetto a quello dei singoli Stati membri che, agendo indipendente-

mente, non potrebbero conseguire l'obiettivo di rimuovere le criticità sopra indicate;

la disciplina prospettata dalla proposta comporterebbe, tra le altre, modifiche significative al regime IVA applicabile attualmente in Italia con un rilevante impatto sia per il gettito fiscale sia per il carico impositivo su alcuni operatori;

l'impatto della proposta presenta, in particolare, profili problematici con riguardo al trattamento dei buoni pasto, che sarebbero considerati quali buoni multiuso e conseguentemente tassati ai fini IVA esclusivamente al momento in cui essi sono restituiti dagli esercizi convenzionati alla società emittente, con applicazione dell'aliquota del 10 per cento. La normativa interna vigente – secondo quanto chiarito dall'Amministrazione finanziaria (risoluzione 49/E del 3 aprile 1996) – prevede invece due momenti impositivi, il primo all'atto dell'acquisto, da parte del datore di lavoro, dei buoni pasto con applicazione da parte della società emittente dell'aliquota del 4 per cento, il secondo all'atto della restituzione da parte degli esercizi convenzionati, dei buoni pasto alla società emittente con applicazione dell'aliquota del 10 per cento;

questo mutamento nel regime dell'imposta sui buoni pasto potrebbe produrre effetti negativi sul gettito IVA di diversa entità in relazione alla natura e la tipologia di operazioni attive effettuate dal datore di lavoro, sia esso un soggetto

privato, un ente statale o un ente pubblico diverso dallo Stato;

la proposta in esame prevede inoltre che la base imponibile, ai fini della tassazione di buoni multiuso quali, tra gli altri, i buoni pasto, sia pari al valore nominale del buono o, nel caso di accettazione parziale, a quella parte del valore nominale che corrisponde all'accettazione parziale del buono, detratto l'importo dell'IVA dovuta sui beni o sui servizi forniti. Secondo le regole nazionali vigenti, la base imponibile relativa alla cessione del buono è invece costituita dal corrispettivo pattuito fra le parti, non rilevando la circostanza che questo sia pari, inferiore o superiore al valore facciale del buono;

il mutamento del regime impositivo potrebbe pertanto, alla luce di quanto emerso dalla richiamata consultazione svolta dal Dipartimento delle finanze, precludere o ridurre la concessioni di sconti all'atto dell'acquisto dei buoni sia per il settore privato sia per il settore pubblico ed in particolare statale, che attualmente ne beneficia tramite la CONSIP, comportando un maggior costo per imprese private ed enti statali;

il potenziale impatto negativo del regime dei buoni pasto prospettato dalla direttiva sul gettito IVA e sui costi per gli enti pubblici e le imprese che acquistano i buoni medesimi non appare proporzionato agli obiettivi perseguiti dalla proposta;

al fine di garantire la coerenza della proposta con il principio di proporzionalità andrebbe valutata, più in generale, l'opportunità di escludere dall'ambito di applicazione della direttiva i buoni che non hanno natura transfrontaliera e il cui regime IVA non presenta, pertanto, problemi di distorsione degli scambi;

nel corso della consultazione svoltasi sul sito del Dipartimento delle finanze, le parti coinvolte hanno rilevato che la

definizione di cui al nuovo articolo 30-*bis* della direttiva IVA non sembrerebbe dare adeguata certezza agli operatori per la qualificazione ai fini IVA dei servizi di pagamento mobile nel settore delle comunicazioni;

in particolare non sarebbe chiara la qualificazione come buono della scheda telefonica prepagata, che consente al cliente di attivare, a parità di prezzo e di aliquota, eventuali pacchetti di servizi elettronici predefiniti e opzionali per l'utente rispetto al servizio telefonico, che possono essere resi da operatori diversi rispetto all'emittente del buono;

sarebbe pertanto opportuno chiarire meglio nel testo della proposta gli elementi che possano incidere sulla natura del buono monouso e multiuso e le possibili linee di demarcazione, con riferimento al settore delle telecomunicazioni;

rilevata altresì l'esigenza che il presente parere sia trasmesso, unitamente al documento finale approvato dalla Commissione di merito, alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si valuti l'opportunità di escludere dalla definizione di buono ai fini IVA, di cui al nuovo articolo 30-*bis* della direttiva 2006/112/CE gli strumenti emessi in uno Stato membro che attribuiscono il diritto a beneficiare di una cessione di beni o di una prestazione di servizi esclusivamente nello stesso Stato membro;

b) si valuti l'opportunità di meglio precisare nella proposta di direttiva gli elementi che possano incidere sulla natura del buono monouso e multiuso e le possibili linee di demarcazione, con riferimento al settore delle telecomunicazioni.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la celebrazione del centenario della fondazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico e per la valorizzazione dei siti e degli edifici storici di interesse culturale ad esso collegati. C. 5239 Nuovo testo (Parere alla VII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	269
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	273
Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali. C. 5613 e abb., approvata in un testo unificato dalla 7 ^a Commissione permanente del Senato (Parere alla VII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	270
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	274
Norme per il riconoscimento della sindrome <i>post polio</i> come malattia cronica e invalidante. Testo unificato C. 3367 e abb. (Parere alla XII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	271
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	275
Attuazione dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, in materia di etichettatura dei prodotti alimentari. C. 5559, approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	271
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	276

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni per la celebrazione del centenario della fondazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico e per la valorizzazione dei siti e degli edifici storici di interesse culturale ad esso collegati.

C. 5239 Nuovo testo.

(Parere alla VII Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il senatore Francesco BEVILACQUA (PdL), *relatore*, riferisce sul testo in esame, recante disposizioni per la celebrazione del centenario della fondazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico e per la valorizzazione dei siti e degli edifici storici di interesse culturale ad esso collegati. Rileva che l'articolo 1 esplicita la finalità del testo, affidando al Ministero per i beni e le attività culturali, d'intesa con la regione Sicilia nei limiti delle rispettive competenze, in occasione della celebrazione del centenario della nascita dell'INDA, la promozione di iniziative

volte a diffondere in Italia e nel mondo la tradizione classica e il teatro antico e a potenziare l'attività dell'INDA attraverso un programma straordinario di interventi, nonché mediante il recupero e la valorizzazione degli edifici storici di interesse culturale ad esso collegati. L'articolo 2, chiarisce, dispone l'istituzione, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, del Comitato per la celebrazione del centenario dell'INDA, composto da 7 membri, ossia presidente e soprintendente dell'INDA, nonché cinque personalità che si sono contraddistinte per particolari meriti artistici o accademici nei settori della cultura classica, del teatro antico o dell'archeologia. Osserva che il Comitato propone al Ministro per i beni e le attività culturali un programma della celebrazione e degli interventi. L'articolo 3, evidenzia, dispone che, nell'ambito delle celebrazioni, lo Stato riconosce all'INDA finanziamenti per la promozione della conoscenza del patrimonio teatrale, artistico, documentario e musicale legato all'INDA, della ricerca in materia di tradizione classica, nonché delle attività dell'INDA nelle scuole di ogni ordine e grado. Rileva che l'articolo 4 dispone che il Ministro predispone, altresì, con proprio decreto, un programma di interventi di manutenzione e restauro del teatro comunale di Siracusa e della sede storica del liceo classico Tommaso Gargallo, nonché di valorizzazione e promozione del teatro greco di Siracusa. Precisa che l'articolo 5 dispone che, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Presidente della regione Sicilia, è istituito il Museo nazionale del dramma antico, presso il Palazzo greco di Siracusa; con ulteriore decreto, il Ministro nomina il direttore del Museo fra personalità del mondo accademico esperte nella storia del teatro antico. L'articolo 6, conclude, reca la copertura finanziaria.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali.

C. 5613 e abb., approvata in un testo unificato dalla 7^a Commissione permanente del Senato.

(Parere alla VII Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il senatore Francesco BEVILACQUA (PdL), *relatore*, riferisce sul testo in esame, approvato dal Senato e su cui la Commissione ha espresso parere alla 7^a Commissione del Senato in data 7 marzo 2012. Rileva che l'articolo 1 modifica i commi da 1 a 1-*quinquies* dell'articolo 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Sottolinea che il novellato comma 1 dispone che, in via transitoria, entro il 31 dicembre 2014, acquisisce la qualifica di restauratore di beni culturali colui il quale abbia maturato una adeguata competenza professionale nell'ambito del restauro dei beni culturali mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici. Il comma 1-*bis*, precisa, prevede che la qualifica di restauratore di beni culturali è attribuita, in esito ad apposita procedura di selezione pubblica, con provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento in un apposito elenco suddiviso per settori di competenza. Ai sensi del comma 1-*ter*, fa notare, la procedura di selezione pubblica consiste nella valutazione dei titoli e delle attività, e nell'attribuzione dei punteggi, indicati nell'Allegato B del provvedimento. Sottolinea che il comma 1-*quater* elenca le tipologie di attività utili ai fini dell'attribuzione dei menzionati punteggi. Chiarisce che il comma 1-*quinquies* dispone che può acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, previo superamento di prove di idoneità secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, colui il quale abbia acquisito la qualifica di collabora-

tore restauratore di beni culturali sulla base della procedura di cui ai commi 1-*sexies* e 1-*septies*. Osserva che con un medesimo decreto MIBAC-MIUR, d'intesa con la Conferenza unificata, sono definite le modalità di svolgimento delle prove di idoneità. Sottolinea che il comma 1-*octies* dispone che la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali è attribuita con provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento in un apposito elenco reso accessibile a tutti gli interessati.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Norme per il riconoscimento della sindrome post polio come malattia cronica e invalidante.

Testo unificato C. 3367 e abb.

(Parere alla XII Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Davide CAPARINI, *presidente*, in sostituzione del relatore senatore Antonio Fosson, riferisce sul testo in esame, teso al riconoscimento della sindrome post polio (PPS) come malattia cronica e invalidante, ai sensi dell'articolo 1. Rileva che le Regioni, nell'ambito della programmazione sanitaria regionale, individuano i reparti e gli ambulatori delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate idonei alla diagnosi, alla cura e alla riabilitazione della PPS, privilegiando le strutture e i centri sanitari più adeguati già operanti sul territorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 1. Osserva che il comma 2 precisa che con decreto del Ministro della salute, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i

centri di ricerca per lo studio della PPS e dei relativi protocolli terapeutici. Nell'ambito degli obiettivi formativi definiti attraverso la programmazione pluriennale dalla Commissione nazionale per la formazione continua in medicina, fa notare, le regioni predispongono idonei corsi di formazione per la diagnosi della PPS e per i relativi protocolli terapeutici, ai sensi del comma 3. Evidenzia che il comma 4 dispone che il Ministro della salute, con proprio decreto da emanare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede alla definizione di apposite linee guida per lo svolgimento di indagini epidemiologiche dei soggetti affetti da PPS.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

La senatrice Fiorenza BASSOLI (PD) esprime apprezzamento per i contenuti del testo in esame, rilevando che i casi di patologie *post-polio* richiedono specifiche ed approfondite cure. Preannuncia pertanto il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Attuazione dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, in materia di etichettatura dei prodotti alimentari.

C. 5559, approvato dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

La senatrice Maria Teresa BERTUZZI (PD), *relatore*, illustrando il testo in esame, riferisce che l'articolo 1 fissa il termine di due mesi dall'entrata in vigore del provvedimento entro il quale devono essere approvati i decreti previsti dall'articolo 4, comma 3, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, recante norme in materia di etichettatura

e di qualità dei prodotti alimentari; si tratta dei decreti del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico, con i quali devono essere definite le modalità per l'indicazione obbligatoria nell'etichetta dei prodotti alimentari: del luogo di origine o di provenienza, dell'eventuale utilizzazione di ingredienti in cui vi sia la presenza di organismi geneticamente modificati in qualunque fase della catena alimentare. Chiarisce che i decreti devono, altresì, indicare le disposizioni relative alla tracciabilità dei prodotti agricoli di origine o di provenienza del territorio nazionale. Sottolinea che i decreti ministeriali in esame, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 4 del 2011, devono essere emanati d'intesa con la Conferenza unificata e sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale

nei settori della produzione e della trasformazione. Rileva che l'articolo 2 apporta talune modifiche all'articolo 59-*bis* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, nel senso di rendere volontaria e facoltativa per i produttori la normativa ivi introdotta; l'integrazione dell'etichettatura con particolari sistemi di sicurezza realizzati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello stato deve intendersi volontaria e facoltativa per i produttori, chiarendo, in tal modo, la portata normativa del disposto, nel senso della non obbligatorietà del nuovo sistema introdotto.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.55.

ALLEGATO 1

Disposizioni per la celebrazione del centenario della fondazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico e per la valorizzazione dei siti e degli edifici storici di interesse culturale ad esso collegati (C. 5239 Nuovo testo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il nuovo testo del progetto di legge C. 5239, in corso di esame presso la VII Commissione della Camera, recante disposizioni per la celebrazione del centenario della fondazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico e per la valorizzazione dei siti e degli edifici storici di interesse culturale ad esso collegati;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione ascrive la « tutela dei beni culturali », oggetto del provvedimento, tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, mentre l'articolo 117, terzo comma, annette la « valorizzazione dei beni culturali e am-

bientali e promozione e organizzazione di attività culturali » tra le materie di legislazione concorrente; rilevato altresì che l'articolo 118, terzo comma, ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare « forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali » tra Stato e regioni;

valutata la prevista intesa del Ministero per i beni e le attività culturali con la regione Sicilia per la promozione di iniziative volte a diffondere in Italia e nel mondo la tradizione classica e il teatro antico e per il programma straordinario di interventi a favore dell'INDA,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali (C. 5613 e abb., approvata in un testo unificato dalla 7^a Commissione permanente del Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il progetto di legge C. 5613, in corso di esame presso la VII Commissione della Camera e approvato dal Senato, recante la modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali, su cui la Commissione ha espresso parere alla 7^a Commissione del Senato in data 7 marzo 2012;

considerato che, in relazione al Titolo V, parte seconda della Costituzione, il testo

in esame disciplina materie afferenti alla competenza legislativa regionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 1, che possano essere predisposti anche elenchi di carattere regionale in aggiunta all'elenco richiamato dal comma 1-*bis* novellato dell'articolo 182 del codice dei beni culturali del paesaggio.

ALLEGATO 3

Norme per il riconoscimento della sindrome *post polio* come malattia cronica e invalidante (Testo unificato C. 3367 e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 3367 e abb., recante norme per il riconoscimento della sindrome *post polio* come malattia cronica e invalidante;

rilevato che il provvedimento è diretto ad inserire la sindrome *post polio* tra le malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e ad individuare strutture sanitarie e centri di ricerca specificamente dedicati a tale

patologia e che la materia trattata afferisce all'ambito «tutela della salute», oggetto di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione;

evidenziato che i decreti ministeriali di cui all'articolo 2, commi 2 e 4, sono adottati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Attuazione dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, in materia di etichettatura dei prodotti alimentari (C. 5559, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il progetto di legge C. 5559, approvato dal Senato e in corso di esame presso la XIII Commissione della Camera, recante attuazione dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, in materia di etichettatura dei prodotti alimentari;

rilevato che, benché la materia « agricoltura » sia riconducibile alla competenza legislativa regionale, gli interventi previsti

risultano strettamente afferenti ai profili relativi alla materia della tutela della concorrenza, che l'articolo 117, secondo comma, lettera *e*) della Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato;

evidenziato che i decreti ministeriali richiamati all'articolo 1 devono essere emanati d'intesa con la Conferenza unificata,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma Capitale. Atto n. 513 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	277
ALLEGATO (<i>Emendamenti alla proposta di parere dei Relatori – vedi seduta del 12 dicembre 2012</i>)	280
AVVERTENZA	279

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 18 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Enrico LA LOGGIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Roberto Cecchi.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma Capitale. Atto n. 513.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 dicembre 2012.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, segnala, in primo luogo, che nella giornata di ieri è pervenuta la nota che il Sindaco di Roma capitale, Gianni Alemanno, si era impegnato, nel corso dell'audizione svolta

martedì 11 dicembre, a trasmettere alla Commissione, per illustrare, sotto il profilo finanziario, i riflessi sul bilancio del Comune dell'istituzione e dell'attività della gestione commissariale e per dar conto dell'attuale situazione, anche con riferimento al debito.

Passando quindi all'esame dello schema di decreto, ricorda che nella seduta del 12 dicembre scorso il senatore Franco, anche a nome dell'altro relatore, senatore D'Ubaldo, ha presentato una proposta di parere.

Avverte che sono stati presentati emendamenti riferiti alla proposta di parere dei relatori, che sono in distribuzione (*vedi allegato*).

Invita quindi i relatori a procedere all'espressione del parere sugli emendamenti presentati.

Il senatore Paolo FRANCO (LNP), *relatore*, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati, ad eccezione degli emendamenti Causi 1.1 e 1.5, sui quali esprime parere favorevole, in quanto si tratta di interventi di mero coordinamento.

Il senatore Lucio Alessio D'UBALDO (PD), *relatore*, concorda con il parere espresso dall'altro relatore, in quanto gli emendamenti presentati comunque si discostano dall'impostazione seguita nella proposta di parere dei relatori. Dal punto di vista del merito, ritiene peraltro che alcune degli emendamenti presentati possano essere oggetto di utile esame da parte della Commissione, che si esprimerà sulla base delle valutazioni maturate nel proprio ambito.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, invita quindi il rappresentante del Governo ad esprimere il proprio parere sugli emendamenti presentati.

Il sottosegretario Roberto CECCHI si rimette alla Commissione sull'emendamento Causi 1.1. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Leo 1.2 e Causi 1.3. Si rimette alla Commissione sull'emendamento Leo 1.4. Esprime parere favorevole sull'emendamento Causi 1.5. Invita i presentatori a ritirare l'emendamento Causi 1.6, sul quale altrimenti esprime parere contrario. Si rimette alla Commissione sull'emendamento Causi 1.7.

Il senatore Paolo FRANCO (LNP), *relatore*, dichiara di non comprendere il parere espresso dal rappresentante del Governo sull'emendamento Causi 1.7, dal momento che si tratta di un emendamento in evidente contrasto con quanto proposto dal Governo stesso nello schema di decreto.

Ricorda in proposito che con lo schema di decreto adottato dal Governo si prevede l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 61 del 2012, anche al fine di superare il contenzioso costituzionale promosso dalla Regione Lazio, che ha ritenuto che le disposizioni contenute in tale comma fossero lesive delle proprie competenze in materia di coordinamento della finanza pubblica e di assegnazione dei finanziamenti ai comuni.

Ricorda altresì che il Sindaco di Roma, nella sua audizione svoltasi l'11 dicembre

scorso, ha espressamente invitato la Commissione a non intervenire sulla questione, per evitare di riaprire il contenzioso con la Regione.

Ritiene, infine, che l'eventuale approvazione dell'emendamento Causi 1.7 determinerebbe una nuova lesione delle competenze costituzionalmente riconosciute alla Regione Lazio, con l'effetto inevitabile di prolungare il contenzioso costituzionale già avviato.

Per queste ragioni dichiara che, se il rappresentante del Governo mantiene il parere espresso sull'emendamento Causi 1.7, a suo giudizio non sussistono più le condizioni idonee a permettergli di continuare a svolgere il ruolo del relatore. In tal caso, pertanto, non potrà che rassegnare al Presidente le proprie dimissioni da relatore.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, esprime rammarico per l'intenzione manifestata dal senatore Franco di rassegnare le dimissioni da relatore e chiede al Governo se intenda rivedere la propria posizione in merito all'emendamento Causi 1.7.

Il senatore Lucio Alessio D'UBALDO (PD), *relatore*, osserva che si è assistito ad una serie di sviluppi caratterizzati da una certa confusione. Il Governo in un primo momento ha proposto, con lo schema di decreto in esame, l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 61. Successivamente, si è rimesso alla Commissione sull'emendamento Causi 1.7, che non abroga tale comma, ma lo sostituisce. Ritiene che se il Governo assumesse una posizione più netta, eventualmente esprimendo parere favorevole su tale emendamento, ciò modificherebbe la situazione sotto il profilo politico e renderebbe più agevole per i relatori rivedere il proprio parere.

Il deputato Marco CAUSI (PD) ringrazia i relatori e il rappresentante del Governo per l'impegno dedicato all'esame e alla votazione degli emendamenti. Richiama peraltro la Commissione a considerare il merito della questione. Ricorda

in proposito che nel decreto legislativo n. 61 del 2012 è stata inserita, recependo il parere allora espresso dalla Commissione, una previsione sulla base della quale sono erogati direttamente a Roma capitale i finanziamenti statali relativi ai livelli essenziali delle prestazioni in tutti i settori diversi dalla sanità. Tale disposizione è stata impugnata di fronte alla Corte costituzionale dalla Regione Lazio. Di conseguenza, il Governo e il Sindaco di Roma capitale, per superare il contenzioso costituzionale, hanno accettato di abrogarla. In qualità di relatore sullo schema che è poi diventato il decreto legislativo n. 61, esprime forte disagio ad accettare l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 12 del suddetto decreto legislativo, recata dallo schema in esame. Pertanto, in un primo momento, ha presentato l'emendamento 1.6, con cui si propone la soppressione della disposizione abrogativa. Si dichiara peraltro disponibile a ritirare l'emendamento 1.6, a condizione che sia approvato l'emendamento 1.7 che, rispetto al mantenimento del testo attualmente vigente, rappresenta in modo evidente una soluzione di ripiego. L'emendamento, infatti, non contiene alcuna previsione di principio, che intervenga in via generale sul finanziamento di tutti i livelli essenziali delle prestazioni, ma reca soltanto una misura puntuale, che riguarda i finanziamenti del trasporto pubblico locale, escluso il trasporto ferroviario. Ritiene che sia opportuno introdurre una procedura che permetta di quantificare i fabbisogni di Roma in materia di trasporto pubblico, anche in relazione al suo ruolo di capitale, e che garantisca un'erogazione tempestiva delle risorse, a differenza di quanto è accaduto finora. Pertanto, non può che ribadire l'intenzione di insistere per la votazione del proprio emendamento 1.7.

Il deputato Roberto SIMONETTI (LNP) invita la Commissione a valutare anche l'opportunità di mantenere la disposizione contenuta nel decreto legislativo n. 61 del

2012 e lasciare che sia la Corte costituzionale ad esprimersi su di essa.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, ritiene opportuno esperire tutti i tentativi per evitare che il senatore Franco rimetta l'incarico di relatore. Osserva altresì che il rappresentante del Governo ha l'esigenza, al fine di valutare se mantenere o modificare il parere espresso, di confrontarsi con le competenti strutture nell'ambito del Governo stesso. Invita pertanto la Commissione a valutare l'opportunità di rinviare il seguito dell'esame dello schema di decreto ad una successiva seduta, che potrà essere convocata per la serata della giornata odierna.

Il senatore Giuliano BARBOLINI (PD), nel rimettersi alla Commissione per quanto riguarda l'organizzazione del seguito dei lavori dello schema di decreto in esame, segnala peraltro che l'andamento dei lavori presso l'Assemblea del Senato potrebbe comportare difficoltà in ordine alla possibilità, per i membri della Commissione appartenenti a tale ramo del Parlamento, di prendere parte ad una seduta che dovesse tenersi nella serata della giornata odierna.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, fornisce rassicurazioni in merito al fatto che la convocazione della seduta della Commissione sarà stabilita sulla base dei tempi di lavoro dell'Assemblea della Camera e di quella del Senato. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad una successiva seduta.

La seduta termina alle 15.25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma Capitale (Atto n. 513).

EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI

(vedi seduta del 12 dicembre 2012)

Inserire la seguente condizione:

All'articolo 1, dopo il comma 1, sia inserito il seguente:

« 1-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, il secondo periodo è soppresso ».

1. 1. Causi.

Inserire la seguente condizione:

All'articolo 1, dopo il comma 1, sia inserito il seguente:

« 1-*bis*. All'articolo 3 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“6-*bis*. Nelle more dell'applicazione delle procedure di cui al presente articolo, l'eventuale rimodulazione del programma di interventi per Roma capitale, finanziati ai sensi della legge 15 dicembre 1990, n. 396, è adottata dal medesimo ente con le procedure previste dal proprio ordinamento e trasmessa al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per l'approvazione definitiva con apposito decreto. A tal fine le relative rimodulazioni che comportino modificazioni o sostituzioni di progetti inseriti nel programma sono approvate mediante conferenza di servizi indetta dal Sindaco di Roma capitale ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.” ».

*** 1. 2. Leo.**

Inserire la seguente condizione:

All'articolo 1, dopo il comma 1, sia inserito il seguente:

« 1-*bis*. All'articolo 3 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“6-*bis*. Nelle more dell'applicazione delle procedure di cui al presente articolo, l'eventuale rimodulazione del programma di interventi per Roma capitale, finanziati ai sensi della legge 15 dicembre 1990, n. 396, è adottata dal medesimo ente con le procedure previste dal proprio ordinamento e trasmessa al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per l'approvazione definitiva con apposito decreto. A tal fine le relative rimodulazioni che comportino modificazioni o sostituzioni di progetti inseriti nel programma sono approvati mediante conferenza di servizi indetta dal Sindaco di Roma capitale ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.” ».

*** 1. 3. Causi.**

Inserire la seguente condizione:

All'articolo 1, dopo il comma 1, sia inserito il seguente:

« 1-*bis*. All'articolo 10, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

“1-*bis*. Per l'attuazione degli interventi da effettuare sul territorio della città di

Roma, durante lo stato di emergenza dichiarato con decreto adottato ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per situazioni che non derivino da calamità naturali o disastri, fermo restando quanto disposto dal comma 1, si provvede, in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto medesimo e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, a mezzo di ordinanze emanate dal Sindaco di Roma capitale, con oneri a carico del bilancio del medesimo ente.

1-ter. In deroga alla vigente normativa disciplinante la materia e, in particolare, all'articolo 1-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la situazione emergenziale di cui al precedente comma permane sino al momento in cui, al venir meno dei relativi presupposti, lo stato di emergenza sia espressamente revocato con le medesime modalità previste dall'articolo 5 della legge n. 225 del 1992." ».

1. 4. Leo.

Inserire la seguente condizione:

All'articolo 1, dopo il comma 2, sia inserito il seguente:

« 2-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo è inserito il seguente:

“2-bis. Il comma 22 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è abrogato.” ».

1. 5. Causi.

Inserire la seguente condizione:

All'articolo 1, sia soppresso il comma 3.

1. 6. Causi, Lanzillotta.

Inserire la seguente condizione:

All'articolo 1, il comma 3 sia sostituito con il seguente:

« 3. Il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, è sostituito dal seguente:

“3. Con i decreti di ripartizione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale nelle regioni a statuto ordinario, è altresì determinata, previa intesa con la Regione Lazio e Roma capitale, la quota di risorse spettante a Roma capitale sulla base dei medesimi criteri adottati per ripartire il Fondo tra le regioni. Ai fini della determinazione della quota di cui al periodo precedente sono esclusi i finanziamenti destinati al trasporto pubblico locale ferroviario. Le risorse di cui al presente comma sono erogate direttamente a Roma capitale con le modalità e i tempi previsti per l'erogazione del Fondo alle regioni.” ».

1. 7. Causi.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Programmazione dei lavori 282

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 18 dicembre 2012. — Presidenza
del vicepresidente LAINATI.*

Programmazione dei lavori.

Orario: dalle 14.40 alle 15.20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

IV Comitato – Mafie e sviluppo economico del Mezzogiorno. Riunione n. 31	283
X Comitato – Cultura della legalità, scuola, università e informazione. Riunione n. 20 ...	283

Martedì 18 dicembre 2012.

**IV Comitato – Mafie e sviluppo economico del
Mezzogiorno. Riunione n. 31.**

Orario: dalle 9.15 alle 9.30.

Martedì 18 dicembre 2012.

**X Comitato – Cultura della legalità, scuola, univer-
sità e informazione. Riunione n. 20.**

Orario: dalle 14.30 alle 14.35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

S O M M A R I O

Esame della proposta di relazione territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella regione Campania (relatori: on. Stefano Graziano; sen. Salvatore Piscitelli) (<i>Esame e rinvio</i>)	284
Esame della proposta di relazione territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella regione Basilicata (relatori: sen. Magda Negri; sen. Lorenzo Piccioni) (<i>Esame e rinvio</i>)	285
Seguito dell'esame della proposta di relazione sui rifiuti radioattivi in Italia (relatore: on. Susanna Cenni) (<i>Seguito dell'esame e approvazione</i>)	285
Audizione di persone informate di fatti rilevanti ai fini dell'inchiesta (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	285
AVVERTENZA	286

Martedì 18 dicembre 2012. – Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.

La seduta comincia alle 14.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Esame della proposta di relazione territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella regione Campania (relatori: on. Stefano Graziano; sen. Salvatore Piscitelli).

(Esame e rinvio).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ricorda che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto sull'opportunità di predisporre una relazione territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella regione Campania.

Intervengono a più riprese, sui lavori della Commissione, il deputato Stefano GRAZIANO (PD), *relatore*, il senatore Salvatore PISCITELLI (CN:GS-SI-PID-IB-FI), *relatore*, i deputati Gaetano PECORELLA, *presidente*, Paolo RUSSO (PdL) e Alessandro BRATTI (PD), nonché i senatori Vincenzo DE LUCA (PD), Lorenzo PICCIONI (PdL), Gianpiero DE TONI (IdV) e Gennaro CORONELLA (PdL).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Esame della proposta di relazione territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella regione Basilicata (relatori: sen. Magda Negri; sen. Lorenzo Piccioni).

(Esame e rinvio).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ricorda che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto sull'opportunità di predisporre una relazione territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella regione Basilicata.

Il senatore Lorenzo PICCIONI (PdL), *relatore*, d'intesa con l'altro relatore, senatrice Negri, si impegna a presentare un testo aggiornato nel corso della prossima seduta.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Seguito dell'esame della proposta di relazione sui rifiuti radioattivi in Italia (relatore: on. Susanna Cenni).

(Seguito dell'esame e approvazione).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, comunica che il relatore ha presentato una riformulazione del testo, di cui la Commissione prende atto.

Interviene il deputato Susanna CENNI (PD), *relatore*, che illustra la riformulazione.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, avverte che sono state presentate proposte di modifica da parte del deputato Togni, pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna e che sono in distribuzione.

Il deputato Susanna CENNI (PD), *relatore*, esprime il parere sulle proposte di modifica, proponendo alcune riformulazioni.

Intervengono a più riprese, sulle proposte di modifica, i deputati Gaetano PECORELLA, *presidente*, Susanna CENNI (PD), *relatore*, Alessandro BRATTI (PD), Renato Walter TOGNI (LNP), nonché i senatori Candido DE ANGELIS (ApI-FLI) e Gianpiero DE TONI (IdV).

La Commissione approva quindi le proposte di modifica n. 1, nel testo riformulato, n. 2, nel testo riformulato, n. 3, n. 4 e n. 5, nel testo riformulato.

Il deputato Renato Walter TOGNI (LNP) ritira la propria proposta di modifica n. 6.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, non essendovi obiezioni, si riserva di procedere al coordinamento del testo approvato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi all'unanimità la proposta di relazione, che sarà pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ricorda infine che la relazione sarà inviata ai Presidenti delle Camere, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge istitutiva e sarà successivamente trasmessa alle autorità interessate perché ne sia data la più ampia divulgazione.

Audizione di persone informate di fatti rilevanti ai fini dell'inchiesta.

(Svolgimento e conclusione).

Gaetano PECORELLA, *presidente*, avverte che l'audizione avrà luogo in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	287
Sull'attuazione della normativa in materia di adozione e di affido.	
Audizione del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Maria Cecilia Guerra (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	287

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del Direttore del Centro diagnosi cura e ricerca per l'autismo di Verona, Maurizio Brighenti	288
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	288

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 18 dicembre 2012. — Presidenza della presidente Alessandra Mussolini.

La seduta comincia alle 13.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Sull'attuazione della normativa in materia di adozione e di affido.

Audizione del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Maria Cecilia Guerra.

(Svolgimento e conclusione).

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Maria Cecilia GUERRA, *Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni la presidente Alessandra MUSSOLINI, le deputate Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UDCPTP), Sandra ZAMPA (PD), Massimo POLLEDRI (LNP), nonché le senatrici Giuliana CARLINO (IDV) e Anna Maria SERAFINI (PD).

Maria Cecilia GUERRA, *Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali*, Raffaele TANGORRA, *Direttore Generale per l'inclusione e per le politiche sociali* e Adriana CIAMPA, *Dirigente della divisione III della D.G. Inclusione e politiche sociali*, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 18 dicembre 2012.

Audizione informale del Direttore del Centro diagnosi cura e ricerca per l'autismo di Verona, Maurizio Brighenti.

L'audizione informale si è svolta dalle 15.05 alle 15.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 18 dicembre 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale

S O M M A R I O

Esame della proposta di relazione sulla pirateria digitale in rete (Relatori: on. Bergamini e on. Fava) (<i>Esame e rinvio</i>)	289
Comunicazioni del presidente sulla relazione finale ai sensi dell'articolo 2, comma 5 della deliberazione istitutiva della Commissione	289

Martedì 18 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Giovanni FAVA.

La seduta comincia alle 14.05.

Esame della proposta di relazione sulla pirateria digitale in rete (Relatori: on. Bergamini e on. Fava).

(Esame e rinvio).

Giovanni FAVA, *presidente*, ricorda che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta del 26 luglio 2012, ha convenuto sull'opportunità di predisporre una relazione sulla pirateria digitale in rete. I relatori, deputati Giovanni FAVA, *presidente*, e Deborah BERGAMINI (Pdl), hanno presentato una proposta di relazione che è stata depositata presso la segreteria della Commissione.

Giovanni FAVA, *presidente*, segnala che eventuali osservazioni o proposte di modifica al testo dovranno pervenire entro il termine di lunedì 7 gennaio 2013, alle ore 13, in modo da consentire alla Commissione, nella prossima seduta utile, la definitiva approvazione della relazione. Rin-

via, quindi, il seguito del dibattito alla prossima seduta utile.

Comunicazioni del presidente sulla relazione finale ai sensi dell'articolo 2, comma 5 della deliberazione istitutiva della Commissione.

Giovanni FAVA, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 2, comma 5 della deliberazione istitutiva, al termine dei suoi lavori, la Commissione presenta una relazione all'Assemblea della Camera dei deputati. A tal fine trasmetterà ai colleghi una proposta di relazione finale di cui è relatore.

Avverte che eventuali osservazioni o proposte di modifica al testo dovranno pervenire entro il termine di lunedì 7 gennaio 2013, alle ore 14, in modo da consentire alla Commissione, nella prossima seduta utile, la discussione e la definitiva approvazione della relazione finale.

La seduta termina alle 14.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	3
GIUNTA PLENARIA:	
Esame delle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare	3
Comunicazioni del Presidente	5

COMMISSIONI RIUNITE (III, V e XIV Camera e 3^a e 14^a Senato)

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:	
Sugli esiti del Consiglio europeo del 13 e 14 dicembre 2012 (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	7

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	8
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni in materia di incandi- dabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi. Atto n. 521 (<i>Esame e rinvio</i>)	8

COMMISSIONI RIUNITE (III e VII)

INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulla promozione della cultura e della lingua italiana all'estero.	
Audizione di rappresentanti dell'Istituto Cervantes e di esperti del settore (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	24

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

COMITATO DEI NOVE:	
Decreto-legge 207/2012: Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale. C. 5617-A Governo	25
SEDE REFERENTE:	
Decreto-legge 207/2012: Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale. C. 5617-A Governo (<i>Esame e conclusione</i>)	25
<i>ALLEGATO (Emendamenti dei relatori)</i>	27

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 28

SEDE REFERENTE:

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani.
Nuovo testo base C. 4534 Governo, approvato dal Senato, C. 1720 Giulietti e C. 1918 Maran
(*Seguito dell'esame e conclusione*) 28ALLEGATO 1 (*Emendamenti approvati*) 33

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Conversione in legge del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, recante disposizioni urgenti
a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di
stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale. Emendamenti C. 5617-A Governo
(Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) 31Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di
restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali. C. 5613
approvata, in un testo unificato, dalla 7^a Commissione permanente del Senato (Parere alla
VII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 31ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) 35Disposizioni per favorire la funzionalità didattica delle scuole nei territori montani e nelle
isole. C. 4093 Siragusa ed abb. (Parere alle Commissioni VII e XI) (*Rinvio del seguito
dell'esame*) 32Norme per il riconoscimento della sindrome *post* polio come malattia cronica e invalidante.
Testo unificato C. 3367 Codurelli ed abb. (Parere alla XII Commissione) (*Esame e
conclusione – Parere favorevole*) 32ALLEGATO 3 (*Parere approvato*) 37**II Giustizia**

AVVERTENZA 38

III Affari esteri e comunitari

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sugli obiettivi della politica mediterranea dell'Italia nei nuovi equilibri
regionali.Audizione di rappresentanti dell'Osservatorio permanente sull'economia del Mediterraneo
(*Svolgimento e conclusione*) 39

INTERROGAZIONI:

5-08391 Contento: Sull'erogazione dei contributi ad un ente gestore dei corsi in lingua italiana
in Australia 40ALLEGATO 1 (*Testo della risposta*) 43

5-08552 Renato Farina: Sulla persecuzione dei cristiani in Nigeria 40

ALLEGATO 2 (*Testo della risposta*) 45

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato
di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno 2012, relativo a
contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 514 (*Esame,
ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con
condizioni e osservazioni*) 41ALLEGATO 3 (*Parere approvato dalla commissione*) 48

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli di studi universitari
rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica di San Marino ai fini del
proseguimento degli studi, con Allegati, fatto a San Marino il 24 agosto 2011. C. 5585
Governo (*Seguito dell'esame e conclusione*) 42

IV Difesa

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disposizioni per la riduzione degli organici delle forze armate. Atto n. 520 (<i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	49
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2012, relativo a contributi ad associazioni combattentistiche. Atto n. 524 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	52

RISOLUZIONI:

7-00793 Ascierto: Sull'attuazione dell'articolo 402 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 90, con riguardo al rilascio e alla durata delle concessioni per la realizzazione di alloggi di servizio della Difesa, nonché alla determinazione dei canoni per gli alloggi realizzati o ristrutturati.	
7-00999 De Angelis: Sul programma pluriennale di acquisizione di alloggi della Difesa e sulla modalità di gestione e alienazione del patrimonio alloggiativo (<i>Seguito della discussione congiunta ed approvazione della risoluzione n. 7-00999</i>)	53
7-00844 Ruggia: Sulle iniziative per il completamento e la messa in funzione dell'insediamento militare nell'area del Comune di Cutro (<i>Seguito della discussione ed approvazione</i>)	54

V Bilancio, tesoro e programmazione

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	56
Indagine conoscitiva sull'individuazione di indicatori di misurazione del benessere ulteriori rispetto al PIL: esame del documento conclusivo (<i>Esame del documento conclusivo e rinvio</i>)	57
ALLEGATO (<i>Proposta di documento conclusivo presentata</i>)	69

SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 207/12: Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale. C. 5617-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	57
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009. C. 5510 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole, con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i>)	61
Riforma della legislazione in materia portuale. C. 5453, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	62
Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali. C. 5613 Governo, approvato in un testo unificato dalla 7ª Commissione permanente del Senato, e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	65

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante individuazione delle risorse finanziarie per sottoscrivere strumenti finanziari emessi da Banca Monte dei Paschi di Siena Spa. Atto n. 525 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	65
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	68

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza. C. 4063 (Parere alle Commissioni riunite I e VIII) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	78
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 5473 Governo, approvato dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>)	79

SEDE LEGISLATIVA:

Divieto di finanziamento alle imprese che svolgono attività di produzione, commercio, trasporto e deposito di mine antipersona ovvero di munizioni e submunizioni a grappolo. C. 5407 Mogherini Rebesani (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione</i>) ..	83
---	----

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli di studio universitari rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica di San Marino ai fini del proseguimento degli studi, con Allegati, fatto a San Marino il 24 agosto 2011. C. 5585 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	86
--	----

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla situazione della Società italiana degli autori ed editori. Nuovo testo Doc. XXII, n. 32 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Nomina del Comitato dei nove</i>)	88
Istituzione del Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921. C. 4333 Distaso (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	89
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti approvati</i>)	102
Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. Nuovo testo unificato C. 136 Carlucci, C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1018 Froner, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	89
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti approvati</i>)	103
Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri. Nuovo testo C. 5397 Verini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	91
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti approvati</i>)	106
Disposizioni per la celebrazione del centenario della fondazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico e per la valorizzazione dei siti e degli edifici storici di interesse culturale ad esso collegati. C. 5239 Granata (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	91
Apprendimento delle specificità antropologiche, culturali e storiche delle comunità territoriali. Nuovo testo C. 1428 Goisis (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	91
Istituzione del fondo per il pluralismo dell'informazione e disposizioni relative all'utilizzo del fondo stesso. Testo unificato C. 5270 Governo e C. 5116 Giulietti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	92
ALLEGATO 4 (<i>Emendamenti</i>)	107
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale recante criteri per l'utilizzo delle risorse destinate al piano straordinario per la chiamata dei professori universitari di seconda fascia per gli anni 2012 e 2013. Atto n. 518 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	95
ALLEGATO 5 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	111

INTERROGAZIONI:

5-04035 Tommaso Foti: Chiarimenti sulla « collezione di Alberto Bruni Tedeschi »	98
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	113
5-07320 Maurizio Turco: Sulle intese tra Stato Italiano e CEI siglate il 28 giugno 2012 ..	99
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	114
5-07613 De Pasquale: Sull'incarico del signor Antonio Corsi presso il MIBAC	99
<i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i>	116
5-07719 Farina Coscioni: Sul rifiuto di iscrizione di una studentessa disabile da parte di varie università	99
<i>ALLEGATO 9 (Testo della risposta)</i>	117
5-08049 Siragusa: Sull'attività lavorativa di modelli viventi presso Accademie e licei artistici ..	99
<i>ALLEGATO 10 (Testo della risposta)</i>	119
5-08063 Zazzera: Iniziative volte a garantire ai docenti la retribuzione per ferie non godute per l'anno scolastico 2011-2012	99
<i>ALLEGATO 11 (Testo della risposta)</i>	120
5-08456 Lorenzin: Sul sorteggio delle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale ..	99
<i>ALLEGATO 12 (Testo della risposta)</i>	121
5-08495 Tocci: Sul personale precario dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) ..	100
<i>ALLEGATO 13 (Testo della risposta)</i>	123

SEDE LEGISLATIVA:

Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali. C. 5613, approvato in un testo unificato dalla 7 ^a Commissione permanente del Senato, e abbinate C. 4547 Berretta e C. 4818 Bossa (<i>Discussione e approvazione</i>)	100
AVVERTENZA	101

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche C. 4573 Motta (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	124
<i>ALLEGATO (Emendamenti del Relatore)</i>	129

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la celebrazione del centenario della fondazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico e per la valorizzazione dei siti e degli edifici storici di interesse culturale ad esso collegati. Nuovo testo C. 5239 Granata (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	125
Autorizzazione di spesa per la bonifica dei poligoni militari di tiro. C. 5534- <i>duodecies</i> Governo (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	126
AVVERTENZA	128

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INTERROGAZIONI:

5-07207 Motta: Conseguenze sul piano occupazionale e della qualità dei servizi derivanti dal Piano di riorganizzazione di Poste italiane in alcune regioni, e in particolare in Emilia-Romagna.	
5-07400 Codurelli: Gravi ricadute occupazionali conseguenti all'approvazione del piano di riorganizzazione della società Poste italiane, con particolare riguardo alla regione Lombardia.	
5-07413 Bocci: Gravi disagi per i cittadini conseguenti all'approvazione del piano di riorganizzazione della società Poste italiane, con particolare riguardo alla regione Umbria.	

5-07996 Braga: Gravi disagi per cittadini e imprese conseguenti all'approvazione del piano di riorganizzazione della società Poste italiane, con particolare riguardo alla provincia di Como.	
5-06078 Codurelli: Progressiva e costante riduzione dei servizi prestati dagli uffici postali, in particolare nei territori delle province di Sondrio e Lecco	130
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	134
5-07436 Picierno: Gravi conseguenze per l'utenza e in particolare per alcuni esercizi commerciali derivanti dai ripetuti disservizi sulla linea telefonica nel territorio del comune di Teano (CE)	132
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	138
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulla sicurezza informatica delle reti.	
Audizione del Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Massimo Vari (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	133
X Attività produttive, commercio e turismo	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi che abroga le direttive 73/238/CEE e 2006/67/CE nonché la decisione 68/416/CEE. Atto n. 522 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	140
SEDE CONSULTIVA:	
Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali. C. 5613 Governo, approvato in un testo unificato dalla 7 ^a Commissione permanente del Senato, e abbinate (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	146
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulla crisi del settore della raffinazione in Italia (<i>Seguito dell'esame e approvazione del documento conclusivo</i>)	149
ALLEGATO (Documento conclusivo approvato dalla Commissione)	150
XI Lavoro pubblico e privato	
SEDE CONSULTIVA:	
Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali. C. 5613, approvato in un testo unificato dalla 7 ^a Commissione permanente del Senato, e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	193
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione della Consigliera nazionale di parità e di una rappresentanza delle consigliere territoriali di parità sull'attività di tutela, promozione e controllo svolta in attuazione dei principi di pari opportunità e di non discriminazione nel lavoro e sulle prospettive di funzionamento di tali figure istituzionali nell'ambito del riordino delle pubbliche amministrazioni	195
INTERROGAZIONI:	
5-08080 Fedriga: Sul disavanzo patrimoniale derivante dalla confluenza dell'INPDAP nell'INPS	195
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	199
5-08108 Codurelli: Requisiti minimi di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia ..	196
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	200
5-08580 Muro: Vicende occupazionali relative al « Cantiere Navale Basilio Postiglione Srl » .	196
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	202

5-08581 Gnechchi: Sulla salvaguardia di determinate categorie di « contributori volontari » .	196
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	204
RISOLUZIONI:	
7-01048 Bellanova: Sui fabbisogni delle regioni per gli ammortizzatori sociali in deroga.	
7-01054 Antonino Foti: Sui fabbisogni delle regioni per gli ammortizzatori sociali in deroga (<i>Discussione congiunta e conclusione</i>)	197
XII Affari sociali	
INTERROGAZIONI:	
5-08060 Mancuso: Utilizzo di animali nei circhi e decesso di una giraffa presso un circo insediato a Imola	205
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	211
5-08357 Mancuso: Campagna informativa sulle modalità di trasmissione delle malattie tra la popolazione delle carceri	206
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	213
5-08455 Toto: Possesso dei requisiti strutturali e gestionali della « Casa di cura Villa Pini d'Abruzzo » e procedimenti amministrativi relativi al suo riaccreditamento	206
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	215
5-08539 D'Incecco: Orientamento del Governo in relazione alla decisione dell'AIFA di riconoscere alla nimesulide la rimborsabilità per nuove indicazioni	206
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	217
5-08553 Pedoto: Iniziative per una corretta gestione delle nuove farmacie	206
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	218
SEDE CONSULTIVA:	
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 5473 Governo, approvato dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (Parere alla I Com- missione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	207
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	210
XIII Agricoltura	
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi. Testo unificato C. 1823 Carlucci, C. 2132 Fiorio, C. 5095 Di Giuseppe e C. 5191 Faenzi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	219
<i>ALLEGATO 1 (Proposte emendative)</i>	226
Rilancio del comparto ippico per la tutela delle razze equine. Testo unificato C. 5133 Brandolini, C. 5182 Marinello, C. 5196 Faenzi, C. 5262 Delfino e C. 5304 Callegari (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	221
<i>ALLEGATO 2 (Proposte emendative)</i>	231
Disposizioni per il contenimento dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche. C. 781 Carlucci, C. 2117 Bellotti, C. 2354 Cenni, C. 4414 Nola, C. 4588 Negro e C. 5340 Consiglio regionale della Lombardia (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) .	221
<i>ALLEGATO 3 (Nuova formulazione del testo unificato proposta del Relatore)</i>	233
Interventi per il settore ittico. C. 2236 Oliverio, C. 2874 Nastri, C. 5110 Delfino, C. 5129 Di Giuseppe, C. 5192 Catanoso, C. 5199 Paolo Russo e C. 5281 Callegari (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	222
<i>ALLEGATO 4 (Schema di testo unificato predisposto dal Comitato ristretto)</i>	236

RISOLUZIONI:

7-01042 Paolo Russo: Questioni relative all'applicazione della disciplina della cessione dei prodotti alimentari di cui all'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012 (*Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00221*) 223

ALLEGATO 5 (*Risoluzione approvata dalla Commissione*) 245

7-01043 Cenni, 7-01051 Di Giuseppe e 7-01052 Delfino: Interventi a sostegno delle imprese agricole danneggiate dai recenti eventi alluvionali (*Seguito della discussione congiunta e rinvio*) 223

ALLEGATO 6 (*Ordini del giorno*) 248

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 223

SEDE LEGISLATIVA:

Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini. C. 1281 Mario Pepe (Misto), C. 5078 Realacci, C. 5091 Genovese, C. 5232 Marinello, C. 5269 La Loggia e C. 5565, Sen. Mongiello, approvata dal Senato (*Discussione e conclusione – Approvazione della proposta di legge C. 5565*) 224

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza. Nuovo testo C. 4063 Bragantini (Parere alle Commissioni I e VIII) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 253

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi che abroga le direttive 73/238/CEE e 2006/67/CE nonché la decisione 68/416/CEE. Atto n. 522 (*Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 256

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) 266

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/30/CE che modifica la direttiva 89/391/CEE, le sue direttive particolari e le direttive 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni sull'attuazione pratica in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Atto n. 523 (*Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio*) 264

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il trattamento dei buoni (« voucher »). COM(2012)206 final (Parere alla VI Commissione) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 265

ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) 267

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 265

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la celebrazione del centenario della fondazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico e per la valorizzazione dei siti e degli edifici storici di interesse culturale ad esso collegati. C. 5239 Nuovo testo (Parere alla VII Commissione della Camera) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 269

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) 273

Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali. C. 5613 e abb., approvata in un testo unificato dalla 7 ^a Commissione permanente del Senato (Parere alla VII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	270
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	274
Norme per il riconoscimento della sindrome <i>post polio</i> come malattia cronica e invalidante. Testo unificato C. 3367 e abb. (Parere alla XII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	271
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	275
Attuazione dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, in materia di etichettatura dei prodotti alimentari. C. 5559, approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	271
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	276

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma Capitale. Atto n. 513 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	277
ALLEGATO (<i>Emendamenti alla proposta di parere dei Relatori – vedi seduta del 12 dicembre 2012</i>)	280
AVVERTENZA	279

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Programmazione dei lavori	282
---------------------------------	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

IV Comitato – Mafie e sviluppo economico del Mezzogiorno. Riunione n. 31	283
X Comitato – Cultura della legalità, scuola, università e informazione. Riunione n. 20 ...	283

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI

Esame della proposta di relazione territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella regione Campania (relatori: on. Stefano Graziano; sen. Salvatore Piscitelli) (<i>Esame e rinvio</i>)	284
Esame della proposta di relazione territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella regione Basilicata (relatori: sen. Magda Negri; sen. Lorenzo Piccioni) (<i>Esame e rinvio</i>)	285
Seguito dell'esame della proposta di relazione sui rifiuti radioattivi in Italia (relatore: on. Susanna Cenni) (<i>Seguito dell'esame e approvazione</i>)	285
Audizione di persone informate di fatti rilevanti ai fini dell'inchiesta (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	285
AVVERTENZA	286

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	287
-----------------------------------	-----

Sull'attuazione della normativa in materia di adozione e di affido.	
Audizione del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Maria Cecilia Guerra (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	287
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale del Direttore del Centro diagnosi cura e ricerca per l'autismo di Verona, Maurizio Brighenti	288
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	288
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE E DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE	
Esame della proposta di relazione sulla pirateria digitale in rete (Relatori: on. Bergamini e on. Fava) (<i>Esame e rinvio</i>)	289
Comunicazioni del presidente sulla relazione finale ai sensi dell'articolo 2, comma 5 della deliberazione istitutiva della Commissione	289

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 15,80



16SMC0007650